

Indici 2003

DIRITTO
E
GIURISPRUDENZA
AGRARIA,
ALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2003 - ANNO XII

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - Dottrina

LUIGI COSTATO: La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici pag. 663

ANTONIO ORLANDO: Il credito d'imposta in agricoltura » 668

OPINIONI E COMMENTI

CARLO SCHEGGI: La tutela della fauna come componente essenziale della politica ambientale » 671

Parte II - Giurisprudenza

MARIO CARDILLO: L'inammissibilità del *referendum* abrogativo sulla «sicurezza alimentare: divieto generalizzato di residui tossici negli alimenti» » 678

IVAN CIMATTI: Brevi note sull'indennità di servitù di elettrodotto » 680

GIANFRANCO BUSETTO: Strumenti urbanistici e prelazione agraria » 682

SONIA CARMIGNANI: Sull'applicabilità dell'art. 32 legge n. 203/1982 » 686

FULVIO DI DIO: Problemi di coordinamento tra Europa, Stato e Regioni in materia di conservazione della biodiversità e prelievo venatorio » 688

STEFANO NICOLUCCI: L'inquinamento atmosferico tra regime autorizzatorio e regime sanzionatorio » 693

ANTONINO CORSARO: I procedimenti cautelari nel processo agrario » 696

GIUSEPPE DI PAOLO: Discrimine tra reddito agrario e reddito d'impresa nell'esercizio dell'attività vivaistica » 700

Indici 2003

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza pag. 705

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni » 709

III - Indice cronologico delle decisioni » 726

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni » 729

V - Panorami » 735

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - VINCENZO CERULLI IRELLI
RICCARDO CHIEPPA - GIUSEPPE CONSOLI - LUIGI COSTATO - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA
ALBERTO GERMANÒ - ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO
LEONARDO MAZZA - SALVATORE PALAZZOLO - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - ANTONIO VINÇENZI - PAOLO VITUCCI - FRANCO ZEVIANI PALLOTTA

COMITATO DI REDAZIONE

GIOVANNI ARIOLLI - DOMENICO BELLANTUONO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI
OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DIEGO CUSANO - DONATO DANZA - COSIMO D'AURA - FRANCESCO DE SIMONE
GIUSEPPE DI PAOLO - CECILIA GRECA - IGINO GRENDENE - MARCO LIPARI - ANNA LISA MACCARI - PAOLA MANDRICI
FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - GIUSEPPE MONTANARA - GIUSEPPE MURGIDA - STEFANO NICOLUCCI
ANTONIO ORLANDO - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - ANNALISA SACCARDO - MAURIZIO SANTOLOCI
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - GIULIO VIGNOLI - LAURA VILLIRILLI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: PAOLA MANDRICI

DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MEDRI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2004

Abbonamento annuo € 92,97 (L. 180.000) - Abbonamento estero € 108,46 (L. 210.000) - Annate arretrate (disponibili) € 100,00.
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,35 (L. 20.000).

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFINDUSTRIA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

PARTE I - DOTTRINA

La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici

di LUIGI COSTATO

1. La procedura utilizzata per adottare il regolamento e alcune considerazioni sul degrado del processo decisionale della C.E. – 2. Il regolamento 1782/2003 e il *decoupling*. – 3. Proprietà, affitto e *decoupling*: prime considerazioni. – 4. La riserva nazionale. – 5. I trasferimenti. – 6. Considerazioni pratiche.

1. - La riforma della politica agricola comune (PAC) decisa alla fine di giugno del 2003 è stata oggetto di tali e tanti negoziati da essere trasfusa in un regolamento solo molti mesi dopo (1). La vicenda potrebbe ricordare, *mutatis mutandis*, quella che ha contraddistinto la riforma della PAC del 1999; anche in quel caso le discussioni si prolungarono nel Consiglio, a fronte di una proposta della Commissione. Allora si decise di passare il dossier alla riunione dei Capi di Stato e di Governo del giugno successivo (il c.d. Consiglio europeo) che non è dotato di poteri normativi, sicché si ebbe come esito di quest'ultimo un comunicato stampa che fu trasfuso successivamente in proposte di regolamento votate poi dal Consiglio; tuttavia la procedura prevista dall'art. 37 (già 43) del Trattato venne nella sostanza abbandonata, e ad essa si sostituì una «conferenza intergovernativa» che produsse la decisione sostanziale poi formalizzata per rispettare le regole e per adottare atti formalmente vincolanti.

Questa volta, invece, la proposta della Commissione è stata progressivamente rimaneggiata in un negoziato estenuante svoltosi prima in sede preparatoria del Consiglio, poi nel Consiglio stesso, e questo «mercato delle vacche» lascia presagire ciò che accadrà con l'allargamento della Comunità (o, come si usa dire adesso, dell'Unione europea, senza cogliere il non senso della locuzione) a regole sostanzialmente invariate, come il progetto di «Costituzione europea» lascia presagire.

L'idea iniziale della Commissione era di adottare un sistema semplificato di sostegni all'agricoltura che sostituisse i vari pagamenti ad ettaro e aiuti di diverso tipo erogati a vario titolo agli agricoltori. Si trattava, cioè, del *decoupling* sostanzialmente integrale, che è andato progressivamente annacquandosi e perdendo quasi d'identità per la successiva enorme mole di eccezioni introdotte dai ministri, nel negoziato di cui sopra.

Appare anche da questa esperienza che la C.E. a 15 non funziona più correttamente, secondo le regole contenute nei trattati, e si avvia progressivamente ad essere una zona di libero scambio che riesce a porsi delle regole ulteriori con negoziati che finiscono per essere intergovernativi, pur mediati dalla Commissione, che perde così i caratteri attribuiti dai trattati e la sua stessa missione, che è quella di essere l'Istituzione proponente gli atti al Consiglio, che può

modificarli solo all'unanimità (e all'unanimità vengono, di fatto, modificati, in sede intergovernativa).

Non si tratta di essere attaccati al formalismo del Trattato, ma al suo spirito, che si manifesta proprio nell'attribuire alle Istituzioni che concorrono alla formazione degli atti comunitari funzioni precise per superare gli egoismi nazionali, dato che l'art. 37 prevede l'adozione di atti vincolanti con la procedura di maggioranza qualificata. La miopia dei governanti europei – e in certi casi la volontà di tarpare le ali alla C.E. – sta facendo retrocedere il processo di integrazione, mascherato per l'inclita e il colto con l'allargamento ad altri Paesi che, invece, in queste condizioni, può ben chiamarsi ulteriore annacquamento. Orbene, negli anni più recenti si è spesso assistito al mero rispetto formale delle votazioni a maggioranza, mentre nella sostanza si è preferito il negoziato interstatale, che è la contraddizione dell'idea stessa di Comunità, come concepita con gli originari trattati; anche il della così detta Costituzione europea mantiene l'aspetto intergovernativo dell'attività della Comunità (o Unione), come risulta in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la politica estera e moltissime altre politiche, per le quali si richiedono decisioni all'unanimità, già difficili da raggiungere con la originaria C.E. a sei – si veda, per questo, il ravvicinamento delle legislazioni previsto dal vecchio art. 100 (ora 94) e scarsamente utilizzato proprio per mancato consenso unanime sulle proposte della Commissione – in pratica impossibile con la composizione della Comunità a partire dal 2004.

2. - Il regolamento contenente la riforma della PAC del 2003 consiste in un numero enorme di articoli (156) e di allegati (11), di faticosissima lettura, frutto com'è del rimescolamento del progetto originario, nel quale si sono inserite soluzioni contraddittorie rispetto al testo originale, descritte come eccezioni applicabili, in generale, a scelta degli Stati. Anche quest'aspetto del regolamento è manifestazione della decadenza del potere decisionale del Consiglio, e della natura compromissoria dell'atto che è stato varato.

Passando all'esame del testo, che per forza di cose, vista la sua dimensione, non potrà che essere fatto cogliendo solo alcuni suoi aspetti, occorre notare che, rispetto all'idea originaria, esso istituisce, secondo quanto stabilisce l'art. 1:

(1) Si tratta del regolamento 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre

2003, in *GUUE* L 270 del 2003.

1) norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della PAC, eccezion fatta per quelle dettate per gli interventi strutturali previsti dal reg. 1257/99;

2) un regime di sostegno al reddito degli agricoltori, detto regime unico di aiuto, che era quello che avrebbe dovuto caratterizzare quasi esclusivamente la riforma del 2003, e che invece ne è divenuto solo parte, rilevante se si vuole, ma tutt'altro che esclusiva;

3) regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono grano duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, fecola di patate, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine e leguminose da granella. Questi regimi costituiscono la variante al regime generale di cui al punto 2, in certi casi opzionale.

La riforma, grazie a queste eccezioni, mantiene in parte i caratteri che aveva quella del 1992, acquisendo, ma non integralmente, quelli che avrebbero realizzato un *decoupling* assoluto.

La riforma, dunque, vuole adattarsi alle possibili richieste Statunitensi e di altri grandi produttori di cereali in sede di negoziato per il rinnovo degli Accordi (in particolare di quello agricolo) della WTO, mantenendo comunque alcuni regimi che dovrebbero, se le posizioni delle controparti non cambiano, ricadere fra quelle da eliminare tassativamente, che sono gli interventi a sostegno delle produzioni, e non dei produttori in modo disancorato da ciò che producono.

Il *decoupling*, tuttavia, non può dirsi soluzione priva di inconvenienti, che sono già stati evidenziati da molti, anche se alcuni suoi aspetti possono apparire positivi, quale quello che rende indifferente la produzione ottenuta in azienda rispetto al sostegno erogato all'imprenditore.

Questa indubbia positività, comunque, sarebbe più ragionevolmente applicabile al settore secondario, dato che esso può meglio programmare le sue produzioni; il settore primario, invece, al di là delle scelte dei produttori, dà raccolti abbondanti o scarsi in relazione ad eventi che sfuggono al controllo dell'agricoltore, a fronte, spesso, di domanda abbastanza rigida; già economisti del XIX secolo avevano formulato alcune teorie, largamente confermate dall'esperienza – anche perché da essa dettate – in base alle quali a un raccolto abbondante corrisponde un ribasso dei prezzi, a un raccolto scarso un loro aumento. Orbene, dare al mercato dei prodotti agricoli una sistemazione nella quale l'intervento costituisca solo una rete di sicurezza contro la catastrofe economica, quale ci si propone diventi l'intervento previsto dall'OCM, significa anche esporre l'intera umanità a rischio di carestie, e non si tratta di esagerazioni, dato che nel 2003 il livello mondiale di scorte di cereali è straordinariamente basso, anche considerando fra esse quelle cinesi, che non hanno alcuna prospettiva di poter rifornire mercati diversi da quello interno.

Si vuol dire, cioè, che la eccessiva liberalizzazione di mercati agricoli potrebbe avere esiti nefasti, e sicuramente il *decoupling* attuato su vasta scala potrebbe portare a conseguenze di questo genere, dato che le scelte culturali degli agricoltori si effettuano irrevocabilmente a distanza di un anno dall'altra, con l'impossibilità di mutare le scelte anche qualora gli eventi improvvisamente manifestassero il rischio di scarsità di prodotti.

3. - Trascorrendo i molti aspetti del regolamento che potrebbero essere oggetto di specifiche notazioni (esso è una vera e propria miniera per gli studiosi della materia, anche per la sua formulazione spesso poco chiara), si può passare ad esaminare i problemi che il *decoupling* produce,

considerando i rapporti fra proprietario ed affittuario di terreni coltivabili. Occorre, comunque, segnalare che non sempre l'interpretazione del testo è agevole, in contrasto con la chiarezza che ha contraddistinto, pur nella tecnicità del linguaggio, i testi comunitari fino a qualche tempo fa; l'autore di queste note, pertanto, chiede venia se la successiva prassi interpretativa si indirizzerà in senso diverso da quello che è stato in grado, oggi, di discernere.

Ci si occuperà, dunque, degli artt. da 33 a 71 del reg. 1782/2003, e cioè del titolo II, rubricato «regimi di pagamento unico». I detti regimi prevedono delle condizioni soggettive di ammissibilità e un vero e proprio diritto all'aiuto, del quale considereremo solo quello legato alla conduzione dei terreni.

Quanto all'ammissibilità, l'art. 33 individua i soggetti che possono beneficiare del regime del pagamento unico (RUP, d'ora in avanti); essi sono:

a) coloro che abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento (e cioè nel 2000/2002, ma anche coloro che abbiano condotto terreni nel solo 2000, o nel solo 2001, o nel solo 2002 ovvero in solo due degli anni di riferimento, come indica l'art. 38). I pagamenti in questione sono gli aiuti ad ettaro del reg. 1251/99, le indennità per le patate da fecola, gli aiuti alla superficie per legumi in granella, riso e sementi, svariati premi per la produzione di carni bovine, i premi per i produttori lattiero caseari (non da subito), i premi, anche supplementari, per pecora e per capra, i pagamenti per i prodotti trasformati relativi ai foraggi essiccati e i pagamenti effettuati ai beneficiari di alcuni programmi specifici (2);

b) coloro che abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva (o anticipata, come può accadere nella Rep. Federale di Germania) da un agricoltore che abbia i requisiti di cui alla precedente lettera a);

c) coloro che abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

L'art. 33 prevede, inoltre, alcune specifiche fattispecie per le quali stabilisce un particolare regime:

- quella della modifica dello «stato giuridico» ovvero della «denominazione» dell'agricoltore «non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime (e cioè il 31 dicembre 2004, o 2005 o 2006, a seconda della scelta che compirà lo Stato). In questo caso l'agricoltore potrà mantenere i diritti, ma il regolamento non chiarisce, affidando pertanto allo Stato questo compito, i sistemi di riconoscimento a questi fini delle modifiche di «stato giuridico» e di «denominazione»;

- quella della fusione di più imprese non oltre il detto 31 dicembre, nel qual caso l'agricoltore nuovo «gestore dell'azienda» è ammesso al regime sommando i diritti che sarebbero stati in capo ai soggetti che hanno dato origine alla fusione;

- quella della scissione «d'azienda», nel qual caso si applica, in modo inverso, il criterio scelto per la fusione.

È del tutto evidente che i punti di cui sopra non creano problemi, sotto il profilo che qui interessa (salvo ipotesi del tutto marginali relative a fusioni e scissioni) eccetto quelli indicati sub lettera c), anche in considerazione del fatto che in essa si fa richiamo alla riserva nazionale e al trasferimento.

4.- La riserva nazionale – che ricorda, si potrebbe dire sinistramente alle orecchie di un italiano, quella dei quantitativi di riferimento del latte – è regolata dall'art. 42, il quale autorizza gli Stati a provvedere ad una eventuale riduzione «percentuale lineare degli importi di riferimento» – cioè a diminuire le somme erogabili – per costituire la riserva in

(2) Gli aiuti che danno diritto a poter partecipare al RUP, di cui alla lett.

a) dell'art. 33, sono quelli individuati nell'allegato VI al regolamento.

questione, in misura non superiore al 3 per cento (art. 42, par. 1), per altro aumentabile in caso di necessità dovuta all'applicazione del Regime di pagamento unico (RUP) eccedenti le somme disponibili (art. 42, par. 7).

Il primo gruzzolo disponibile alla riserva nazionale è, comunque, dato dalla differenza esistente fra le somme disponibili in totale (determinate dall'allegato VIII, che per l'Italia ammontano a 2.539 milioni di euro nel 2005, a 2.530 nel 2006 e a 2.882 nel 2007 e anni seguenti) e quelle effettivamente da attribuire agli agricoltori nel RUP, previa l'applicazione delle riduzioni del 3, 4 e 5 per cento causate dalla c.d. modulazione di cui all'art. 10 del regolamento.

La riserva nazionale svolge il compito di cercare di eliminare le eventuali incongruenze che venissero a verificarsi a seguito dell'applicazione del RUP: infatti l'art. 42 considera alcune ipotesi di intervento della riserva a tale fine:

- il par. 3 dell'art. 42 prevede che «gli Stati possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002 o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza». Questa norma costituisce la chiave di volta per risolvere i problemi di chi sia privo di importi di riferimento per partecipare al RUP, come accade a chi riprenda la conduzione del fondo in precedenza affittato. L'elemento di incertezza della norma è costituito dal fatto che essa prevede che gli Stati «possono» e non «debbono», anche se una interpretazione coerente del testo, nel suo complesso, spinge in direzione di una sua lettura «cogente» per gli Stati. Il dubbio, però, potrebbe rimanere poiché, nel prevedere altri interventi della riserva nazionale, il comma 4 dell'art. 42 afferma che «gli Stati utilizzano la riserva» mentre il comma 5 stabilisce che «gli Stati possono utilizzare»; tuttavia, il fatto che la norma consideri questa forma di utilizzo della riserva per consentire agli Stati di attribuire importi di riferimento «a titolo prioritario» permetterebbe di ritenere che prima di ogni altro intervento della riserva, si dovrebbe realizzare questo, indipendentemente dagli aspetti «inquietanti» della formulazione di commi successivi, che appaiono marginali per importanza rispetto a quelli considerati dal par. 3 dell'art. 42;

- il par. 4 dell'art. 42 stabilisce che «gli Stati utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare» che sarà definita dalla Commissione con la procedura del Comitato di gestione, come stabilito dall'art. 144, par. 2, del regolamento. La delega attribuita alla Commissione, che per altro dovrà, di massima, ottenere il parere favorevole della maggioranza qualificata del Comitato – il che significa che gli Stati mantengono sulle sue decisioni ancora un certo potere di controllo – sembra, quanto ai contenuti, in bianco, se si eccettua il fatto che essa dovrà stabilire le «situazioni particolari», che dovrebbero, dunque, costituire eccezioni rispetto alla regola, e comunque relative a fattispecie rare;

- il par. 5 autorizza («possono») gli Stati ad ammettere al regime, sempre alle condizioni indicate in precedenza («secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza»), agricoltori i cui terreni

siano stati sottoposti «a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento» – l'esempio che viene alla mente potrebbe essere quello di una ricomposizione fondiaria – «al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare gli svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici».

Come si può agevolmente notare, il caso di agricoltori che abbiano iniziato l'attività fuori periodo di riferimento costituirà il grosso delle condizioni «anomale» cui porre rimedio; rimedio che può essere anche integrato considerando la media regionale dei sostegni erogati a titolo di RUP per adeguare la posizione delle aziende che si trovano nelle condizioni ora descritte (par. 6, art. 42).

Sembra inevitabile, nel considerare l'uso della riserva, ricordare le vicende dei produttori SLOM di latte (quelli, cioè, che avevano aderito a un regime comunitario di sospensione incentivata e temporanea della produzione di latte) i quali, privati delle quote da una imperfezione originaria del regolamento istitutivo del prelievo supplementare, che li aveva dimenticati, hanno ottenuto ripetutamente l'annullamento del regolamento nella parte che non li considerava o non li considerava sufficientemente, per arrivare poi a ottenere il risarcimento del danno per colpa del legislatore comunitario (3).

In effetti, la vera limitazione della quale soffriranno i beneficiari dell'intervento della riserva nazionale consisterà nella intrasferibilità per cinque anni dei diritti ottenuti da essa, salvo il caso di eredità (par. 8, art. 42) e nell'obbligo di «usare» dei diritti consecutivamente senza interruzioni anche di un solo anno, poiché se così accadesse, gli importi di riferimento tornerebbero alla riserva nazionale.

5. - Per considerare i trasferimenti, si deve restringere, ai fini del presente lavoro, l'esame ai diritti collegati alla coltivazione del terreno, trascurando quelli derivanti dall'allevamento senza terra, che pure sono oggetto dell'intervento del reg. 1782/2003.

L'uso dei diritti all'aiuto è consentito se «abbinato ad un ettaro ammissibile» (art. 44, par. 1), e per ettaro ammissibile si intende «qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli» (art. 44, par. 2). La detta superficie deve essere nella disponibilità dell'agricoltore che voglia partecipare al RUP «per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma non anteriore al 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico» (art. 44, par. 3). La destinazione del suolo, tuttavia, sarà assoggettata ad alcuni limiti: infatti, l'art. 51 stabilisce che le parcelle dichiarate per partecipare al RUP potranno essere utilizzate «per qualsiasi attività agricola ad eccezione delle colture permanenti e della produzione» di ortofruttili anche da trasformazione e di «patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate» dato che per i produttori di tali patate è previsto uno specifico aiuto all'art. 93 del regolamento (4). Per i terreni assoggettati, secondo la legislazione vigente negli anni di riferimento, al c.d. *set-aside* obbligatorio, sono dettate regole specifiche dal capitolo 4, sezione 2, del Titolo III del regolamento, nel quale si stabilisce anche che «ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dà diritto al pagamento stabilito dal diritto di ritiro», che fa sorgere l'obbligo al ritiro dalla produzione

(3) Al proposito si può rinviare a DI LAURO, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, III edizione, Padova, 2003, 814.

(4) Per la canapa, che può essere coltivata, si devono usare sementi specifiche (misura antidroga) e deve essere preventivamente stipulato un contratto o impegno di vendita.

degli ettari ammissibili al diritto di ritiro, i quali dovranno essere mantenuti in buone condizioni agronomiche (5). Dunque, per le quantità di terreni messe a riposo nel periodo di riferimento dovrà essere mantenuta la destinazione al fine di partecipare al RUP specifico per essi previsto.

Dunque, al momento dell'avvio del RUP (gli Stati possono scegliere di avviare il sistema nel 2005, 2006 o 2007), i diritti all'aiuto dovranno essere abbinati ad un terreno agrario per consentire la partecipazione al regime. Infatti, durante il primo anno di applicazione del RUP «le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori» che possono beneficiare del RUP in quanto hanno fruito di pagamenti nel periodo di riferimento, «un modulo di domanda indicante» l'importo erogato nel periodo, il numero degli ettari considerati e il numero e valore dei diritti all'aiuto. A fronte di questo comportamento dello Stato, tutti gli agricoltori che desiderano partecipare al RUP (e, dunque, anche quelli che non hanno fruito di sostegni nel periodo di riferimento o che non hanno ereditato l'azienda, ma che aspirano a vedersi riconosciuto il diritto a partecipare al RUP per assegnazione da parte della riserva nazionale) devono, entro il 15 maggio immediatamente successivo, presentare la domanda di essere ammessi al RUP; infatti, «tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, nessun diritto è attribuito agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) (cioè a quelli che hanno fruito dei pagamenti utilizzabili per partecipare al RUP nel periodo di riferimento o a quelli che abbiano ereditato l'azienda, *n.d.r.*) e agli agricoltori che ricevono diritti al pagamento risultanti dalla riserva nazionale se non presentano domanda al regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico». «Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati nella riserva nazionale di cui all'articolo 42» per essere ridistribuiti entro il 15 agosto immediatamente successivo (6).

Questa disposizione può sembrare in contrasto con quella contenuta nell'art. 45, il quale, salvi i casi di forza maggiore e quelli eccezionali descritti sopra, prevede che i diritti all'aiuto non utilizzati per tre anni vengano assegnati alla riserva nazionale. Se si è ben compresa la finalità complessiva del sistema, si deve ritenere che l'art. 45 si riferisca a diritti conservati perché utilizzati per ottenere di partecipare al RUP per almeno un anno, mentre l'art. 34, par. 3, sembra definire chi possa godere inizialmente del sistema; in effetti, leggendo così le norme, si avrebbe un sostanziale combaciare degli ettari ammissibili e dei pagamenti effettuati all'avvio del sistema. Tuttavia questa interpretazione contrasta con la formula usata per consentire il trasferimento senza terra dei diritti (art. 46, par. 2, comma 2) la quale prevede che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti anche dopo che l'avente diritto abbia «ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione» del RUP; da questa norma sembrerebbe che i diritti si conservino anche se non utilizzati il primo anno di attuazione del regime; tuttavia giova ricordare che l'art. 34, paragrafo 3, afferma che «gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati nella riserva nazionale di cui all'articolo 42» per essere ridistribuiti entro il 15 agosto immediatamente successivo.

Le due norme sembrano affette da contraddizione inconciliabile, a meno che non si voglia sostenere che la rinuncia ai diritti di cui all'art. 46 si riferisca all'ipotesi di un

soggetto che abbia fruito di pagamenti di cui al par. 1 dell'art. 33, lett. a) e b) e che potesse presentare la domanda di cui al par. 2 dell'art. 34, perché dotato di terreni ammissibili, e che non l'abbia fatto o, meglio, che abbia comunicato all'amministrazione di poter partecipare al RUP ma di non desiderare di farlo in quel momento, ovvero di volerlo fare per una parte sola dei terreni ammissibili e dei diritti spettantigli; in questo caso i diritti resterebbero utilizzabili e si applicherebbe, comunque, l'art. 45 che li toglie a chi non li utilizza per tre anni. Si potrebbe, tuttavia, sostenere che la regola dell'art. 46 si riferisce solo al caso di chi conduce terreni ammissibili di dimensioni minori di quelli che conduceva nel periodo di riferimento, durante il quale ha ricevuto gli aiuti previsti dall'allegato VI; per questo soggetto la partecipazione al RUP sarà limitata alle dimensioni consentite dalla conduzione odierna del numero di ettari ammissibili. La parte inutilizzata di diritti può essere conservata entro certi limiti. Essa, infatti, può essere oggetto di trasferimento se per almeno un anno il loro titolare abbia partecipato al RUP in misura non inferiore all'80 per cento dei suoi diritti; se la parte inutilizzata supera, invece, il 20 per cento, i diritti che hanno partecipato al RUP possono essere trasferiti solo dopo che si siano ceduti «volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico».

Quanto detto in precedenza a proposito delle difficoltà interpretative di questo regolamento emerge con evidenza in questo caso; sembra necessario, al proposito, che emergano interpretazioni «autentiche» quanto meno da parte della Commissione.

Si è prevista, dunque, la trasferibilità di tali diritti, sia a tempo determinato che definitivamente, e le regole di tali trasferimenti sono contenute nell'art. 46. I diritti possono essere trasferiti unicamente ad altro agricoltore sito nello stesso Stato membro (art. 46, par. 1), cosa che trova la giustificazione nel fatto che le somme erogabili da uno Stato sono fissate nel già ricordato allegato VIII.

Appare preoccupante, sotto certi profili, la formula adottata dall'art. 46, par. 1, comma 3, il quale stabilisce che «uno Stato può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione», e ciò non tanto perché la previsione sia necessariamente errata, quanto perché nel nostro Paese si potrebbe essere tentati di identificare la «regione» con le regioni previste dalla Costituzione, mentre la logica indurrebbe a ritenere che occorrerebbe, semmai, considerare territori omogenei quali le pianure, le colline, la montagna, le zone siccitose, ecc. al fine di evitare esodi dei diritti in certe direzioni e l'abbandono di alcuni territori; ma si vedrà, alla fine di queste considerazioni, come alcune delle preoccupazioni che si avanzano a proposito del regime si possano mitigare attraverso l'uso ragionato del regolamento e considerando che, nella sostanza, i terreni che potranno essere collegati al regime di pagamento unico sono, quantitativamente, quasi corrispondenti a quelli che costituiscono la base per l'ammissibilità al RUP.

I diritti all'aiuto possono, dunque, essere «trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra» (art. 46, par. 2, prima frase). La formula, inutilmente contorta, consente di trasferire anche per donazione, permuta ecc.; il trasferimento definitivo, inoltre, può avvenire senza che assieme ad esso si trasferisca il terreno. Tuttavia lo Stato può prevedere che parte dei diritti

(5) Vedi, al proposito, l'art. 54 del regolamento, che individua anche l'ettaro ammissibile al diritto di ritiro e l'art. 56 che regola l'uso dei terreni ritirati dalla produzione. L'art. 55 prevede le esenzioni dall'obbligo, compreso quello derivante dalla produzione di prodotti «non destinati princi-

palmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci».

(6) V. sul punto, l'art. 34 del regolamento n. 1782/2003, ed in particolare il paragrafo 3.

«venduti» passino alla riserva nazionale o, il che è sostanzialmente lo stesso, che perdano parte del loro valore sempre a favore della riserva nazionale, purché questa previsione si attui «conformemente ai principi generali del diritto comunitario», il che sta a significare, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità.

«L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili» (art. 46, par. 2, seconda frase). Dunque, le cessioni definitive dei diritti possono avvenire senza legame con il terreno, l'affitto o, comunque, ogni tipo di cessione temporanea si può attuare, invece, unitamente al terreno «equivalente»; in ogni caso, il trasferimento dei diritti senza terra potrà avvenire solo dopo che i diritti in questione siano stati utilizzati dal cedente per almeno un anno nella misura di non meno del loro 80 per cento, oppure dopo che l'avente diritto abbia «ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione» del RUP. Ma di questo si è già detto in precedenza.

Ancora considerando le ipotesi di vendita o di affitto del terreno, l'art. 42, par. 9, deroga alle regole generali del sistema per stabilire quanto segue: «in caso di vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni dell'azienda o di una parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 29 settembre 2003, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può riconfluire nella riserva nazionale a condizioni» che saranno definite dalla Commissione con la procedura del Comitato di gestione.

Il riferimento che si fa nell'art. 42, par. 9, alla vendita o all'affitto dei diritti al premio potrebbe essere misterioso, poiché come poteva essere ceduto un diritto inesistente (l'affitto o la vendita debbono essere stipulati prima della pubblicazione del regolamento), a meno che si voglia colpire le eventuali stipulazioni avvenute sulla base dei testi provvisori che hanno a lungo circolato, appunto prima della pubblicazione del testo definitivo nella *GUUE* del 21 ottobre 2003. Oppure, e ancor più cautelativamente, si sia voluto incidere sui diritti «da attribuire al venditore o al locatore», di chi, cioè, abbia venduto o locato nei periodi considerati ed abbia subodorato quanto stava accadendo, trattenendosi il diritto futuro.

6. - Venendo a trarre qualche considerazione di carattere pratico sul destino dei diritti e del RUP in relazione a vendite o a locazioni dei terreni nel periodo di riferimento, ed accantonando ogni elucubrazione sull'art. 42, par. 9, che sembra considerare fattispecie marginali, si devono evidenziare alcuni punti:

1) Vi possono essere più soggetti che hanno ricevuto sostegni elencati nell'allegato VI nel periodo di riferimento in relazione alla conduzione del medesimo terreno.

2) Per poter utilizzare tali diritti in modo da partecipare al RUP occorre condurre, all'atto dell'entrata in funzionamento del sistema, che sarà decisa dallo Stato fra il 2005 e il 2007, terreni coltivati a seminativi o a pascolo permanente. I diritti possono, una volta acquisita per almeno un anno la partecipazione al RUP, restare inutilizzati, comunque per non più di tre anni (salvo quanto affermato all'art. 46, paragrafo 2, comma 2); dopo tale data i diritti inutilizzati confluiscono alla riserva nazionale (art. 45, par. 1), salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

3) Chi conduceva nel periodo di riferimento e continua a condurre all'atto dell'avviamento del sistema acquisisce in modo stabile il diritto medesimo, a condizione che lo utilizzi (salvo sospensione fino ad un triennio di cui si è appena detto).

4) Chi inizia la conduzione del terreno da altri in precedenza condotto (anche nel periodo di riferimento), può acquistare i diritti da terzi. Sembra che non dovrebbe essere possibile, all'avviamento del sistema, ricorrere ad acquisti di diritti, dato che i parr. 2 e 3 dell'art. 34 prevedono che solo gli agricoltori di cui all'art. 33 (e cioè quelli che hanno ricevuto sostegni nel periodo di riferimento, quelli che hanno ereditato una azienda che abbia tali diritti e quelli che ricevano diritti dalla riserva nazionale) possono essere ammessi, nel primo anno di avviamento del sistema, al RUP.

5) In ogni caso, al di là della quantificazione astratta del totale nazionale dei diritti ammissibili, sarebbe ben difficile immaginare che il loro totale, nel complesso, possa insistere su superfici maggiori di quelle corrispondenti ai terreni considerati nei periodi di riferimento; infatti il regolamento, all'art. 5, par. 2, stabilisce che «gli Stati provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente». Si vuole, cioè, evitare l'aumento dei terreni destinati a seminativi rispetto a quelli degli anni di riferimento e, di conseguenza, la possibilità di arrivare a consentire la partecipazione al RUP di molti più diritti di quanti corrispondono ai terreni che hanno consentito il maturarsi dei diritti nel 2000, 2001 e 2002.

6) Quando il sistema fosse a regime, sarebbe coerente con esso l'affitto di terreni e diritti, così come la vendita di diritti unita alla vendita di terreni. Una cessione di diritti separata da terreni avrebbe ragione d'essere, nella pratica, solo nel caso in cui vi sia un mutamento di coltivazioni da parte del conduttore rispetto a quelle effettuate nel periodo di riferimento o negli anni nei quali ha goduto del RUP; in questo caso, ovviamente, si avrebbe un cambiamento di orientamento culturale da parte dell'acquirente e, probabilmente, uno analogo anche da parte del venditore, interessato, ad esempio, a coltivazioni permanenti o forestali, per le quali il RUP non si applica.

Appare pensabile, dunque, che chi inizi la coltivazione nell'anno iniziale del regime dovrebbe essere «fornito» di diritti dalla riserva nazionale, alimentata da chi tali diritti non può maturare appieno avendo condotto nel periodo di riferimento ma non avendo disponibilità di terreni ammissibili.

Tuttavia, per riportare certezze negli operatori è importante che si sciolgano alcune contraddizioni presenti nel testo del regolamento e che lo Stato decida quanto alle varie possibilità offerte dall'art. 42, concernente la riserva nazionale; inoltre dovrà essere chiarito quali regimi diversi dal *decoupling* si vogliono attuare, tra i tanti elencati. Trattandosi, tuttavia, in particolare per i cereali, di soluzioni alternative fra il sostegno al grano duro e quello diretto ai produttori di cereali in generale, appare sostanzialmente certo che lo Stato italiano opererà per il supplemento per il grano duro, sicché la decisione rilevante resta, ai fini che qui interessano, quella concernente i regimi stabiliti od autorizzati dall'art. 42. □

Il credito d'imposta in agricoltura

di ANTONIO ORLANDO

1. Premessa. – 2. I soggetti beneficiari. – 3. Requisiti e criteri di ammissibilità. – 4. Spese ammissibili. – 5. Determinazione delle agevolazioni. – 6. Adempimenti necessari. – 7. Limiti di ammissibilità dei benefici. – 8. Rapporti e collegamenti con i regimi agevolativi precedenti. – 9. Certificazioni, verifiche e controlli. – 10. Considerazioni conclusive.

1. - In generale con l'espressione «credito d'imposta» ci si riferisce alla restituzione di una porzione di imposta spettante al contribuente e che non deriva da un pagamento di indebitato o da una compensazione con debito d'imposta fatta valere in sede di dichiarazione annuale oppure ancora mediante richiesta di rimborso. La situazione che si viene a determinare indica una sorta di posizione attiva del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Generalmente viene operata una suddivisione dei crediti del contribuente verso l'ente impositore tra crediti che derivano da versamenti d'imposta indebiti e crediti che derivano da versamenti non indebiti. Da qui si ricava la distinzione tra rimborsi e restituzioni per cui il credito d'imposta vero e proprio dovrebbe essere ricompreso in questa seconda categoria e cioè di crediti derivanti non da indebitato.

Attorno a questa distinzione si raccolgono, però una vasta serie di casi che contemplan sia crediti d'imposta collegati a pagamenti effettuati e dovuti sia anche situazioni in cui non si è verificato alcun atto di riscossione da parte del fisco (1). A questo punto gli autori che si occupano di questa materia procedono all'esame dei singoli casi che meglio possono denominarsi quali posizioni soggettive attive definite come crediti d'imposta. Tra i casi più noti si possono citare il credito d'imposta a favore degli azionisti di una s.p.a. (l. 16 dicembre 1977 n. 904 ed art. 14 TUIR) e le problematiche connesse alla tassazione IRPEF ed IRPEG a livello internazionale (art. 15 TUIR). In entrambi i casi l'obiettivo è quello di evitare una doppia imposizione; nella prima ipotesi sui dividendi, nella seconda al fine di evitare una duplicazione di pagamento.

Nel lodevole tentativo di operare una sintesi, si è cercato di pervenire ad una definizione complessiva secondo la quale il credito d'imposta è «(...) un diritto di credito disposto a favore di un contribuente reso nelle forme e nelle procedure di diritto tributario per il conseguimento dei fini propri dello stato di benessere collettivo ovvero per fini di reazione all'ingiustificato arricchimento del fisco» (2). Se questa impostazione, sul piano strettamente dottrinario, non risulta soddisfacente ha avuto almeno il pregio di porre in evidenza l'esigenza di ancorare le diverse fattispecie al dato normativo. Si può così pervenire ad una definizione che ricollegli i crediti d'imposta a pagamenti di qualsiasi natura, effettuati o dovuti dal contribuente o da terzi a favore dello Stato, che il contribuente stesso può utilizzare chiedendone la compensazione con debiti d'imposta o, per qualsiasi eccedenza, il pagamento (3). In tal modo è possibile ricondurre le diverse ipotesi di credito sotto un denominatore comune lasciando fuori tutte le altre fattispecie similari, ma che hanno come presupposto o la restituzione di somme regolarmente percepite o la restituzione di pagamenti dovuti privi, però, della destinazione vincolata del credito.

In base a questa impostazione, nel settore agricolo viene riconosciuto un credito d'imposta sotto forma di credito per nuovi investimenti in beni strumentali, a favore delle imprese che svolgono attività agricola e che effettuano nuovi investimenti a prescindere dalla loro qualificazione giuridica. L'agevolazione viene estesa anche alle imprese che operano nel

settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Il contributo può essere richiesto sotto forma di credito d'imposta solo dalle imprese che hanno presentato domanda per investimenti ammissibili ad agevolazioni secondo quanto previsto dal reg. CEE 1257/99 e per la quale richiesta sia stato espresso dall'ente incaricato parere favorevole. Il credito d'imposta può, dunque, essere richiesto solo per gli investimenti ritenuti ammissibili ad agevolazioni anche se non finanziabili per insufficienza di fondi e comunque rientranti fra quelli elencati nelle Tabelle «A» e «B» allegate al d.m. Ministero politiche agricole del 2 agosto 2002, n. 262.

Il meccanismo delle agevolazioni prevede che gli investimenti vengano effettuati solo successivamente alla concessione del credito d'imposta oppure decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che sia stato espresso diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infatti non possono essere concessi aiuti per lavori già avviati o attività già intraprese prima che la domanda per l'ottenimento dei benefici sia stata debitamente presentata ed approvata, con effetto vincolante, dall'autorità competente in materia.

2. - I soggetti che possono accedere a questo tipo di benefici sono costituiti da tutte le imprese agricole che intendono effettuare investimenti all'interno del territorio dello Stato. La qualificazione giuridica e l'organizzazione dell'impresa non ha alcuna rilevanza e non determina né forme di discriminazione né particolari vantaggi o privilegi o precedenza. Per comodità di ripartizione si possono distinguere tre grandi categorie di beneficiari: *a)* gli imprenditori individuali e le società semplici che determinano il reddito secondo quanto previsto ed indicato dall'art. 29 del TUIR; *b)* le società di persone – società in nome collettivo ed in accomandita semplice – che determinano il reddito con i criteri propri del reddito d'impresa; *c)* le società di capitale, le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici e privati che, oltre a svolgere attività agricola, possono anche esercitare attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I suddetti benefici possono, quindi, essere estesi anche a soggetti che non soddisfano le condizioni richieste dall'art. 1 del d.lgs. 228/2001.

3. - Ai fini della concessione del credito d'imposta è necessario vengano rispettate le seguenti condizioni:

- dimostrazione di redditività – cioè una valutazione delle prospettive future sulla base dei criteri definiti dai Piani di sviluppo rurale, predisposti dalle singole regioni;
- rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- possesso documentato da parte del titolare o conduttore dell'impresa agricola di adeguate conoscenze e competenze tecniche e professionali.

Non sono ammissibili quegli investimenti che hanno come obiettivo:

(1) TESAURO, *Il rimborso dell'imposta*, Torino, 1975; Id., *Credito d'imposta e rimborso da indebitato nella disciplina dell'IVA*, in *Boll. Trib.*, 1979, 1466; TURCHI, *Credito d'imposta*, in *Digesto Disc. Priv. - Sez. Comm.* - vol. IV, Torino, 1989, 203 ss.

(2) INGROSSO, *Il credito d'imposta*, Milano, 1984, 121 ss.

(3) TURCHI, *op.cit.*, 206-207 e LUPI, *Diritto Tributario - I sistemi dei singoli tributi - parte speciale*, Milano, 2000.

- a) l'aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sul mercato;
- b) contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione;
- c) contravvengono a norme comunitarie che stabiliscono limitazioni del sostegno fissate dalle organizzazioni comuni di mercato come previsto dai piani di sviluppo.

Per quel che concerne il solo settore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, non sono ammessi tutti quegli investimenti riguardanti la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o sostitutivi del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Secondo quanto previsto dall'art. 11 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, poi convertito nella l. 8 agosto 2002, n. 178 e parzialmente modificato dall'art. 69 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, sono escluse dal beneficio le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquistati presso terzi, che esulano dalla nuova definizione di imprenditore agricolo riportata dal novellato art. 2135 c.c. Tali soggetti, infatti, vanno considerati imprenditori commerciali ai sensi dell'art. 2195 c.c. e, pertanto, possono rientrare tra le imprese incluse nei settori destinatari del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 10 del citato d.l. 138/2002 e possono in tal modo accedere alle agevolazioni previste per le zone svantaggiate.

Le imprese escluse dalle agevolazioni non potranno presentare, a partire dall'anno in corso, nuove istanze per la concessione del credito d'imposta, né potranno rinnovare per il 2003 le istanze che nell'anno precedente hanno ricevuto un diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate.

4. - Il d.m. 2 agosto 2002, n. 262 del Ministero delle politiche agricole distingue le spese ammissibili per i due settori di attività. Nel settore agricolo sono ammesse tutte le seguenti spese:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto di nuove macchine ed attrezzature, compresi programmi informatici;
- spese generali di progettazione quali onorari per i tecnici e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di licenze e brevetti, però fino ad un massimo del 12 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le due voci sopra indicate;
- primo acquisto di bestiame ed investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisizione di riproduttori di qualità pregiata, certificata e registrata nei libri genealogici o altri documenti equivalenti;
- conservazione dei paesaggi rurali tradizionali;
- trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse generale;
- costi aggiuntivi per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente o per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

Per quanto concerne, invece, il settore della trasformazione e commercializzazione, lo stesso decreto prevede le seguenti categorie di spese:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- acquisizione di nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici;
- spese generali di progettazione nelle stesse forme e negli stessi limiti indicati per il settore agricolo.

Sono escluse le imprese agricole del settore agro-alimentare che, relativamente all'anno 2002, hanno già beneficiato del credito d'imposta.

L'art. 1, 2° comma, del d.m. MIPAF 5 marzo 2003 prevede poi che, a decorrere dal 1° luglio del corrente anno, gli stanziamenti non utilizzati siano resi disponibili per gli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale, dando priorità alle richieste di aiuto che non hanno potuto trovare accoglimento per insufficienza di risorse finanziarie. Tali richieste verranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. - L'entità delle agevolazioni viene diversamente determinata in rapporto alle modalità di determinazione del reddito dell'impresa agricola e cioè a seconda che tale reddito sia deter-

minato su base catastale (art. 29 TUIR) o secondo i criteri ordinari.

Nel primo caso, come meglio specificato nella circolare del 13 agosto 2002, n. 68/E dell'Agenzia delle Entrate, si determina l'ammontare degli investimenti netti ammessi e si deduce dal loro ammontare complessivo il valore degli ammortamenti relativi ai beni strumentali utilizzati dall'impresa. Detti ammortamenti devono essere calcolati al di fuori del dato contabile e cioè applicando al loro valore d'acquisto, i coefficienti di ammortamento previsti dal d.m. Finanze 31 dicembre 1988. Completata questa prima operazione si procede alla determinazione dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali dismessi o ceduti, ricostruendo il costo residuo dei predetti beni in misura pari al valore d'acquisto del bene dismesso o ceduto, diminuito delle quote virtuali di ammortamento calcolate applicando i soliti coefficienti di ammortamento.

Nel secondo caso l'operazione appare più semplice ed è strettamente legata alle risultanze contabili e di bilancio. Infatti, l'investimento netto rilevante ai fini del calcolo del credito d'imposta viene determinato mediante questa sequenza:

(+) ammontare degli investimenti lordi

(-) valore dei beni ceduti o dimessi

(-) ammortamenti dell'esercizio, in riferimento ai beni strumentali esistenti ed esclusi quelli calcolati sui beni oggetto dell'agevolazione per il primo anno della loro entrata in funzione

(=) valore netto dei nuovi investimenti.

In tal modo il credito d'imposta risulterà determinato dal valore netto dei nuovi investimenti moltiplicato per una percentuale di intensità massima agevolabile o determinabile nella misura inferiore a quella indicata dai bandi regionali (4).

6. - Le modalità di richiesta del beneficio sono indicate nel regolamento CEE n. 1257 del 1999 e meglio precisate nella circolare n. 1/2/16238/03 della Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate e prevedono, in una prima fase, la presentazione di apposita domanda da parte delle imprese agricole indirizzata agli Uffici provinciali o regionali dell'agricoltura in base alle condizioni stabilite dai relativi bandi di ammissione predisposti dalle Regioni. Segue un'attività istruttoria da parte dell'Ente incaricato sulla «verifica di compatibilità dei requisiti», che si conclude con l'emissione di un parere. Nel caso l'istruttoria venga protratta per lungo tempo si può chiedere che la predetta «verifica» venga effettuata direttamente dal MIPAF, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nell'ipotesi di un favorevole accoglimento, il titolare dell'impresa deve, entro breve tempo, inoltrare un'istanza, su Modello «ITS/A» pubblicato sulla G.U. n. 40/2003, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla l. 8 agosto 2002, n. 178 e per come modificato dall'art. 69 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara nella quale deve indicare:

- gli elementi identificativi dell'impresa richiedente;
- l'ammontare complessivo netto dei nuovi investimenti;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- la collocazione regionale dell'investimento;
- l'impegno a realizzare l'investimento successivamente alla data di presentazione della predetta istanza e, in ogni caso, entro sei mesi da quella data.

Al modulo di domanda, denominato «Istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuovi investimenti in agricoltura», sono allegate apposite istruzioni per la compilazione.

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione. Il credito d'imposta potrà essere immediatamente utilizzato mediante compensazione nel Modello «F24» non appena all'impresa venga comunicata l'avvenuta accettazione della sua richiesta o decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Il credito è, tuttavia, utilizzabile solo dopo l'avvenuta consegna dei beni. Gli investimenti indicati nella domanda devono essere eseguiti entro il termine di sei mesi.

L'imprenditore ha l'onere di comunicare, per via telematica, entro il secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, generalmente entro il 28 febbraio, una dichiarazione contenente i valori definitivi dell'investimento ed il totale del cre-

(4) Qualche perplessità permane per la valutazione degli ammortamenti: si v. G.P. TOSONI, *Ma per gli ammortamenti restano le incertezze*, in *Il*

Sole-24 ore, n. 221 del 14 agosto 2002.

dito d'imposta utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato solo mediante compensazione e secondo le seguenti modalità:

- delega con Mod. F24;
- indicazione degli importi nell'apposita «Sezione Erario»;
- utilizzazione del codice «6743» per il settore agricolo, secondo quanto dispone la r.m. 25 luglio 2002, n. 249/E.

7. - Il contributo sotto forma di credito d'imposta non può essere richiesto per percentuali superiori a quelle indicate nelle Tabelle «A» e «B» allegate al d.m. 262/2002 o, se inferiori, a quelle previste nei rispettivi Piani di Sviluppo Rurali (P.S.R.) o nei Programmi Operativi Regionali (P.O.R.). La cumulabilità viene ammessa in presenza di altro aiuto nazionale o comunitario sui medesimi investimenti. In questo caso il credito d'imposta può essere richiesto solo in misura pari alla differenza tra la percentuale prevista nelle tabelle (o quella inferiore prevista dai P.O.R. o dai P.S.R.) e la percentuale accordata con altro aiuto. Da notare che le due Tabelle prevedono differenti percentuali di ammissibilità degli aiuti a seconda che gli investimenti vengano realizzati in aree svantaggiate o meno del territorio nazionale.

Secondo quanto precisato dalla citata circolare n. 68 del 2002, relativamente al settore agricolo, le aree svantaggiate sono quelle già previste e delimitate dal reg. del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257 mentre per quel che riguarda le agevolazioni per la commercializzazione e la trasformazione le aree svantaggiate sono quelle indicate dalle circolari ministeriali n. 41/E del 2001 e n. 38/E del 2002, comprese le deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. A) del Trattato CEE, concernente le c.d. «zone obiettivo 1». In particolare si considerano aree svantaggiate:

1) le zone di montagna caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro;

2) le zone minacciate da spopolamento e nelle quali è necessario, per fini di interesse generale, assicurare la conservazione dell'ambiente naturale;

3) le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici o nelle quali la prosecuzione e la continuazione dell'attività agricola è necessaria allo scopo di garantire la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale ed il mantenimento del potenziale turistico o, infine, per motivi di protezione costiera.

8. - Gli investimenti effettuati dalle imprese agricole nei periodi antecedenti e, in particolare, prima del luglio 2002, sono ammessi all'agevolazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni normative precedenti (si v. art. 60 legge 448/2001). Per quel che riguarda gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 7 luglio 2002, ai fini della concessione dell'agevolazione, è necessario che le imprese interessate abbiano presentato domanda a valere sui bandi delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano e che sulla stessa istanza sia stato già espresso parere favorevole.

Per gli investimenti effettuati prima del 1° gennaio 2002, ma successivamente all'approvazione della decisione della Commissione Europea del 14 giugno 2001, riguardanti l'aiuto denominato N646/C/2000, il relativo regime di agevolazioni avrà caratteristiche differenti. L'art. 8 della legge 388/2000, infatti, prevedeva l'ammissibilità al contributo, in generale, solo per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuavano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (5).

9. - La circolare n. 35/E dell'8 luglio 2003 contiene le istruzioni relative all'effettuazione delle verifiche e dei controlli sugli imprenditori ammessi al beneficio fiscale. Va detto subito che il programma dei controlli non può essere fermato o eluso dall'avvenuta adesione, da parte del contribuente, al condono tombale o alla dichiarazione integrativa semplice (6).

La verifica prevede una procedura standardizzata diretta a controllare, in modo dettagliato, l'attività svolta dall'imprenditore. Il controllo, perciò, segue questo percorso:

- verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge;
- determinazione dell'esatto ammontare del credito;
- riscontro dell'effettivo ammontare del *bonus* utilizzato in compensazione;
- eventuale notifica al contribuente dell'atto di recupero, contenente l'invito a versare le somme dovute che comprende: credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni;
- versamento dell'importo entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione;
- nel caso in cui il contribuente non si adegui, l'Ufficio provvederà ad iscrivere a ruolo la somma dovuta.

10. - Data la complessità delle procedure è possibile provvedere ad una correzione dei dati a condizione che la domanda sia stata trasmessa per via telematica mediante l'uso del modello «CVS». Tale modello deve essere presentato dalle imprese che hanno già ottenuto il diritto ad avere il vecchio credito d'imposta, di cui all'art. 8 della legge 388/2000, prima del luglio 2002. Nessuna correzione devono, invece, effettuare quelle imprese, che pur avendo ricevuto dall'Agenzia delle Entrate comunicazione che il sistema informativo ha riscontrato «(...) apparenti incongruenze ed elementi che fanno presumere la commissione di possibili errori (...)», non rilevano alcun errore nella comunicazione inviata per via telematica.

L'Agenzia delle Entrate non ammette ad usufruire del credito tutte quelle imprese che hanno inviato la comunicazione di controllo dopo il 28 febbraio del corrente anno. Tale comunicazione, prevista dall'art. 62 della legge finanziaria 2003, serve per far acquisire all'Amministrazione i dati necessari per l'espletamento dei controlli e per pianificare i flussi di spesa, in modo da garantire una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni.

Tuttavia la cancellazione, per motivi puramente burocratici, di diritti già acquisiti appare una sanzione eccessiva e potrebbe facilmente generare un vasto contenzioso. Basti notare che la legge 212/2000, quale norma generale, prevede, all'art. 3, comma 3, in merito ai diritti del contribuente, che «(...) in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste».

E proprio in riferimento al citato art. 62 legge finanziaria questo lasso di tempo non pare sia stato rispettato. Infatti la normativa stabilisce che la comunicazione di controllo va inviata, a pena di decadenza, «(...) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente» secondo quanto indicato da un apposito provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate. Si è verificato che il provvedimento di cui trattasi è stato emanato in data 24 gennaio 2003 e pubblicato sulla *G.U.* del 4 febbraio per cui con la scadenza fissata al 29 febbraio, in effetti, ciascun contribuente ha avuto appena venticinque giorni per trasmettere la comunicazione di controllo (7). Nessuna deroga è stata prevista nella legge finanziaria 2003 rispetto alla norma generale di cui all'art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, che ha come titolo «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

Le risorse previste dal decreto 138/2003 ammontano a 85 milioni di Euro per il 2002 ed a 175 milioni di Euro per gli anni 2003 e 2004. Questi importi che, a prima vista, appaiono di rilevante entità non sono, in realtà, riservati esclusivamente al settore agricolo poiché, come più volte è stato ricordato, anche le imprese industriali agro-alimentari possono beneficiare di queste agevolazioni attingendo al suddetto fondo. Nonostante tutte le riserve espresse in ordine alle procedure, ai tempi troppo stretti per la presentazione delle domande ed all'accavallarsi di norme di diversa provenienza, questa nuova agevolazione fiscale favorisce quell'imprese agricole più dinamiche ed innovative che puntano ad una produzione di qualità. □

(5) G.P. TOSONI, *Incentivi, percorso tra mille dubbi*, in *Il Sole-24 ore*, 22 giugno 2003.

(6) Sul condono fiscale si v. *I condoni fiscali* (a cura di Duilio Liburdi), *ItaliaOggi - Guida Fiscale*, gennaio 2003 e *Guida ai condoni - come*

chiudere i conti con il Fisco, Le Guide operative - *Il Sole-24 ore*, gennaio 2003.

(7) Qualche dubbio lo aveva già sollevato G.P. TOSONI, *Bonus agricoltura in attesa di decreto*, in *Il Sole-24 ore*, n. 56 del 26 febbraio 2003.

La tutela della fauna come componente essenziale della politica ambientale

di CARLO SCHEGGI

1. Premessa. – Oggigiorno nessuno mette in discussione che la protezione della fauna costituisce un capitolo importante e fondamentale della tutela ambientale. Non a caso da una rapida disamina del diritto internazionale in materia ambientale è possibile notare come la normativa per la difesa delle specie animali sia stata una delle prime ad essersi sviluppata.

Già alla fine del secolo scorso numerosi accordi bilaterali e convenzioni internazionali si erano proposti infatti di intervenire in materia, regolando un patrimonio che risultava fortemente minacciato da uno sfruttamento intensivo e da una caccia indiscriminata (1).

Il tipo di tutela offerto non è stato però per molto tempo soddisfacente, non solo dal punto di vista pratico, relativamente cioè alla reale efficacia giuridica di tale normativa, ma anche dal punto di vista teorico e quindi dei presupposti giuridici su cui questa tutela si fondava.

All'origine la tutela delle specie animali si caratterizza per essere strettamente legata ad esigenze di carattere economico: le specie cioè non vengono protette per il loro intrinseco valore naturalistico ma per quello derivante dal loro sfruttamento commerciale, che con la loro estinzione sarebbe venuto meno. Si tratta di una fase normativa caratterizzata da una spiccata visione antropocentrica della conservazione faunistica in cui si tende a tutelare solo le specie utili all'uomo, mentre si auspica una riduzione di quelle ritenute nocive ed in cui non è possibile rinvenire l'esistenza di una norma di diritto internazionale generale o di una norma consuetudinaria che imponga agli Stati di proteggere gli animali. La normativa prodotta si concretizza così in meri divieti di interventi diretti su alcune determinate specie – in particolare i mammiferi superiori e gli uccelli – la cui scomparsa avrebbe avuto notevoli risvolti economici negativi per i

vari Stati, oppure su singole categorie di animali considerate come esemplari rari ed attraenti della natura.

La politica di difesa della specie si caratterizza così per un'idea particolare e limitata di protezione. Un'idea od un presupposto, che considera le specie meritevoli di considerazione giuridica per il loro valore estetico ed economico e non per il loro fondamentale ruolo biologico all'interno degli ecosistemi naturali.

Col tempo tale concezione della fauna è radicalmente mutata, e, grazie soprattutto ai contributi offerti dall'ecologia e dalle altre scienze naturali, si è riconosciuto che tutti gli animali hanno un ruolo decisivo nell'equilibrio ecosistemico e che quindi la loro tutela deve essere inserita nella più ampia ottica delle politiche di tutela ambientale. Questa nuova impostazione del problema tende infatti ad attribuire alla difesa delle specie un ruolo molto attivo nell'ambito della difesa della natura, sottolineando lo stretto legame – quasi inscindibile – tra i due tipi di intervento.

Si è giunti così anche a livello internazionale all'emanazione di importanti strumenti legislativi che hanno posto particolare attenzione alla conservazione degli ecosistemi e delle varie specie animali che ne fanno parte, quali la «Dichiarazione di Stoccolma» del 1972, la «Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale» adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nello stesso anno, la «Carta mondiale della natura» del 1982 e la «Convenzione di Rio su ambiente e sviluppo» del 1992 (2). Numerose altre Convenzioni, quali quella di Bonn, Berna, Ramsar hanno invece posto la questione della rilevanza internazionale della protezione della fauna, ponendo a carico dei vari Stati contraenti precisi obblighi e doveri in tal senso, anche se spesso limitatamente al caso delle specie migratorie transfrontaliere (3).

(1) Tra le numerose Convenzioni di questo periodo si segnalano in particolare: 1) Roma, 5-29 novembre 1875, dichiarazione di Austria-Ungheria e Italia per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura; 2) Londra, 19 maggio 1900, convenzione destinata ad assicurare la conservazione delle diverse specie animali viventi allo stato selvatico in Africa che sono utili all'uomo o inoffensive; 3) Parigi, 19 marzo 1902, convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura; 4) Washington, 7 luglio 1911, convenzione per la preservazione e la protezione delle foche da pelliccia.

Per una analisi delle principali Convenzioni in materia di inizio secolo si veda anche G. BADIALI, *La tutela internazionale dell'ambiente*, Bologna, 1995, in cui l'Autore distingue tali atti normativi tra quelli diretti a proteggere in maniera generale la flora e la fauna terrestri e quelli specificatamente diretti a tutelare le specie migratorie.

Per un accurato elenco delle convenzioni internazionali in materia si veda comunque l'interessante testo di M.C. MAFFEI, *La protezione internazionale delle specie animali minacciate*, Padova, 1992. Sul punto si veda inoltre E. SPATAFORA, *Tutela ambiente (diritto internazionale)*, voce in *Enc. diritto*, Milano, 1992, 441 e P. FOIS, *Ambiente (tutela dell') nel diritto internazionale*, voce in *Dig. disc. pubbl.*, I, Torino, 1992, 47.

(2) La «Dichiarazione di Stoccolma» è stata adottata il 16 giugno 1972 a termine della «Conferenza generale delle Nazioni Unite sull'ambiente umano», svoltasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972; U.N. Doc. A/ Conf. 48 / 14/ Rev. 1. Per una analisi degli effetti di questa convenzione si veda G. DI GIOVINE, *Diritto e ambiente*, Milano, 1983.

La «Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale» è stata adottata a Parigi il 23 novembre 1972. Con tale atto si realizza per la prima volta un innovativo accostamento tra i valori culturali e quelli naturali, che vengono unitariamente considerati come elementi indistruttibili del patrimonio di tutta l'umanità, come tali meritevoli di protezione sia da parte dello Stato in cui si trovano che da parte di tutti gli altri Stati su cui incombe un obbligo di assistenza internazionale in tale protezione;

sul punto si veda G. BADIALI, *op. cit.*

La «Carta mondiale della natura» è stata adottata il 28 ottobre 1982 dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite; il testo è leggibile in *Riv. dir. internazionale*, 1/1983, 499.

La «Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo» è stata invece approvata per *consensus* il 14 giugno 1992 al termine della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED); il testo è leggibile su *Riv. dir. internazionale*, 3/1992, p. 875. Di grande interesse è poi la Convenzione sulla «diversità biologica» sempre approvata a Rio il 5 giugno 1992, che si prefigge di conservare la varietà degli organismi viventi ed i complessi naturali e biologici in cui questi vivono. Per una attenta analisi di tutti gli atti approvati a Rio durante la Conferenza UNCED cfr. S. MARCHISIO, *Gli atti di Rio nel diritto internazionale*, in *Riv. dir. internazionale*, 3/1992, 581.

(3) La Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 «sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica» e la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 «sulla conservazione della vita selvatica in Europa e degli habitat naturali» sono state entrambe stipulate sotto l'egida del Consiglio d'Europa. Le due convenzioni sono state ratificate dall'Italia rispettivamente con la l. 25 gennaio 1983, n. 42, e con la l. 5 agosto 1981, n. 503.

La Comunità europea ha invece aderito a tali convenzioni rispettivamente con la decisione del Consiglio n. 82/461/CEE, del 24 giugno 1982 e con la decisione del Consiglio n. 82/72/CEE, del 3 dicembre 1981; per quanto riguarda la partecipazione della Comunità europea alle convenzioni internazionali in materia di tutela delle specie di uccelli selvatici e l'attività normativa comunitaria sulla conservazione delle suddette specie si rimanda all'interessante scritto di A. GRATANI, *La tutela della fauna selvatica nella Comunità europea: rassegna normativa e giurisprudenziale*, in *Riv. giur. ambiente*, n. 6/1999. Ci si limita qui a ricordare – anche per la particolare influenza che hanno avuto sulla legislazione italiana – la direttiva CEE n. 79/409, concernente la tutela degli uccelli selvatici, e la direttiva CEE n. 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

È in questa nuova ottica – che suggerisce l'idea che la fauna costituisce un patrimonio comune ed universale di cui i singoli Stati possiedono solo la gestione rispetto alla quale poi devono rispondere sul piano internazionale – che appunto la Convenzione di Ramsar, nel 1971, all'art. 2, afferma che «ciascuna parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla salvaguardia ed al razionale utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migranti», e che la Convenzione di Bonn, già nel Preambolo, sancisce che la «flora e la fauna costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future».

La consapevolezza della necessità di preservare determinate risorse ambientali, e tra queste appunto la fauna, ha permesso inoltre di sottoporre al controllo della potestà pubblica una serie di comportamenti ed attività prima non considerati meritevoli di disciplina. E a sanzionare così certi comportamenti lesivi dell'integrità e della stessa sopravvivenza delle specie animali, come dimostrano le numerose attuali norme poste a loro tutela.

La distruzione indiscriminata della fauna è stata infatti possibile anche per la carenza del sistema legislativo che ha caratterizzato a lungo tale settore, non prevedendo per la vita animale alcuna rilevanza giuridica. Soprattutto la qualifica di *res nullius* (4) attribuita in Italia alla fauna selvatica, ha pesato notevolmente sulla sua tutela, relegando molte specie animali in una condizione di inferiorità giuridica. Fortunatamente tale configurazione è da tempo mutata ed oggi, in Italia come altrove, la fauna è considerata a tutti gli effetti un bene ambientale. Questo mutamento di prospettiva sia normativo che politico, si traduce poi anche in una rivalutazione culturale ed etica del problema, da cui, come un cerchio che torna a chiudersi, trae nuovi spunti e riflessioni, per aprire nuovi aspetti di tutela. Del dibattito filosofico sui diritti degli animali non è possibile qui rendere conto (5). È necessario invece sottolineare come esso, al di là delle disquisizioni teoriche, abbia influenzato anche la produzione normativa e le forme di tutela apprestate alle specie animali. Sulla base di tale dibattito anche il nostro sistema legislativo è passato dall'offrire una mera tutela conservativa degli animali ad una tutela che garantisce loro, in modo più ampio, la possibilità di vivere secondo le loro necessità ecosistemiche. Accanto a disposizioni dettate per garantire la sopravvivenza delle specie animali e scongiurare la loro estinzione – concentrate essenzialmente nella normativa inerente la caccia – il nostro ordinamento prevede così anche norme tendenti alla conservazione degli *habitat* naturali in cui esse vivono, e norme dirette a

garantire loro un'esistenza dignitosa, di cui l'uomo non è più considerato titolare indiscusso, privo di precisi doveri.

Prima di procedere all'analisi della normativa dettata a tutela della fauna è necessario chiarire cosa si debba intendere con questo termine. Genericamente parlando la fauna è l'insieme delle specie animali che vivono in un determinato territorio. La zoologia suole distinguere a tal proposito tra fauna selvatica e domestica così come tra fauna indigena ed alloctona.

Per fauna selvatica si intende essenzialmente l'insieme degli animali che vivono liberamente nell'ambiente naturale ed entro certi limiti, anche nell'ambiente antropizzato. La caratteristica principale di questa categoria è comunque quella di sviluppare la propria esistenza secondo bioritmi naturali, in nessun modo guidati o influenzati dall'uomo.

La fauna domestica è costituita invece da poche decine di specie (soprattutto mammiferi) allevate artificialmente dall'uomo per proprie esigenze. Si tratta in questo caso di animali completamente dipendenti dall'uomo e probabilmente incapaci, ormai, di sopravvivere in uno stato di naturalità selvatica.

La distinzione appena accennata non esaurisce la sua rilevanza dal punto di vista teorico o scientifico, ma è fondamentale per delineare i confini dell'ambito giuridico di protezione apprestata in questo settore. Mentre infatti la tutela della fauna selvatica può essere agevolmente ricondotta nell'ambito del più generale settore della «protezione della natura», per la fauna domestica esiste nel nostro sistema un'apposita e specifica normativa, che si concretizza essenzialmente in forme di tutela dai maltrattamenti umani e che assume anche un particolare rilievo da un punto di vista etico. Sia la fauna selvatica che quella domestica sono poi tradizionalmente divise in due grandi categorie: gli invertebrati ed i vertebrati. Nonostante in tutto il mondo il numero degli invertebrati sia notevolmente superiore a quello dei vertebrati, possiamo affermare con tranquillità che l'attenzione e l'interesse dell'uomo, anche e soprattutto dal punto di vista giuridico, è sempre stato rivolto principalmente ai vertebrati. Tale differenza di trattamento, che si concretizza anche in una diversa forma di tutela per le due categorie, non è in realtà motivata da alcun fondamento scientifico o da una ragione razionale e può essere spiegata solo sulla base di fattori empatici od estetici. È innegabile infatti che da un punto di vista emozionale, l'uomo sia portato ad entrare in maggiore sintonia con le specie che presentano con lui un'affinità biologica e che questa sintonia possa tramutarsi anche in «simpatia» per certe specie piuttosto che per altre (6). Il pericolo di questo diverso approccio con le varie specie, consiste però nel fatto

La Convenzione di Ramsar «sulle zone umide di importanza internazionale specialmente come habitat degli uccelli acquatici» è stata adottata il 3 febbraio 1971 e ad essa è stata data esecuzione in Italia con il d.p.r. 13 marzo 1976, n. 448.

Per un'analisi di tali convenzioni si veda M.C. MAFFEI, *op. cit.*; G. BADIALI, *op. cit.*; A. SIMONCINI, *Ambiente e protezione della natura*, Padova, 1996.

Una menzione particolare merita inoltre la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 «sul commercio internazionale delle specie in pericolo di estinzione» (c.d. CITES) che costituisce indubbiamente uno degli strumenti normativi più importanti in materia ambientale. Tale convenzione è stata recepita anche in ambito CEE dal reg. n. 3626/82/CEE ed è stata ratificata dall'Italia con la l. 19 dicembre 1975, n. 874, in *G.U.* n. 49 del 24 febbraio 1976.

(4) Sulla configurabilità della fauna come bene ambientale da tempo concorda sia la dottrina che la giurisprudenza, che unanimemente considerano ormai del tutto superata la qualifica di derivazione romanistica della fauna come *res nullius* in seguito all'entrata in vigore della l. 27 dicembre 1977, n. 968, in cui per la prima volta si dichiara «la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale». Sul punto si veda A. CLARIZIA, *Caccia*, voce in *Nov. dig. it. App.*, Torino, 1980, p. 926; CAPACCIOLI-DAL PIAZ, *Ambiente (tutela dell')*, voce in *Nov. dig. it. App.*, Torino, 1980, p. 200; VENCHIARUTTI, *Animali selvatici*, voce in *Dig. disc. pubbl.*, I, Torino, 1988, p. 331, il quale in particolare sottolinea come la nozione di fauna vada ricompresa in quella di paesaggio quale tutelato dall'art. 9 della Costituzione. In giurisprudenza si veda Cass. Sez. VI Pen. 28 ottobre 1982, n. 12089, in *Giur. agr. it.*, 1983, 437, con nota di M. MONTEFORTE, *Esercizio venatorio e rilevanza penale dell'impossessamento di fauna selvatica*; Cons. Stato 12 dicembre 1992, n. 1069, in *Riv. giur. amb.*, 1993, 513.

(5) Il punto è certamente uno dei più interessanti in quanto non riguarda solo il profilo strettamente giuridico ma coinvolge anche altre discipline dello scibile umano, prime fra tutte la filosofia e l'etica, portando ognuno di noi a confrontarsi con la propria coscienza e le proprie convinzioni morali ed esistenziali. Proprio per la sua vastità, le implicazioni che comporta e la ricchezza di autorevoli interventi che sarebbe doveroso menzionare, l'argomento necessiterebbe di una trattazione specifica ed autonoma. Ci limitiamo qui a ricordare che contemporaneamente alle nuove riflessioni filosofiche sull'ambiente, sorte

principalmente sulla base dei nuovi problemi ed interrogativi sollevati dalla contemporanea «crisi ecologica», si è sviluppato nel mondo occidentale un ampio dibattito sul trattamento morale da riservare agli animali. Una volta modificata o ridefinita la concezione di «ambiente» e «natura» – ad opera soprattutto dei pensatori e sostenitori di quelle che vengono definite la «Deep Ecology movement» e la «Shallow Ecology Movement» (D.E. e S.E.) – ed attribuito un valore intrinseco e non più solo strumentale, è apparso presto evidente come fosse giunto anche il momento di ripensare il nostro atteggiamento nei confronti del mondo animale non umano. Sulla scia delle posizioni «antiantropocentriche» sviluppate intorno alla questione ambientale è andata così sviluppandosi una sempre più crescente forma di sensibilità ed attenzione verso quella che può essere definita la «questione animale», con l'apertura di un dibattito volto essenzialmente a rispondere all'interrogativo se gli animali abbiano o meno diritto. O, il che è in fondo la stessa cosa, se gli uomini abbiano o meno precisi doveri nei confronti degli animali.

Per una analisi dettagliata del pensiero dei principali autori che hanno fondato la D.E. e la S.E., e dei filosofi che hanno contribuito a sviluppare la c.d. «questione animale» e le filosofie animaliste, si rimanda al testo di M.C. TALLACCHINI, *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Milano, 1998; in cui l'Autrice dopo una serie di riflessioni sulle nuove filosofie ambientaliste riporta una serie di scritti dei principali autori della D.E. e della S.E. e, della stessa Autrice, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, 1996.

Sul concetto di «sofferenza» applicato agli animali e sul generale dibattito inerente i loro diritti, si veda poi F. D'AGOSTINO, *I diritti degli animali*, in *Riv. internaz. filosofia del diritto*, LXXI, 1994, e l'ampia bibliografia ivi riportata.

Anche la Chiesa Cattolica si è interrogata sul dibattito accennato e, pur affermando la sacralità di ogni forma di vita, in quanto creata da Dio, ha preso fortemente le distanze da certe posizioni estremistiche delle filosofie animaliste. A tale proposito si veda l'autorevole intervento dei Gesuiti nell'articolo *Chi è persona? Persona umana e bioetica*, in *Civiltà cattolica*, n. 3420, in cui si nega categoricamente la possibilità di applicare categorie propriamente umane quale quella di «diritto» ad esseri non umani.

(6) Si tratta di quello che M.C. MAFFEI, *op. cit.*, definisce il «razzismo animale», che ci porta anche da un punto di vista legislativo e di tutela sostanziale a riservare un diverso trattamento a seconda delle specie che si prendono in esame.

che in questo modo intere categorie di animali, fondamentali per l'equilibrio e la sopravvivenza di grandi ecosistemi, rimangono sguarniti di tutela, con inevitabili ripercussioni anche per quelle che ci si prefigge di tutelare. Per questi motivi, grazie anche al significativo contributo dell'ecologia anche nel nostro Paese sono state di recente emanate alcune norme poste a tutela della c.d. fauna minore (7).

Per quanto riguarda l'altra distinzione prospettata – quella tra fauna indigena ed alloctona – dobbiamo dire che, scientificamente parlando, possono essere considerate indigene solo quelle popolazioni animali che sono presenti in un determinato territorio in quanto discendenti da individui che già risiedevano in quell'ambiente da lunghissimo tempo, senza che ciò sia stato causato dall'opera volontaria dell'uomo. Ciò non esclude peraltro che possano essere considerate indigene anche popolazioni che, a causa del mutamento di qualche fattore ambientale, si sono espanse al di fuori del loro luogo di origine ed hanno colonizzato spontaneamente nuovi territori (8). Alloctone sono invece le specie animali introdotte in una determinata regione ad opera dell'uomo. Si può trattare in alcuni casi anche di fenomeni alquanto risalenti nel tempo – addirittura all'epoca romana – che non consentono comunque di classificare come indigena quella determinata specie. In generale l'introduzione di animali alloctoni, spesso motivata da ragioni ambientaliste, è comunque da considerare pericolosa a meno di approfonditi studi preliminari, in quanto i nuovi esemplari spesso si rivelano dei pericolosi concorrenti delle popolazioni indigene, a cui sottraggono risorse alimentari e trasmettono nuove malattie.

Tale distinzione, se ha indubbiamente un fondamento ed una ragione di essere dal punto di vista scientifico e zoologico, dal punto di vista giuridico non rileva, in quanto il nostro ordinamento non prevede un diverso regime giuridico a seconda di questo o quel tipo di fauna; riprendendo in ciò pienamente un principio del diritto internazionale secondo cui i vari Stati hanno una forma di responsabilità generalizzata per tutte le specie di fauna, non solo endemiche ma anche alloctone, stanziali e migratrici. L'idea che ormai da alcuni anni è emersa è infatti quella che le specie animali devono essere conservate a beneficio delle generazioni presenti e future, in quanto patrimonio comune dell'umanità, al di là dei benefici personalistici che i vari Stati possano trarne e dal fatto che queste transitino anche solo sporadicamente nel loro territorio. Si tratta come è facilmente immaginabile di una innovazione di grande portata, che comporta notevoli ripercussioni sul diritto dei singoli Stati, coinvolgendo la sfera dei poteri relativi all'esercizio della sovranità nazionale e che per ora – a dire il vero – si concretizza essenzialmente in un invito alla cooperazione internazionale piuttosto che in una norma direttamente cogente.

Nonostante ciò la recente legge italiana contenente disposi-

zioni per la protezione e la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, ha recepito da tempo questo nuovo principio affermando espressamente che la fauna «è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale», capovolgendo così la precedente impostazione della legge n. 968/1977 in cui la fauna era protetta nel solo ed esclusivo interesse della comunità nazionale (9).

2. Fonti normative. - Il principale atto normativo italiano di tutela faunistica è certamente da individuare nella legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 che, come accennato, disciplina la protezione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio, recependo ed attuando anche direttive comunitarie e Convenzioni internazionali in materia (10). Il primo elemento rilevante che la nuova legge offre rispetto al passato è proprio la definizione di fauna che recepisce. Questa viene infatti definita «patrimonio indisponibile dello Stato», meritevole di tutela «nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». In tal modo viene ribaltata la nozione originaria, di stampo romanistico, della fauna quale *res nullius*, con notevoli risvolti positivi per la sua tutela. La nuova qualificazione implica che la proprietà della fauna appartiene allo Stato, il quale però deve destinarla a fruizione collettiva, cioè deve garantire che la collettività possa usufruirne (11). Il profilo del godimento collettivo deve comunque essere collegato al vincolo di destinazione previsto dalla norma, la quale individua la fauna come bene indisponibile, sottolineando al contempo la necessità della sua conservazione (12). Conservazione che del resto costituisce il presupposto per permettere poi la fruizione del bene da parte della collettività. Il vincolo di indisponibilità impresso dalla norma rende poi i singoli esemplari della fauna selvatica inalienabili ed inesecutibili, in quanto essi devono essere considerati *res extra commercium*. Il che non esclude però in maniera assoluta la possibilità di dismissione del bene in oggetto in quanto, come hanno sottolineato dottrina e giurisprudenza, il collegamento tra indisponibilità e vincolo di destinazione opera nel senso che i beni non possono essere sottratti alla loro originaria destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Tra i quali si annovera appunto l'acquisizione dell'animale attraverso l'esercizio della caccia (13). Allo stesso tempo, tale vincolo comporta che solo un atto legittimo – conforme cioè alle disposizioni dell'ordinamento normativo – di appropriazione della fauna ne consente l'acquisto; mentre uno illegittimo, non solo sottopone l'autore al rischio di gravi sanzioni, ma legittima lo Stato anche ad intervenire con le varie azioni a difesa della proprietà e del possesso e ad agire per ottenere il risarcimento del danno (14). Il principio della indisponibilità a dire il vero opera però in maniera diversa a seconda del tipo di animale che si prende in considerazione. Esistono infatti animali selvatici – quali i

(7) Soprattutto la legislazione regionale ha redatto negli ultimi tempi varie leggi per la tutela di insetti e rettili, non presi in considerazione invece da quella nazionale.

(8) Ci si riferisce in questo caso a specie animali che nel corso del tempo sono migrate autonomamente da un territorio all'altro insediandovisi poi stabilmente.

(9) L'importanza innovativa della recente legge n. 157/92 sulla caccia in relazione all'aspetto dell'interesse internazionalistico è sottolineata da M.C. MAFFEI, *Aspetti internazionalistici della nuova legge sulla caccia*, in *Riv. giur. ambiente*, 1995, 939. Del resto ormai sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi sul fatto che, ai sensi della l. n. 157/92, la nozione di fauna non possa più essere limitata al principio di territorialità con la conseguente limitata protezione alle sole specie viventi nel territorio nazionale. In tal senso cfr. Cass. Sez. III Pen. 18 febbraio 1994, in *Cass. Pen.*, 1994, 1926, con nota G. ROMEO e Cass. Sez. III Pen. 16 marzo 1994, n. 706, in questa *Riv.*, 1994, 628, con nota di MASINI.

(10) L'accostamento tra difesa della fauna e disciplina dell'attività venatoria non deve sorprendere, in quanto quest'ultima, se efficacemente regolamentata ed inserita nella più ampia ottica della problematica ambientale, può costituire di fatto un valido strumento di tutela della fauna stessa. Ne sono un esempio sia gli interventi di gestione faunistica tendenti a promuovere in vario modo la diffusione della fauna sia attraverso la ricostituzione degli habitat distrutti che attraverso le operazioni di ripopolamento, sia gli interventi di riequilibrio biologico (c.d. caccia di selezione) tendenti ad eliminare da un certo territorio gli esemplari in sovrannumero che quell'ambiente stesso non sarebbe in grado di tollerare. Si rileva inoltre come nel nostro ordinamento così come in quello di tutti gli altri Paesi europei la caccia rappresenta un'attività ammessa e l'atto di caccia l'esercizio di un diritto, seppure sottoposto a limiti e condizioni, a dimostrazione che l'attività venatoria – anche con l'accresciuta coscienza ecologica – non è mai stata considerata di per sé incompatibile con la tutela della fauna. In tal senso si esprime anche I. GORLANI, *Caccia*, voce in *Dig. disc. pubbl.*, II,

Torino, 1988, 419, il quale indica la caccia come modo di regolamentazione del patrimonio faunistico collegata alla più ampia tutela ambientale; molto interessanti anche le osservazioni in commento alla legge di S. FANTAPPIÉ, in *Prime note*, 1992, II, 126 in cui l'Autore evidenzia come la nuova legge quadro cerca di conciliare le esigenze di una rigorosa tutela ambientale con le prerogative di una tradizione fortemente radicata nel nostro Paese quale è la caccia.

La l. 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicata in *G.U.*, suppl. al n. 46 del 25 febbraio 1992; il precedente testo normativo in materia e cioè la legge n. 968 del 27 dicembre 1977 è pubblicato in *G.U.* n. 3 del 4 gennaio 1978. Per una analisi di questa norma cfr. VENCIARUTTI, *op. cit.*, ed EULA-AURIENZO, *Caccia*, voce in *Nov. dig.*, II, Torino, 1958, 636 con un interessante profilo storico dell'attività faunistica dal periodo romano al diritto positivo vigente.

(11) In tal senso si esprime M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1984 ed M. ALESSI, *Caccia*, voce in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 748, i quali sottolineano la scissione tra la titolarità del diritto di proprietà sul bene e godimento dello stesso.

(12) Il profilo della indisponibilità serve cioè a rafforzare il profilo di tutela previsto dalla norma.

(13) In tal senso A. CLARIZIA, *op. cit.*, il quale ricorda del resto come la protezione offerta dalla legge è riferita solo alle «specie» e non esclude quindi la caccia ai singoli esemplari.

(14) In tal senso A. VENCIARUTTI, *op. cit.*, il quale ricorda come in ordine alla quantificazione del danno dovrebbero essere seguiti due profili patrimoniali: il primo legato al valore intrinseco degli esemplari uccisi ed il secondo definibile come danno ambientale, inteso cioè come sintesi di tutte le conseguenze negative che l'atto illecito ha comportato sull'ambiente. Come sorta di contrappeso è allo stesso modo configurabile una diretta responsabilità della P.A. per i danni causati dalla fauna selvatica. Sul punto si veda l'articolo di S. CARMIGNANI, *Danno da fauna selvatica e bilanciamento degli interessi tra illecito civile e legislazione speciale*, in questa *Riv.*, 1998, 643.

topi, le talpe, i ratti e le arvicole – che pur appartenendo formalmente al patrimonio indisponibile dello Stato, non godono della protezione prevista dalla legge, benché questa all'art. 2 si riferisca genericamente alle «specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale». La disposizione ha carattere definitorio e contribuisce a delimitare le caratteristiche oggettive della fauna selvatica protetta dalla legge. Tra queste si annoverano in primo luogo il carattere selvatico delle specie, nel senso che queste devono vivere allo stato naturale, con esclusione quindi degli animali domestici o addomesticati e di quelli che hanno la c.d. *consuetudo revertendi* (15). Altro elemento rilevante è quello del transito o della permanenza della specie sul territorio italiano, nel senso che è oggetto di tutela la fauna che dimora o transita, attraverso le migrazioni, nel nostro Paese; anche se la giurisprudenza più recente sul punto ha chiarito – basandosi anche sul disposto delle varie Convenzioni recepite dal nostro Paese – che la nozione di fauna della legge non può più essere ancorata al «principio di territorialità» (16). Al di là delle definizioni è necessario evidenziare come comunque la legge quadro non offre una disciplina unica di tutela, ma ben tre diversi livelli di protezione. Esistono infatti specie «particolarmente protette» anche sotto il profilo sanzionatorio, indicate sia nominativamente che in modo generico, potendo il loro numero essere ampliato se risultassero minacciate di estinzione. Per queste specie esiste un generale ed incondizionato divieto di abbattimento, cattura e detenzione. In secondo luogo troviamo specie che al contrario non sono in alcun modo protette dalla legge, perché essenzialmente considerate nocive. Infine esistono specie – puntualmente indicate – per le quali in precisi periodi dell'anno è consentita la caccia e che quindi sono protette solo quando la caccia è vietata.

Tale diverso trattamento giuridico deriva essenzialmente dal fatto che la fauna selvatica possiede la caratteristica dell'*universitas*, in quanto costituita da un aggregato di entità diverse, aventi ciascuna un'individualità autonoma: il che permette a questi beni di ricevere una diversa qualificazione giuridica e di formare oggetto di separati rapporti giuridici ex art. 816 c.c.

Tra le varie disposizioni dettate dalla legge per la tutela diretta della fauna si ritrova innanzitutto quella volta a vietare in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione, nonché la cattura diretta di uccelli e mammiferi selvatici ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

La legge stabilisce poi all'art. 10, che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è sottoposto a «pianificazione faunistico-venatoria». Tale pianificazione risulta finalizzata a garantire la conservazione delle capacità riproduttive delle specie carnivore e, per quanto riguarda le altre specie, il raggiungimento della loro densità ottimale e la sua conservazione attraverso la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Scopo principale del piano resta comunque quello della conservazione e protezione della fauna attraverso il «divieto di abbattimento e di cattura a fini venatori accompagnato da misure speciali a favore della fauna», cioè volte ad agevolare la sosta, la riproduzione e la cura della prole. Coerentemente con questo postulato la norma individua una determinata quota di territorio di ogni Regione da destinare alla protezione della fauna, stabilendo che nel restante territorio le Regioni stesse promuovano forme di gestione programmata della caccia. Anche le Province risultano coinvolte nella realizzazione di questa pianificazione in quanto anch'esse devono elaborare piani faunistico-venatori, comprendenti la predisposizione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato selvatico, piani di miglioramento ambientale, diretti a favorire la riproduzione naturale della fauna, nonché piani di immissione di fauna selvatica.

Tra le varie azioni a tutela della fauna la legge annovera poi la possibilità per le Regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, «per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche», e di autorizzare l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento onde consentire l'immissione di nuovi animali in natura.

Per rafforzare il regime giuridico di tutela previsto, la legge prevede poi una serie di importanti divieti, che risultano accresciuti rispetto al passato, essendosi dovuto il legislatore preoccupare di recepire una serie di divieti previsti da atti normativi internazionali e comunitari (17). Trattasi invero di divieti non immediatamente accompagnati da specifiche sanzioni, quasi si trattasse di divieti attinenti a regole morali o deontologiche e non di un preciso codice di comportamento assistito da sanzioni penali o amministrative, che possono essere sostanzialmente divisi in due categorie: una prima riferita esclusivamente alle modalità di svolgimento dell'attività venatoria, ed una seconda riferita più genericamente alla tutela della fauna, con la previsione ad es. del divieto di produrre o vendere trappole o reti da uccellazione e di commercializzare esemplari vivi di avifauna selvatica.

La legge 157/92 prevede poi l'istituzione di un organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, denominato Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), che ha lo scopo di censire il patrimonio faunistico italiano; studiarne lo stato ed i rapporti con le altre componenti ambientali; elaborare progetti di intervento ricostitutivo e migliorativo, in modo da realizzare una riqualificazione faunistica di tutto il territorio nazionale; coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico su tutto il territorio nazionale, controllare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province.

Analizzati i punti principali della legge 157/92, passiamo ora ad esaminare quelle disposizioni dettate a tutela della fauna ma specificatamente dirette ad impedire il loro maltrattamento e gli atti che possono causare loro sofferenza, secondo un principio già radicato nell'antichità, testimoniato dal brocardo latino *saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*. Apparentemente tali norme sembrano circoscritte alla categoria della fauna domestica, in quanto presuppongono la detenzione dell'animale, fatto di per sé escluso per la fauna selvatica come abbiamo visto. A ben vedere però tale normativa finisce per dilatare il suo ambito di rilevanza ed interessare anche la fauna selvatica, nel momento in cui si ammette – come fa la legge 157/92 – che questa possa essere utilizzata per fini scientifici, inanellata a fini di richiamo, oppure allevata per essere poi reinserita nel territorio. In tali casi appare infatti innegabile che le ipotesi di reato di maltrattamento e la nozione di sofferenza che tale normativa presuppone siano riferibili anche alla detenzione di un animale selvatico, e riferibili quindi alla generica categoria degli «animali», assumendo così una rilevanza omnicomprensiva (18).

Sul fatto poi che tale normativa sia diretta alla protezione concreta degli animali e non si riduca in una mera prescrizione etica sia la dottrina che la giurisprudenza non sembrano avere dubbi, sebbene sia innegabile che il suo presupposto è di natura morale. Non solo perché la nascita di tali disposizioni implica un precedente dibattito ed una riflessione su concetti che riguardano la morale e l'etica, ma anche perché la loro stessa applicazione ed osservanza finisce in parte per trascendere la sfera giuridica e coinvolgere la nostra coscienza. Del resto è bene ricordare che nel nostro ordinamento gli animali sono ancora presi in considerazione non come «oggetti» dei rapporti giuridici, ma come oggetto dei medesimi (19). Il diritto infatti è creato dall'uomo per l'uomo e se è indiscutibile che oggi gli animali siano da questo considerati non solo per il loro valore economico ma anche per il loro valore intrinseco, come esseri viventi da tutelare, essi sono pur sempre

(15) La giurisprudenza ha precisato più volte che le specie domestiche in quanto hanno l'abitudine del ritorno, non appartengono alla categoria di fauna selvatica; a tal proposito si veda Cass. Sez. I Civ. 13 giugno 1991, n. 6709, in questa Riv., 1992, 154, con nota di C. GATTA; Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 1997, n. 5345 e Cass. Sez. IV Pen. 11 marzo 1998, n. 3061, *ivi*, 1999, 367, con nota di A. MACCARI.

(16) In tal senso Cass. Sez. III Pen. 18 febbraio 1994, in *Cass. Pen. Mass.*, 1994, in cui la Suprema Corte ha stabilito che allo stato attuale la normativa italiana tende a proteggere le specie in sé, senza tener conto del luogo in cui vivono o stazionano.

(17) Primo fra tutti la direttiva comunitaria n. 79/409 concernente la

conservazione degli uccelli selvatici, in *G.U.C.E.*, L 103 del 25 aprile 1979.

(18) Tale tesi è sostenuta in particolare da G. SABATINI, *Maltrattamento di animali*, voce in *Nov. dig. it.*, 80 e ss. A nostro avviso, se possibile, è addirittura da ritenere che tali ipotesi di maltrattamento possono assumere maggiore rilevanza nel caso di animali selvatici, abituati a vivere in uno stato di naturalità selvatica ed istintivamente proclivi a sfuggire a qualunque controllo umano ed a qualunque forma di detenzione.

(19) In tal senso si esprime E. BALOCCHI, *Animali (protezione degli)*, voce in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, II, 1 e ss. e A. COSEDDU, *Maltrattamento di animali*, voce in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, VII, 529.

protetti non come soggetti di diritto ma come oggetto di diritti ascrivibili all'uomo. In relazione cioè alle esigenze ed alle riflessioni morali dell'uomo. Del resto gli animali non possono intendere il concetto di diritto o dovere, né rivendicare tali concetti per sé. È l'uomo quindi che può sancire per loro certi comportamenti, ma sempre secondo un proprio ideale di sofferenza e secondo proprie istanze etiche. Appare allora a nostro avviso più corretto parlare di doveri dell'uomo verso gli animali che di diritti ascrivibili agli stessi, o al massimo di posizioni giuridiche «riflesse» dai doveri dell'uomo. Del resto non appare indispensabile giungere alla configurazione di tali diritti per tutelare gli animali da situazioni lesive nei loro confronti, né tale ascrizione di diritti garantirebbe loro in principio una maggiore tutela di quella oggi prevista (20).

La principale norma di questo settore giuridico è rappresentata comunque dall'art. 727 c.p. così come modificato dalla l. 22 novembre 1993, n. 473 (21). La nuova formulazione dell'articolo risente indubbiamente del dibattito filosofico e giuridico sulla c.d. questione dei «diritti degli animali», e della diversa sensibilità collettiva su questa problematica. Originariamente infatti la disposizione non mirava tanto a tutelare l'animale in sé – non considerato come possibile soggetto passivo di un reato – e l'oggetto della sua tutela non era l'integrità fisica e psichica degli animali, quanto piuttosto il sentimento di pietà e compassione che l'uomo prova per questi e che viene offeso ogni volta che un animale subisce sofferenze ingiustificate. Secondo l'interpretazione tradizionale dell'articolo, scopo dell'incriminazione non sarebbe stato quello di garantire l'esistenza e la salute dell'animale, ma di impedire quelle manifestazioni di crudeltà che possono costituire un'offesa al sentimento comune di pietà umana e divenire «scuola di insensibilità alle altrui sofferenze» (22). Secondo molti autori la norma aveva cioè lo scopo di promuovere l'educazione civile dei cittadini, evitando esempi di crudeltà che potevano abituare l'uomo alla mancanza di considerazione per il dolore altrui, e di evitare la ripugnanza che gli atti di crudeltà sugli animali destavano nella comunità (23).

Tale interpretazione tradizionale dell'art. 727 c.p. – ancora oggi sostenuta da alcuni autori (24) – è stata oggetto nel tempo di una vera e propria evoluzione di pensiero, di un'inversione di tendenza, che ha costituito la base teorica della riforma legislativa operata con la citata legge n. 473/1993.

La nuova formulazione dell'art. 727 c.p. – anticipata dalla nota sentenza della Corte di cassazione n. 6122/90, secondo cui «il reato di cui all'art. 727 c.p. tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è rivolta agli animali in considerazione della loro natura» (25) – pone infatti al centro della norma la sensibilità degli animali e non quella dell'uomo ed oltre ad offrire una maggiore minuzia nel delineare le fattispecie delittuose previste, sancisce una più ampia efficacia repressiva nei confronti di chi commette maltrattamenti verso gli animali, attraverso un considerevole innalzamento delle comminatorie, alcune circostanze aggravanti ed un complesso apparato di pene accessorie (26). Nel formulare la nuova fattispecie delittuosa il legislatore prende consapevolezza che gli animali possono soffrire e predispone una serie di misure atte ad evitare che sia inflitto loro del dolore che ne comprometta le normali capacità psico-fisiche. Ne è riprova il fatto che è previsto un aumento di pena nel caso in cui il maltrattamento sia commesso con mezzi particolarmente dolorosi e che è punita con maggiore severità l'ipotesi in cui il reato commesso procuri la morte dell'animale.

Dall'analisi della norma, è possibile affermare che, nonostante l'ampliamento delle fattispecie delittuose, sembra che il legislatore abbia voluto configurare un unico reato: la norma indicherebbe cioè alternativamente varie modalità di comportamento offensive del medesimo bene giuridico, concretizzabili sia in azioni che in omissioni (27). L'articolo, oggi come prima, non punisce comunque l'uccisione di animali, ma una serie di azioni compiute in loro danno, tra cui in primo luogo «l'incrudelimento senza necessità», cioè ogni comportamento che sottoponga gli animali a gravi sofferenze fisiche senza alcun giustificato motivo, nel senso cioè che nessuna necessità lo può rendere lecito (28).

La norma punisce poi la sottoposizione degli animali «a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche». La norma sostituisce al termine tortura della precedente formulazione, quella di strazio o sevizie, ipotesi queste che vengono a tipizzare la precedente ipotesi di incrudelimento, costituendo forme di crudeltà qualificata. Per quanto riguarda la sottoposizione a fatiche queste invece devono essere

(20) Si ricorda che a tutt'oggi nessun atto giuridico parla espressamente di «diritti» degli animali se si esclude la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.

(21) Ricordiamo che nel Codice piemontese del 1889 la fattispecie in parola era collocata all'art. 491, nel titolo «convenzioni concernenti la pubblica moralità», ed era dettata esclusivamente per reprimere la crudeltà umana. Nonostante tale particolare concezione allora vigente anche in età prerpubblicana si moltiplicarono comunque le iniziative legislative in tal senso. Così già nel 1913 con la legge n. 611 vengono vietati una serie di atti crudeli sugli animali, le sevizie nel loro trasporto, i giochi che comportino loro strazio ed il loro abbandono, con previsioni di straordinaria modernità ed attualità; in *G.U.* n. 513 del 2 luglio 1913. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 sancisce poi il divieto di realizzare spettacoli pubblici che comportino «strazio o sevizie» sugli animali ed il regolamento dello stesso T.U. indica tra i «trattamenti» vietati i combattimenti fra animali, le corride e le corse con il pungolo acuminato. Al fine di provvedere alla difesa degli animali nel 1938 viene inoltre creato nel nostro paese l'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Per un confronto tra la nuova disciplina dell'art. 727 c.p. ed il precedente regime giuridico cfr. F. COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, voce in *Enc. diritto*, Milano, 1975, XXV, 268 e P. MAZZA, *Primi orientamenti giurisprudenziali sulla nuova formula dell'art. 727 c.p.*, in questa *Riv.*, 1996, 121.

(22) L'espressione è di G. SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961.

(23) Così rispettivamente Cass. Sez. III Pen. 22 aprile 1985, in *Riv. pen.*, 1986, 733 e Cass. Sez. III Pen. 24 settembre 1982, in *Cass. pen.*, 1984, 68.

(24) Si veda ad es. V. MUSACCHIO, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. Pen.*, 1994, 253 e ss.

(25) La sentenza è pubblicata per esteso in *Riv. pen.*, 1990, con nota di M. SANTOLOCI ed in questa *Riv.*, 1992, 46. Ricordiamo inoltre che già nel 1987, la nota sentenza della Pretura di Amelia del 7 ottobre 1987, in *Riv. pen.*, 1988, 167, aveva stabilito che l'art. 727 c.p. in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali «deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni...», ed aveva individuato nel concetto di maltrattamento-dolore il punto centrale della norma.

(26) Ricordiamo comunque che anche nella nuova formulazione la sanzione è costituita dalla sola ammenda ed il reato quindi sempre obblazionabile. Critico sul punto M. SANTOLOCI, *op. cit.*, il quale sottolinea lo

scarso effetto deterrente della pena pecuniaria e P. MAZZA, *op. cit.*, nonché M. PADOVANI, *Commento all'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473*, in *Leg. pen.*, 1994, 603, complessivamente dubbioso sulla reale efficacia innovativa della nuova formulazione dell'art. 727 c.p. e convinto che anche nel mutato quadro normativo l'animale continui ad essere un beneficiario riflesso di una tutela avente sempre ad oggetto il sentimento di comune pietà per gli animali.

(27) È la tesi sostenuta ad es. da COPPI, *op. cit.*; contrario invece SABATINI, *op. cit.*, secondo il quale l'articolo prevederebbe autonome e distinte ipotesi di reato.

(28) Prima della modifica legislativa l'incrudelimento presupponeva concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificato motivo da parte del reo. Ora l'art. 727 c.p. richiede che l'agente incrudelisca senza necessità, requisito prima riferito alla condotta di sottoposizione ad «eccessive fatiche o torture». In realtà la formulazione sembra superflua dato che appare inimmaginabile una crudeltà necessaria, per cui come ha sottolineato la dottrina è da ritenere che il difetto di necessità costituisca un mero richiamo all'intrinseca illiceità dell'incrudelire. Si ricorda inoltre che per integrare la fattispecie delittuosa la giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo, cioè l'intenzione di infierire: cfr. Pret. Castel Franco Veneto 17 ottobre 1994, in questa *Riv.*, 1996, 120; Cass. Sez. III Pen. 29 luglio 1999, n. 9668, *ivi*, 2001, 269, con nota di P. MAZZA.

(29) Si ricorda che nella precedente formulazione chi sottoponeva gli animali a fatiche eccessive o torture veniva punito solo quando avesse agito senza necessità: oggi questo requisito non è invece più richiesto, in quanto tali comportamenti sono vietati in modo assoluto. In ogni caso quindi, anche quanto è lecita l'utilizzazione dell'animale, devono essere impiegati quegli accorgimenti che riducono la sofferenza dell'animale ed evitare quelle pratiche non indispensabili ovvero superiori a quelle normalmente praticate. In questo modo la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire che se deve essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare patimenti o sevizie, cfr. Cass. Sez. III Pen. 2 febbraio 1994, n. 1208, in *Riv. pen.*, 1994, 896, con cui è stata sanzionata l'uccisione di un animale a colpi di badile. Sono stati invece ad es. considerati leciti e non contrari alla nonna la tosatura o la castrazione di certi animali, così come l'applicazione ad alcuni fagiani di paraocchi che ne perforano il setto nasale. Allo stesso modo la Corte di cassazione nella sentenza n. 2905/1998 ha statuito una volta per tutte la perfetta liceità dell'uso di uccelli «imbracati», c.d. zimbelli, per l'esercizio venatorio, quando non vi sia prova di un grado di violenza eccessiva della fune a cui sono legati.

non solo eccessive, bensì insopportabili cioè non tollerabili dall'animale in base al suo modo di vita ed alle sue normali abitudini e tali da non potersi compiere senza notevole danno o pericolo per la sua stessa vita (29).

Come terza modalità di condotta sanzionata, il nuovo articolo prevede l'utilizzazione degli animali in «giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche», riguardanti cioè le loro abitudini ed il loro modo di vita. Si tratta di una innovazione particolarmente importante in quanto il testo previgente attribuiva rilevanza ai giochi e agli spettacoli con gli animali solo nel contesto dell'aggravante del terzo comma dell'articolo e, quanto ai lavori, puniva solo chi vi adoperava animali inadatti per età o malattia. Ora la norma menziona invece anche le caratteristiche etologiche e la natura degli animali, prendendo in considerazione la loro dimensione biologica (30).

La legge 473/93 introduce poi due nuove modalità di commissione del reato molto importanti. È previsto che sia colpevole del reato in esame sia chi abbandona gli animali domestici, sia chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La prima ipotesi è in realtà sanzionata anche dalla l. 14 agosto 1991, n. 281, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (31). La seconda trova invece numerosi riferimenti e prescrizioni in atti di diritto internazionale e comunitario (32). Stabilire con precisione quali siano le ipotesi di detenzione vietate dalla norma non è agevole, sia perché essa fa riferimento al concetto di «natura» non meglio precisandola, sia perché la fattispecie rischia di confondersi con quella più generale dell'incrudelimento. La giurisprudenza ha comunque giudicato sanzionabili tutti quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, quali la carenza di cibo, le basse temperature, la dimora in un locale buio

o troppo angusto, la costrizione con catene, ed in particolar modo ha ritenuto incompatibile con la loro natura la detenzione di volatili in piccole gabbie, tali da non consentire loro l'apertura alare se non al prezzo di notevole sofferenza (33).

È da precisare comunque che la Corte di cassazione, secondo un orientamento che ormai si va consolidando, ha sottolineato che il reato di maltrattamento di animali può ravvisarsi unicamente se la loro detenzione è caratterizzata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva e sofferenze, le quali danneggiano lo stato di salute dell'animale, compromettendone la possibilità di esplicare le sue normali funzioni. La Suprema Corte sembra cioè ricollegare l'esistenza del reato alla necessaria esistenza della sofferenza, non ritenendo sanzionabile la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura di per sé sola considerata. Non ogni ipotesi di detenzione innaturale può cioè determinare l'effetto del comportamento delittuoso, che deve invece sempre essere rinvenuto nella provocazione di una sofferenza fisica. Determinare l'illiceità della detenzione di un animale, per il solo fatto che questa lo porrebbe in condizioni incompatibili con la propria natura che lo vuole propenso alla libertà e a sfuggire ad ogni forma di controllo e costrizione umana, avrebbe infatti conseguenze enormi, per certi versi irrazionali e contrarie ad ogni principio logico e ragionevole (34).

Appare allora evidente che l'analisi del comportamento delittuoso non potrà essere astratta od effettuata *ictu oculi*, ma dovrà sempre rapportarsi alla verifica dell'esistenza di una concreta lesione dell'integrità fisica degli animali realizzata con strumenti empirici e scientifici affidati ad esperti del settore. E dovrà parimenti essere esclusa ogni qualvolta la detenzione dell'animale avvenga nel rispetto di principi ormai consolidati e consuetudinari e delle regole della letteratura tecnica in materia. □

(30) Così A. POSTIGLIONE, *La tutela dell'animale nell'ordinamento penale italiano*, in questa Riv., 1996, 84 e V. MUSACCHIO, *op. cit.*, il quale indica ad es. che rientra nella fattispecie la sottoposizione di un cavallo alle mansioni proprie di un mulo.

(31) La legge è pubblicata in *G.U.*, n. 203 del 30 agosto 1991. L'art. 1 recita - quale modello programmatico - «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». La legge stabilisce inoltre che il controllo delle popolazioni di cani e gatti, mediante la limitazione delle nascite, deve essere effettuato presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali o, dai privati cittadini, presso ambulatori veterinari autorizzati dalle società cinofile, dalle società protettrici degli animali, o dai privati stessi.

Si sancisce inoltre che i cani vaganti catturati non possono essere soppressi (a meno che gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità) o destinati alla sperimentazione, e che i gatti che vivono in libertà, previa sterilizzazione, una volta catturati devono essere riammessi nel loro gruppo a meno che non si debba procedere alla loro soppressione perché incurabili. La norma individua inoltre una serie di competenze delle regioni, obbligate ad istituire l'anagrafe canina presso i vari comuni o le unità sanitarie locali e ad adottare un programma di prevenzione del randagismo, e dei comuni, cui spetta provvedere al risanamento dei canili esistenti e la costruzione di nuovi rifugi per i cani.

(32) Ci si riferisce a tutte quelle disposizioni dettate sia per la protezione degli animali nei trasporti internazionali, come la convenzione di Parigi del 1968, ratificata in Italia con la l. 12 aprile 1973, n. 222; la direttiva CEE n. 77/489, attuata in Italia con il d.p.r. 5 giugno 1982, n. 624; alla direttiva CEE n. 91/628 attuata in Italia con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, sia alle disposizioni dettate per proteggere gli animali negli allevamenti, quali la convenzione di Strasburgo del 1979, ratificata in Italia con la l. 14 ottobre 1985, n. 623 e la direttiva CE 20 luglio 1998, n. 58.

(33) Così Cass. Sez. III Pen. 22 ottobre 1992, n. 1676, in *Cass. Pen. Mass.*, 1993, 2835, in cui si afferma che: «il reato di cui all'art. 727 c.p. ... non punisce solo gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo,

ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorvoli dell'uomo».

(34) Così Cass. Sez. III Pen. 5 aprile 1995, n. 3486, in cui si afferma «anche la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale deve essere sempre valutata in termini di sofferenza», in questa Riv., 1996, 120, con commento di P. MAZZA, contraria alle conclusioni della Suprema Corte; critico allo stesso modo A. POSTIGLIONE, *op. cit.*, per il quale la prova della sofferenza in concreto in tali ipotesi non sarebbe necessaria in quanto questa sarebbe presunta per la perdita dello stato di libertà. Sullo stesso orientamento si veda inoltre la sentenza del Pretore di Bassano del Grappa 19 luglio 1995, secondo il quale la detenzione di uccelli vivi da richiamo in piccole gabbie non configura di per sé il reato di maltrattamento di animali «non potendo prescindere dalla componente di "sofferenza" che deve caratterizzare la condotta in oggetto suscettibile di adeguata prova non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali», in questa Riv., 1996, p. 123, con nota di S. MASINI, per il quale una diversa interpretazione della norma si porrebbe «in contraddizione con il principio costituzionalmente rilevante di ragionevolezza». A conferma dell'orientamento costante della Corte di cassazione sul punto si veda inoltre Cass. Sez. III Pen. 19 maggio 1998, n. 5868, in cui si afferma che la sola detenzione di un uccello in gabbia, ai fini di utilizzarlo come richiamo vivo per l'esercizio della caccia, correttamente modalizzata, non costituisce di per sé solo maltrattamento, in quanto non incompatibile con la sua natura, e Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 1998, n. 7150, in cui si afferma lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce per sé solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 c.p. essendo tale reato ravvisabile solo se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, in questa Riv., 1999, p. 565, con nota di P. MAZZA. Da ultimo Cass. Sez. III Pen. 10 gennaio 2001, n. 139, in *Riv. pen.*, 2002, p. 145.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale - 6-2-2003, n. 46 - Chieppa, pres.; De Siervo, rel.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti fitosanitari - Uso nell'agricoltura e nella conservazione prodotti alimentari - Disposizioni della legge n. 283 del 1962 - Referendum abrogativo - Carattere manipolativo dell'abrogazione - Inammissibilità. (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. b)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti fitosanitari - Uso nell'agricoltura e nella conservazione prodotti alimentari - Disposizioni della legge n. 283 del 1962 - Referendum abrogativo - Contrasto con disposizione non sottoposta a referendum - Inammissibilità. (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b); d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, art. 19).

È inammissibile la proposta referendaria per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h) della l. 30 aprile 1962, n. 283 (limitatamente alle parole «usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate», e alle parole «Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in consumo»), in quanto attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole ed il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, mira ad introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo (1).

È inammissibile la proposta referendaria per l'abrogazione dell'art. 5, lett. h) della l. 30 aprile 1962, n. 283 (limitatamente alle parole «usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate», e alle parole «Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in consumo») perché si pone in contraddizione con quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, disposizione non sottoposta a referendum, che, proprio in riferimento a quanto previsto nella lett. h) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962, prevede che «il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che siano «definiti in sede comunitaria e, in mancanza, li stabilisce in via provvisoria», sentita un'apposita commissione tecnica, e tenuto conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento, informandone la Commissione europea (2).

(Omissis). - 1. - Questa Corte è chiamata ad accertare - ai sensi dell'art. 75, secondo comma della Costituzione, dell'art. 2 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 e dell'art. 33, quarto comma, della l. 25 maggio 1970, n. 352 - se è ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo della l. 30 aprile 1962, n. 283 («Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»), art. 5, lett. b), limitatamente alle parole «usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate», e alle parole «Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le

sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in consumo». A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative, ed accertare altresì se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2. - Preliminarmente va osservato che l'oggetto del referendum abrogativo è solo in parte coincidente con altra richiesta referendaria dichiarata ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 64 del 1990; nel caso attualmente in esame, infatti, oltre alla seconda parte della lett. b), dell'art. 5 della legge 283 del 1962, relativa alla procedura ministeriale di autorizzazione all'uso limitato di particolari sostanze, già oggetto del referendum abrogativo svoltosi nel 1990, viene richiesta anche la eliminazione dell'inciso contenuto nella prima parte della stessa lett. b), relativo alla previsione che possono essere impiegati in agricoltura prodotti «per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate». Appare, dunque, evidente l'effetto manipolativo dell'abrogazione proposta - effetto assente nel precedente referendum - dalla quale scaturirebbe un divieto generalizzato ed assoluto di utilizzazione di prodotti in grado di determinare residui tossici per l'uomo nella produzione agricola delle sostanze alimentari e nella loro conservazione, nonché di preparazione, vendita, detenzione per la vendita e distribuzione per il consumo di ogni prodotto alimentare che possa contenere una qualsiasi quantità di «residui di prodotti tossici per l'uomo» - espressione tanto generica da riferirsi ad una serie indeterminata di sostanze, identificate esclusivamente per la loro potenziale tossicità.

Il divieto risultante dalla abrogazione ipotizzata si completebbe con l'esclusione della procedura autorizzatoria finalizzata all'impiego in agricoltura o nell'immagazzinamento dei prodotti alimentari di sostanze che, nelle quantità o nelle condizioni autorizzate, siano ritenute prive di effetti tossici sull'uomo.

Si consideri, altresì che il nuovo divieto così introdotto dal possibile esito positivo del referendum, risulterebbe sanzionato penalmente, con i conseguenti problematici rapporti con le fattispecie di cui agli artt. 444 e 516 del c.p.

La proposta referendaria va quindi dichiarata inammissibile, consistendo «in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole ed il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo» (sentenza n. 36 del 1997 e, analogamente, sentenze n. 13 del 1999 e n. 34 del 2000).

3. - La proposta di referendum popolare, inoltre, si pone in palese contraddizione con quanto previsto dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 1995, n. 194 (attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), disposizione non sottoposta a referendum, che, proprio in riferimento a quanto previsto nella lett. b) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962, prevede che «il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che siano «definiti in sede comunitaria e, in mancanza, li stabilisce in via provvisoria, sentita la Commissione di cui all'art. 20 e tenuto conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento, informandone la Commissione europea».

Anche a voler prescindere dal dubbio sulla coerenza e completezza dell'oggetto del referendum proposto, risulta evidente la netta contraddizione fra il divieto penalmente sanzionato di ogni impiego o commercializzazione di alimenti e bevande «che contengano residui di prodotti tossici per l'uomo» (che appunto deriverebbe dall'abrogazione referendaria proposta) e la previsione di

procedimenti, quali quelli previsti dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, volti a consentire l'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che possono essere presenti negli alimenti e nelle bevande.

4. - Quanto rilevato in precedenza esime dal considerare l'ulteriore profilo di inammissibilità relativo all'interferenza dell'iniziativa referendaria con i contenuti dell'ampia produzione normativa comunitaria nel vasto settore interessato dalla maggiore portata abrogativa della presente richiesta referendaria rispetto a quella del 1989. (*Omissis*)

(1-2) L'INAMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO SULLA «SICUREZZA ALIMENTARE: DIVIETO GENERALIZZATO DI RESIDUI TOSSICI NEGLI ALIMENTI».

1. La Corte costituzionale con la sentenza in rassegna, ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo della l. 30 aprile 1962, n. 283 («Modifica degli artt. 242, 243, 247 250 e 262 del t.u. leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande») limitatamente alle parole di cui all'art. 5, lett. b) «usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate» e alle parole «il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere dall'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in consumo» (1).

2. Il predetto art. 5, lett. b) ha formato già oggetto di una proposta di referendum abrogativo dalla Corte costituzionale ritenuta ammissibile con sentenza 2 febbraio 1990, n. 64 (2); precisamente la proposta ha riguardato la disposizione di cui alla seconda parte della lett. b) del seguente tenore: «Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per vari scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo».

Il quesito referendario di cui si è ora occupata la Corte, rispetto a quello ritenuto ammissibile presenta due aspetti di novità:

a) il primo consiste nel fatto che, oltre a proporre l'abrogazione della seconda parte della lett. b), chiede l'abrogazione dell'inciso «usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate», contenuto nella prima parte della medesima lettera; perciò, per effetto della proposta abrogazione, si verificherebbe un divieto generalizzato di produzione e commercializzazione di sostanze alimentari che comunque contengano residui di prodotti tossici;

b) l'altro aspetto va ravvisato nella successiva e copiosa normativa comunitaria, con le relative disposizioni interne

di recepimento, intervenuta in materia di sicurezza alimentare, impiego di contaminanti e commercializzazione di sostanze fitosanitarie e nella corrispondente e altrettanto copiosa normativa interna di recepimento.

3. Relativamente alla proposta referendaria in esame, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato che la stessa richiesta era conforme alle disposizioni di legge, ma in relazione alla denominazione del referendum ha rilevato che il titolo deve indicare il divieto di residui tossici negli alimenti, come dai medesimi promotori proposto, in quanto la proposta lascia inalterata l'attuale formulazione dell'art. 5, lett. b), nella parte in cui si riferisce appunto ai «residui di prodotti tossici per l'uomo»; altrimenti, la denominazione non sarebbe più conforme alla proposta referendaria.

L'Ufficio ha ritenuto, altresì, di non poter accogliere la proposta di abolire il riferimento alla generalizzazione del divieto di uso di prodotti tossici, motivata dalla asserita vanificazione di tale divieto, di fatto operata dai provvedimenti del Ministero della sanità. Ha, pertanto, osservato che, nel fissare la denominazione occorre far riferimento alle modifiche che si vogliono apportare alla norma, quale risulta nella sua attuale formulazione, senza considerare la sua concreta applicazione; perciò la denominazione del quesito referendario è stata fissata così: «Sicurezza alimentare: divieto generalizzato di prodotti tossici negli alimenti».

4. L'inammissibilità della richiesta referendaria in esame è stata pronunciata dalla Corte costituzionale nella scorta di due ordini di considerazioni che meritano senz'altro adesione.

Anzitutto, la Corte ha rilevato che la richiesta dell'eliminazione dell'inciso contenuto nella prima parte della lett. b), riguardante la previsione che possono essere impiegati in agricoltura prodotti «per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate», comporta un effetto manipolativo che provocherebbe un divieto assoluto e generalizzato di utilizzazione di prodotti in grado di determinare residui tossici per l'uomo nella produzione agricola delle sostanze alimentari e nella loro conservazione.

Tale divieto si completerebbe, poi, con l'esclusione della potestà ministeriale di autorizzare l'impiego in agricoltura o nell'immagazzinamento di prodotti alimentari, di sostanze che, nelle quantità o nelle condizioni autorizzate, siano ritenute prive di effetti tossici per l'uomo.

È stato anche rilevato che il nuovo divieto, essendo sanzionato penalmente, determinerebbe problematici rapporti con le norme di cui agli artt. 444 e 516 c.p.

Pertanto, correttamente la Corte, richiamando analoghe pronunce (3), ha affermato l'inammissibilità della proposta referendaria, in quanto attraverso un'operazione di ritaglio nelle parole ed il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, finirebbe con l'introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento, ed anzi completamente estranea al contesto normativo.

5. La Corte ha, altresì, osservato, ad ulteriore supporto della sua pronuncia di inammissibilità, che la proposta referendaria si pone in contraddizione con la norma di cui al d.l. 17 marzo 1995 n. 194 (attuazione delle direttive

(1) Sull'ammissibilità delle proposte referendarie v.: CARROZZA P., *Il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo* in ROMBOLI R., *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, (1990-1992)*, Torino, 1993, 313 ss.; CARTABIA M., *Referendum e obblighi comunitari: verso l'inammissibilità dei referendum su «leggi comunitariamente necessarie»*, in *Riv. dir. pubbl. com.*, 2000, 183 ss.; CELOTTO A., *La «Preconformazione» a direttive comunitarie (in pendenza del termine di recepimento) come limite all'ammissibilità del referendum abrogativo e come norma interposta di carattere «eventuale» nei giudizi di legittimità costituzionale*, in *Le tortuose vie dell'ammissibilità referendaria*. Atti del seminario svoltosi a Roma il 14 luglio 2000, a cura di Modugno F. e Zagrebelsky G., Torino, 2001, 81 ss.; GEMMA G., *Il giudizio sull'ammissibilità del referendum: novità e confer-*

me nelle sentenze del 1990, in ROMBOLI R., *La giustizia costituzionale a una svolta*, in Atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990, 136 ss.; LOMBARDI R., *Limiti all'ammissibilità del referendum abrogativo in relazione al diritto comunitario*, in *Le tortuose vie*, cit., 81 ss.; LOTITO P.F., *La Corte costituzionale tra ammissibilità del referendum ed efficacia delle norme comunitarie. Commento alla sent. 64/90*, in *Riv. dir. pubbl. com.*, 1991, 443 ss.; PERTICI A., *Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, in ROMBOLI R., *Aggiornamenti*, cit., 231 ss.

(2) V. in *Riv. dir. pubbl. com.*, 1991, 443 ss. con nota di LOTITO P.F.

(3) V. Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 34, in *Cons. Stato*, 2000, II, 199; 28 gennaio 1999, n. 13, in *Foro it.*, 1999, I, 393; 10 febbraio 1997, n. 36, *ivi*, 1997, I, 652.

91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), norma peraltro non sottoposta a *referendum*; questa norma proprio in relazione a quella contenuta nella più volte menzionata lett. b) nell'art. 5 della legge n. 283 del 1962, riserva al Ministro della sanità la fissazione dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che siano definiti in sede comunitaria e, in mancanza, li stabilisce in via provvisoria, sentita un'apposita Commissione tecnica, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso prodotto, nel qual caso ne da notizia alla Commissione europea.

Infatti dalla proposta referendaria discenderebbe il divieto penalmente sanzionato di ogni impiego o commercializzazione di alimenti e bevande «che contengano residui di prodotti tossici per l'uomo»;

lo stesso divieto, però, si pone in contraddizione con la previsione di procedimenti, come, quelli di cui al cit. art. 19 del d.lgs. n. 194 del 1995, intesi a consentire l'immissione in commercio e l'utilizzazione di prodotti fitosanitari che possono essere presenti negli alimenti e nelle bevande.

6. Come è stato rilevato sopra, relativamente ai caratteri di novità della proposta referendaria di cui si tratta rispetto a quella precedentemente ritenuta ammissibile con la sentenza n. 64 del 1990, nel frattempo è intervenuta una vasta produzione normativa comunitaria in materia e la nuova proposta referendaria interferisce, quindi, con le disposizioni comunitarie intervenute, facendo emergere un ulteriore profilo di inammissibilità della nuova proposta referendaria, anche se la Corte ha ritenuto superfluo soffermarsi su tale aspetto, ritenendo assorbenti le considerazioni precedentemente svolte.

Mario Cardillo

*

Cass. Sez. I Civ. - 1-4-2003, n. 4919 - De Musis, pres.; Savago, est.; Destro, P.M. (diff.) - Terna trasmissione elettricità Rete Nazionale s.p.a. (avv. Manzi) c. Petroni (avv. Casotti Cantatore). (Cassa con rinvio App. Firenze 7 luglio 2000)

Servitù - Di elettrodotto - Occupazione temporanea preordinata all'asservimento - Indennità - Determinazione - Criteri.

L'indennità per l'occupazione temporanea preordinata all'asservimento di un immobile a servitù di elettrodotto va liquidata - analogamente a quella relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione - in una percentuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'esproprio, se si tratti di suoli edificabili, o, se si tratti invece di terreni non edificabili, in base alla regola posta dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971, ossia in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione, calcolata, a norma dell'art. 16 della stessa legge, in base al criterio del valore agricolo medio del fondo secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, come determinato dalla speciale Commissione provinciale prevista dal primo comma della norma; in entrambi i casi, però, con riferimento non all'area asservita, bensì a quella occupata, formalmente individuata nel decreto di occupazione temporanea (1).

(Omissis)

Con il quarto motivo, deducendo violazione di leggi e principi in materia di indennizzo per l'occupazione temporanea di immobili, la soc. T. censura la sentenza impugnata per averlo determinato in misura corrispondente agli interessi legali sull'intera indennità di asservimento, perciò comprendente anche la diminuzione di valore dei fabbricati; mentre, invece, l'indennità andava calcolata in relazione alla sola porzione di fondo realmente occupata.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di un immobile privato attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporre allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento e di disposizione: e perciò stesso attuando automaticamente la compressione del diritto dominicale nel momento stesso in cui viene pronunciato e diviene, quindi, suscettibile di esecuzione, a prescindere dalla successiva immissione in possesso; la quale si colloca nell'ambito di un rapporto già in atto ed in una situazione in cui si è già realizzato l'effetto giuridico ablativo, configurando la trasformazione del correlativo diritto del proprietario in diritto all'indennizzo ex art. 42 Cost.: e perciò producendo un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene, fino all'esproprio, il detrimento dato dal suo mancato godimento (piuttosto che dal ritardo con cui viene corrisposta l'indennità di espropriazione), ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione; né allorché si tratta come nel caso concreto di imposizione di una servitù, nell'indennità di asservimento (Cass. Sez. Un. 493/1998; 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre).

Detto indennizzo, derivando, dunque, da un atto legittimo dell'amministrazione autonoma ed indipendente dal titolo in base al quale potrà concludersi la vicenda ablativa, deve essere liquidato qualunque sia l'evento giuridico che la caratterizzi (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva, asservimento) in base ad un criterio unico ed unitario che, allorché il terreno occupato ha destinazione edificabile corrisponde, come hanno ricordato gli stessi P.-S., ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area effettivamente occupata determinabile secondo l'art. 5 bis della l. 8 agosto 1992, n. 359.

Nel caso, invece, la prima sentenza della Corte di appello ha accertato che il terreno occupato dal 1976 al 1985 aveva natura agricola e la Corte di cassazione nella sentenza di rinvio 2959/1996 ha respinto il secondo motivo del ricorso con cui i coniugi P. - S. avevano impugnato siffatto capo della decisione è quindi passato in giudicato.

Conseguentemente è erroneo il criterio di cui la sentenza impugnata si è avvalsa per determinare l'indennizzo in ragione «degli interessi legali sul totale della somma dovuta a titolo di indennità per l'asservimento e cioè su Lire 147.319.910», senza peraltro indicare la fonte normativa da cui lo ha tratto: in quanto nessuna disposizione al riguardo è contenuta nell'art. 123 T.U. appr. con r.d. 1775 del 1933 che disciplina esclusivamente lo speciale meccanismo per la stima delle indennità in conseguenza dell'imposizione di servitù di elettrodotto. Ed è del pari erroneo il riferimento all'area asservita, invece che all'estensione dell'area formalmente individuata dal decreto di occupazione temporanea posto che il relativo indennizzo ha la funzione di compensare il detrimento provocato dal mancato godimento soltanto di detto immobile per la durata indicata dal provvedimento, e cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella della perdita della proprietà del cespite, o dalla imposizione su di esso di una servitù, postula un ristoro separato: perciò derivante e nel contempo condizionato da un atto legittimo dell'amministrazione autonoma ed indipendente dal titolo in base al quale potrà verificarsi il trasferimento della proprietà o l'asservimento dell'immobile.

Pertanto, non potendo applicarsi all'estensione del terreno così individuata neppure il parametro sussidiario degli interessi legali annui sull'indennità di espropriazione ad esso relativa, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota decisione 493 del 1998 (e dalla giurisprudenza successiva) esclusivamente per la liquidazione dell'indennità di occupazione di fondi aventi destinazione edificatoria, doveva nel caso trovare applicazione la regola posta dall'art. 20 della legge 865 del 1971, per cui l'indennizzo per i terreni agricoli va determinato in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad 1/12 dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area effettivamente occupata e quale indicata nel relativo decreto, calcolata a norma dell'art. 16, in base al diverso criterio del valore agricolo medio del fondo secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, come determinato

dalla speciale Commissione provinciale prevista dal 1° comma della norma (Cass. 5271/2002; 9226/2001; 4838/2000; 1109/1998).

L'esito della lite già di per sé esclude l'accoglimento della richiesta dei P.-S. di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., peraltro invocabile nel solo caso, qui non ricorrente, che l'istante deduca e dimostri la sussistenza nel comportamento della controparte del dolo o della colpa grave; mentre la censura relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di appello va dichiarata inammissibile per la sua genericità che non consente a questa Corte di valutarne la fondatezza, non avendo i ricorrenti neppure allegato quali voci siano state dagli stessi richieste e quali effettivamente liquidate dalla sentenza impugnata. (*Omissis*)

(1) BREVI NOTE SULL'INDENNITÀ DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO.

La Suprema Corte, con la decisione in annotazione, doveva statuire sull'esattezza del giudizio di una corte territoriale che, ex art. 394 c.p.c., era chiamata a stabilire le modalità d'accertamento della diminuzione di valore di due immobili, armoniosamente posizionati nell'ambiente collinare toscano, a seguito dell'imposizione della servitù di elettrodotto. La S.C. (Id., 29 marzo 1996, n. 2959, in *Foro it.*, 1996, I, 2422), in quella occasione, aveva statuito che «ai fini della determinazione dell'indennità di imposizione della servitù di elettrodotto, ai sensi dell'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il potere di fruizione da parte del singolo del bene costituito dall'ambiente può assumere la configurazione del diritto soggettivo quando sia collegato alla disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazione, nella sua attuale potenzialità di recare utilità al soggetto, sia inscindibile dalla conservazione delle condizioni ambientali, come si verifica nell'ipotesi di proprietà (o di titolarità di altri diritti che assicurino l'utilizzazione) di beni immobili, i quali traggano dall'ambiente il loro pregio particolare, quanto a produttività, amenità od altro (nella specie, la costruzione di un traliccio sulla sommità di una collina aveva deturpato il paesaggio collinare toscano riducendo il valore di due fabbricati adibiti ad abitazione posti sul fondo asservito)».

Nello specifico, la Corte d'appello, ha positivamente accertato la sussistenza di un sicuro nocumento e detrimento, atteso che una delle ragioni principali di pregio di entrambi gli immobili fosse costituito proprio dalla loro panoramicità, perciò notevolmente ridotta a causa del traliccio e dell'elettrodotto. Sennonché, la Corte territoriale, allorché doveva stabilire l'indennizzo per l'occupazione temporanea di immobili, ha espresso un principio di diritto profondamente erroneo, avendolo determinato in misura corrispondente agli interessi legali sull'intera indennità di asservimento, perciò comprendente anche la diminuzione di valore dei fabbricati, quando avrebbe, invece, dovuto calcolarlo in relazione alla sola porzione di fondo realmente occupata. Sul secondo punto, la Cassazione esprime un concetto, in giurisprudenza, assolutamente pacifico. L'indennità in questione, invero, non va necessariamente correlata all'intero fondo, qualora, come nel caso di specie, l'imposizione, temporanea e/o definitiva, non riguardi il terreno nella sua totalità. Sulla prima parte, invece, giustamente, precisa che il relativo indennizzo ha la sola funzione di compensare il detrimento provocato dal mancato godimento per la durata indicata ed individuata, appunto, nel decreto di occupazione temporanea.

Sulla misura e sui criteri di determinazione dell'indennità, la Cassazione, conformemente all'opinione tradizionale della S.C., ritiene doversi applicare l'art. 16 della legge 865/1971, asserendosi che in tema di indennità di occupazione, il criterio dettato dall'art. 20, terzo comma, della l. 22

ottobre 1971, n. 865 (che fissa detta indennità in un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione) conserva residuo margine di applicabilità – a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sent. n. 5 del 1980 (in *Giur. agr. it.*, 1980, 90) – per le sole aree agricole (in tal senso, fra le altre, Cass. 12 aprile 2002, n. 5271, in *Riv. giur. edil.*, 2002, 896).

In ultimo, la Cassazione attesta che la detta indennità debba essere parametrata in base al criterio del valore agricolo medio del fondo secondo i tipi di coltura effettivamente praticati dalla speciale Commissione provinciale ex 1° comma art. 16 legge cit. Sul punto, ancora una volta, viene espresso un convincimento che trova conforto e fondamento nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i terreni agricoli, le "tabelle" dei valori agricoli medi formate dalla speciale Commissione prevista dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971 costituiscono provvedimenti amministrativi vincolanti per il giudice, che ad essi deve obbligatoriamente attenersi, e la possibilità della diretta determinazione, da parte sua, del valore agricolo medio, fra le altre, si v. Cass. 25 marzo 2003, n. 4357.

Ivan Cimatti

*

Cass. Sez. III Civ. - 25-3-2003, n. 4374 - Fiduccia, pres.; Vittoria est.; Uccella, P.M. (conf.) - Polesel (avv. Prosperi Mangili) c. Dogal Frutta (avv. Coglitore) (*Conferma App. Venezia 18 aprile 2000*)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Fondo con destinazione urbanistica diversa da quella prevista dai Piani territoriali regionali di coordinamento (L. reg. Veneto n. 61/1985) - Conseguenze - Esclusione della prelazione e del riscatto. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 7; l.r. Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 5, 35, 36)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Oggetto - Fondo rustico - Idoneità ad essere utilizzato per uso agricolo - Necessità. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Prelazione e riscatto - Diritto di riscatto - Fatti costitutivi del diritto - Condizioni per la sussistenza del diritto - Destinazione urbanistica diversa da quella agricola - Previsione di strumento urbanistico pubblicato prima dell'esercizio del riscatto - Rilevanza - Conseguenze. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Poiché l'art. 8 legge 590/1965, nell'escludere il diritto alla prelazione agraria a favore del coltivatore diretto nell'ipotesi in cui il trasferimento a titolo oneroso abbia ad oggetto un fondo con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, si riferisce a qualsiasi strumento urbanistico di pianificazione del territorio, la norma trova applicazione anche in relazione alle previsioni dei piani territoriali regionali di coordinamento, come quelli di cui alla legge Regione Veneto n. 61/1985, che impongono prescrizioni e vincoli di tipo urbanistico (1).

Poiché la prelazione agraria riconosciuta al coltivatore diretto dall'art. 8 legge 590/1965 ha ad oggetto un fondo rustico, è necessario che lo stesso non abbia perduto, per le trasformazioni subite, l'attitudine ad essere utilizzato per uso agricolo (2).

Non sussistono le condizioni per il riscatto agrario (che, ai sensi dell'art. 8 legge 590/1965, devono essere presenti sia al momento in cui avrebbe potuto esercitarsi la prelazione sia a quello in cui viene proposta la domanda di riscatto), allorché il fondo abbia destinazione diversa da quella agricola in virtù di uno strumento urbanistico pubblicato, anche se non approvato, al momento della domanda di riscatto (3).

(*Omissis*)

1. - Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali hanno dato luogo a procedimenti distinti che debbono essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. - Il ricorso principale contiene due motivi.

3. - La ricorrente, col primo motivo, chiede che la sentenza sia cassata per violazione di norme di diritto e vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817 ed 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590).

In una prima parte del motivo svolge questa tesi.

Le sue domande sono state rigettate in base ad un'errata interpretazione del secondo comma dell'art. 8 della legge 590 del 1965.

Il significato della norma è in questo.

La prelazione non spetta nelle ipotesi in cui il terreno, anche se di fatto goduto come fondo rustico, tuttavia è destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica in base al piano regolatore.

La Corte d'appello avrebbe dovuto dunque decidere la causa tenendo conto della destinazione urbanistica dei luoghi ed invece ha dato prevalenza al modo in cui fabbricati e terreni sarebbero stati utilizzati, modo desunto dal loro accatastamento urbano, che neppure costituisce elemento decisivo per l'accertamento della natura e destinazione agricola di un fondo.

Dalla documentazione allegata a ciascun contratto risultava per contro che i terreni e i fabbricati che vi erano annessi erano classificati a destinazione agricola secondo il piano regolatore allora vigente.

Di questa destinazione e solo di questa si sarebbe dovuto tenere conto.

Ciò nel senso di dovere attribuire rilievo esclusivo alla destinazione impressa ai terreni dal piano regolatore comunale.

Svolgendo questa tesi la ricorrente si sofferma sul piano regionale territoriale di coordinamento, pubblicato il 23 dicembre 1986, alle cui previsioni la Corte d'appello ha invece attribuito un decisivo rilievo.

Prospetta due argomenti.

Il primo è che, siccome l'art. 8 della legge 590 del 1965 ha menzionato i piani regolatori anche se non approvati, si deve ritenere da un lato che abbia voluto riferirsi solo a strumenti urbanistici, quali sono quelli comunali, per i quali è prevista una fase di adozione da parte del comune ed una successiva di approvazione da parte di altro ente, dall'altro che non abbia voluto riferirsi genericamente ad ogni altro tipo di piano, ed in particolare a piani sopraordinati, quali i piani territoriali di coordinamento, da lungo tempo noti all'ordinamento, ma non menzionati.

Il secondo è che secondo la legge della Regione Veneto 61 del 1985 il piano territoriale di coordinamento era destinato ad acquistare efficacia non con la sua pubblicazione, ma solo dal momento in cui fosse trascorso il termine di un anno assegnato ai comuni per adeguarvi gli strumenti urbanistici vigenti.

In una seconda parte del motivo la ricorrente nega che fosse stata comunque impressa ai fondi venduti una stabile destinazione non agricola.

3.1. - In sintesi, le proposizioni su cui fonda il ricorso sono dunque le seguenti.

Il diritto di prelazione non spetta solo se una destinazione non agraria è impressa al fondo da disposizioni contenute in strumenti urbanistici.

Il piano cui il giudice di appello si è richiamato non poteva essere considerato uno strumento urbanistico.

Non rileva poi che al fondo sia stata impressa di fatto una stabile destinazione diversa da quella agraria.

Del resto mancava anche questa stabile destinazione di fatto.

3.2. - Il motivo non è fondato.

Queste le ragioni.

4. - I fatti costitutivi del diritto di riscatto, che coincidono con quelli del diritto di prelazione, debbono sussistere sia alla data in cui la parte avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione se fosse stata posta in condizioni di farlo sia alla data in cui il diritto ad essere preferito è realizzato in forma sostitutiva appunto esercitando il diritto di riscatto (Sez. Un. 29 maggio 1990, n. 4994).

La circostanza che il piano della cui rilevanza si discute sia stato pubblicato prima della data in cui è stata proposta la domanda di riscatto sarebbe perciò sufficiente ad attribuirgli la rilevanza contestata, se questa dovesse essere ricollegata alla pubblicazione del piano.

Sarebbe per contro irrilevante che gli atti di compravendita siano stati conclusi prima.

Questo, peraltro, riguarda il solo caso dell'acquisto fatto dalla Dogal, ma la domanda di riscatto proposta contro di questa è stata respinta in base all'unica considerazione della condizione non agricola stabilmente assunta dai fondi.

4.1. - Quanto ai fondi acquistati dai convenuti diversi dalla Dogal ha assunto rilevanza, ai fini della decisione, non il solo profilo della destinazione di fatto, ma anche quello della destinazione urbanistica.

Convienne allora affrontare questo secondo aspetto, che nell'economia del ricorso ha assunto un aspetto centrale.

4.1.1. - La disposizione non parla del piano regolatore, ma di piani regolatori.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che essa si deve interpretare nel senso che abbia riguardo ad ogni strumento di pianificazione che presenti attitudine a disciplinare l'uso del territorio da parte dei privati, prevedendone una destinazione diversa da quella agricola (in questo senso, ancora, Sez. Un. 29 maggio 1990, n. 4994).

Il riferimento al fatto che la destinazione diversa da quella agricola esclude la prelazione anche se il piano non sia stato ancora approvato non sta a significare che la norma contenga solo strumenti il cui procedimento di formazione preveda l'approvazione da parte di un ente diverso dal comune.

Il senso è che delle prescrizioni relative alle destinazioni d'uso si deve tener conto anche se il procedimento di formazione del piano non sia terminato.

Si intende che quelle prescrizioni debbano esserci ed avere una efficacia, anche se non definitiva, e questo richiede che risultino da un atto del procedimento di deliberazione del piano, dotato di rilevanza esterna.

Funzione della norma sulla prelazione è infatti quella di assicurare la costituzione, continuità od ampliamento di aziende agricole in proprietà di coltivatori diretti e dunque la prelazione è negata, quando già nel momento in cui i fondi sono trasferiti è attuale la previsione che essi possano avere uno sfruttamento non agricolo.

4.1.2. - Il piano territoriale regionale di coordinamento previsto dalla l. reg. Veneto 27 giugno 1985, n. 61 ha l'attitudine ad imporre a parti del territorio dei comuni compresi nella Regione prescrizioni e vincoli di tipo urbanistico, cui anche i privati debbono uniformarsi.

Ciò si desume dall'art. 5, n. 5, della legge, a norma del quale il piano provvede a determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore e dall'art. 36, secondo comma, n. 2, che disciplina l'efficacia del piano territoriale di coordinamento in confronto del piano regolatore generale.

Siccome poi quello che interessa qui è considerare il valore di tale efficacia in rapporto alla applicazione dell'art. 8 della legge 590 del 1965, si deve dire che basta a conferirgli valore il fatto che la deliberazione del piano da parte della giunta regionale (art. 32 della legge della regione) sia atto con rilevanza esterna (art. 35 della stessa legge).

D'altra parte, poiché l'art. 8 della legge 590 del 1965 considera sufficiente che la destinazione non agricola sia stata prefigurata da un atto a rilevanza esterna, basta che quella destinazione possa divenire in futuro definitiva: non importa dunque che il piano territoriale debba essere approvato con legge della Regione (art. 36 della legge) e che sia l'approvazione a comportare rispetto al piano regolatore l'ordine degli effetti previsto dall'art. 36.

4.1.3. - La Corte d'appello ha considerato decisivo questo fatto: i terreni in questione ricadevano in zona del comune che in base al piano territoriale di coordinamento era da considerare centro storico e questo comportava una destinazione diversa da quella agricola.

Si tratta di una valutazione che, in sé, non è stata oggetto di critica.

4.2. - Il secondo profilo del motivo è quello per cui non sarebbe ostativa della prelazione la circostanza che il fondo oggetto della vendita abbia in concreto assunto una stabile destinazione non agricola.

Anche questo aspetto del motivo non è fondato.

Ed invero, oggetto del trasferimento rispetto al quale il confinante ha diritto d'essere preferito deve essere un fondo rustico, ovvero un fondo che per le trasformazioni subite non abbia perduto l'attitudine ad essere goduto per usi agricoli (la rilevanza ostativa di trasformazioni che abbiano inciso sulla natura del fondo in modo da precluderne in modo definitivo un suo, sfruttamento agricolo non è stata esclusa in linea di principio dalla Corte nelle sentenze 10 agosto 1988, n. 4920 e 2 febbraio 1995, n. 1244).

D'altro canto le contestazioni che sul punto sono mosse nella seconda parte del motivo all'accertamento compiuto dai giudici di

merito a riguardo di tale diversa destinazione non presentano i tratti della specificità, giacché non sono state formulate con preciso riferimento ai diversi fondi trasferiti e con preciso richiamo fondo per fondo alle prove, che avrebbero dovuto essere valutate in modo diverso da come hanno fatto i giudici di merito.

4. - Il secondo motivo riguarda un punto della decisione di primo grado, che ha costituito oggetto di appello, ma che il giudice di secondo grado ha considerato assorbito.

Il motivo è dunque inammissibile.

5. - Il ricorso principale è rigettato.

6. - I ricorsi incidentali non debbono essere esaminati, perché sono stati proposti sotto la condizione che il ricorso principale fosse accolto. (*Omissis*)

(1-3) STRUMENTI URBANISTICI E PRELAZIONE AGRARIA.

La sentenza della Suprema Corte approfondisce in termini chiari e convincenti il tema dell'efficacia di uno strumento urbanistico diverso dal piano regolatore al fine di escludere la destinazione agricola dei beni alienati e pertanto di negare il *diritto* di prelazione come configurato nell'art. 8 della legge n. 590 del 1965.

Nella fattispecie lo strumento urbanistico è costituito da un piano regionale di coordinamento, contemplato dalla l. reg. Veneto 27 giugno 1985, n. 61, che include le unità immobiliari oggetto della compravendita nella «perimetrazione del centro urbano».

Le argomentazioni della sentenza che si annota prendono le mosse da una interpretazione letterale dell'art. 8 predetto, che fa riferimento alle previsioni non del piano regolatore ma di «piani regolatori», con ciò riferendosi ad ogni strumento di pianificazione idoneo a disciplinare l'uso del territorio da parte dei privati, prevedendone una destinazione diversa da quella agricola.

Il piano territoriale di coordinamento di cui si tratta, secondo i giudici di legittimità, pone vincoli e prescrizioni di tipo urbanistico in forza della legge della Regione Veneto che disciplina l'efficacia del piano stesso nei confronti del piano regolatore generale e gli attribuisce rilevanza esterna attraverso la deliberazione della Giunta regionale. Non rileva peraltro l'approvazione del piano con legge della Regione, essendo - ai sensi dell'art. 8, legge 590 del 1965 - sufficiente che la «destinazione non agricola sia stata prefigurata da un atto a rilevanza esterna» e possa divenire in futuro definitivo».

Puntualmente la pronuncia in esame richiama la sentenza n. 4994 del 26 maggio 1990 della Cassazione Sezioni Unite, che esamina il problema dell'estensibilità alla «perimetrazione del centro urbano», definito ai sensi dell'art. 17 comma primo, lett. a) della l. 6 agosto 1967, n. 765, della previsione della norma dell'art. 8, comma secondo, della legge 590/1965 e lo risolve nel senso di escludere il riscatto agrario in ordine alle unità immobiliari incluse nella «perimetrazione».

Richiamiamo l'autorevole commento di G. Morsillo (1) della sentenza delle Sezioni Unite n. 4994, 1990, citata in motivazione, in ordine all'interpretazione estensiva dell'espressione «piani regolatori» contenuta nel secondo comma dell'art. 8 della legge 590 del 1965. Tale commento è arricchito da numerosi richiami giurisprudenziali che rivelano l'ampiezza del dibattito che si è sviluppato sui temi urbanistici in relazione alla prelazione agraria, giungendo a ricomprendere nell'espressione «piani regolatori» anche gli «strumenti urbanistici atipici».

Gianfranco Busetto

(1) G. MORSILLO, *La pronuncia delle S.U. sulla perimetrazione del territorio comunale*, in *Giur. agr. it.*, n. 11 del 1990, 604 e segg.

Cass. Sez. III Civ. - 26-2-2003, n. 2887 - Fiduccia, pres.; Finocchiaro, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) - Campana (avv. Caniglia) c. Agricola Vesuvio s.r.l. (avv. Notarnicola). (*Conferma App. Lecce 12 dicembre 2000*)

Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi - Colonia - Conversione in contratto di affitto - Disciplina ex art. 32 legge n. 203 del 1982 - Carattere pluripoderale dell'azienda - Nozione - Differenze rispetto all'azienda o proprietà fondiaria unica suddivisa in più appezzamenti di terreni. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 32)

Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi - Norme applicabili - Art. 5 della legge n. 29 del 1990, introduttiva dell'art. 33 bis della legge n. 203 del 1982 - Decadenza dall'opposizione - Applicabilità retroattiva - Esclusione. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 33 bis; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 5)

Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi - Colonia - Conversione in affitto - Disciplina ex art. 31 della legge n. 203 del 1982 - Abrogazione per effetto della sopravvenuta legge n. 29 del 1990 - Esclusione - Fondamento. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 31; l. 14 febbraio 1990, n. 29)

Consulenza tecnica in materia civile - Consulente tecnico d'ufficio - Indagini del consulente e comunicazioni alle parti - Esplorative per la ricerca di elementi, fatti, circostanze non provati - Ammissibilità - Esclusione. (C.p.c., artt. 61, 191)

In tema di conversione di contratto associativo di colonia in contratto di affitto, la disciplina di cui all'art. 32 della legge n. 203 del 1982 trova applicazione con riferimento alle aziende definite dalla stessa disposizione come «pluripoderali», che si distinguono dall'azienda unica o dalla proprietà unica fondiaria suddivisa in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali oggetto di un autonomo contratto associativo, ed a ciascuno dei quali sono destinati gli eventuali impianti ed attrezzature individuali (depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini, etc.) esistenti; attrezzature ed impianti i quali si rivelano, invece, comuni, nelle aziende pluripoderali, ai vari poderi o fondi, e sono utilizzati, in queste, promiscuamente, in quanto posti al servizio dell'intero complesso (1).

In tema di conversione in affitto di contratti agrari associativi, l'art. 5 l. 14 febbraio 1990, n. 29 che ha introdotto l'art. 33 bis l. 3 maggio 1982, n. 203, non può trovare applicazione, nella parte relativa alla decadenza dalla opposizione, con riguardo a situazioni verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore (2).

In tema di conversione di contratti associativi di colonia in contratti di affitto, la disciplina di cui all'art. 31 della legge n. 203 del 1982 non può ritenersi abrogata per effetto della sopravvenuta legge n. 29 del 1990, mancando un'abrogazione espressa, e dovendosene escludere quella tacita, per la inesistenza fra le disposizioni considerate di una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, né regolando la nuova legge l'intera materia disciplinata da quella anteriore, atteso che il legislatore, con la legge n. 29 del 1990, si è limitato a modeste rettifiche nella disciplina della conversione in affitto dei contratti associativi, mantenendo, fra l'altro, espressamente fermo quanto stabilito dall'art. 34 della legge n. 203 del 1982, che, a sua volta, espressamente, nel disciplinare la materia dei contratti associativi non convertiti, menziona anche quelli nei quali la richiesta del concessionario non può avere luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31 della stessa legge, evidentemente, dunque, ancora in vigore (3).

In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (4).

(*Omissis*)

FATTO. - La Agricola Vesuvio s.r.l., proprietaria di un vasto comprensorio di terreni siti in agro di Mesagne, diviso in piccoli

lotti concessi in tempi remoti a colonia a vari conduttori, tra cui Campana Cosimo, alla cui morte erano succeduti i suoi eredi e, in particolare, Campana Emanuele, nonché Stasi Maria, Campana Concetta e Campana Adriana, ha convenuto questi ultimi in giudizio, innanzi alla Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Brindisi, chiedendo fosse dichiarato cessato il rapporto associativo *inter partes* alla data del 10 novembre 1993 – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, lett. b), l. 3 maggio 1982, n. 203 – con condanna del colono al rilascio del fondo.

Costituitisi in giudizio Campana Emanuele e gli altri convenuti resistevano alle avverse pretese deducendone la infondatezza e svolgendo, in via ricorvenzionale, domanda diretta al riconoscimento della avvenuta trasformazione dell'originario contratto di colonia in affitto.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza non definitiva 9-30 giugno 1999, per quanto ancora rilevante al fine del decidere, ha rigettato la domanda riconvenzionale, dichiarando cessato il rapporto di colonia tra le parti al 10 novembre 1993.

Gravata tale pronuncia dai soccombenti la Corte di appello di Lecce, Sezione specializzata agraria, con sentenza 16 ottobre-12 dicembre 2000 ha rigettato l'appello, compensate tra le parti le spese del grado.

Per la cassazione di tale pronuncia, notificata il 27 dicembre 2000, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con atto 24 febbraio 2001 Campana Emanuele, sia in proprio che quale procuratore speciale di Stasi Maria, Campana Concetta e Campana Adriana Maria.

Resiste, con controricorso la Agricola Vesuvio s.r.l.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO. - 1. - Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda, riconvenzionale, proposta dagli attuali ricorrenti, diretta a sentir dichiarare la conversione, in affitto, del contratto *inter partes*.

A tale riguardo, *in limine*, i giudici di appello hanno affermato che non essendo mai stato dimostrato che nella specie sussistevano, in concreto, le caratteristiche essenziali di una «azienda pluripoderale» e, cioè «la presenza di uniche strutture aziendali (quali attrezzature, depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini etc.) utilizzate indistintamente dai concessionari» erano irrilevanti, al fine del decidere, i richiami, contenuti negli scritti difensivi di parte appellante, alla disciplina della conversione in affitto quanto alle aziende pluripoderali (art. 32, della l. 3 maggio 1982, n. 203).

2. - Tale statuizione è censurata dai ricorrenti con il primo motivo, con il quale si deduce, appunto «violazione e falsa applicazione dell'art. 32 l. n. 203 del 1982 e dell'art. 1, l. 14 febbraio 1990, n. 29 (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.)».

Si afferma, infatti, che la lettura fornita dalla Corte di appello della norma in esame è del tutto errata, estranea alla lettera e allo spirito della stessa e riferita, evidentemente, a fattispecie contrattuali certamente non identificabili con quelle della colonia.

L'art. 32 sopra ricordato, infatti, si assume, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi e non, certamente, di azienda fornita di attrezzature e quant'altro, che costituisce caratteristica riferita ad aziende mezzadrili, non certo coloniche, come sarebbe confermato dal successivo art. 33, che prevede – distintamente – l'ipotesi di aziende pluripoderali, nonché quella di unica azienda o proprietà fondiaria divise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di autonomo contratto.

3. - Il motivo non coglie nel segno.

In tema di conversione in affitto dei contratti associativi, l'art. 32, l. 3 maggio 1982, n. 203, sotto il titolo «aziende pluripoderali», prevede che «nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto» (comma 1).

«Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale prosegue la ricordata disposizione – possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni» (comma 2, prima parte).

«Nell'ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 – prosegue l'art. 33, comma 1 – e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più

appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari (...).

Pacifico quanto precede è palese – *in limine* – che nel disegno del legislatore le «aziende pluripoderali», menzionate nell'art. 32, si contrappongono nettamente all'unica azienda o all'unica proprietà fondiaria suddivisa in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali sia oggetto di autonomo contratto associativo, di cui è parola nel successivo art. 33.

La differenza tra le due figure è, chiaramente – come evidenziato dai giudici del merito – nella circostanza che mentre nel primo caso esistono impianti e attrezzature – cioè depositi, cantine, stanze di abitazione, magazzini etc. – «comuni» ai vari «poderi» o «fondi», «al servizio dell'intero complesso», e, quindi, utilizzati promiscuamente, nel secondo, tali impianti fanno difetto o se esistono sono «individuali», in quanto all'esclusivo servizio di ciascun singolo appezzamento di terreno.

Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è quanto si afferma in ricorso, sia allorché si evidenzia che solo in presenza di aziende mezzadrili queste devono essere fornite di attrezzature e quant'altro, sia in merito alla circostanza che lo stesso art. 32, comma 2, prevederebbe come «eventuale» l'esistenza di tali impianti e attrezzature.

Quanto al primo aspetto è sufficiente evidenziare che espressamente l'art. 32, comma 1, precisa che «nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte (...)» per cui è palese che è «pluripoderale» non solo il complesso di «poderi», ma anche una molteplicità di «fondi», per cui nulla si oppone che anche più fondi concessi a colonia costituiscano una «azienda pluripoderale».

In secondo luogo le parole con cui si apre il secondo comma dell'art. 32 («per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale») non possono in alcun modo essere lette nel senso invocato dai ricorrenti e cioè, che la presenza di impianti e attrezzature al servizio dell'intero complesso aziendale può essere solo eventuale, così come eventuale può essere la utilizzazione o la gestione in comune.

Infatti:

– un complesso di fondi per ipotesi privi di impianti e di attrezzature comuni al servizio dei vari appezzamenti, non è una azienda pluripoderale *ex art. 32*, ma un'unica proprietà fondiaria suddivisa in più appezzamenti ciascuno dei quali è oggetto di autonomo contratto associativo, a norma del successivo art. 33;

– nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, comma 1, parte prima, preleggi): nella specie l'espressione «per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale» possono essere stipulate (...) apposite convenzioni non ha altro significato che dette convenzioni devono, comunque, disciplinare la «utilizzazione economica» «degli impianti e delle attrezzature» mentre, in via di ipotesi e eventuale, possono anche dettare disposizioni per la «gestione» di quegli stessi impianti e attrezzature.

Esattamente – concludendo sul punto – i giudici del merito hanno affermato che in tanto il giudizio sulla idoneità del fondo per cui è controversia a costituire unità produttiva sufficiente ai sensi dell'art. 31 della l. 3 maggio 1982, n. 203 poteva-doveva essere espresso tenendo presente la complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione (*Id est* tutti i fondi di proprietà della Agricola Vesuvio s.r.l. in agro di Mesagne) in quanto il colono avesse, previamente, dedotto, e dimostrato, l'esistenza di impianti e attrezzature comuni ai vari lotti.

Essendo mancata al riguardo qualsiasi prova, correttamente il fondo non è stato qualificato parte di una «azienda pluripoderale», con tutte le conseguenze del caso, quanto al rigetto della domanda di accertamento della avvenuta conversione.

4. - Esclusa l'esistenza, in concreto, di una «azienda pluripoderale» i giudici del merito, esaminando la domanda svolta in via riconvenzionale dagli attuali ricorrenti e diretta all'accertamento che il contratto di colonia in essere tra le parti si era trasformato in contratto di affitto a seguito della richiesta di conversione *ex art. 25*, della l. 3 maggio 1982, n. 203, trasmessa dal Campana alla parte concedente con raccomandata 10 maggio 1982 (e ribadita con atto stragiudiziale 28 maggio 1983), l'hanno rigettata attesa che non risulta provato in causa il requisito dell'unità produttiva idonea richiesto, a fini chiaramente pubblicistici, dall'art. 31 della legge n. 203 del 1982.

Irrilevante, hanno osservato quei giudici, al fine del decidere si appalesa il parere espresso dall'IPA di Brindisi il 28 marzo 1984, atteso che questo è stato reso con riguardo a fondi di pertinenza di un gruppo di coloni costituiti nella cooperativa Nuova Agricoltura di cui il Campana non ha mai fatto parte.

L'appellante, inoltre, evidenzia la sentenza gravata, non ha offerto alla Corte, con specifico motivo di gravame, la possibilità di potere verificare, tramite richiesta all'IPA, ovvero mediante consulenza tecnica d'ufficio, se il fondo da lui condotto possa costituire, da solo, con riferimento all'epoca della domanda di conversione, una unità produttiva idonea.

5. - Tutte tali affermazioni sono censurate dai ricorrenti, sia con il primo motivo, ultima parte, sia con il secondo motivo.

Si denuncia, infatti, da parte dei ricorrenti:

- secondo l'art. 33 *bis* della legge n. 203 del 1982 l'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla richiesta di conversione del concessionario e, pertanto, essendosi la concedente opposta alla domanda di conversione unicamente nel corso di questo giudizio - promosso a distanza di tredici anni dall'epoca in cui era stata fatta domanda di conversione - è evidente che la domanda di conversione non poteva non trovare accoglimento (primo motivo seconda parte);

- «violazione e falsa applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 29 del 1990», secondo cui l'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione alla richiesta di conversione in affitto è a carico del concedente. Poiché, ancora, la l. 12 febbraio 1990, n. 29 è intitolata modifiche e integrazioni della legge 3 maggio 1982, n. 203 relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi, deve desumersi che la trasformazione possa sempre avvenire e che il concedente possa far valere la sua opposizione alla conversione, con onere della prova a suo carico, esclusivamente nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) degli artt. 29 della legge n. 203 del 1982 e 2 della legge n. 29 del 1990, per cui non essendo quella prevista dall'art. 31 più contemplata quale causa di esclusione della conversione questa non opera più (secondo motivo prima parte);

- «violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 441 c.p.c.; errata, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia», attesa la assurdità della motivazione della sentenza della Corte di appello di Lecce, laddove si legge che non è stata offerta dagli appellanti alla Corte con specifico motivo di gravame, la possibilità di potere verificare se il fondo da loro condotto potesse costituire da solo, all'epoca della domanda di conversione una unità produttiva idonea, tenuto presente che essi ricorrenti avevano «chiesto che fosse dichiarata la conversione del contratto di colonia in affitto, ricorrendone nella specie i presupposti e, quindi, anche quello della unità produttiva idonea» (secondo motivo, seconda parte).

6. - Nessuna delle riassunte censure coglie nel segno.

6. 1. Quanto, alla decadenza in cui sarebbe incorsa, *ex art.* 33 *bis*, l. 3 maggio 1982, n. 203 (inserito dall'art. 5, l. 14 febbraio 1990, n. 29) parte concedente per non essersi opposta alla domanda di conversione del contratto associativo in affitto «entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario», e, quindi, entro novanta giorni dal 10 maggio 1982, la deduzione è manifestamente infondata.

Deve ribadirsi, infatti, al riguardo - in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice che in tema di conversione in affitto di contratti agrari associativi, l'art. 5, l. 14 febbraio 1990, n. 29 che ha introdotto l'art. 33 *bis* l. 3 maggio 1982 n. 203, in tema di decadenza dell'opposizione, non può trovare applicazione con riguardo a situazioni verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore (cioè il quindicesimo giorno successivo al 22 febbraio 1990, data di pubblicazione della legge n. 29 del 1990 sulla *Gazzetta Ufficiale*) (in termini, ad esempio, Cass. 19 agosto 1997, n. 7703).

L'applicazione retroattiva della legge nuova - infatti - non può spingersi sino al punto di sanzionare la perdita di un diritto o di un'azione per effetto dell'inutile decorso di un termine introdotto dalla legge stessa e già spirato prima della sua entrata in vigore, poiché in questo caso è impossibile, ovviamente, attribuire al silenzio od alla inerzia di una delle parti il valore di acquiescenza, di adesione o di consenso alla iniziativa dell'altra parte od al fatto altrui, pur in difetto di una norma, già in atto, che di quel silenzio e di quella inerzia disciplini le conseguenze giuridiche.

In tema di successione nel tempo di norme la irretroattività di quella successiva che ponga, *ex novo*, una sanzione di decadenza (destinata ad operare nell'ambito di un rapporto insorto sotto l'imperio della precedente disciplina e protrattasi ulteriormente), infatti, corrisponde alla insopprimibile esigenza che ogni soggetto possa valutare le conseguenze dei propri comportamenti, attivi od omissivi, in base alla legge (regola di condotta) nel corso della cui vigenza essi debbono essere compiuti (cfr., Cass. 7 giugno 1991, n. 6509, specie in motivazione).

Pacifico quanto precede e non controverso, in linea di fatto, che il silenzio serbato dalla parte concedente, a fronte della richiesta di conversione proposta dal Campana è anteriore di circa otto anni alla data di entrata in vigore della legge n. 29 del 1990 è palese - come sopra anticipato - la inapplicabilità dell'art. 33 *bis*, legge n. 203 del 1982 alla presente controversia.

6.2. - In ordine alle censure sviluppate con il secondo motivo di ricorso, prima parte, queste - come sopra evidenziato - si articolano in due profili.

Si assume, infatti, da un lato, che i giudici del merito non potevano ritenere il fondo condotto da esso concludente unità produttiva insufficiente a norma dell'art. 31, l. 3 maggio 1982, n. 203, atteso che tale disposizione è stata abrogata dalla legge sopravvenuta e, in particolare, per effetto della l. 14 febbraio 1990, n. 29, e, dall'altro, che - comunque - in applicazione dell'art. 5, legge n. 29 del 1990 era onere di controparte dimostrare una tale circostanza e non di esso Campana dare la prova della idoneità del fondo.

Entrambe tali prospettazioni sono infondate.

6.2.1. - Quanto, *in primis*, alla invocata «abrogazione» dell'art. 31, l. 3 maggio 1982, n. 203 per effetto della norma sopravvenuta di cui alla l. 14 febbraio 1990, n. 29, la stessa non sussiste, alla luce delle considerazioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 15 preleggi c.c., le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Pacifico quanto precede, e non controverso che nella specie fa difetto una abrogazione espressa dell'art. 31, legge n. 203 del 1982, deve escludersi - contrariamente a quanto si invoca da parte dei ricorrenti - che nella specie sussista una abrogazione tacita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le preesistenti.

Giusta quanto assolutamente pacifico in giurisprudenza, in particolare si verifica l'incompatibilità prevista dall'art. 15 preleggi solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. 10 agosto 1998, n. 7840; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1760; Trib. sup. acque, 14 dicembre 1994, n. 70) o quando, indipendentemente dalla incompatibilità, regolando la nuova legge l'intera materia disciplinata da quella anteriore, l'abrogazione operi esclusivamente per la volontà novativa del legislatore (Corte conti, Sez. contr., 27 luglio 1994, n. 53).

Nella specie è palese, da un lato, che non sussiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione delle varie disposizioni (specie tenuto presente che le stesse, come meglio si vedrà in prosieguo, disciplinano avvenienze totalmente diverse), dall'altro, che non emerge in alcun modo la volontà novativa del legislatore, atteso che questi, lungi dal volere disciplinare, con la legge n. 29 del 1990, *ex novo*, l'intera materia della conversione in affitto dei contratti associativi, si è limitato a modeste rettifiche (conseguenti, essenzialmente, alla pronunziata illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 203 del 1982, per effetto della sentenza 7 maggio 1984, n. 138 della Corte costituzionale).

Anche a prescindere da quanto precede, infine, non può tacersi che l'art. 8 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 ha mantenuto, espressamente, «fermo» quanto stabilito dall'art. 34 della l. 3 maggio 1982, n. 203 che, a sua volta, espressamente, nel disciplinare la durata dei contratti associativi non convertiti, menziona anche i contratti nei quali la richiesta del concessionario non può avere luogo «in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31» per cui è evidente che l'art. 31 è ancora in vigore.

6.2.2. - In ordine al secondo profilo di censura sviluppato con il secondo motivo, prima parte, si osserva che l'art. 5, comma 2, legge n. 29 del 1990 prevede, testualmente «l'onere

della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione (alla domanda di conversione in affitto dei contratti associativi) è a carico del concedente».

Tanto premesso si osserva che nel nostro ordinamento vige la regola, generalissima, in forza della quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (art. 2697, comma 1, c.c.).

Certo quanto sopra e non controverso che l'art. 5, comma 2, legge n. 29 del 1990 costituisce una «eccezione» alla detta regola generale, e, infatti, nel giudizio volto all'accertamento se un certo contratto agrario si è convertito – o meno – da associativo in affitto non prevede che sia l'attore a dovere dimostrare la fondatezza dei propri assunti, ma che è onere del convenuto, che si oppone all'accoglimento della domanda, dimostrare la ricorrenza di circostanze ostative all'accoglimento della avversa pretesa, è palese che si è a fronte a una norma «eccezionale» ai sensi dell'art. 14 preleggi e, pertanto, di stretta interpretazione.

Deriva, da quanto precede, che la disposizione *de qua* non può trovare applicazione se non nelle ipotesi di «opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in affitto, e, quindi, nelle sole ipotesi previste dall'art. 29 l. 3 maggio 1982, n. 203 (intitolato, appunto, «casi di esclusione della conversione»), nonché dall'art. 2, l. 14 febbraio 1990, n. 29 (intitolato, «ulteriore caso di esclusione della conversione»).

In tutte le altre ipotesi non può che trovare applicazione la regola generale ed è, pertanto, onere di colui che richiede la conversione in affitto del contratto associativo dimostrare che sussistono tutte le condizioni costitutive della pretesa, tra cui, oltre alla dimostrazione che era in corso, alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, tra le parti, un contratto associativo suscettibile di conversione a norma dell'art. 25 della ricordata legge, anche l'ulteriore requisito del fondo che deve costituire una unità produttiva sufficiente.

6.3. - Con il secondo motivo, seconda parte – come sopra anticipato – si censura la sentenza gravata per avere affermato che «l'appellante non ha offerto alla Corte, con specifico motivo di gravame, la possibilità di poter verificare, tramite richiesta all'IPA, ovvero mediante consulenza tecnica d'ufficio se il fondo da lui condotto potesse costituire, da solo, all'epoca della domanda di conversione una unità produttiva idonea».

Si osserva, infatti, che «non si vede in cosa dovesse consistere lo specifico motivo di gravame (...) atteso che i ricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarata la conversione del contratto di colonia in atti, ricorrendone nella specie i presupposti (quindi anche quello della unità produttiva idonea) e che «già dalla consultazione degli atti, il giudice del gravame (il cui collegio è arricchito dalla presenza di n. 2 esperti in materia agraria) avrebbe potuto constatare come nella specie ricorresse anche il presupposto della unità produttiva idonea, vista la elevata estensione del fondo (...) e la natura delle coltivazioni (...)».

Il rilievo non coglie nel segno.

In conformità a una giurisprudenza assolutamente pacifica, che costituisce, al momento «diritto vivente» presso questa Corte Suprema di cassazione e dalla quale senza alcuna motivazione totalmente prescindere parte ricorrente, deve ribadirsi, in particolare, che anche se la sentenza di primo grado sia stata impugnata *in toto*, ai fini dell'ammissibilità del gravame, occorre una specifica indicazione dei motivi del gravame, in quanto finalità dell'appello non è – contrariamente a quanto suppongono gli attuali ricorrenti – quella di provocare un *novum iudicium*, bensì quella unicamente di devolvere al giudice superiore il controllo degli errori nei quali l'appellante assume di essere incorso il precedente organo giudicante (Cass. 29 maggio 1999, n. 5250).

L'appello privo di motivi, perché consistente nella semplice richiesta di riforma della sentenza impugnata senza specificazioni o indicazioni di alcuna specie – in altri termini – non determina l'integrale devoluzione della controversia al giudice del gravame; non consentendo neppure di individuare l'ambito del riesame richiesto, oltre il quale operano la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. e la formazione del giudicato *ex art.* 329 stesso codice (Cass. 19 gennaio 1999, n. 464).

Nell'atto d'appello – pertanto – alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non

è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 24 marzo 2000, n. 3539).

È evidente – concludendo sul punto che gli attuali ricorrenti, al fine di ottenere una pronunzia, da parte del giudice di secondo grado, che dichiarasse, previ tutti gli accertamenti del caso, la avvenuta conversione in affitto del contratto associativo *inter partes*, non potevano limitarsi ad affermare apoditticamente che la propria pretesa era fondata e che (pertanto) ricorrevano tutti i presupposti di legge e, quindi, anche quello della unità produttiva idonea.

Parte appellante, infatti, doveva censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la detta idoneità, indicando espressamente (e non per implicito) quali erano gli elementi di fatto, ricavabili dagli atti e comunque emergenti in causa, che ove correttamente valutati dimostravano la esattezza dei propri assunti, quanto alla idoneità del fondo condotto a colonia da esso Campana a costituire una unità produttiva tale da consentire la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico con riferimento alla produzione annuale media, detratte le spese di coltivazione ed escluse quelle di manodopera (cfr. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16).

6.4. - Sempre con il secondo motivo, ultima parte, i ricorrenti lamentano, infine, la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare la «idoneità», del fondo da loro condotto, ai sensi dell'art. 31 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

La deduzione è manifestamente infondata.

Sotto diversi, concorrenti profili.

In primo luogo deve ribadirsi che, disporre, o meno, consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio in un senso o nell'altro è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 8 marzo 2001, n. 3371).

In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti (Trib. sup. acque, 4 luglio 1996, n. 55).

La consulenza tecnica d'ufficio – in altri termini – si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione (Cass. 15 settembre 1997, n. 9175). Sempre nel senso che la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, Cass. 16 marzo 1996, n. 2205).

Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d'ufficio:

– non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205);

– non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 1998, n. 3423);

– legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15 gennaio 1997, n. 342).

Certo quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui – come nella specie – è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie.

7. - Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. (*Omissis*)

(1) SULL'APPLICABILITÀ DELL'ART. 32 LEGGE N. 203/1982.

Il caso di specie riguarda il problema del riconoscimento della avvenuta trasformazione dell'originario contratto associativo in affitto nell'ipotesi di terreni, appartenenti ad un unico proprietario, divisi in piccoli lotti concessi in colonia a diversi conduttori. La questione concerne, in particolare, l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 203/1982.

I conduttori ricorrenti, chiedendo il riconoscimento della avvenuta trasformazione del contratto originario in affitto, negano la sussistenza della fattispecie *de qua*, argomentando che l'art. 32 è applicabile nel solo caso di aziende mezzadrili e non anche di aziende coloniche, posto che esclusivamente le prime e non anche le seconde devono essere fornite di attrezzature ed impianti secondo quanto previsto dall'art. 32. Rigettando il ricorso, e confermando la pronuncia di appello, la Corte, da un lato, precisa l'ambito di applicabilità dell'art. 32 e, dall'altro, ne individua i confini rispetto al successivo art. 33.

Sotto il primo profilo, si evidenzia che deve considerarsi «pluripoderale», ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, non solo il complesso di «poderi», ma anche una molteplicità di «fondi». In altre parole, sulla premessa definitiva dei vecchi contratti associativi di mezzadria e di colonia, dove la prima è caratterizzata dalla concessione del podere ovvero del terreno dotato di casa e stalla e, in varia misura, di scorte, e la seconda dalla concessione di un fondo con la conseguente non obbligatorietà del conferimento da parte del concedente dell'abitazione (1), la Corte sottolinea l'applicabilità della norma in questione ad entrambe le fattispecie. Sotto il secondo profilo, il giudice di legittimità chiarisce che mentre nell'azienda pluripoderale, *ex art. 32*, l'unica proprietà fondiaria è suddivisa in una pluralità di appezzamenti, a servizio dei quali sono posti impianti e attrezzature comuni, utilizzati da tutti ed indistintamente i diversi conduttori, nella fattispecie descritta nell'art. 33 tali impianti sono individuali, ovvero ad esclusivo servizio di ciascun appezzamento di terreno. Nel caso sottoposto al giudizio della Corte, i ricorrenti, per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta conversione della colonia in affitto, avrebbero dovuto provare, in difetto della dimostrazione della sussistenza di autonomi contratti associativi *ex art. 33*, l'esistenza di impianti e attrezzature comuni ai vari lotti. Essendo mancata qualsiasi prova, il fondo non è stato qualificato parte di una azienda pluripoderale, con rigetto della domanda.

La pronuncia si segnala per la specificazione della portata e del significato dell'art. 32 nei suoi rapporti con il successivo art. 33.

Merita, al riguardo, ricordare che, consentendo al singolo coltivatore di richiedere la trasformazione del contratto associativo in affitto, l'art. 32 ha inteso risolvere il problema relativo alla possibilità di trasformare tali contratti senza compromettere l'unità aziendale in situazioni nelle quali la gestione dei vari lotti, appartenenti ad

un'unica proprietà, continua ad essere coordinata dall'unica parte concedente e i singoli appezzamenti non dispongono di approvvigionamenti idrici, di impianti di trasformazione, di strutture ed infrastrutture proprie, dovendo fare ricorso a quelle «centrali» (2). In quest'ottica, corretta appare la conclusione della Corte nella sentenza in esame, laddove ritiene applicabile l'articolo *de quo* nel duplice caso di contratto associativo avente ad oggetto un podere o un fondo. Infatti, nella prospettiva della conservazione dell'unità aziendale, l'art. 32, pur indicando in rubrica il termine «pluripoderali», non consente distinzioni tra contratti associativi posti in essere con il meccanismo della divisione di un terreno in lotti con impianti comuni. Non si verte, qui, invero, in un'ipotesi di norma diretta a predisporre discipline diverse per fattispecie diverse, bensì, al contrario, di regola applicabile in tutte le ipotesi nelle quali occorra tutelare l'integrità di un complesso aziendale frazionato in una pluralità di imprese, e ciò sia che il frazionamento derivi dalla conclusione di un contratto associativo di mezzadria che di un contratto di colonia.

Viceversa, l'art. 33 disciplina l'ipotesi in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, regolamentando le modalità della richiesta della conversione. La differenza tra le due norme è stata individuata dalla dottrina sotto un duplice profilo.

Se, sul versante economico, si è osservato che, mentre con l'art. 32 il legislatore si è riferito a fondi o poderi di maggiore rilevanza produttiva, con l'art. 33 ha inteso riferirsi ad appezzamenti privi di autonomia economica (3), dal punto di vista giuridico è stato rilevato che, a fronte autonomi contratti associativi aventi ad oggetto i singoli appezzamenti di terreno nei quali è stata divisa la proprietà *ex art. 33*, l'art. 32 ricomprende le fattispecie di poderi o fondi, facenti parte di una unica azienda, concessi a una pluralità di soggetti, a titolo di mezzadria o di colonia, in forza di un solo contratto associativo (4). In tale contesto interpretativo, la Corte, nella sentenza in esame, introduce un ulteriore elemento ermeneutico di carattere economico, dove alla unicità del contratto associativo dell'art. 32 si accompagna l'unicità delle strutture e delle infrastrutture aziendali e dove alla autonomia dei singoli contratti di concessione di cui all'art. 33 si accompagna l'autonomia degli impianti e della loro gestione. Il distinguo tra le fattispecie è dato, nell'argomentare della Corte, dalla comunione o dalla individualità delle strutture aziendali, ovvero, occorre aggiungere, dall'esistenza di un modello organizzativo centralizzato e gestito in modo unitario dal proprietario-concedente piuttosto che autonomo ed affidato, sia pur nei limiti del contratto associativo, ai singoli coloni o mezzadri.

Muovendosi nella (corretta) prospettiva segnalata dalla Corte, è possibile allora evidenziare come l'azienda pluripoderale si connota per essere fattispecie economica e giuridica nella quale l'unità aziendale si combina con la pluralità delle imprese che la compongono. L'utilizzo degli impianti comuni posti a servizio dell'intero complesso aziendale, sia che con tale espressione si intendano le prestazioni del centro aziendale di cui si

(1) Sul punto, per tutti, si rinvia a L. COSTATO, *L'individuazione dei contratti agrari*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 305 ss.

(2) Sul punto, V. ACAGNINO, A. CORSARO, G. B. MACRÌ, *I nuovi patti agrari*, Milano, 1982, 11.

(3) F. ADORNATO, *sub art. 32*, in C.A. GRAZIANI, P. RECCHI, L. FRANCIOSI *La riforma dei contratti agrari*, Napoli, 1982, 261; G. GIUFFRIDA, *sub art. 32*, in

Nuove leggi civ. comm., 1982, 1453; D. CALABRESE, *I patti agrari*, Padova, 1999, 135 ss.

(4) G. GIUFFRIDA, *sub art. 32*, cit., 1453.

(5) G. GIUFFRIDA, *sub art. 32*, cit.

(6) E. CASADEI, *Conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 705.

avvalgono le singole imprese (5), sia che la disponibilità delle strutture comuni venga riguardata come prestazione del concedente (6), rende economicamente inscindibile la funzione imprenditoriale esercitata da soggetti di diritto tra loro distinti, dove all'unità economica dell'azienda pluripoderale, garantita dalla sussistenza di impianti, strutture ed infrastrutture comuni, corrisponde la scomposizione della medesima azienda in una pluralità di attività economiche. Unità aziendale, è opportuno evidenziare, la cui conservazione è affidata, dal punto di vista economico, alla centralità degli impianti e, dal punto di vista giuridico, alla possibile esistenza, segnalata dalla dottrina, di un contratto associativo unico per tutti i concedenti.

La pronuncia *de qua* viene, tuttavia, in rilievo non tanto e non solo per il *dictum*, quanto anche per il suo essere solitaria sentenza in materia di art. 32. Ancorché volta ad escludere la conversione del contratto associativo per mancata dimostrazione delle ricorrenza della fattispecie, la pronuncia si colloca nel panorama giurisprudenziale sulla conversione dei contratti associativi come prima sentenza in tema di aziende pluripoderali, in un quadro di «pressoché totale assenza di contenzioso» che «ne fa presumere un'applicazione quantitativamente irrilevante» (7).

È opportuno, per inciso, segnalare che l'unico caso rinvenuto è quello, peraltro neppure relativo all'art. 32 ma al solo art. 33, deciso dal Tribunale di Latina 26 ottobre 1992 (8), nel quale la fattispecie dell'azienda pluripoderale viene in rilievo ai fini della determinazione del giudizio di idoneità produttiva richiesta dall'art. 31, con la affermazione che il requisito della idonea redditività dell'unità produttiva deve essere rapportato al complesso delle esigenze familiari di tutti i coloni richiedenti e non già a quelle di uno solo di essi e, quindi, all'ammontare totale di tante unità della retribuzione annua di un salariato agricolo per quanti sono i soggetti richiedenti la conversione. Pur se, nel caso esaminato nella sentenza in commento, nulla si dice in proposito, occorre, in linea generale, precisare che, ai fini dell'accoglimento della domanda di conversione nell'ipotesi di aziende pluripoderali *ex art. 32* e di azienda suddivisa in più appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo *ex art. 33*, gli appezzamenti di terreno devono costituire, nella loro complessiva superficie agricola, una unità produttiva tale da assicurare un reddito pari all'importo della retribuzione di un salariato fisso in agricoltura, posto che il legislatore ha inteso predisporre una normativa di *favor* per i piccoli coloni e mezzadri, agevolando al tempo stesso la conduzione associata dei piccoli terreni ai sensi dell'art. 33, allo scopo di creare aziende economicamente valide e competitive (9).

Sonia Carmignani

(7) E. CASADEI, *La «conversione» dei contratti agrari associativi con concessione di terreno*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato*, cit., 495-496.

(8) In questa *Riv.* 1993, 427, con nota di ORICCHIO. Cfr. App. Roma 19 luglio 1994, *ivi*, 1996, 714.

(9) Cfr. D. CALABRESE, *op. cit.*, 138.

*

Cass. Sez. III Pen. - 28-11-2002, n. 40265 - Postiglione, pres.; Onorato, est.; Favalli, P.M. (diff.) - Francinelli, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Brescia 9 novembre 2001*)

Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Abbattimento e cattura numero di esemplari superiore alla norma - Esercizio con mezzi vietati [L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 3, lett. b)]

In materia di specie animali appartenenti alla fauna selvatica, di cui non è possibile la caccia se non sono specificatamente incluse dalla normativa nazionale (legge 157/92, d.p.c.m. del 22 novembre 1993) fra quelle nei cui confronti è consentita l'attività venatoria, si riconosce la legittimità formale dell'esercizio della deroga regionale e provinciale in ordine alla cacciabilità di peppole e fringuelli, così come stabilito dal d.p.c.m. del 27 settembre 1997, mentre si accerta nel contempo la sussistenza del reato contravvenzionale di cui all'art. 30, lett. h), legge 157/92, non perché la specie non era cacciabile, ma in quanto erano stati abbattuti o catturati un numero di esemplari superiore a cinque; così come si accerta che l'imputato cacciava con l'ausilio di un fringuello privo di anello inamovibile, reato previsto anch'esso dall'art. 30, lett. h) legge 157/92, che sanziona penalmente l'esercizio della caccia «con mezzi vietati» (1).

(Omissis).

3. - In ordine alla cacciabilità delle peppole, va anzitutto osservato che la l. 11 febbraio 1992, n. 157, attuativa fra l'altro della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, all'art. 18, comma 1, lett. c), comprendeva tra le specie cacciabili anche il fringuello (*fringilla coelebs*) e la peppola (*fringilla montifringilla*). Tuttavia il terzo comma dello stesso art. 18 prevedeva e prevede la possibilità che l'elenco delle specie cacciabili sia modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte.

In base a quest'ultima disposizione, con d.p.c.m. del 22 novembre 1993, sono stati esclusi dall'elenco delle specie cacciabili sia la peppola (*fringilla montifringilla*) che il fringuello (*fringilla coelebs*). Ai sensi della normativa nazionale vigente, quindi, peppole e fringuelli non sono cacciabili.

In seguito, però, considerato che la stessa direttiva comunitaria 409/79/CEE prevedeva all'art. 9 la possibilità di deroghe nazionali per vari fini, e in particolare per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità [lett. c) del paragrafo 1], un successivo d.c.p.m. è intervenuto in data 27 settembre 1997 per disciplinare le modalità di esercizio della deroga da parte delle regioni, al fine di garantire l'omogeneità normativa, dovendosi in questa materia assicurare che le competenze regionali previste dall'art. 117 Cost. fossero esercitate nel quadro delle norme di principio fissate dalla legge 157/1992. Il tutto sulla base di una sentenza della Corte costituzionale (n. 272/1996), che aveva statuito la competenza dello Stato per la modifica dei divieti derivanti dalla direttiva n. 409/79/CEE, ai sensi e con gli strumenti di cui al citato art. 18, comma 3, legge 157/1992, e aveva precisato che spetta allo Stato far valere gli interessi unitari di cui è portatore nei confronti delle regioni, anche quando queste esercitino le loro competenze costituzionali in materia di caccia.

Orbene, la regione Lombardia ha esercitato il suo potere di deroga, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 409/79/CEE e del d.p.c.m. 27 settembre 1997, con una delibera adottata il 1° ottobre 1999 dalla Giunta regionale, la quale ha stabilito la cacciabilità delle peppole e dei fringuelli, in determinati periodi dell'anno e con un limite di prelievo giornaliero circoscritto a cinque esemplari. Analoga delibera è stata adottata in pari data dalla Giunta provinciale di Brescia, sempre col limite stagionale e con quello numerico di cinque esemplari al giorno sia per le peppole che per i fringuelli. Non c'è dubbio, quindi, che nella Regione Lombardia e nella Provincia di Brescia, dove è stato commesso il fatto contestato, peppole e fringuelli sono diventati specie cacciabili nei limiti stabiliti di tempo, di luogo e di numero.

La menzionata sequenza normativa pone indubbiamente dei problemi di coordinamento, posto che l'art. 30, lett. b) della legge 157/1992 continua a prevedere come contravvenzione sia l'abbattimento di esemplari di specie non cacciabili, sia l'abbattimento di

fringillidi in numero superiore a cinque, anche dopo che il d.p.c.m. 22 novembre 1993 ha escluso i fringuelli e le peppole dalle specie cacciabili, e il d.p.c.m. 27 settembre 1997 ha consentito deroghe regionali al divieto di caccia anche per queste specie.

Per risolvere questi problemi si deve tener presente che il fringuello (*fringilla coelebs*) e la peppola (*fringilla montifringilla*) non esauriscono la famiglia dei fringillidi appartenenti alla fauna selvatica, tutelata e definita dall'art. 2 della legge 157/1992. Si deve anche tener presente che, secondo il sistema normativo vigente in materia, le specie animali appartenenti alla fauna selvatica non sono cacciabili se non sono specificamente incluse fra quelle nei cui confronti è consentita l'attività venatoria.

Tanto premesso, un'attenta esegesi della normativa nazionale porta a concludere che: *a*) fringuelli e le peppole dopo l'entrata in vigore del d.p.c.m. 22 novembre 1993 non sono più cacciabili, sicché chi li abbatte, cattura o detiene in qualsiasi numero è punito con l'ammenda fino a lire 3.000.000 a norma dell'art. 30, lett. *b*) (che punisce appunto l'abbattimento, la cattura o la detenzione di uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita); *b*) chi abbatte, cattura o detiene «altri» fringillidi appartenenti alla fauna selvatica in numero superiore a cinque è punito con la stessa pena, sino a lire 3.000.000 di ammenda, sempre a norma della lett. *b*) dell'art. 30 (che appunto punisce anche l'abbattimento, la cattura o la detenzione di fringillidi in numero superiore a cinque); *c*) chi abbatte, cattura o detiene «altri» fringillidi appartenenti alla fauna selvatica in numero non superiore a cinque è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 ai sensi della lett. *g*) dell'art. 31.

Di contro, per le regioni che hanno legittimamente esercitato la deroga succitata, consentendo la caccia ai fringuelli e alle peppole sino a un massimo giornaliero di cinque esemplari, si deve ritenere che: *a*) chi abbatte, cattura o detiene fringuelli e peppole in numero superiore a cinque è punito con l'ammenda fino a lire 3.000.000 ai sensi della lett. *b*) dell'art. 30 (che appunto punisce chi caccia fringillidi in numero superiore a cinque); *b*) chi abbatte, cattura o detiene fringuelli o peppole in numero inferiore a cinque non è soggetto né alla sanzione penale di cui all'art. 30, lett. *b*) (perché si tratta di specie cacciabili), né alla sanzione amministrativa di cui all'art. 30, lett. *g*) (perché non è superato il limite dei cinque esemplari); *c*) chi abbatte, cattura o detiene «altri» fringillidi, appartenenti alla fauna selvatica, ma non inclusi tra le specie cacciabili, in numero superiore a cinque esemplari, incorre nella ammenda prevista dall'art. 30, lett. *b*) sotto un duplice profilo, relativo sia alla specie vietata, sia al limite numerico; *d*) chi abbatte, cattura o detiene «altri» fringillidi, appartenenti alla fauna selvatica, ma non inclusi tra le specie cacciabili, in numero non superiore a cinque, è soggetto all'ammenda di cui all'art. 30, lett. *b*) (in quanto la caccia non è consentita per tali specie), ma non alla sanzione amministrativa di cui all'art. 31, lett. *g*) (perché non è superato il limite quantitativo).

Orbene, nel caso di specie il «camiere» giornaliero dell'imputato comprendeva otto peppole, sicché non v'è alcun dubbio che sussisteva il reato contravvenzionale di cui all'art. 30, lett. *b*) legge 157/1992: non perché la specie non era cacciabile (come erroneamente ha ritenuto il primo giudice), ma perché erano stati abbattuti o catturati un numero di esemplari superiore a cinque. In questo senso va rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la motivazione della sentenza impugnata.

Proprio perché il fatto accertato comportava la violazione delle stesse delibere derogatorie invocate dal difensore non è possibile riconoscere la buona fede o l'errore scusabile nel comportamento dell'imputato.

In relazione alla imputabilità personale della contravvenzione contestata, la motivazione del giudice di merito è congrua e incensurabile, avendo egli accertato nell'istruttoria dibattimentale che gli otto esemplari abbattuti erano custoditi nell'appostamento per la caccia gestito dal Francinelli.

4. - Ugualmente priva di fondamento giuridico è la censura relativa ai mezzi vietati.

Nessuna ragione logica o testuale autorizza a escludere i richiami vivi o artificiali dalla categoria generale dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria. Anche se richiami vivi e altri mezzi di caccia sono regolati in norme differenti, la sanzione per la violazione di queste norme è stabilita in modo unitario nella

lett. *b*) dell'art. 30, e ha natura penale.

Questa Corte ha già avuto modo di statuire che, in materia di caccia, la nozione di mezzi vietati è ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia proibito, compresi i richiami (Cass. Sez. III n. 7756 del 4 luglio 2000, ud. 28 aprile 2000, Medaglia, rv. 216.985).

Più in particolare, è stato precisato che l'art. 30, lett. *b*), della l. 11 febbraio 1992, n. 157 sanziona penalmente non soltanto l'esercizio della caccia «con l'ausilio di richiami vietati» di cui all'art. 21, comma primo, lett. *r*), della legge n. 157 del 1992 medesima, ma anche, con previsione generale, l'esercizio della caccia «con mezzi vietati». Va ricompreso, tra tali «mezzi vietati», l'uso di richiami vivi «non identificabili mediante anello inamovibile», uso che è appunto espressamente vietato dall'art. 5, comma settimo, della legge n. 157 del 1992 citata (Cass. Sez. III sent. n. 8880 del 2 ottobre 1996, c.c. del 4 luglio 1996, Zaghis, rv. 206.417).

Orbene nel caso di specie è stato appunto accertato che l'imputato cacciava da un appostamento con l'ausilio di un fringuello privo di anello inamovibile, sicché il reato contestato sussiste anche sotto questo profilo.

5. - Vero è piuttosto che i due reati accertati (abbattimento di otto peppole e caccia con richiami vietati) concorrevano formalmente tra loro, sicché il giudice ha errato nel non computare, sulla pena base determinata per il primo reato, l'aumento di pena per il secondo ai sensi dell'art. 81, comma 1, c.p. Tuttavia, la censura formulata al riguardo dal ricorrente è inammissibile per difetto di interesse, posto che l'esatta applicazione della legge da parte del giudice avrebbe comportato una pena più grave.

6. - Laddove invece il giudice ha ancora errato e la relativa censura del ricorrente è ammissibile e fondata, è in tema di confisca del fucile. Questa è stata disposta espressamente ai sensi dell'art. 28, comma 2, legge 157/1992. Ma tale disposizione prevede la confisca delle armi e dei mezzi di caccia in ogni caso di condanna per le contravvenzioni punite dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 30: non però per le condanne relative alle contravvenzioni punite dalla lett. *b*) dello stesso articolo. Nel caso di specie, quindi, la confisca del fucile non era obbligatoria né ai sensi della norma speciale, né ai sensi della norma generale di cui all'art. 240, comma 2, c.p.; ma era solo facoltativa a norma dell'art. 240, comma 1, c.p..

Sul punto la sentenza va quindi annullata con rinvio, perché il giudice di merito valuti se e perché intenda far uso del suo potere discrezionale di confisca.

7. - Su tutti gli altri punti il ricorso va invece respinto, compreso quello relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena.

È ormai giurisprudenza consolidata che il beneficio prescinde dalla richiesta di parte, ma è concedibile d'ufficio dal giudice solo in relazione alla funzione di emenda della pena e al giudizio prognostico sulla pericolosità sociale futura del prevenuto. (*Omissis*)

(1) PROBLEMI DI COORDINAMENTO TRA EUROPA, STATO E REGIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E PRELIEVO VENATORIO.

A livello interno, la protezione della biodiversità pone alcuni problemi di coordinamento tra norme di origine diversa (nazionale, internazionale e comunitaria), la cui applicazione richiede differenti strumenti legislativi.

La normativa italiana a tutela della biodiversità è in gran parte di origine internazionale. Il nostro Paese ha infatti ratificato, oltre alla Convenzione di Rio, altri accordi internazionali multilaterali che, stipulati al fine di tutelare singole specie o determinati ecosistemi, vanno oggi applicati nell'ottica della salvaguardia della diversità biologica e del suo «uso» sostenibile, in quanto strumenti giuridici funzionali al perseguimento degli obiettivi della Convenzione (1).

(1) Al riguardo vengono in rilievo, in particolare: la *Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli*, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, entrata in vigore il 6 settembre 1979 (Legge di ratifica ed esecuzione 24 novembre 1978, n. 812); la *Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*, adottata a Berna il

19 settembre 1979, entrata in vigore il 1° giugno 1982 (resa esecutiva con l. 5 agosto 1981, n. 503); la *Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica*, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, entrata in vigore il 1° novembre 1983 (resa esecutiva con l. 25 gennaio 1983, n. 42).

Va osservato che tali Convenzioni contemplano per lo più obblighi di risultato e stabiliscono taluni obiettivi generali che spetta a ciascuna Parte realizzare attraverso ulteriori interventi normativi.

Nell'ordinamento interno l'ordine di esecuzione non è pertanto risultato sufficiente a consentire un adattamento completo alle esigenze poste dalle norme convenzionali, rendendosi necessario un atto *ad hoc*.

Rileva in tal senso la l. 25 gennaio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», la quale, data la materia che è diretta a disciplinare, rientra nell'ambito di operatività della Convenzione di Parigi e della Convenzione di Berna e costituisce altresì lo strumento di attuazione della direttiva c.d. «Uccelli» del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La legge n. 157/92, che ha abrogato la l. 27 dicembre 1977, n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia, specifica, all'art. 1, che «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale». Oggetto di tutela, oltre alle specie particolarmente protette di cui all'art. 2, sono altresì «tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito d.p.c.m. indicano come minacciate di estinzione».

Per quanto concerne la sentenza della Cassazione in esame viene in rilievo a questo proposito il d.p.c.m. del 22 novembre 1993, che esclude espressamente dall'elenco delle specie cacciabili sia la peppola che il fringuello (entrambi appartenenti alla famiglia dei fringillidi).

La legge n. 157/92, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le modalità a cui si devono attenere le Regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione del territorio.

Si precisa inoltre che, per controllare maggiormente l'applicazione della normativa nazionale e internazionale, la normativa regionale può regolamentare la materia solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione nazionale.

Ci sono voluti parecchi anni affinché tutte le Regioni si mettessero in regola con l'emanazione di leggi di applicazione della legge 157/92 ed oggi, a distanza di più di dieci anni, tutte le regioni le hanno adottate, nonostante alcune risultino in parziale difformità con il disposto della 157.

Nell'ottica di una programmazione dell'attività venatoria a più lungo termine le Regioni, coordinando i piani provinciali, devono emanare anche i piani faunistico venatori quinquennali, che contengono la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale e il censimento della fauna selvatica, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, l'organo tecnico-scientifico di consulenza e di ricerca sulla caccia e la tutela della fauna (2).

La direttiva n. 79/409/CEE disciplina i periodi di caccia per le specie espressamente contemplate nei suoi allegati. Il problema è sorto con riferimento a quelle specie aviarie che non sono contemplate nell'allegato II.

La Corte di giustizia (3), ravvisato che l'unica ipotesi di deroga al divieto di caccia (ed ai limiti ed ai divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva) è prevista dall'art. 9 e che trattasi di deroghe che concernono solo le specie ricomprese nell'allegato II, è giunta ad estendere l'ambito di applicazione della suddetta norma anche con riferimento alle specie di uccelli ivi non espressamente menzionate.

Così facendo la Corte ha riconosciuto che gli Stati membri possono disciplinare i regimi di caccia con riferimento a qualsiasi specie di uccelli purché vivente allo stato selvatico e purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 9.

Ne consegue che i paesi comunitari sono chiamati a predisporre misure di salvaguardia ed a vietare il commercio delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico anche con riferimento alle specie che non vengono espressamente richiamate negli allegati della direttiva, salva la deroga stabilita dall'art. 9 citato.

La salvaguardia delle specie di uccelli selvatici nonché la tutela dei loro *habitat* prevista a livello comunitario non trova ancora una completa e sicura attuazione all'interno del nostro ordinamento, così come in quello degli altri Stati membri. Ciò anche in considerazione della difficile applicazione dell'art. 9, oggetto spesso di controversie e di numerose interpretazioni sia in sede comunitaria che in quella nazionale.

L'art. 9 regola i casi e le modalità in presenza delle quali si può esercitare il potere di deroga al divieto generale di caccia delle specie protette; strumento da esercitare in casi eccezionali per consentire non tanto la caccia, quanto piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva.

La Corte ha precisato più volte che sono considerate incompatibili con la direttiva tutti quei provvedimenti nazionali che, avvalendosi dell'art. 9 citato, autorizzano la cattura, la detenzione o arrechino disturbo alle specie di uccelli, quando sia possibile disporre di misure alternative ugualmente idonee al raggiungimento del medesimo scopo prefissato.

Perché sia correttamente rispettato il regime della deroga di cui all'art. 9 occorre che siano osservate le condizioni previste dalla disposizione in esame (4) e che le medesime siano richiamate dalla norma nazionale derogatoria in modo preciso, completo, chiaro ed inequivocabile. Tale precisazione consente, da un lato, di accertare le reali esigenze di protezione prese in considerazione dalla direttiva e, dall'altro, di applicare in concreto il principio della certezza del diritto (5).

Ne consegue, quindi, che una normativa nazionale che autorizzi la caccia di diverse specie di uccelli in deroga al

(2) Annualmente, poi, le Regioni devono emanare i calendari venatori con i tempi, le modalità, i luoghi e le specie cacciabili: in attuazione delle direttive europee e delle Convenzioni internazionali (direttiva 79/409/CEE e Convenzione di Berna) la durata deve andare dalla terza settimana di settembre alla fine di gennaio e comprendere massimo tre giorni settimanali esclusi il martedì e il venerdì, giorni di silenzio venatorio.

(3) Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1996, in causa C-149/94, *Commissione c. Didier Vergy*, annotata in *Riv. giur. amb.*, 1997, 53.

(4) L'art. 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE disciplina le condizioni ammissibili di deroga quali: a) l'interesse della salute, della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea delle specie di uccelli anche al fine di prevenire gravi danni alle colture ovvero di proteggere la flora e la fauna; b) le

ragioni di ricerca, di insegnamento ovvero quei fattori che sono connessi al ripopolamento, alla reintroduzione e all'allevamento delle specie di uccelli; c) l'adozione di controlli severi e mirati a regolamentare le modalità di cattura, di detenzione e di impiego delle specie cacciate. L'art. 9, n. 2, disciplina le modalità esecutive.

(5) Secondo la giurisprudenza comunitaria una normativa nazionale che preveda, come principio generale, la libertà di caccia per determinate specie di uccelli salvo l'osservanza delle disposizioni contrarie emanate dalle autorità regionali, è incompatibile con il diritto comunitario in quanto, oltre a minare la certezza giuridica, non risponde neppure agli obiettivi della direttiva n. 79/409/CEE, che mira alla protezione degli uccelli selvatici e dei loro *habitat* (sentenza della Corte 8 luglio 1987, in causa C-262/85, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1987, 3073).

divieto generale di cacciare le specie protette di cui alla direttiva n. 79/409/CEE senza enunciare, in modo adeguatamente circostanziato, i criteri di deroga, ovvero senza imporre alle singole autorità nazionali di rispettare siffatti criteri, non soddisfa le condizioni di deroga previste all'art. 9 della direttiva.

La Corte di giustizia, con sentenza del 7 marzo 1996 (6), aveva infatti precisato che «quest'articolo, nell'autorizzare un'ampia deroga al regime generale di protezione, si prefigge solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche» e che, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, «i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti nella direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise».

Sulla questione è intervenuta anche una sentenza della Corte costituzionale (sentenza 22 luglio 1996, n. 272), la quale ha statuito che «i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 157/92».

La Consulta, riprendendo gli orientamenti già emersi in altre sentenze, ha affermato che l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario a fronte del quale alle Regioni va riconosciuta la facoltà di modificare l'elenco delle specie stesse solo nel senso di «limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia».

A seguito di tale sentenza è stato approvato dal Governo il d.p.c.m. 27 settembre 1997, che detta le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva «Uccelli». Il Consiglio dei ministri ha stabilito, coerentemente con le pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, che spetta allo Stato dettare la disciplina generale ed uniforme per tutto il territorio nazionale riguardante l'ammissibilità delle deroghe, al fine di «garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici».

Le deroghe stesse possono essere adottate dalle Regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, alle condizioni e modalità specificate dall'art. 2, che si applicano anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo ex art. 4, co. 4, della legge 157/92. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica viene nominato quale autorità abilitata a dichiarare le condizioni stabilite dagli artt. 2 e 3 del decreto (perché, quindi, un provvedimento regionale di deroga sia legittimo, deve ottenere, oltre all'intesa ministeriale, il controllo positivo dell'I.N.F.S.).

Nonostante la questione della caccia in deroga sembrasse risolta nel senso di una maggiore chiarificazione del ruolo e della competenza delle Regioni, è stato ulteriormente necessario l'intervento della Corte costituzionale, che, con due recenti sentenze, ha nuovamente ribadito detto ruolo in questa materia.

Dopo l'emanazione del d.p.c.m. del 21 marzo 1997, che prevedeva l'esclusione di numerose specie dall'elenco di quelle cacciabili, di cui all'art. 18 legge 157/92, numerose Regioni hanno approvato infatti leggi regionali che prevedono in sostanza una vera e propria *deregulation* (così

come emerge anche in altri campi della normativa ambientale). In sostanza, sulla base della lett. c), par. 1 dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, che disciplina i «prelievi misurati», le Regioni hanno reintrodotta tra le specie cacciabili molte di quelle cancellate dal decreto del marzo 1997 (7). Tali leggi sono state impugnate e, nella maggior parte dei casi, annullate dal Commissario di Governo, sulla base del fatto che la legge nazionale non consente l'attivazione di deroghe alla direttiva da parte di leggi regionali.

Il Governo, per far fronte a questi conflitti, ha emanato un altro decreto, il già menzionato d.p.c.m. 29 settembre 1997, che detta le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva 79/409/CEE, stabilendo che spetta allo Stato dettare la disciplina generale ed uniforme per tutto il territorio nazionale riguardante l'ammissibilità delle deroghe.

La Corte costituzionale, su ricorso di alcune Regioni (Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia), con la sentenza n. 169/1999 (4 giugno 1999), ha annullato il d.p.c.m. del 27 settembre 1997 (8), motivando la decisione sulla base di carenze tecniche. Infatti ha riconosciuto che per un provvedimento del genere il Ministro dell'ambiente avrebbe dovuto sentire non solo il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, ma anche la Conferenza Stato-Regioni.

Un nuovo conflitto di attribuzioni, dunque, dopo quello che ha riguardato alcune delibere regionali: come queste ultime non sono state in grado di apportare una modifica (in senso meno severo e restrittivo) delle indicazioni maturate nel Parlamento europeo, così la disciplina impartita dal Governo alle Regioni, attraverso il decreto impugnato, sul medesimo argomento, dimostra una grave inadeguatezza della fonte legislativa impiegata. È risaputo infatti che il «decreto presidenziale» si giustifica quale espressione della «funzione d'indirizzo e coordinamento», nonché del potere regolamentare. Nulla da spartire, perciò, con una legislazione che presenta caratteri fondamentali di «riforma economica e sociale».

La Corte si sofferma a indicare quali sarebbero dovute essere le caratteristiche di un provvedimento, reso adatto a garantire da un lato l'integrità della competenza regionale, e dall'altro l'osservanza dei principi formali e sostanziali per il corretto esercizio della competenza statale.

Insomma, per affrontare e risolvere legittimamente il rapporto tra le due distinte fonti legislative (Stato e Regione), il Governo avrebbe dovuto seguire un procedimento diverso, e cioè, in particolare, deliberazione collegiale del governo, parere delle competenti Commissioni parlamentari, ove richiesto dalla legge comunitaria, e parere del Consiglio di Stato, munito finalmente di un nulla-osta della Conferenza Stato-Regioni (art. 2, comma 3, d.lgs. 281/1997).

Al momento, la facoltà di attivazione delle «deroghe» previste dalla direttiva 79/409/CEE, all'art. 9, non risulta esercitata, se non attraverso l'astratta previsione del potere di variare gli elenchi delle specie cacciabili (art. 18, co. 3, legge 157/92), che il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 annovera fra i «compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente». Qualsiasi variazione, in proposito, mai potrebbe essere apportata dagli enti territoriali (nemmeno da quelli ad autonomia speciale), «se non a condizione di creare situazioni di

(6) Sentenza della Corte del 7 marzo 1996, in causa C-118/94, *Assoc. it. Wulf e altro c. Reg. Veneto*, in *Racc.*, 1996, nonché in *Riv. giur. amb.*, 1996, 643, con nota di P. BRAMBILLA, *Le lacune del legislatore italiano in tema di tecnica legislativa di trasposizione delle direttive comunitarie*, 646.

V. anche sentenza T.A.R. Veneto del 21 gennaio 1994, *Wulf e altro c. Reg. Veneto*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, n. 2, 1994, 475.

(7) In particolare, le Regioni avevano previsto il prelievo di quelle specie che danneggiano l'agricoltura e che sono, generalmente, dei piccoli uccelli insettivori come il passero, il fringuello, la peppola e soprattutto lo storno.

(8) Nello stesso tempo, ha dato mandato alla Commissione di controllo sugli atti della Regione Veneto, perché vengano annullate le delibere in deroga al regime delle specie cacciabili.

incertezza sull'estensione della stessa sfera protetta come interesse unitario».

Viene ribadita, pertanto, l'illegittimità delle iniziative «locali», in materia di protezione della fauna selvatica. Ma viene altresì puntualizzata, con questa pronuncia della Consulta, la necessità di un intervento qualificato dello Stato nella determinazione delle modalità attuative delle direttive comunitarie per la conservazione degli animali selvatici.

Successivamente la Corte ha emesso la sentenza n. 168/1999, nella quale ha rilevato che essendo la deroga uno strumento eccezionale, realizzabile solo in rare ipotesi, ovvero, come dice la direttiva, «quando non ci siano soluzioni alternative», non può essere riconosciuta come materia di competenza delle Regioni se non in senso ulteriormente restrittivo rispetto alla direttiva.

In merito alle deroghe alle specie non cacciabili, la Corte afferma che le Regioni non possono provvedere ad attivarle autonomamente, in quanto l'esercizio di un siffatto potere si rifletterebbe sulla tutela minima delle specie protette, il cui nucleo è identificato dallo Stato. Essendo, dunque, l'interesse primario la tutela degli uccelli selvatici, ottenuto mediante il divieto di caccia nell'interesse non solo nazionale, ma anche internazionale, ne segue che il potere di esercizio di tali deroghe spetta allo Stato e non agli enti locali (9).

A questo punto entra in gioco la riforma federalista dello Stato che, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ridisegna norme fondamentali e influenza quindi l'intero impianto costituzionale.

Per quello che qui interessa, il fulcro della riforma è rappresentato dal nuovo art. 117 che stabilisce una diversa dislocazione del potere legislativo, posto sia in capo allo Stato che alle Regioni, superando così il primato della legislazione statale. Si rovescia il criterio di attribuzione delle competenze per materia; sono espressamente elencate solo le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tra le quali «la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Alle Regioni spetta la potestà legislativa primaria in ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato, e tra queste l'agricoltura e la caccia. La potestà legislativa regionale concorrente o ripartita trova il solo limite dei «principi fondamentali», la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato. Per materie come la caccia, dunque, dovranno verificarsi gli effetti giuridici che discendono dal transito di questa materia da quelle già considerate a legislazione ripartita a quelle attribuite in via primaria alle Regioni.

L'intero sistema normativo dettato dalla legge 157/92 dev'essere quindi vagliato e riconsiderato alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione. Tale vaglio deve evidentemente tenere conto della competenza esclusiva dello Stato in materia dell'ambiente e dell'ecosistema.

Una definizione così ampia pone il problema dei confini incerti fra la tutela dell'ecosistema e la materia della caccia di competenza esclusiva delle Regioni.

Innanzitutto bisogna sottolineare che l'ampiezza della tutela naturalistica è inevitabile che si intrecci con l'esigenza

di conservazione e manutenzione della fauna selvatica che la condiziona e la rende possibile.

Il prelievo venatorio, infatti, entra ed esce dalla sfera di incidenza della tutela ecosistemica: vi rientra allorché la caccia risulti un'azione massicciamente rivolta a produrre squilibrio, minaccia di concreta estinzione di specie faunistiche, turbamento nell'equilibrio interno al rapporto tra le diverse specie e l'ambiente naturale; ipotesi che possono ricorrere solo nel caso di caccia generalizzata e indiscriminata.

Si deve riconoscere che esiste un primato statale di tutela naturalistica, come è garantito dalla legge n. 157 del 1992, che esclude l'esistenza stessa di una caccia indiscriminata (10) e che si può considerare, insieme alla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/91), come una legge che ha concepito «l'ambiente naturale meritevole di tutela non solo in senso antropocentrico ma in riferimento a tutti i suoi fattori, considerati nel loro dinamismo e nella loro reciproca interferenza» (11).

Ad un primo esame di costituzionalità di questa normativa risulta quindi che tra gli «oggetti» rientranti nella competenza legislativa dello Stato, anche in base al nuovo art. 117, possono considerarsi la proprietà indisponibile della fauna selvatica da parte dello Stato e la connessa garanzia statale circa l'applicazione coerente delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in tema di fauna selvatica (in tal senso riceverebbe nuova copertura costituzionale l'art. 18 della legge n. 157/92, che attribuisce al governo la competenza relativa all'elenco delle specie cacciabili e alla sua variazione); il primato della protezione faunistico-ambientale e della produttività agricola rispetto al diritto di caccia; il conseguente sistema della programmazione faunistico-venatoria quale strumento ineliminabile per garantire armonicamente il rispetto dei diversi interessi investiti: naturalistico-ambientali, agricoli e venatori; la regolazione sull'uso dei mezzi di caccia, per evitare modalità distruttive o difformi dai precetti penali in senso protezionistico nei confronti della fauna; la disciplina limitativa del prelievo venatorio nello spazio e nei tempi, oltre che nelle specie, conforme al principio essenziale della conservazione delle potenzialità riproduttive e di sosta della fauna selvatica.

Le Regioni hanno riconosciuto invece in questa riforma costituzionale l'attribuzione di nuove competenze in materia di fauna e la conseguente possibilità di gestire in modo più ampio tutta la materia della caccia, dimenticando che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e solo questo può autorizzare il prelievo a fini venatori.

Successivamente, quasi a sancire questa tendenza, il 17 settembre 2002 è stata approvata (legge 221/02) una modifica alla legge vigente n. 157/92 tramite l'inserimento dell'art. 19 bis, dal titolo «Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE» (12): essa afferma come novità più importante che le Regioni potranno decidere la possibilità di cacciare, in casi, per tempi e modi tassativi, alcune specie di avifauna protette, e quindi generalmente non cacciabili, come passerii, fringuelli, storni e peppole.

(9) È su questa linea di tendenza che la Corte di giustizia ha censurato l'Italia il 17 maggio 2001 (sentenza del 17 maggio 2001, in causa C-159/99, *Commissione c. Repubblica italiana*) per non aver sufficientemente tutelato lo storno, la passera d'Italia e la passera mattugia. La Corte ha evidenziato appunto la violazione della direttiva 79/409/CEE sulla protezione delle specie viventi allo stato selvatico negli Stati membri. In particolare, secondo le valutazioni dell'organo giudicante, l'art. 4 della legge 157/92 autorizza la caccia e la detenzione delle specie indicate a fini di richiamo. Il giudice europeo non ha dato alcuna rilevanza alla Circolare 13 maggio 1997, che escluderebbe le suddette specie dalla caccia e dalla detenzione, poiché atto non avente rilevanza per i destinatari. Così come privo di rilevanza, rispetto alla fattispecie in oggetto, è il decreto del 21 marzo 1997, che secondo la Corte non abroga il precitato articolo 4, lasciando inalterata la

possibilità di caccia e detenzione a fini di richiamo. Pertanto, considerata l'ambiguità normativa, il supremo Giudice europeo ha rilevato la mancata trasposizione della direttiva europea, precisando che ogni Stato nel recepire le norme europee è tenuto ad usare messaggi precisi ed incontestabili.

(10) «L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» (art. 1, n. 2, della legge 157/92).

(11) R. MAFFIOLETTI, *La disciplina legislativa del prelievo venatorio dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione*, in questa Riv., n. 5/2002, 294.

(12) Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (entrata in vigore il 26 ottobre 2002). Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

guamento delle emissioni sulla base di valori normativamente predeterminati. Più specificatamente, i titolari degli impianti produttivi preesistenti soggiacciono ad un triplice obbligo: presentare tempestivamente la domanda di autorizzazione, osservare le prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa in sede di autorizzazione, realizzare il progetto di adeguamento allegato nei tempi e nei modi previsti nella domanda di autorizzazione.

La Suprema Corte ha precisato che per gli impianti preesistenti non è sufficiente la presentazione della domanda, ma è assolutamente indispensabile allegare il suddetto piano di adeguamento.

Invero, si richiede che la domanda debba essere specifica e finalizzata a realizzare un reale adeguamento ai valori consentiti per le emissioni inquinanti, cui è preordinato proprio il progetto di adeguamento, in difetto del quale la domanda deve reputarsi generica e, quindi, colpita dal polo di attrazione della sanzione penale prevista dall'art. 25.

In definitiva, con siffatta ermeneusi, il giudice di legittimità ha equiparato il comportamento del titolare di un impianto preesistente che presenti una domanda generica ed incompleta, all'ipotesi di omessa presentazione *tout court* della domanda, estendendo l'argine formale dell'articolo ora richiamato (2).

Per i nuovi impianti, la normativa summenzionata sottopone ad un preventivo controllo amministrativo, espresso nella forma dell'autorizzazione regionale, l'inizio della costruzione dell'insediamento produttivo, distinguendo formalmente tale momento da quello della concreta attivazione dell'impianto, parimenti soggetto a controllo regionale.

In sostanza, le fasi della costruzione dell'impianto e la fase dell'attivazione dello stesso sono considerate autonome, richiedendosi distinte autorizzazioni per entrambe, giacché si deve consentire all'autorità amministrativa l'esercizio di un controllo di compatibilità ambientale.

La preventiva autorizzazione regionale richiesta in caso di costruzione di un nuovo impianto, è prescritta sia in caso di insediamento produttivo totale, sia in caso di insediamento parziale, in quanto la dimensione normativa dell'art. 2 comprende anche le ipotesi di inquinamento atmosferico riferibile ad una parte della struttura produttiva esistente (3); inoltre, poiché l'autorizzazione è necessaria per tutti gli impianti idonei a generare immissioni inquinanti, non solo gli impianti fissi industriali ma anche strutture temporanee, finanche di carattere non industriale, soggiacciono alla preventiva abilitazione.

La preventiva autorizzazione è, altresì richiesta in caso di modifiche sostanziali di un impianto produttivo preesistente, che comportino variazioni quantitative e qualitative delle relative emissioni inquinanti, secondo quanto precisato dall'art. 15 (4).

Detto provvedimento è classificabile nel novero delle autorizzazioni in funzione di controllo; invero, non solo è finalisticamente orientato a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un'attività economica, ma anche a verificare il

rispetto degli *standards* ambientali.

In tal modo si consente di dare concreta attuazione ad una attività di monitoraggio ambientale, di competenza regionale.

La necessità della suddetta autorizzazione regionale, espressa e specifica, per l'esercizio degli impianti nuovi o preesistenti, è comunque prevista a prescindere dalla prova, in concreto, del superamento dei limiti di emissione, giacché il preventivo controllo amministrativo rappresenta un'attività formale di accertamento circa la sussistenza delle condizioni idonee a prevenire emissioni inquinanti, evento che, peraltro, vale ad integrare un autonomo e distinto reato.

La mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente per il concreto esercizio dell'impianto produttivo ritaglia un'autonoma fattispecie contravvenzionale, la cui struttura si presenta a guisa di reato omissivo formale permanente di pericolo che prescinde dall'effettiva produzione di un evento dannoso e la cui permanenza si protrae fino al momento dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione, ovvero, in difetto, fino al momento in cui si è verificato il ripristino dello *status quo ante* e, quindi, l'obliterazione di qualsivoglia immissione inquinante (5).

Stefano Nicolucci

*

Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. - 21-2-2002 - Pirrone, pres.; Lombardo, est. - Fallimento Azienda agricola Petulenti S.p.A.(avv. Marina) c. Agrituristica Zooflor, Soc. Coop. a r.l. (avv. Longo).

Provvedimenti cautelari - Ordinanza emessa dalla Sezione specializzata del Tribunale - Reclamo - Inammissibilità.

Il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale va proposto dinanzi lo stesso Tribunale in composizione diversa, e non dinanzi alla Corte d'appello (1).

(Omissis)

Preliminarmente, prima della valutazione del merito del proposto reclamo, va esaminata l'ammissibilità dello stesso sotto il profilo della competenza dell'Autorità giudiziaria adita.

A tal fine, va osservato come l'art. 669-terdecies c.p.c., mentre si preoccupa di individuare il giudice competente a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice singolo del Tribunale ovvero dalla Corte d'appello, nulla preveda invece circa il giudice competente a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale, come nel caso di quelli emessi dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale.

Com'è noto, proprio con riferimento a tale lacuna normativa, è stata sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c., nella parte in cui non prevede il reclamo dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale - Sezione specializzata agraria. La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 421, ha dichiarato non fondata la questione, sul rilievo che la norma impugnata si presta ad una lettura costituzionalmente adeguata, dovendosi escludere che con essa si sia inteso sancire l'irreclamabilità dei provvedimenti cautelari emessi da giudici diversi da quelli ivi menzionati (si è osservato, infatti, che, stante l'unitarietà di disciplina del giudizio cautelare, non si vede come il legislatore, prevedendo espressamente il reclamo sia contro i provvedimenti dei giudici monocratici sia contro quelli della Corte d'appello, possa invece aver inteso escluderlo nei confronti dei provvedimenti del Tribunale in composizione collegiale); la stessa Corte ha riconosciuto, perciò, essere riservato all'Autorità giudiziale

(3) Cfr. Cass. Sez. III, 1° aprile 1998, n. 6153, Dainese, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 1091.

(4) Cfr. Cass. Sez. IV, 30 luglio 1994, n. 8702, Colombo, in *Riv. pen. econ.*, 1996, 161.

(5) Cfr. Cass. Sez. III, 9 giugno 1994, n. 1861, Viglione, in *Giur. it.*, 1995, II, 360; Cass. Sez. III, 14 marzo 1995, n. 8324, Cascone, in *Cass. pen.*, 1996, 1571; Cass. Sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534, Cipriani, in questa *Riv.*, 2000, 326, con nota FABRIZIO, *Emissioni in atmosfera da cave e regime autorizzatorio*; Cass. Sez. III, 24 febbraio 2000, n. 4355, Ciccone, in *Riv. pen.*, 2000, 690.

Si veda anche Cass. Sez. III, 21 dicembre 1994, n. 12710, D'Alessandro, in *Cass. pen.*, 1995, 3509, con nota DE FALCO, *Attività a ridotto inquinamento atmosferico ed autorizzazioni generali. Problematiche applicative*; Cass. Sez. III, 13 aprile 1996, n. 3589, Sacerdote, in questa *Riv.*, 1998, 304, con nota L. MAZZA, *Inquinamento atmosferico ed estinzione del reato per oblazione*.

ria il compito di stabilire, in via interpretativa, quale sia l'organo chiamato a conoscere del reclamo.

In ordine a questo problema, sia in dottrina che in giurisprudenza, sono state prospettate soluzioni diverse, quando non opposte, che possono essenzialmente ricondursi a tre.

Una prima opinione, facendo leva sul fatto che la previgente previsione del secondo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. rimetteva al Tribunale la cognizione dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Pretore, ritiene che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale vada proposto dinanzi al giudice superiore, ossia dinanzi alla Corte d'appello (cfr. App. Milano, 12 agosto 1994, in *Foro it.*, 1995, I, c. 327 ss.; App. Roma, 14 settembre 1994, in *Giur. di merito*, 1996, p. 65 ss.).

Una seconda opinione, applicando analogicamente la seconda parte del secondo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. dettata per i reclami avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello, ritiene che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale vada proposto dinanzi ad altra sezione dello stesso Tribunale o, in mancanza, dinanzi al Tribunale vicinore (cfr. App. Aquila, 25 maggio 1999, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 360 ss.).

Una terza opinione, infine, applicando analogicamente la prima parte del secondo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. dettata per i reclami avverso i provvedimenti emessi dal giudice singolo del Tribunale, ritiene che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale debba essere proposto dinanzi ad altra sezione del medesimo Tribunale che ha pronunciato il provvedimento impugnato o, in mancanza, dinanzi alla medesima sezione in diversa composizione (in questo senso, App. Venezia, 17 novembre 1999, in *Giur. it.*, 1999, p. 749 ss.).

Ritiene la Corte che, tra le soluzioni interpretative ricordate, vada innanzitutto respinta quella che ritiene che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale debba proporsi dinanzi alla Corte d'appello.

Tale soluzione contrasta, infatti, sotto diversi profili con il sistema normativo, quale risulta sia dalla natura e dalla funzione dei provvedimenti cautelari, sia dai caratteri del reclamo avverso tali provvedimenti introdotto con la riforma di cui alla l. 26 novembre 1990, n. 353, sia infine dalla corretta interpretazione della disposizione dell'art. 669-terdecies c.p.c. e di quelle da essa richiamate.

Sotto il primo profilo, va osservato che i provvedimenti cautelari sono connotati da due caratteri fondamentali: la «provvisoria», non soltanto nel senso che essi cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del provvedimento definitivo (la sentenza di merito), ma anche nel senso che essi sono revocabili e modificabili alla luce delle contingenti situazioni di fatto che possono sopraggiungere nel corso del processo di merito; la «strumentalità», nel senso che si tratta di provvedimenti che non sono fini a se stessi, ma sono immancabilmente preordinati alla emanazione della sentenza di merito, della quale essi mirano preventivamente ad assicurare la fruttuosità pratica.

Orbene, se questi sono i caratteri fondamentali dei provvedimenti cautelari, appare evidente come essi implicino che la loro emissione, revoca o modificazione sia riservata al medesimo giudice che tratta il processo di merito, il solo che può essere in grado di valutare l'adeguatezza del provvedimento adottato rispetto alla probabile futura decisione di merito.

Viene in rilievo, così, l'altro profilo summenzionato, relativo ai caratteri che connotano il reclamo avverso i provvedimenti cautelari, introdotto con la riforma di cui alla l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il reclamo, invero, nel sistema normativo, viene concepito, piuttosto che come un mezzo di impugnazione in senso stretto (con conseguente applicabilità delle regole generali sancite dagli artt. 323 ss. c.p.c.), come uno strumento processuale affatto diverso, che consente alla parte reclamante di sollecitare il riesame del provvedimento cautelare da parte del giudice del reclamo, con effetto devolutivo pieno in favore di questi. Infatti, come ha osservato la Corte costituzionale, il giudice del reclamo è «investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura a seguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero *thema decidendum* oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione. L'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e comporta altresì che il secondo giudice non sia

limitato, nella propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti. Con la conseguenza che sarebbe inconfigurabile un giudizio di reclamo circoscritto ad un solo punto della decisione secondo l'ottica propria del giudizio di impugnazione (...) (e) contrasterebbe con la logica stessa dell'istituto un intervento additivo che lo piegasse alle caratteristiche del doppio grado distogliendolo da quelle, sue tipiche, che lo connotano quale sviluppo ulteriore – seppure in una sede diversa – dell'unico procedimento cautelare» (Corte cost., 17 marzo 1998, n. 65).

Se questa è la natura del reclamo avverso i provvedimenti cautelari, si spiega agevolmente allora perché l'art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c. affidi la cognizione del reclamo, non ad un giudice sovraordinato, ma ad un giudice equordinato (il reclamo avverso i provvedimenti del giudice singolo del Tribunale si propone, infatti, al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, mentre il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla Corte d'appello si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina). Non essendo un mezzo di impugnazione in senso stretto, ma un mezzo di riesame del provvedimento emesso dal primo giudice, il reclamo non presuppone la sovraordinazione del giudice chiamato a pronunciarsi su di esso, ma soltanto la sua «alterità», cui la legge accompagna la necessaria «collegialità» (ed è proprio per garantire tale collegialità che l'art. 669-terdecies c.p.c. prevedeva che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari pretorili fosse proposto dinanzi al Tribunale in composizione collegiale). Anzi, proprio nella alterità del giudice e nella sua composizione collegiale si realizza l'unica possibile garanzia di un'imparziale riesame del provvedimento cautelare (cfr. Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253; Corte cost., 26 maggio 1995, n. 197), risultando non compatibile, con la natura del provvedimento impugnato e con la struttura del relativo procedimento, l'affidamento della cognizione del reclamo ad un giudice sovraordinato.

Si noti peraltro, a questo proposito, che, ove la cognizione del reclamo fosse assegnata al giudice d'appello, per un verso il giudice di primo grado potrebbe risultare (sia pure solo psicologicamente) condizionato nella successiva valutazione del merito della causa (tanto con riferimento agli elementi di fatto che con riferimento alle questioni di diritto), potendosi dar luogo così ad una alterazione del normale svolgimento dei vari gradi di giurisdizione, sui quali si regge il sistema delle impugnazioni; per altro verso, tenendo presente che anche il provvedimento emesso in sede di reclamo è revocabile o modificabile in qualunque momento dell'*iter* processuale da parte del giudice del merito, potrebbe verificarsi l'anomalia di un provvedimento emesso dal giudice superiore, poi modificato o revocato dal giudice sottordinato.

In sostanza, la natura e i caratteri del reclamo esigono che la sua cognizione (come avviene anche in altri settori dell'ordinamento: si pensi al riesame delle misure cautelari personali nel processo penale) sia assegnata ad un giudice equordinato.

Sotto il profilo dell'esegesi dei dati normativi, va poi osservato che la corretta interpretazione della disposizione dell'art. 669-terdecies c.p.c. e di quelle da essa richiamate sembra confermare la conclusione cui si è pervenuti.

Infatti, la disposizione di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. appare imperniata proprio sul principio secondo cui la cognizione dei reclami avverso i provvedimenti cautelari compete ad un giudice diverso, collegiale, ma equordinato rispetto a quello che ha emesso il provvedimento reclamato (questa è la ragione per cui il reclamo avverso i provvedimenti del giudice singolo del Tribunale deve proporsi allo stesso Tribunale in composizione collegiale, e non alla Corte d'appello).

Conferma della correttezza di questa interpretazione può rinvenirsi, d'altra parte, nel richiamo selettivo, compiuto dal terzo comma dell'art. 669-terdecies, alla disciplina comune dei procedimenti in camera di consiglio.

L'art. 669-terdecies, comma 3, c.p.c., infatti, ai fini della disciplina del procedimento di reclamo, richiama le sole successive disposizioni di cui agli artt. 737 (relativo alla forma della domanda e del procedimento) e 738 (relativo al procedimento nella fase di nomina del relatore, dell'acquisizione del parere del P.M. – ove prescritto – e del potere del giudice di assumere sommarie informazioni), escludendo dal richiamo proprio l'art. 739 c.p.c., che individua nella Corte d'appello il giudice competente a conoscere

dei reclami avverso i decreti pronunciati dal Tribunale nell'ambito dei procedimenti in camera di consiglio. E non è casuale tale esclusione, se si pensa che l'attribuzione della cognizione del reclamo al giudice sovraordinato, in materia di procedimenti in camera di consiglio, è giustificata da una serie di ragioni – quali la natura non contenziosa della tutela giurisdizionale apprestata in tale tipo di procedimenti, l'impossibilità di distinguere tra provvedimento cautelare e provvedimento definitivo di merito, la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti emessi, insuscettibili di passare in cosa giudicata e, dunque, sottratti al sistema delle impugnazioni previsto per le sentenze – che non possono valere in materia cautelare.

In definitiva, alla stregua del sistema processuale vigente, non può essere dubbio che i reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale non competano alla cognizione della Corte d'appello, ma competano invece alla cognizione di un collegio giudicante equiordinato, costituito presso il giudice di primo grado.

Si tratta ora di stabilire quale sia tale giudice equiordinato competente.

Ritiene la Corte che non possa essere condiviso né il sopra richiamato indirizzo giurisprudenziale che attribuisce la cognizione dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale ad altra sezione dello stesso Tribunale o, in mancanza, al Tribunale viciniore; né l'altro indirizzo giurisprudenziale che ritiene che i reclami suddetti vadano proposti dinanzi ad altra sezione del medesimo Tribunale che ha pronunciato il provvedimento oggetto del reclamo o, in mancanza, dinanzi alla medesima sezione in diversa composizione.

La prima opinione, infatti, fa ricorso all'estensione analogica, applicando, alla materia dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale, la disciplina dettata dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. per i reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dalla Corte d'appello. L'applicazione analogica della disciplina dettata dalla legge per i procedimenti pendenti in grado d'appello ai procedimenti pendenti in primo grado appare, tuttavia, discutibile, dal momento che lo stesso secondo comma dell'art. 669-terdecies detta un'apposita disciplina per i procedimenti pendenti in primo grado dinanzi al Tribunale.

Peraltro, il criterio dettato per i reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dalla Corte d'appello consiste in una competenza di tipo «rotatorio» che, in quanto deroga alle regole di carattere generale sulla competenza per territorio, dovrebbe costituire oggetto di espressa previsione normativa, non apparendo consentito introdurla per via di estensione analogica.

Ancor meno condivisibile risulta il secondo indirizzo giurisprudenziale, che individua il giudice del reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale in un'altra sezione dello stesso Tribunale o, in mancanza, nella medesima sezione in diversa composizione.

Questo criterio dà luogo, infatti, ad una «soluzione mista» – risultante da una sintesi tra il criterio dettato per il reclamo avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello e il criterio dettato per il reclamo avverso i provvedimenti emessi dal giudice singolo del Tribunale – che non risulta corretta sul piano del metodo esegetico. Infatti, nel ricorso all'analogia, è necessario individuare la disposizione di legge che regola la fattispecie più simile a quella che si tratta di regolare e applicarla integralmente (art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.); non è consentito, invece, «formare» una nuova disciplina giuridica, prelevandone una parte da una disposizione di legge e un'altra parte da una diversa disposizione.

Non potendosi aderire, per le ragioni esposte, alle soluzioni interpretative sopra esaminate, ritiene la Corte che il giudice competente a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale vada individuato facendo applicazione, per via analogica, del criterio dettato dalla legge per l'esame dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice singolo del Tribunale (prima parte del secondo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c.): il giudice competente a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale va individuato, perciò, in un collegio dello stesso Tribunale, del quale non possono far par-

te i giudici che hanno emesso il provvedimento reclamato.

Si dà in tal modo applicazione per via analogica al criterio appositamente dettato dalla legge per il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi nel corso del giudizio di primo grado (emessi, cioè, dal Tribunale, sia pure in composizione singola) e si evita quella traslazione dei procedimenti da un Tribunale all'altro, che non è coerente con le regole dettate in materia di competenza per territorio e non è consentita in assenza di una disposizione derogatoria espressa.

Peraltro, il criterio così individuato ha il pregio di essere sempre applicabile e di non esigere pertanto la previsione di ulteriori criteri cui poter far ricorso in via subordinata, in quanto, anche se in un Tribunale possono mancare più sezioni, in ogni Tribunale è sempre possibile comporre un collegio, formato da giudici diversi da quelli che hanno pronunciato il provvedimento cautelare, per esaminare il reclamo. E sotto questo profilo, il criterio così individuato si presta più di ogni altro a consentire l'esame dei reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dalle Sezioni specializzate agrarie. Queste, infatti, di norma, sono uniche per ogni Tribunale, con la conseguenza che non è possibile far trattare il reclamo da altra Sezione specializzata; è possibile però farlo trattare dalla medesima Sezione specializzata composta da giudici ed esperti diversi, siano essi titolari o supplenti della stessa.

In definitiva, va ritenuto che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in composizione collegiale va proposto dinanzi allo stesso Tribunale in composizione diversa, e non dinanzi alla Corte d'appello.

Poiché il reclamo in esame, avverso l'ordinanza di diniego di provvedimento cautelare emessa in data 13 novembre 2001 dal Tribunale di Catania - Sezione specializzata agraria, è stato proposto dinanzi a questa Corte d'appello, lo stesso risulta inammissibile.

(Omissis)

(1) I PROCEDIMENTI CAUTELARI NEL PROCESSO AGRARIO.

L'art. 26 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 assegna alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari e stabilisce che sulle istanze di sequestro si provvede con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.

Quindi la competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie, ribadita anche dall'art. 47 della legge n. 203 del 1982 ed infine dall'art. 9 della legge n. 29 del 1990, regola anche l'emissione dei provvedimenti cautelari stante l'espresso richiamo nel secondo comma dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971.

Si riteneva che avverso l'ordinanza emessa in camera di consiglio, non fosse proponibile il reclamo ex art. 739 c.p.c. perché i provvedimenti cautelari non trovavano una collocazione necessaria nel sistema, dal momento che venivano emessi nell'esercizio di poteri provvisori o strumentali e non decisori, soggetti a revoca o convalida in sede di giudizio definitivo.

Si argomentava anche che poiché la norma obbligava ad assumere per la pronuncia la forma dell'ordinanza ed escludeva quindi espressamente il decreto e che comunque la portata dell'art. 739 escludeva la equiparazione dei due provvedimenti si sarebbe dato luogo ad una confusione con i procedimenti di volontaria giurisdizione (1).

Principi che si ritenevano fermi anche in materia di lavoro perché i provvedimenti non erano immutabili e quindi si ritenevano privi di potere decisorio; ove invece avessero natura di sentenza con contenuto definitivo la giurisprudenza riteneva ammissibile l'appello (2).

Con la riforma del 1990 si è introdotto un regime unitario per le misure cautelari che ha tuttavia subito modifiche

(1) App. Milano 23 giugno 1972, in *Il foro padano*, 1972, 610.

(2) Cass. Sez. Un. 12 aprile 1980, n. 2321, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1884.

sia legislative (soppressione delle Preture) sia per le pronunce della Corte costituzionale (3). Il legislatore ha potenziato il rispetto del principio del contraddittorio e introdotto il reclamo come strumento di controllo dei provvedimenti.

Ovviamente la nuova normativa va raccordata con le norme speciali e vanno colmate le lacune con il rinvio alle disposizioni generali (4). Va quindi in primo luogo confrontato quanto disposto in materia con l'art. 26 della legge n. 11 del 1971, con l'art. 47 della legge n. 203 del 1982 e n. 9 della legge n. 29 del 1990.

Non pare possa affermarsi che il modello generale posto in essere con l'art. 669 c.p.c. abbia posto nel nulla la disciplina dettata dalle leggi speciali, mentre invece le stesse misure differenziate debbano coordinarsi con la disciplina generale e possano essere integrate le lacune della disciplina speciale attraverso il modello unitario (5).

Così la necessità di assicurare il contraddittorio, elemento significativo della nuova normativa, viene già assicurata dall'art. 26 citato, che espressamente dispone che le sezioni provvedono con ordinanza in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti (6). La competenza spetta sempre al collegio, con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti ed esclusa la possibilità di emettere un provvedimento *inaudita altera parte* anche nei casi di eccezionale urgenza.

La norma attribuisce la competenza ad emettere i provvedimenti alla sezione con ordinanza quindi si può escludere che possano essere emessi dal Presidente con decreto, indipendentemente dal fatto che la domanda venga proposta ante causam o in corso di causa (7).

Detta normativa speciale pone problemi di raccordo con l'art. 669 c.p.c. ma non pare possa sostenersi che è stata posta nel nulla. Non pare quindi condivisibile la perplessità di chi afferma che in materia di richiesta cautelare ante causa l'istanza debba essere presentata al Presidente del Tribunale o della Sezione specializzata agraria e riconosce al Presidente della Sezione specializzata il potere di pronunciarsi con decreto *inaudita altera parte* (8).

Di fronte alla chiara previsione dell'art. 26 non pare possano essere dubbi sulla collegialità (9).

Dal confronto operato con la normativa speciale si possono trarre le seguenti conclusioni: la domanda si propone con ricorso depositato presso la cancelleria della Sezione specializzata agraria (art. 669-bis c.p.c.); il cancelliere formato il fascicolo, lo presenta al Presidente della Sezione specializzata agraria il quale non ha una sua competenza ma deve convocare la sezione e non ha la possibilità di emettere la misura cautelare *inaudita altera parte* stante il testuale disposto dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971.

Sono quindi inapplicabili alle controversie agrarie gli articoli 669-ter, 4° comma, 669-quater, 2° comma e 669-sexies, 2° comma e quindi il provvedimento sarà emesso dal collegio e avrà natura di ordinanza.

Non può trovare spazio il doppio momento decisorio dal momento che l'art. 26 dispone testualmente che sulle istanze di sequestro le Sezioni specializzate agrarie, provvedono con

ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.

Il reclamo è dunque proponibile contro le ordinanze che accolgano o rigettino il provvedimento cautelare richiesto, dal momento che abbiamo escluso che la Sezione specializzata agraria possa provvedere con decreto.

Ove invece fosse stato emesso un decreto dal Presidente il reclamo è ammissibile al fine di denunciare l'errore (10).

La disposizione dell'art. 669-terdecies c.p.c. infatti non prevede l'ipotesi del reclamo avverso l'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale ma si limita ai provvedimenti del giudice singolo per i quali la competenza spetta al Collegio dello stesso Tribunale del quale ovviamente non può fare parte lo stesso giudice.

Il reclamo avverso l'ordinanza emessa dalla Sezione specializzata agraria non può essere proposto alla stessa sezione perché verrebbe meno la stessa *ratio* della riforma.

Quindi si è ritenuto che il reclamo possa essere proposto alla Sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale o di altro Tribunale più vicino (11) o alla Sezione specializzata della Corte d'appello (12).

Occorre prima di cercare una soluzione ricordare che siamo in presenza di controversie agrarie e quindi occorre preliminarmente considerare che la competenza delle Sezioni agrarie è una competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile non solo *ratione materiae* ma anche *ratione loci* (13). La giurisprudenza ha sempre ritenuto che come giudice di rinvio deve essere designato il giudice che ha emesso la sentenza cassata. Quindi non può trovare, in assenza di specifica norma, accogliendo un principio in contrasto con tale affermata competenza, non può quindi ritenersi coerente al sistema processuale delle controversie agrarie la trasmigrazione ad un altro giudice.

Né possono essere desunti a favore della tesi elementi dalla previsione normativa che il reclamo avverso provvedimenti della Corte d'appello va proposto ad altra sezione della stessa Corte d'appello o ad altra Corte d'appello dal momento che la Corte di cassazione non è giudice del riesame nel merito (14).

La questione quindi ha caratteristiche proprie peculiari del processo agrario e quindi è solo parzialmente analoga a quella concernente la competenza sul reclamo avverso i provvedimenti del Tribunale ordinario in composizione collegiale.

Di tali caratteristiche peculiari non pare aver tenuto conto la Corte costituzionale nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c. sollevata dalla Corte d'appello di Lecce, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in sede collegiale quale Sezione specializzata agraria. Il reclamo ha affermato la Corte attua una «*revisio prioris instantiae*» demandata ad un giudice diverso e realizza la garanzia voluta dal legislatore nella «alterità del giudice e nella sua composizione collegiale». Né dalla mancata previsione del reclamo nei confronti dei provvedimenti collegiali può trarsi la conclusione dell'irreclamabilità di tali provvedimenti, ma trattasi di semplice lacuna tecnica che

(3) Corte cost. 23 giugno 1994, n. 253, in *Giur. it.*, 1994, I, 409, con nota di CONSOLO, *Il reclamo cautelare e la parità dell'armi ritrovata*.

(4) ANDOLINA, *Profili della nuova disciplina dei provvedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1993, V, 81.

(5) ANDOLINA, *op. cit.*, 82; TARZIA - SALETTI, voce *Processo cautelare*, in *Enc. dir.*, V, agg. 840.

(6) Cass. 1° marzo 1989, n. 1144, in *Giur. agr. it.*, 1989, 349.

(7) Cass. 20 dic. 1979, n. 6606, in *Giust. civ. Mass.*, 1979.

(8) CONSOLO, *Provvedimenti cautelari ed urgenti*, in *Diritto Agrario e processo: problemi attuali*, Cremona, 1994, 102.

(9) CORSARO, *Legislazione agraria*, Milano, 1998, 205; PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, 63.

(10) Cass. 1° marzo 1989, n. 1144, in *Giur. agr. it.*, 1989, 349; Trib. Casino 5 marzo 1984, in *Nuovo dir. agr.*, 1984, 75.

(11) TARZIA-SALETTI, voce, *Processo cautelare*, in *Enc. del dir.*, Agg., vol. V, 852; ID, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Commentario a cura di Tarzia e Cipriani*, Padova, 1992, 398; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 258; App. Venezia 17 novembre 1999, in *Giur. it.*, 1999, 749; Trib. Milano 21 luglio 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 878, con nota di VULLO, *Sulla competenza per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del Tribunale e sull'applicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme al sequestro ex art. 156, 6° comma*.

(12) CORSARO, *op. cit.*, 205; VERDE, in VERDE - DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino, 1993, 482; CONSOLO, *op. cit.*, 105; App. Catanzaro 23 novembre 1999, in *Giust. civ.*, 2000, 3009; Trib. Catanzaro 28 ottobre 1999, in *Foro it.*, 2000, I, 644; App. Milano 12 agosto 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 327.

(13) Cass. 14 mag. 1984, n. 1405, in *Giur. agr. it.*, 1985, 246.

(14) CONSOLO, *op. cit.*, 106.

il giudice può colmare con gli strumenti ermeneutici. Secondo la Corte entrambe le soluzioni prospettate dall'art. 669-terdecies, quella al giudice superiore e l'altra al giudice diverso ma equiordinato, appaiono compatibili col sistema e l'effettività del riesame può essere realizzata in virtù dei criteri dell'alterità e della collegialità del giudice, e non necessariamente anche attraverso il rapporto di sovraordinazione tra giudici (15).

Osserva la Corte che non possono trarsi elementi univoci dalla scelta del criterio rotatorio con riguardo alla Corte d'appello, in quanto lo stesso si spiega perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.

La stessa Corte dimentica però le particolari caratteristiche del processo agrario, come sopra già ricordate.

Ed infatti per tali motivi è da ritenere che per i provvedimenti delle Sezioni specializzate agrarie la competenza vada demandata alla Corte d'appello (16).

Non solo quindi la Corte costituzionale ha deluso le aspettative di quanti si aspettavano preziose indicazioni da una eventuale sentenza interpretativa di rigetto (17), ma ha perso l'occasione per fare chiarezza tralasciando del tutto di esaminare le caratteristiche di specialità del processo agrario.

Ed infatti, atteso che la competenza delle cause agrarie, è radicata secondo *ratione materiae et loci*, è quindi impossibile lo spostamento ad un Tribunale territorialmente diverso. Attesa quindi l'impossibilità tecnica, in quei Tribunali ove esiste una sola sezione (composta complessivamente da tre giudici togati), di procedere alla costituzione di una Sezione specializzata agraria con diversa composizione di giudici togati e non togati (esperti), suscita perplessità l'affermata competenza quale giudice del reclamo della stessa Sezione speciale agraria del Tribunale (18).

A tali indici speciali del processo agrario si possono aggiungere il richiamo all'art. 739 c.p.c. che individua nella Corte d'appello il giudice del reclamo (19) e la neutralità della indicazione del sistema rotatorio per i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello, dettata dalla impossibilità di assegnarli alla Cassazione quale giudice del reclamo, e non espressione di una regola normale di rotazione nel reclamo. Va altresì considerato che nella specifica materia agraria, vanno proposti alla stessa Sezione agraria, in diversa composizione, come avviene in caso di rinvio *ex art.* 383 c.p.c. (20).

Antonino Corsaro

(15) Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 421, in *Foro it.*, 1997, I, 1304.

(16) CORSARO, *op. cit.*, 205; CONSOLO, *Commentario alla riforma sul processo civile, sub. art. 669-terdecies*, Milano, 1996, 710; LUISO, *La tutela cautelare nelle controversie agrarie secondo il nuovo processo cautelare uniforme*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, II, 105, afferma che la nuova norma abbia abrogato l'art. 26, 4° comma. Conclusione inaccettabile perché non tiene assolutamente conto della specialità del processo agrario.

(17) VOLPE, *Il reclamo contro i provvedimenti cautelari emessi dal collegio del Tribunale*, in *Giur. it.*, 1996, I, 598.

(18) VERDE V., *Brevi riflessioni sulla competenza del giudice del reclamo nelle controversie in materia di lavoro*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 3014; OLIVIERI, *I procedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 678.

(19) Le Sezioni Unite della Suprema Corte (ord. n. 125 del 6 dicembre 2000, in *Foro it. Mass.*, 2000) hanno affermato che «avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è ammesso il reclamo al giudice processualmente sovraordinato, anche per motivi attinenti alla giurisdizione; ne consegue che avverso detti provvedimenti è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo consentito il ricorso *ex art.* 111 Cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento, non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tal via risolvere a norma del citato art. 111 Cost.; sia perché la definizione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall'art. 739 c.p.c. fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento».

(20) Cass. 21 febbraio 2001, n. 2510, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 291.

Comm. Trib. Reg. Toscana, Sez. XXXI - 31-1-2002, n. 169 - Soresina, pres.; Boni, rel.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Attività vivaistica - Reddito agrario - Presenza di indici di superamento della potenzialità del terreno - Natura commerciale - Sussiste.

Qualora in molteplici elementi relativi ai mezzi impiegati, ai costi, all'incidenza degli acquisti delle piantine e al volume di affari vengano individuati gli indici di superamento della potenzialità del terreno, e dunque di largo eccesso rispetto al reddito medio ordinario catastalmente determinato, all'attività vivaistica non può attribuirsi la natura agricola ma quella commerciale.

(Omissis)

Deve essere anzitutto sottolineato come i dati sopra riportati, relativi alla superficie utilizzata dall'azienda vivaistica di cui si tratta, suddivisa in coltura in vaso e a pieno campo, ed all'entità dei costi e dei ricavi, siano del tutto certi.

Da tali dati, e dagli ulteriori elementi desumibili dal processo verbale di constatazione, emerge una realtà aziendale non riferibile - quantomeno per una parte rilevante - al disposto dell'art. 29 del d.p.r. n. 917/1986.

Il T. nell'anno 1991, cui si riferisce l'accertamento, conseguì utili netti pari a lire 2.490.478.000, e l'accertamento dell'Ufficio scomponne tali utili in lire 757.573.000, riferibili a reddito agrario, e lire 1.732.895.000, attribuiti a reddito d'impresa, e quindi assoggettati a tassazione Irpef ed Ilor: a fronte di tale dato sta la dichiarazione del contribuente, riferita ai disposti degli artt. 24 e 29 del d.p.r. n. 917/1986, che espone un reddito complessivo pari a lire 8.405.000 (dominicale più agrario), e in definitiva un reddito imponibile di lire 4.853.000, pari a 1/156 della parte di utili che lo stesso Ufficio imputa a reddito agrario (il reddito complessivo dichiarato corrisponde poi a 1/296 dell'utile netto).

Sono altresì da riportare - foglio 4 del processo verbale di constatazione - i dati, anch'essi contestati, relativi al volume di affari conseguito negli anni dal 1987 al 1990, precedenti quello oggetto di accertamento: lire 1.398.493.000 nel 1987, lire 1.934.553.000 nel 1988, lire 2.847.690.000 nel 1989, lire 4.209.779.000 nel 1990.

E relativamente a tali esercizi è interessante notare (allegato 5 al processo verbale di constatazione) l'incidenza dei costi per l'acquisto di piante sul totale dei costi di conduzione: nel 1987 lire 316 milioni, a fronte di costi totali per lire 556 milioni; nel 1988 lire 416 milioni, a fronte di lire 744 milioni; nel 1989 lire 474 milioni a fronte di lire 990 milioni; nel 1990 lire 983 milioni, a fronte di costi totali per lire 1.608 milioni.

Da notare ancora che l'azienda - allegato n. 1 al processo verbale di constatazione - presenta un locale ad uso ufficio composto di quattro vani, ove dispone di macchine elettroniche (quattro calcolatrici, una fotocopiatrice, una macchina da scrivere, due stampanti, due video, due tastiere, un'unità centrale); essa dispone inoltre dei seguenti automezzi: otto trattori, un camion da 35 q.li, un camion da 17,5 q.li, tredici rimorchi, due carrelli elevatori, trenta cassoni e quattro motocoltivatori; essa si avvale di due impiegati, di otto operai e di sette «unità attive».

Venendo agli indici parametrici richiamati dall'Ufficio, e di cui alla richiamata delibera della Giunta regionale, si rileva anzitutto come non sia fondatamente sostenibile la diversità del settore di riferimento: infatti i parametri richiamati riguardano le colture florovivaistiche, a pieno campo e in vaso, il che sembra sostanzialmente corrispondere all'attività ortovivaistica dichiarata e in concreto svolta dalla ditta T., la quale ha appunto parte della superficie adibita a coltura a pieno campo e parte a vasetteria, e commercio, per lo più esportandole, piante in vaso.

I suddetti parametri sono stati incontestabilmente introdotti per stabilire limiti alla concessione di prestiti agevolati di conduzione, cosicché essi non sono di per sé applicabili in campo tributario allorché si tratta di identificare l'attività prettamente agricola di cui all'art. 29 citato: peraltro tali parametri, con specifico riferimento al costo di circa 140 milioni per ettaro relativamente alla coltura in vaso, trovano rispondenza nel parere dell'Ufficio agricoltura della Provincia di Pistoia (provincia nel cui territorio, com'è notorio, hanno sede numerosissime aziende del settore orto-floro-vivaistico) richiamato insieme alla menzionata delibera nell'avviso di accertamento.

Ed è poi del tutto verosimile che la Giunta regionale, la quale andrebbe a deliberare ed aggiornare i parametri in questione previo interpello consultivo delle organizzazioni professionali e di categoria (cfr. art. 3 della l.r. 1° agosto 1981, n. 63, a proposito della composizione del comitato consultivo, che prevede la presenza in tale comitato di rappresentanti dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e dei lavoratori dipendenti, nonché delle cooperative agricole e degli imprenditori agricoli non coltivatori), abbia inteso stabilire entità di costo reali ed effettive, non minimali ma quantomeno mediane, tali da inquadrare i relativi interventi creditizi nell'ambito delle finalità proprie della legislazione regionale in materia.

Al riguardo è da tenere presente come le agevolazioni finanziarie nel settore dell'agricoltura, cui era intestata la l.r. n. 63 (ora abrogata dall'art. 34 della l.r. 8 marzo 2000, n. 23), fossero finalizzate (art. 1) a realizzare «un organico sviluppo dell'agricoltura regionale mediante il sistema della programmazione», anzitutto mediante «l'ammmodernamento e il potenziamento delle strutture agricole di produzione» e di quelle «di trasformazione e commercializzazione, nonché la promozione di tutte le iniziative atte a sviluppare la presenza dei produttori agricoli sul mercato».

Le agevolazioni regionali, come è testualmente stabilito, miravano dunque allo sviluppo dell'agricoltura regionale in generale, e non solo di quella operante in regime di bassi costi, per arretratezza, per essere esercitata in zone svantaggiate, o per altra ragione: e ciò è ulteriormente dimostrato dal riferimento al sistema della programmazione, e dall'essere gli interventi mirati anche, e in modo specifico, alle strutture di trasformazione e commercializzazione, le quali sono proprie di un'agricoltura non arretrata ma, appunto, sufficientemente moderna ed avanzata.

Dunque i parametri in questione, confermati, si ripete, dall'apposito ufficio di una provincia ad alta densità vivaistica di certo interessato allo sviluppo ulteriore, all'ammmodernamento, alla programmazione, eccetera, del settore di specifico interesse provinciale, del tutto razionalmente sono utilizzati come termine di raffronto dell'investimento medio per ettaro delle aziende del settore: e ciò per essere frutto delle indicazioni consultive delle categorie interessate e delle valutazioni dell'apposito Dipartimento agricoltura della Regione (cfr. la parte motiva della delibera), e per essere finalizzate ad un ampio intervento di promozione dello sviluppo agricolo, non limitato alle realtà marginali od arretrate.

Si è visto sopra che l'azienda del contribuente nel 1991 ha avuto costi per complessive lire 3.386.830.000 e che secondo i parametri regionali suddetti riferiti a 6.45.98 ettari a vivaio con modalità di coltura a pieno campo ed a 4.12.90 ettari con modalità di coltura a vasetteria, il costo sarebbe di lire 1.030.246.000: dunque il costo effettivo totale è pari a oltre il triplo di quello risultante dagli indici parametrici regionali.

Il divario è tanto elevato che, anche a voler impiegare la massima tutela nell'operare il raffronto con i suddetti indici parametrici, la sproporzione rispetto ai normali costi dell'attività agricola si presenta con marcata evidenza.

Ed allora è conseguente considerare – richiamando i dati riportati sopra – come il volume d'affari della ditta T. si sia quadruplicato nel volgere di quattro anni, e raddoppiato negli ultimi due anni, dal 1989 al 1991, ed altresì come i costi per l'acquisto delle piantine siano stati negli anni dal 1987 in avanti pressoché costantemente al di sopra del 50 per cento dei costi totali; è da considerare ancora come la ditta T., la quale per l'anno 1991 presentava ricavi non registrati per oltre un miliardo di lire, e costi non registrati per oltre 300 milioni di lire, operasse prevalentemente per l'esportazione, con una struttura nella quale alla componente relativa all'opera agricola si affiancavano cospicue dotazioni meccaniche e d'ufficio, anche elettroniche, con una non inconsistente presenza di personale impiegatizio.

Se è vero quindi (cfr. Commissione tributaria centrale 22 aprile 1998, n. 2101, richiamata dalla parte resistente) che il possesso di macchinari, la numerosa manodopera e il volume di affari non sono sufficienti a far ritenere non agricola l'attività di ortovivaista, è peraltro indubbio che tali elementi ben possono contribuire insieme ad altre risultanze, a comporre un quadro complessivo eccedente l'ambito previsto dalla norma dell'art. 29 del Tuir.

Nella specie il dato del volume di affari ha peraltro in sé una notevole rilevanza, ove si consideri come da esso emerga un ricavo per ettaro pari a oltre 500 milioni di lire: elemento, questo, di indubbia efficacia dimostrativa, tanto più se rapportato a quello, già sottolineato, del costo di conduzione per ettaro, elevato in assoluto, e tanto maggiormente ove rapportato a quello elaborato

a fini di incentivazione creditizia, risultando a questo superiore in misura più che tripla.

Il tutto in presenza di costi per l'acquisto di piantine superiori nell'arco del quadriennio al 50% dei costi totali, e pari a 462 milioni di lire nel 1991, e del raddoppiamento del volume di affari nel biennio, nonché della sua quadruplicazione nell'arco del quadriennio.

Merita a questo punto di porre mente al dato testuale, che definisce – art. 29 citato – il reddito agrario come quella parte del «reddito medio ordinario dei terreni, imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso»: il reddito agrario, dunque, è la componente di quello medio ordinario riferibile alle attività agricole, e la sua entità è delimitata dalla potenzialità del terreno.

Simile potenzialità e simile media ordinaria, appaiono largamente trascese nel caso di specie, in cui la prima viene incrementata da spese di conduzione di oltre 300 milioni di lire per ettaro, il triplo, come si è visto, di quelle giudicate mediane e normali dall'organo amministrativo deputato, sulla base di un'ampia consultazione delle categorie interessate e degli esperti.

La Corte di cassazione, con recente decisione (Cass., Sez. I, 12 novembre 1999, n. 12528), ha ritenuto potersi procedere ad accertamento sintetico, a fronte di soggetti esercenti attività agricole, in ordine alle quali sia invocato il disposto dell'art. 29 citato, nelle ipotesi in cui «possa fondatamente presumersi che ulteriori e diverse fonti di reddito concorrano a formare reddito complessivo...»; e con altra ancor più recente decisione (Cass. Sez. V, 3 febbraio 2001, n. 1572) ha ritenuto applicarsi l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal d.l. 30 settembre 1992, n. 394 - in ordine alla quale è pure richiamato il disposto dell'art. 29 citato per rendere inapplicabile tale imposta al reddito agrario - «in caso di svolgimento anche di attività commerciale, senza che rilevi l'incidenza percentuale di quest'ultima rispetto a quella complessivamente svolta... né la sua natura complementare o sussidiaria» (la decisione, come la precedente, concerne le società di persone, ma è utilmente richiamata per le imprese individuali).

Nella specie, sulla base del coacervo di elementi indicati fin qui, fondati su dati oggettivi, e tali da combinarsi tra loro, incrementando il significato dell'insieme, si presume fondatamente essere stata trascesa la potenzialità del terreno, e in misura cospicua, così da doversi attribuire ad un'attività non agricola ma commerciale quanto verosimilmente supera tale potenzialità e il livello del reddito medio ordinario.

La Commissione tributaria regionale ritiene con quanto sopra di avere fatto corretta interpretazione ed applicazione della richiamata normativa, individuando nei molteplici elementi relativi all'attività, ai mezzi impiegati, ai costi, all'incidenza degli acquisti delle piantine, al volume di affari, gli indici di superamento della potenzialità del terreno, e dunque di largo eccesso rispetto al reddito medio ordinario: un diverso procedimento interpretativo ed applicativo, il quale conducesse alla soluzione opposta a quella qui accolta, e dunque a riferire nella specie la tassazione alle tariffe d'estimo, con gli esiti evidenziati dalla dichiarazione del contribuente, porrebbe seri dubbi di conformità della normativa di cui si tratta ai disposti degli artt. 3 e 53 della Costituzione (al riguardo è il caso di ricordare che le modifiche all'art. 52 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'art. 2 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, e all'art. 3 della l. 23 dicembre 1996, n. 662, hanno escluso l'applicazione dell'art. 29 citato, rispettivamente per le società di capitali, e per quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano attività agricole).

Va da ultimo precisato, per mera completezza, che la sentenza penale citata poggia su elementi diversi e minori rispetto a quelli su cui si basa l'avviso di accertamento, e che riguardano l'entità della superficie impiegata, e i dati emergenti dai chiarimenti del contribuente: è comunque pacifico che tale sentenza, a norma dell'art. 654 del codice di procedura penale, non fa stato nel procedimento tributario, e che gli elementi di prova raccolti nel processo penale sono utilizzabili in quello tributario, ma sulla base della propria ed autonoma valutazione qui compiuta.

L'avviso di accertamento, che opportunamente distingue nell'ambito del reddito complessivo quello agrario – nella non inconsistente misura di lire 757 milioni, esente da tassazione Irpef ed Ilor – da quello di diversa natura, pari a lire 1.732.895.000, è dunque legittimo.

L'appello dell'ufficio è pertanto fondato, e la sentenza impugnata deve essere riformata, con reiezione del ricorso della parte contribuente avverso il suddetto avviso di accertamento. (*Omissis*)

(1) DISCRIMINE TRA REDDITO AGRARIO E REDDITO D'IMPRESA NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VIVAISTICA.

La sentenza della Commissione regionale di Firenze va segnalata per gli elementi di novità che presenta rispetto agli orientamenti interpretativi consolidatisi negli ultimi tempi in merito alla tematica della disciplina fiscale applicabile all'esercizio esclusivo di attività vivaistica (1).

La controversia sottoposta al giudizio della Commissione verteva sulla qualificazione fiscale, in termini di categoria reddituale di riferimento e connesso trattamento fiscale, attribuibile al reddito prodotto da un'azienda vivaistica nell'esercizio esclusivo di tale attività.

La cornice normativa di riferimento, relativamente alla controversia *de qua*, è rappresentata dal combinato disposto degli articoli 51, comma 1 e 29, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Secondo l'art. 51, comma 1, del Tuir, costituisce esercizio di impresa commerciale e dà luogo a reddito d'impresa l'esercizio delle attività indicate alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti.

Il comma 2 dell'art. 29 considera attività agricole, produttive di reddito agrario misurato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo: *a*) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; *b*) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; *c*) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

La controversia insorta poggiava sulla circostanza per cui, a giudizio degli organi accertatori, rispetto alla fattispecie concreta assumeva rilievo il disposto di cui alla richiamata lett. *c*) dell'art. 29 e, in tale contesto, veniva ritenuto superato, per una serie di considerazioni, il limite ivi indicato, con il recupero a tassazione dell'eccedenza quale reddito d'impresa. Rispetto al diverso avviso della Commissione provinciale, che non riteneva gli elementi indicati ai fini del recupero idonei a determinare il superamento del limite, la Commissione regionale, con la sentenza in commento, ha confermato le valutazioni degli organi accertatori e, considerando realizzato lo sfruttamento del terreno in modo eccedente le sue potenzialità, ha ritenuto l'attività esercitata produttiva di reddito d'impresa con riferimento alla parte eccedente quella costituente reddito agrario.

A prescindere dalle diverse valutazioni rispetto ai singoli elementi considerati ai fini del recupero a tassazione, preme rilevare, quale connotazione fortemente innovativa della sentenza, che l'attività vivaistica esercitata è stata considerata inquadrabile nella fattispecie delineata alla lett. *c*) dell'art. 29, sopra indicata, e non nella lett. *a*) del medesimo articolo. L'inquadramento in tale ultima fattispecie normati-

va costituisce espressione dell'orientamento prevalente della dottrina più qualificata, della giurisprudenza di maggiore livello e dello stesso Ministero delle finanze, tutti concordi nell'affermare che l'attività vivaistica, anche quando vengano utilizzate serre, coperte o scoperte e quando la coltivazione avvenga «in vaso», rappresenta una ordinaria modalità di coltivazione del fondo (2), inquadrabile nella fattispecie di cui alla lett. *a*) dell'art. 29 del Tuir. In questo senso, la Suprema Corte ha più volte sostenuto che la messa a dimora delle piante, essendo queste prodotti finiti, costituisce la prima e diversa fase di un ulteriore ciclo produttivo in quanto, se nel normale ciclo produttivo agrario rientra anche l'organizzazione per l'alienazione ed il collocamento dei prodotti finiti, la messa a dimora di tali prodotti deve essere considerata non già come un'attività separata e scissa dal normale ciclo di produzione, bensì come un completamento di esso, che si chiude con la realizzazione mediante la vendita, la cui organizzazione può assumere per il collocamento dei prodotti agricoli aspetti vari e complessi, sempre che non pongano in essere una autonoma speculazione commerciale.

Lo stesso Ministero delle finanze, con la circolare n. 175/E del 5 agosto 1999, ha avuto modo di affermare che «la coltivazione nel proprio fondo di piante e fiori – a vivaio o in serra – e la relativa vendita generano redditi d'impresa da determinarsi, però, secondo i criteri catastali. In sostanza, non rileva il reddito determinato come differenza tra ricavi e costi, ma deve essere dichiarato unicamente il reddito agrario e dominicale, determinato sulla base delle risultanze catastali».

Quali sono le conseguenze di un siffatto inquadramento sistematico?

Se l'attività vivaistica, per quanto sin qui detto, costituisce una modalità di coltivazione del fondo ed è, come tale, riconducibile al disposto dell'art. 29, comma 2, lett. *a*) del Tuir, non è possibile ipotizzare una duplice classificazione reddituale (agrario e, per l'eccedenza, d'impresa), così come affermato nella sentenza in rassegna. Una possibilità siffatta è riservata dalla norma alle sole fattispecie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 29 anzidetto.

Nel caso controverso non veniva esercitata una attività accessoria connessa con quella principale di vivaismo (crescita di piante e fiori in vaso o in terra destinate alla successiva vendita) e, dunque, non si trattava di considerare alcun limite al superamento del quale potesse intervenire una qualificazione reddituale diversa da quella agraria. Peraltro detto limite avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente a «prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso», così come disposto dalla norma e non anche ad altri limiti di natura diversa e del tutto inconferenti rispetto al dettato normativo, quali quelli indicati dalla Commissione regionale. In buona sostanza, la riconduzione dell'attività vivaistica in seno al reddito agrario trova condizione legittimante proprio nello svolgimento del ciclo biologico, ovvero in una fase del medesimo, e ciò indipendentemente dalla tipologia delle strutture organizzative (più o meno costose) e dall'impiego di capitali (più o meno ingenti) necessarie per la realizzazione dell'attività vivaistica (3).

Giuseppe Di Paolo

(1) Per un approfondimento della problematica nel suo complesso, cfr. DI PAOLO, *Trattamento fiscale dell'agricoltura: confini tra reddito agrario e reddito d'impresa*, in questa Riv., 1994, 142.

(2) Cfr. Cass. 23 febbraio 1993, n. 2231, in *Giust. civ. Mass.*, 1993 e 24 luglio 1996, n. 6662, in questa Riv., 1997, 451, con nota di DI PAOLO, *Anco-*

ra sulla qualificazione agricola dell'attività florovivaistica.

(3) In questo senso Cass. Sez. Un. 13 luglio 1976, n. 2684, in *Riv. di legislazione fiscale*, 1976, III, 1956; Cass. 20 settembre 1971, n. 2622, ivi, 1971, 2092; Cass. 17 novembre 1972, n. 3420, ivi, 1973, 523 e Cass. 9 aprile 1973 n. 1001, ivi, 1973, 1288.

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Prelazione e riscatto - Del confinante - Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7)

Cass. Sez. III Civ. - 1-4-2003, n. 4916 - Carbone, pres.; Finocchiaro, est.; Russo, P.M. (conf.) - Tufaro (avv. Abbamonte) c. Di Santo ed altri (avv. Mirigliani). (*Conferma App. Catanzaro 27 marzo 2001*)

In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, comma secondo, n. 2 della l. 14 agosto 1971, n. 817. Ove si verifici una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o del riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è compito del giudice la scelta del soggetto preferito, accordando prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma e cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizza le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 28 gennaio 1998, n. 12092, in questa Riv. (M), 1999, 213; Cass. S.U. 18 ottobre 1986, n. 6123, in *Giur. agr. it.*, 1987, 27, con nota di SALVESTRONI U., *Le sezioni unite e la prelazione dei confinanti*; in *Riv. dir. agr.*, 1987, 252, con nota di CASAROTTO G.G., *La prelazione del confinante tra diritto giurisprudenziale e ius condendum*; in *Giust. civ.*, 1987, 354, con nota di TRIOLA R., *Criteri di preferenza tra confinanti per l'attribuzione della prelazione agraria e relativi inconvenienti*.

*

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Termini - Aree agricole inserite in un P.E.E.P. - Acquisizione della natura edificatoria - Configurabilità - Conseguenze - Individuazione della natura edificatoria del terreno a fini espropriativi o risarcitori - Riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione - Sufficienza - Esclusione - Considerazione della destinazione assunta dallo stesso nel P.E.E.P. - Necessità. (D.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis; l. 8 agosto 1992, n. 359)

Cass. Sez. I Civ. - 1-4-2003, n. 4925 - Losavio, pres.; Spirito, est.; Russo, P.M. (diff.) - Ist. Diocesiano (avv. Serrani ed altri) c. Com. Falconara Marittima (avv. Pirani). (*Cassa con rinvio App. Ancona 28 dicembre 1999*)

L'esclusione di un'area nel piano di zone per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal P.E.E.P. (che in tale parte va considerato strumento programmatico e conformativo), la stessa ha acquisito carattere di edificabilità, con la conseguenza che la condizione posta dal terzo comma dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 259 (edificabilità di fatto o di diritto), ha, rispetto a quelle aree, lo stesso rilievo che ha rispetto alle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale. Pertanto, nella valutazione della natura edificatoria del terreno secondo diritto (ai fini espropriativi o, in una vicenda di accessione acquisitiva, ai fini risarcitori), non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tener presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 18 ottobre 2001, n. 12715, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1767.

Prelazione e riscatto - Del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante - Limitazioni - Stabile presenza di coltivatore sul fondo posto in vendita - Mancanza - Effetti - Rinuncia alla proroga legale del contratto agrario da parte del coltivatore del fondo posto in vendita - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario del fondo confinante - Sussistenza. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7)

Cass. Sez. III Civ. - 5-4-2003, n. 5376 - Carbone, pres.; Lupo, est.; Russo, P.M. (parz. diff.) - Regnicolo ed altra (avv. Faticenti) c. Paoltroni ed altri (avv. Moretti). (*Cassa con rinvio App. Ancona 22 gennaio 2001*)

L'art. 7, comma secondo, n. 2, l. 14 agosto 1971, n. 817, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, nella parte in cui limita il diritto di prelazione e riscatto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita ai soli casi in cui non siano in tale fondo insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, si riferisce solo alle situazioni di stabile presenza, in forza di contratto di durata indefinita, dell'impresa agricola del coltivatore diretto nel fondo posto in vendita e non anche alle situazioni di semplice materiale e precaria esistenza di tali soggetti, nelle quali manca l'esigenza di garanzia della continuità dell'azienda agricola già esistente e radicata, in funzione della quale il legislatore ha ritenuto di sacrificare, limitandone la tutela, l'interesse al conglobamento dei fondi limitrofi che è alla base del diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante. La predetta limitazione non è, pertanto, operante, e non esclude, quindi, il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, nel caso in cui l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, coltivatore diretto del fondo posto in vendita, abbia rinunciato alla proroga legale del contratto agrario impegnandosi a rilasciare il terreno in un tempo che, in relazione all'importanza dell'azienda ed alla natura dell'attività produttiva svolta, sia idoneo a consentire l'ordinata e graduale cessazione dell'impresa perché tale rinuncia e tale impegno, anche se il rilascio del terreno sia stato convenuto per una data posteriore alla stipula del contratto di vendita, fanno venire meno il carattere di stabilità dell'insediamento, nel terreno, dell'impresa agricola (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 1° giugno 2001, n. 7450, in questa Riv. (M), 2002, 23; Cass. 26 ottobre 1998, n. 10626, *ivi*, 550, con nota di CINQUETTI O., *Ancora sulle cause ostative della prelazione del confinante: la stabilità dell'insediamento sul fondo*; Cass. 18 marzo 1994, n. 2590, *ivi*, 1994, 350, con nota TRIOLA R., *Sul diritto di prelazione in presenza del coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita*; Cass. 10 ottobre 1992, n. 11087 (M), *ivi*, 1993, 411; in *Giust. civ.*, 1993, 1873, con nota di PEREGO E., *Insediamento del coltivatore del fondo e prelazione del confinante*.

*

Prelazione e riscatto - Prelazione - Clausola per l'eventualità della prelazione, ex art. 8, quarto comma, della legge n. 590 del 1965 - Funzione - Contenuto. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 27-5-2003, n. 8394 - Nicastro, pres.; Perconte Licatense, est.; Russo, P.M. (conf.) - Brusa (avv. Bisson) c. Zuppiroli ed altri (avv. Ottavi ed altri). (*Conferma App. Bologna 27 gennaio 2001*)

In tema di contratti agrari, la "clausola per l'eventualità della prelazione", menzionata dall'art. 8, quarto comma, della l. 26 maggio 1965, n. 590 (modificato dall'art. 8 della l. 14 agosto 1971, n. 817), assolve alla funzione di adeguare ai concreti interessi delle parti del contratto preliminare - il proprietario del fondo e il terzo - la disciplina degli effetti dell'esercizio del diritto

di prelazione. Pertanto, se di regola, sul piano normativo, la condizione cui è subordinata l'efficacia del preliminare non è verificata dal solo esercizio della prelazione ma anche dal rispetto, da parte del coltivatore, dei termini legali di pagamento del prezzo, nulla vieta che, per volontà delle parti, il definitivo caducarsi del preliminare sia previsto come effetto del solo esercizio del diritto di prelazione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11757, in questa Riv., 2003, 153, con nota di COSTANTINO L., *L'equilibrio degli interessi in gioco nella prelazione agraria*.

*

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Eredi subentrati ad alcuni affittuari - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli affittuari e tutti gli eredi dei medesimi - Sussistenza. (C.c. art. 1453; c.p.c., artt. 102, 331, 354)

Cass. Sez. III Civ. - 10-1-2003, n. 203 - Duva, pres.; Durante, est.; Frazzini, P.M. (conf.) - Panella ed altri (avv. Camerini) c. Onofri (avv. Tricanico). (Cassa con rinvio App. L'Aquila 18 maggio 1999)

Nella controversia promossa dal concedente per la risoluzione di un contratto di affitto di un (unico) fondo rustico stipulato con due o più affittuari, nel quale siano subentrati gli eredi, tutti gli eredi rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale non potendo la risoluzione contrattuale essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell'unico rapporto in contestazione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 6 agosto 1997, n. 7283, in questa Riv., 1998, 351, con nota di TORTOLINI L., *Questioni in materia di litisconsorzio nelle controversie agrarie*, Cass. 20 dicembre 1988, n. 6949, *ivi* (M), 1990, 637.

*

Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione al coltivatore diretto della proposta di alienazione - Accettazione senza riserva da parte del coltivatore - Pagamento del prezzo entro il termine previsto dalla legge - Necessità. (C.c., art. 1401; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 27-5-2003, n. 8392 - Duva, pres.; Perconte Licatense, est.; Russo, P.M. (conf.) - Pennino di Mariani (avv. Racioppa ed altro) c. Ascenzi ed altra (avv. De Bellis ed altro). (Conferma App. Roma 17 maggio 2000)

In tema di prelazione agraria, la trasmissione del contratto preliminare di compravendita insieme con la lettera raccomandata con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare la convenienza o meno di esercitare il diritto di prelazione, per cui se il coltivatore diretto, al quale sia stato trasmesso il preliminare di compravendita stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, comunichi senza alcuna riserva la sua accettazione, il diritto di prelazione viene validamente esercitato, con la conseguenza che il prelazionante ha l'obbligo di pagare il prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 legge n. 590/1965, con la preclusione del riscatto nel caso in cui egli sia incorso nella decadenza della prelazione per inosservanza delle relative disposizioni (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 9 agosto 1995, n. 8730, in *Riv. dir. agr.*, 1996, 325; Cass. 21 marzo 1995, n. 3241, in questa Riv., 1997, 587; Cass. 2 marzo 1994, n. 2039, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 238; Cass. 24 aprile 1991, n. 4472, *ivi*, 1991, 567.

Prelazione e riscatto - Spettanza - Sussistenza delle condizioni di legge - Accertamento d'ufficio - Necessità. (C.p.c., art. 112; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione - Prova - Necessità - Onere probatorio gravante su chi esercita il diritto di prelazione - Difetto di espressa contestazione di controparte - Irrilevanza. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7)

Cass. Sez. III Civ. - 27-5-2003, n. 8417 - Duva, pres.; Manzo, est.; Russo, P.M. (conf.) - Fasano (avv. Ciliento) c. D'Onghia (avv. Donato Bruno). (Conferma App. Bari 27 aprile 2000)

In tema di prelazione e di riscatto agrario il giudice del merito è tenuto, comunque, ex officio alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (1).

In tema di prelazione agraria, la prova della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del relativo diritto spetta a chi lo esercita, a nulla rilevando il difetto di espressa contestazione di controparte, potendosi ritenere dimostrata la sussistenza di tale diritto solo se questo sia ammesso dal convenuto espressamente o implicitamente, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la contestazione, e non certo per il semplice ritardo della contestazione stessa, specie quando questa, non configurando un'eccezione in senso proprio, bensì una mera deduzione difensiva per la sua afferenza ad una condizione costitutiva del diritto azionato nel giudizio, era rilevabile d'ufficio e così rientrava cogentemente nel thema decidendum (2).

(1-2) Sulla prima massima, in senso conforme cfr.: Cass. 12 agosto 2000, n. 10789, in questa Riv., 2001, 244; Cass. 10 aprile 1998, n. 3732, *ivi* (M), 1998, 379; Cass. 29 gennaio 1998, n. 885, *ivi* (M), 1998, 569; Cass. 25 marzo 1997, n. 2603, *ivi* (M), 1997, 281. In merito al secondo principio vedi Cass. 2 febbraio 1995, n. 1244, in questa Riv., 1995, 339.

*

Prelazione e riscatto - Prelazione - Vendita del fondo - Assenza di coltivatori diretti sul medesimo - Prova relativa - Onere del retraente - Ammissione del convenuto - Efficacia - Sussistenza. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7)

Prelazione e riscatto - Riscatto - Condizioni di legge - Requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici - Onere della prova - A carico del riscattante. (C.c., art. 2697; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 24-6-2003, n. 10016 - Duva, pres.; Perconte Licatense, est.; Russo, P.M. (conf.) - Costa (avv. Carollo) c. Vidale ed altro (avv. n.c.). (Conferma App. Venezia 10 maggio 2000)

In tema di prelazione e riscatto di fondi rustici, il presupposto dell'assenza di coltivatori diretti sul fondo in riscatto può ritenersi dimostrato, allorché non sia provato dal retraente in ottemperanza all'onere su di lui incombente, soltanto se esso risulti ammesso dal convenuto espressamente, ovvero implicitamente, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la contestazione del presupposto medesimo (1).

In tema di prelazione e riscatto agrario, è onere del riscattante dimostrare la ricorrenza di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda, sicché incombe a lui la prova di non avere venduto, nel biennio precedente il riscatto, fondi agricoli aventi un'imponibile fondiario superiore a lire mille (2).

(1-2) Sul primo principio, in senso conforme cfr. Cass. 1° giugno 2000, n. 7271, in questa Riv., 2001, 102. Circa la seconda massima, nello stesso senso cfr. Cass. 6 aprile 2001, n. 5149, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 733.

Indici 2003

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 705
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 709
III - Indice cronologico delle decisioni	» 726
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 729
V - Panorami	» 735

Hanno collaborato alla redazione della rivista

ALBERTO ABRAMI, FRANCESCO ADORNATO, LUCA AGLIOCCHI, FERDINANDO ALBISINNI,
ALESSANDRO AMATO, MARIA AMBROSIO, SILVIA BATTISTINI, MATTEO BENOZZO,
DANIELE BIANCHI, PAOLO BORGHI, MARCO BORRACCETTI, FRANCESCO BRUNO,
GIANFRANCO Busetto, IRENE CANFORA, BRUNO CAPALDINI, GIUSEPPE CARACCIOLLO,
MARIO CARDILLO, SONIA CARMIGNANI, FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI, ELVIRA CARRETTA,
ETTORE CASADEI, IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI,
STEFANIA CONVENTI, ANTONINO CORSARO, LAURA COSTANTINO, LUIGI COSTATO,
FILIPPO DE LISI, FRANCESCA DE SANTIS, ANTONIETTA DE SIMONE, FRANCESCO DE SIMONE,
GIUSEPPE DI PAOLO, MARCO FABRIZIO, NICOLETTA FERRUCCI, MAURO FILIPPINI,
ANTONIO FONTANA, GIOVANNI GALLONI, CARLO GATTA, ALBERTO GERMANÒ,
ALFIO GRASSO, CECILIA GRECA, IGINO GRENDENE, , ANTONIO JANNARELLI,
DOMENICO LA MEDICA, MARIA ANTONIETTA LAMBERTI, PAMELA LATTANZI,
PAOLA MANDRICI, STEFANO MASINI, RICCARDO MATTEI, FRANCESCO MAZZA,
LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, MAURIZIO MAZZI, MICHELE MEGHA,
VERONICA MESSINETTI, GIUSEPPE M. MILITERNI, ALBERTO MORGI, LUCIO NAPOLITANO,
STEFANO NICOLUCCI, PASQUALE PUPO, PIERLUIGI ONORATO, ANTONIO ORLANDO,
FRANCESCA PALMIERI, LORENZA PAOLONI, ANTONINO PAVONE, MAURIZIO PERNICE,
ANTONELLA PERRI, GIANFRANCO POLIANDRI, AMEDEO POSTIGLIONE,
MARIA ADELE PROSPERONI, NICOLETTA RAUSEO, EMILIO ROMAGNOLI, BENEDETTO RONCHI,
GIANLUCA ROSSI, ANNALISA SACCARDO, ROBERTO SAJJA, DAVID SALAMENA,
MAURIZIO SANTOLOCI, CARLO SCHEGGI, ALFREDO SCIALÒ, ANTONIO SCIAUDONE,
ANDREA SIRIGU, ANGELA R. STOLFI, MICHELE TAMPONI, SERENA TOFINI, LUIGI TORTOLINI,
ROBERTO TRIOLA, ANDREA VALLETTI, ANTONELLA VOLPE

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - VINCENZO CERULLI IRELLI
RICCARDO CHIEPPA - GIUSEPPE CONSOLI - LUIGI COSTATO - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA
ALBERTO GERMANÒ - ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO
LEONARDO MAZZA - SALVATORE PALAZZOLO - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - ANTONIO VINCENZI - PAOLO VITUCCI - FRANCO ZEVIANI PALLOTTA

COMITATO DI REDAZIONE

GIOVANNI ARIOLLI - DOMENICO BELLANTUONO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI
OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DIEGO CUSANO - DONATO DANZA - COSIMO D'AURA - FRANCESCO DE SIMONE
GIUSEPPE DI PAOLO - CECILIA GRECA - IGINO GRENDENE - MARCO LIPARI - ANNA LISA MACCARI - PAOLA MANDRICI
FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - GIUSEPPE MONTANARA - GIUSEPPE MURGIDA - STEFANO NICOLUCCI
ANTONIO ORLANDO - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - ANNALISA SACCARDO - MAURIZIO SANTOLOCI
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - GIULIO VIGNOLI - LAURA VILLIRILLI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: PAOLA MANDRICI

DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MEDRI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2004

Abbonamento annuo € 92,97 (L. 180.000) - Abbonamento estero € 108,46 (L. 210.000) - Annate arretrate (disponibili) € 100,00.
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,35 (L. 20.000).

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONINDUSTRIA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

ALBERTO ABRAMI: L'impresa forestale nei recenti orientamenti legislativi	465	STEFANO MASINI: «Ritorno» del ruolo della piccola impresa agricola - Parte II	338
FERDINANDO ALBISINNI: Attività agrituristica e provenienza aziendale dei prodotti	197	STEFANO MASINI: «Ritorno» del ruolo della piccola impresa agricola - Parte III	401
DANIELE BIANCHI: La condizionalità dei pagamenti diretti o della responsabilità dell'agricoltore beneficiario dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC	597	STEFANO MASINI: Sul passaggio dalla struttura della piccola impresa a quella dell' <i>impresa piccola</i>	529
PAOLO BORGHESI: Il principio di precauzione tra diritto comunitario e Accordo SPS	535	VERONICA MESSINETTI: Il problema delle attività zootecniche: frammentarietà ed incongruenza della legislazione speciale. L'assunzione del «criterio biologico» ed il nuovo art. 2135 del c.c.	471
FRANCESCO BRUNO: Il «decreto di orientamento» nel settore della pesca	13	PIERLUIGI ONORATO: La tutela penale del territorio. La configurabilità delle violazioni paesaggistiche dopo il d.lgs. 490/1999	273
GIUSEPPE CARACCILO: La disciplina dei consorzi <i>erga omnes</i> alla luce del d.m. 29 maggio 2001: problematiche giuridiche e dubbi di legittimità	413	ANTONIO ORLANDO: Il credito d'imposta in agricoltura	668
ELVIRA CARRETTA: Le regole europee sull'origine dell'olio di oliva: designazione nazionale e marchi nel regolamento CE 1019/2002	478	MAURIZIO PERNICE - MARIA ADELE PROSPERONI: Definizione giuridica di rifiuto e sua applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali	139
ETTORE CASADEI: La nozione di frutto nell'impresa agricola	133	AMEDEO POSTIGLIONE: Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati	10
ANTONINO CORSARO: Canone di affitto di fondi rustici e poteri del giudice, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 318/2002	204	AMEDEO POSTIGLIONE: La partecipazione delle persone offese al procedimento penale in materia di tutela del territorio e dell'ambiente	601
LUIGI COSTATO: La riforma dei decreti d'orientamento del 2001	69	MARIA ADELE PROSPERONI - MAURIZIO PERNICE: Definizione giuridica di rifiuto e sua applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali	139
LUIGI COSTATO: Per un diritto alimentare	333	ROBERTO SAJJA: Il regime giuridico dei sottoprodotti dell'industria agrumaria	542
LUIGI COSTATO: La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici	663	MICHELE TAMPONI: I consorzi di bonifica per la pianificazione del territorio: aspetti istituzionali e normativi ...	593
FRANCESCO DE SIMONE: Comunità europea e pesca nel Mediterraneo	408		
GIOVANNI GALLONI: Teoria generale del diritto agroalimentare	5		
ALFIO GRASSO: Le cooperative come strumenti per la gestione comune di terreni di aziende di produttori agricoli ..	609		
STEFANO MASINI: Dal «mistero» dell'origine al diritto all'informazione nella presentazione dei prodotti agro-alimentari	72		
STEFANO MASINI: «Ritorno» del ruolo della piccola impresa agricola - Parte I	261		

STUDI E DOCUMENTI

MAITEO M. BENOZZO: I principi generali della legislazione alimentare e la nuova Autorità (Regolamento CE n. 178/2002)	208
MARCO FABRIZIO: La comunicazione periodica dei prodotti fitosanitari	482
ANTONINO CIMELLARO: T.U. sull'espropriazione p.p.u.: le modifiche apportate dal d.lgs. n. 302/2002	348

OPINIONI E COMMENTI

OSCAR CINQUETTI: Sul disegno di legge n. 1599-A all'esame del Senato: «Disposizioni in materia di agricoltura»: un'occasione da non perdere.....	84
CARLO SCHEGGI: La tutela della fauna come componente essenziale della politica ambientale	671

NOTE A SENTENZA

ALBERTO ABRAMI: Nozione di bosco e rilevanza giuridica della macchia mediterranea	242
LUCA AGLIOCCHI: La procedura per introdurre in commercio OGM ed il divieto temporaneo, da parte di uno Stato membro, di commercializzare ed utilizzare tali prodotti	560
ALESSANDRO AMATO: Impianti per la produzione di energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti: inquinamento atmosferico, natura del CDR, procedure semplificate e ruolo degli enti locali e delle associazioni ambientali.....	640
MARCO BORRACCETTI: Produzione vinicola, forza maggiore ed etichettatura in due sentenze della Corte di giustizia riguardanti i produttori viticoli	150
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	186
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	321
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	581
GIANFRANCO Busetto: Problemi interpretativi e testo unico delle norme sulla prelazione	26
GIANFRANCO Busetto: Natura giuridica della procedura di cui alla legge n. 607 del 1966 e applicazione analogica dell'art. 31 legge 203/82 al riscatto forzoso ex art. 8, c. 10, della legge 590/1965	223
GIANFRANCO Busetto: Prelazione in caso di nuovo contratto d'affitto	380
GIANFRANCO Busetto: La forma della rinuncia alla prelazione	426
GIANFRANCO Busetto: Competenza del giudice specializzato agrario sulle cause connesse	448
GIANFRANCO Busetto: Strumenti urbanistici e prelazione agraria	682
IRENE CANFORA: Il trasferimento di una parte della quota latte alla riserva nazionale: incidenza sulla situazione giuridica soggettiva del produttore titolare della quota	89
IRENE CANFORA: L'individuazione dei terreni messi a riposo nella domanda di aiuti comunitari ai seminativi ..	496
BRUNO CAPALDINI: Intervento <i>ad excludendum</i> nel giudizio di appello e tentativo di conciliazione	304

GIUSEPPE CARACCILO: La prescrizione dell'illecito amministrativo (permanente) in riferimento alla fattispecie dell'impianto abusivo di vigneto	623
MARIO CARDILLO: Sulla estensibilità alle persone giuridiche della definizione di imprenditore agricolo a titolo principale e sulla condanna alle spese di lite	57
MARIO CARDILLO: In tema di inquinamento elettromagnetico	451
MARIO CARDILLO: L'inammissibilità del <i>referendum</i> abrogativo sulla «sicurezza alimentare»: divieto generalizzato di residui tossici negli alimenti»	678
SONIA CARMIGNANI: Diritto di prelazione e rivendita del fondo	179
SONIA CARMIGNANI: Sull'applicabilità dell'art. 32 legge n. 203/1982.....	686
IVAN CIMATTI: Brevi note sull'indennità di servitù di elettrodotto	680
ANTONINO CIMELLARO-ANDREA VALLETTI: La giurisprudenza neutralizza un possibile «grimaldello» per l'evasore I.C.I., anche alla luce del nuovo testo unico sugli espropri (art. 37, comma 7, d.p.r. n. 327/2001)	503
STEFANIA CONVENTI: Ultrattività del mandato e sopravvivenza della procura <i>ad litem</i> oltre la morte del mandante e il grado di giudizio	167
STEFANIA CONVENTI: Soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario. Potestà normativa regionale al limite del costituzionalmente garantito	358
STEFANIA CONVENTI: Conflitto sulla <i>qualitas soli</i> e competenza del Commissario regionale per gli usi civici	510
ANTONINO CORSARO: La disdetta nel contratto di affitto	44
ANTONINO CORSARO: I provvedimenti cautelari nel processo agrario	696
LAURA COSTANTINO: L'equilibrio degli interessi in gioco nella prelazione agraria	157
LAURA COSTANTINO: Sulla natura dell'accertamento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ex art. 31, 3° comma, legge 203/82	373
LUIGI COSTATO: Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco	294
FRANCESCA DE SANTIS: Mantenimento di uno scarico dopo la scadenza dell'autorizzazione	43
FRANCESCA DE SANTIS: Inquinamento atmosferico e sua natura di reato omissivo permanente	377
FRANCESCA DE SANTIS: Le ordinanze contingibili ed urgenti: limiti e modalità di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 22 del 1997, fatte salve le ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 51 del medesimo decreto	513
ANTONETTA DE SIMONE: <i>Reviement</i> dell'autonomia privata? Note a margine di Corte Cost. n. 318 del 2002	94
FULVIO DI DIO: Problemi di coordinamento tra Europa, Stato e Regioni in materia di conservazione della biodiversità e prelievo venatorio	688

GIUSEPPE DI PAOLO: Natura dell'attività di ortovivaista agli effetti dell'applicazione o meno del regime speciale IVA di cui all'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633	38	CARLO GATTA: Sul diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori agricoli a tempo determinato: presupposti, oneri probatori e regime delle spese processuali in caso di soccombenza del richiedente	364
GIUSEPPE DI PAOLO: Mutamento di rotta, da parte della Cassazione, nella determinazione del criterio di qualificazione giuridica delle aree edificabili e conseguenti effetti in ambito fiscale	104	CARLO GATTA: La qualificazione di territorio montano ai fini dell'esonero dal pagamento dei contributi agricoli unificati non rientra nella competenza del legislatore regionale	437
GIUSEPPE DI PAOLO: La presunzione di trasferimento delle accessioni in materia di imposta di registro	234	CARLO GATTA: La massima (ufficiale) non rispecchia tutto il contenuto della sentenza in epigrafe che è, invece, per altri versi interessante	573
GIUSEPPE DI PAOLO: Agevolazioni per la piccola proprietà contadina: lo status di coltivatore diretto può essere accertato dal giudice tributario pur in assenza dell'apposito certificato dell'Ispettorato provinciale agrario	300	CARLO GATTA: L'accertamento dei contributi agricoli unificati ed il ricorso alla c.d. «stima tecnica»	577
GIUSEPPE DI PAOLO: Applicabilità agli atti sottoscritti in data anteriore al 30 giugno 1996 del nuovo termine di decadenza di cinque anni relativamente ai benefici per la piccola proprietà contadina	388	CARLO GATTA: Brevi riflessioni sul regime delle spese processuali in materia previdenziale	621
GIUSEPPE DI PAOLO: L'interpretazione della Cassazione in merito all'applicabilità dell'esenzione da I.N.V.I.M. disposta dall'art. 3, secondo comma, della l. 22 aprile 1982, n. 168	499	CARLO GATTA: Ancora sul diritto all'indennità di maternità per i periodi di assenza facoltativa dal lavoro delle operaie agricole	634
GIUSEPPE DI PAOLO: Il trattamento agevolato ICI previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 spetta anche ai coltivatori diretti che, collocati in pensione, continuano a svolgere effettivamente attività agricola sui propri terreni	655	ALBERTO GERMANÒ: Significato del termine «diritti d'uso civico» del r.d.l. 4 agosto 1933, n. 1071 sulla costituzione del Comune di Sabaudia nell'Agro pontino	493
GIUSEPPE DI PAOLO: Discrimine tra reddito agrario e reddito d'impresa nell'esercizio dell'attività vivaistica	700	ALFIO GRASSO: Esenzioni fiscali alle cooperative agricole i cui soci sono imprenditori agricoli anche se non coltivatori diretti	164
MARCO FABRIZIO: L'abbandono di materiali da demolizione non è riconducibile al regime delle terre e rocce da scavo	172	ALFIO GRASSO: Disconosciuta alla cooperativa di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti la qualificazione di «azienda agricola» destinataria delle agevolazioni creditizie di cui al d.l. n. 367 del 1990	296
NICOLETTA FERRUCCI: La prelazione dell'allevatore alla luce dell'evoluzione dell'intervento del legislatore e della staticità dell'orientamento giurisprudenziale	430	ALFIO GRASSO: La perdita della qualità di coltivatore diretto come causa per la non «riconduzione» all'affitto della concessione di fondo rustico e la posizione di retroguardia della Cassazione	368
MAURO FILIPPINI: Sulla modificabilità della domanda di riscatto agrario	29	CECILIA GRECA: Deroga al prelievo venatorio da parte delle Regioni alla legge n. 157/1992: illegittimità costituzionale	247
ANTONIO FONTANA: Imprenditore agricolo e disciplina dei licenziamenti	36	CECILIA GRECA: La pertinenza urbanistica	320
ANTONIO FONTANA: Obbligazione contributiva, territori montani e zone agricole svantaggiate	109	IGINO GRENDENE: La risoluzione del contratto di affitto agrario	579
ANTONIO FONTANA: Lavoro organizzativo e lavoro esecutivo nell'infortunio del coltivatore diretto	225	MARIA ANTONIETTA LAMBERTI: Problemi di giurisdizione in tema di controversie sulla vendita della Centrale del latte di Roma	516
ANTONIO FONTANA: Indennità di disoccupazione ed integrazione del salario per gli operai del settore agricolo	424	PAMELA LATTANZI: Tutela del consumatore ed informazione «rafforzata» a proposito di prodotti alimentari scaduti	617
ANTONIO FONTANA: Lavoro agricolo e riduzioni contributive	649	STEFANO MASINI: La nuova definizione di imprenditore agricolo tra ricostruzione tipologica della realtà e interpretazione del giudice	215
CARLO GATTA: L'indennità di maternità alle lavoratrici agricole autonome: condizioni e profili di costituzionalità	19	RICCARDO MATTEI: La falsa indicazione catastale, tra errore incolpevole ed errore non significativo	566
CARLO GATTA: Indennità di maternità per i periodi di assenza facoltativa dal lavoro delle operaie agricole	160	FRANCESCO MAZZA: Servitù di elettrodotto e responsabilità del gestore a seguito di incendio	378
CARLO GATTA: Ancora sull'ammissibilità del giuramento suppletorio nelle controversie sul diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati	308	PATRIZIA MAZZA: Sequestro preventivo e confisca in tema di maltrattamento di animali	251

MAURIZIO MAZZI: Sulla discrezionalità dell'amministrazione nella revoca degli aiuti comunitari in agricoltura e sul principio di irretroattività della legge.....	385	BENEDETTO RONCHI: Procedibilità delle domande riconvenzionali e problematiche in tema di migliorie.....	318
MAURIZIO MAZZI: Il reato di taglio non autorizzato di bosco	507	BENEDETTO RONCHI: Costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: oneri probatori e presupposti dell'istituto	381
MICHELE MEGHA: Il requisito della pregressa coltivazione biennale nella prelazione del confinante: necessità di un «idoneo titolo giuridico»	652	GIANLUCA ROSSI: Concorso di persone nel reato di porto abusivo di armi	42
GIUSEPPE MARIA MILITERNI: L'ordinanza del Commissario agli usi civici ed il ricorso per cassazione	231	GIANLUCA ROSSI: Successione di leggi penali: abrogazione o «riformulazione» della norma penale	313
ALBERTO MORGI: Brevi note sull'istituzione del registro per i presidi sanitari (antiparassitari)	121	ANNALISA SACCARDO: Ancora sullo scarico di acque reflue provenienti da frantoi oleari: una recente sentenza della Corte di cassazione	117
STEFANO NICOLUCCI: La tutela penalistica dell'olio dell'oliva: un caso di concorso apparente di norme? ..	575	DAVID SALAMENA: L'indennità aggiuntiva e il risarcimento del danno in tema di aree agricole. Problematiche (antiche) e prospettive (nuove) dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sull'espropriazione ...	567
STEFANO NICOLUCCI: L'inquinamento atmosferico tra regime autorizzatorio e regime sanzionatorio	693	MAURIZIO SANTOLOCI: Taglio di un bosco in violazione delle norme tecniche	184
ANTONIO ORLANDO: Applicazione dell'IVA in regime agevolato alle cooperative agricole	40	CARLO SCHEGGI: Gli obblighi incombenti sugli Stati membri in materia di tutela della fauna e degli <i>habitat</i> naturali	353
ANTONIO ORLANDO: Usucapione abbreviata e regolarizzazione del titolo di proprietà per usufruire dei benefici fiscali	115	ALFREDO SCIALÒ: L'art. 17 della legge 865/71 e oggi l'art. 42 del d.p.r. 327/2001, nuovo Testo Unico dell'espropriazione: la Cassazione eleva l'indennità aggiuntiva da parametro indennitario a meccanismo legale per la liquidazione dei danni al terzo coltivatore derivanti da occupazione acquisitiva e, in futuro, da utilizzazione senza titolo.....	630
ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni tributarie a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina	376	ANDREA SIRIGU: Ancora sui miglioramenti apportati dall'affittuario	103
ANTONIO ORLANDO: Vendita di prodotti agricoli e applicazione dell'IRPEF	439	ANGELA R. STOLFI: Ordinanze sindacali contingibili e urgenti	453
ANTONIO ORLANDO: Ultime applicazioni dell'INVIM	633	SERENA TOFINI: Gestione dei rifiuti: esclusione dell'efficacia personale del provvedimento autorizzatorio. Regime sanzionatorio	175
FRANCESCA PALMIERI: Taglio di rami in vicinanza di linea elettrica ed incendio colposo	245	ELISA TOMASELLA: I possibili mutamenti di destinazione delle terre civiche: la Cassazione include ... le discariche	236
FRANCESCA PALMIERI: La depenalizzazione nella nuova normativa sulla tutela delle acque.....	445	LUIGI TORTOLINI: Questioni in materia di competenza tra Sezioni specializzate agrarie e giudice ordinario	106
ANTONINO PAVONE: Tentativo di conciliazione e domanda riconvenzionale	449	LUIGI TORTOLINI: Riscatto agrario nei confronti di una pluralità di soggetti	442
ANTONELLA PERRI: Il privilegio mobiliare delle cooperative e consorzi in agricoltura per la trasformazione e l'alienazione dei prodotti	113	ROBERTO TRIOLA: Maso chiuso ed usucapione	219
GIANFRANCO POLIANDRI: Le Conferenze programmatiche e l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico. I tagli boschivi in zone di vincolo idrogeologico colpite da calamità naturali	419	ROBERTO TRIOLA: Lottizzazione, oneri relativi alle opere di urbanizzazione e obbligazione <i>propter rem</i>	298
PASQUALE PUPO: Sui rapporti tra approvazione del piano e del regolamento del Parco, obbligo del preventivo rilascio del nulla osta ed applicazione delle connesse sanzioni penali nei parchi nazionali «storici»	49	ROBERTO TRIOLA: Tre questioni aperte in tema di prelazione agraria	361
NICOLETTA RAUSEO: Il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203/82 alla luce dell'introduzione dell'art. 412 <i>bis</i> c.p.c.	118	ROBERTO TRIOLA: Osservazioni in tema di rivendita del fondo acquistato a seguito di esercizio della prelazione	485
NICOLETTA RAUSEO: Diritto di prelazione e impresa familiare.....	305	ANDREA VALLETTI-ANTONINO CIMELLARO: La giurisprudenza neutralizza un possibile «grimaldello» per l'evasore I.C.I., anche alla luce del nuovo testo unico sugli espropri (art. 37, comma 7, d.p.r. n. 327/2001)	503
NICOLETTA RAUSEO: Il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dalle Sezioni specializzate agrarie ...	650		

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE	
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Effettuati dopo la scadenza dell'autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 d.lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 agosto 2000, n. 2715 (c.c.), con nota di F. DE SANTIS</i>	43
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei valori limite - Riferibilità alle sole sostanze di cui alla tabella 5 - Non applicabilità al C.O.D., ai solidi sedimentali ed ai tensioattivi. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 dicembre 2000, n. 12952 (M)</i>	60
Acque - Tutela dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della l. 10 maggio 1976, n. 319 - Revoca - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22553 (M)</i>	60
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al d.lgs. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione in fognatura - Reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 luglio 2002, n. 26614, con nota di A. SACCARDO</i>	116
Acque - Canone di depurazione delle acque - Domanda di restituzione - Condebitori in solido l'ente pubblico destinatario del canone e l'azienda speciale deputata alla riscossione - Mancata impugnazione della sentenza di condanna da parte di uno di essi - Effetti - Passaggio in giudicato nei suoi confronti - Giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice adito - Configurabilità - Statuizione delle Sez. Un., resa in sede di impugnazione promossa dall'altro condebitore, circa la carenza di giurisdizione di detto giudice - Effetto estensivo sul capo della sentenza relativo all'accoglimento della domanda di manleva proposta dal condebitore non ricorrente verso l'altro - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 10 dicembre 2002, n. 17551 (M)</i>	123
Acque - Canone di depurazione di acque reflue - Natura di tributo comunale (anteriamente allo <i>ius superveniens</i> prevedente una diversa qualificazione del canone) - Relative controversie - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 10 dicembre 2002, n. 17551 (M)</i>	123
Acque - Competenza e giurisdizione - Bene ubicato nei pressi della foce di un corso d'acqua - Appartenente al demanio fluviale ovvero marittimo - Usucapione - Suscettibilità per effetto di sdemanializzazione tacita - Controversia - Competenza - Regolamento - Giudice ordinario - Sussistenza - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 6 dicembre 2002, n. 17438 (ord.) (M)</i>	123
Acque - Canone di fognatura e depurazione di acque reflue - Natura di entrata tributaria - Configurabilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 15 novembre 2002, n. 16157 (M)</i>	189
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 luglio 2002, n. 26614 (M)</i>	190
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi abusivi di acque reflue - Ipotesi di reato depenalizzate ad opera del d.lgs. n. 152 del 1999 - Ulteriore modificazione <i>in pejus</i> per effetto del d.lgs. n. 258 del 2000 - Irrilevanza per le condotte pregresse - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Pen. 17 settembre 2001, n. 33761, con nota di G. Rossi</i>	312
Acque - Tutela dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della l. 10 maggio 1976, n. 319 - Revoca - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 novembre 2002, n. 38201 (M)</i>	391
Acque - Tutela dall'inquinamento - Fatto non più previsto dalla legge come reato - Procedimenti pendenti - Estinzione per prescrizione successivamente maturata - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Sussistenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2001, n. 27660, con nota di F. PALMIERI</i>	444
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico inquinante - In conseguenza del guasto improvviso dell'impianto - Esclusione della responsabilità per caso fortuito - Negazione - Reato di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2003, n. 1054 (M)</i>	457
Acque - Tutela dall'inquinamento - Società - Amministratore - Responsabilità penale - Mancanza di delega a tecnici esperti - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 gennaio 2003, n. 3077 (M)</i>	457
Acque - Nozione di scarico - Ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Scarico diretto e indiretto - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 ottobre 2002, n. 32825 (M)</i>	521
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da depuratore - Natura <i>ex se</i> di insediamento produttivo - Scarico finale - Dipende dal tipo di reflui trattati. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 gennaio 2003, n. 1547 (M)</i>	521
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da depuratore - Natura mista dei reflui - Equiparazione ai reflui di acque urbane - Scarico privo di autorizzazione - Illecito amministrativo - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 gennaio 2003, n. 1547 (M)</i>	521
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da depuratore comunale - Equiparazione a scarico produttivo -	

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 gennaio 2003, n. 1547 (M)</i>	521	Controllo - Organismi competenti - Associazione dei produttori - Natura del controllo della veridicità dei dati - Diretta ed effettiva. <i>Cass. Sez. I Civ. 30 maggio 2002, n. 7908</i>	161
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Occasionale - Con superamento dei limiti tabellari - Reato di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 agosto 2002, n. 29651 (M)</i>	521	Agricoltura e foreste - Boschi e foreste - Taglio di boschi - Vincoli e prescrizioni - Principio di specialità. <i>Trib. Vallo della Lucania 13 novembre 2000, n. 438</i> , con nota di M. SANTOLOCI	181
Acque - Tutela dall'inquinamento - Disciplina <i>ex lege</i> 152 del 1999 - Scarico - Nozione - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 maggio 2003, n. 22034 (M)</i>	585	Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Obbligo di tenuta della contabilità, fissato dall'art. 4, comma ottavo, della legge n. 460 del 1987, attraverso il rinvio al reg. CEE n. 1153 del 1975 - Configurabilità - Avvenuta sostituzione del reg. CEE n. 1153 del 1975 con il reg. CEE n. 986 del 1989 - Conseguente indiretta abrogazione anche della norma interna - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 dicembre 2002, n. 17253 (M)</i>	189
AGRICOLTURA E FORESTE		Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Controversie - Terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo - Diritto al riscatto - Esercizio - Procedimento - Contenuto e forme. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 novembre 2002, n. 16970 (M)</i>	189
Agricoltura e foreste - Imprenditore agricolo a titolo principale - Definizione - Criteri - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Sono compresi. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 marzo 2002, n. 1746</i> , con nota di M. CARDILLO ...	56	Agricoltura e foreste - Bene gravato di uso civico - Determinazione di tariffe d'uso - Controversia sulla congruità delle tariffe - Competenza del giudice amministrativo - Ragioni. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. II 30 luglio 2002, n. 1423 (M)</i>	191
Agricoltura e foreste - Imprenditore agricolo a titolo principale - Definizione contenuta in direttiva comunitaria - Interpretazione della medesima fornita dalla Corte di giustizia della C.E. - Effetti sul legislatore nazionale. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 marzo 2002, n. 1746</i> , con nota di M. CARDILLO	56	Agricoltura e foreste - Bene gravato di uso civico - Uso del pascolo - Determinazione di tariffe d'uso - Incremento per mandrie di equini - Illegittimità. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. II 30 luglio 2002, n. 1423 (M)</i>	191
Agricoltura e foreste - Imprenditore agricolo a titolo principale - Definizione - Direttiva comunitaria n. 159/72 del 17 aprile 1972 e successiva interpretazione della Corte di giustizia della C.E. - Adeguamento del legislatore nazionale - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 marzo 2002, n. 1746</i> , con nota di M. CARDILLO	56	Agricoltura e foreste - Regione Emilia-Romagna - Danni arrecati dalla selvaggina - Diritto all'indennizzo in via immediata e diretta - Esclusione - Controversia - Competenza del giudice amministrativo. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 12 maggio 2002, n. 766 (M)</i>	191
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Usucapione speciale - Prova del possesso - Onere relativo - Incidenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 ottobre 2002, n. 14679 (M)</i>	59	Agricoltura e foreste - Regione Emilia-Romagna - Danni arrecati dalla selvaggina - Risarcimento dei danni - Competenza - Funzioni delegate alla Provincia. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 12 maggio 2002, n. 766 (M)</i>	191
Agricoltura e foreste - Produzione latte - Determinazione quota latte - Indicazione nel Bollettino dell'EIMA - Carattere - Conseguenze in ordine alla motivazione. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 11 febbraio 2002, n. 81 (M)</i>	61	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni fiscali e creditizie - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Esclusione. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 21 marzo 2002, n. 188 (M)</i>	191
Agricoltura e foreste - Produzione latte - Determinazione quota latte - Riduzione - Motivazione specifica - Necessità. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 11 febbraio 2002, n. 81 (M)</i>	61	Agricoltura e foreste - Prodotti sementieri - Controllo - Personale autorizzato - Requisiti - Mancata previsione del diploma di agrotecnico - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 2 agosto 2002, n. 6909 (M)</i>	255
Agricoltura e foreste - Agevolazioni e benefici - Acquisto piantine di olivo - Utilizzazione fondi <i>ex l.</i> reg. n. 1 del 1979 - Esclusione. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 11 marzo 2002, n. 688 (M)</i>	61	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Condizioni - Documentazione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale - Termine triennale per la produzione del certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Mancata produzione tempestiva della certificazione - Conseguenze - Decadenza dai benefici - Condizioni e limiti - Mancata produzione dovuta all'inerzia dell'ufficio tenuto al rilascio del certificato - Decadenza dai benefici - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 25 luglio 2002, n. 10939</i> , con nota di G. DI PAOLO	299
Agricoltura e foreste - OCM settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Trasferimento di un quantitativo di riferimento in caso di vendita o di locazione dell'impresa - Possibilità per uno Stato membro di dedurre una parte del quantitativo di riferimento e di aggiungerla alla riserva nazionale. <i>Corte di giustizia C.E. 20 giugno 2002, in causa n. C-313/99</i> , con nota di I. CANFORA.....	85	Agricoltura e foreste - Cerealcoltura - Prelievo di corresponsabilità sui cereali - Documentazione - Omesso invio entro il termine - Violazione art. 63 legge n. 428/1990 - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manife-	
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione del pomodoro - Imprese di trasformazione - Contrattazione con i produttori - Obbligo di fideiussione bancaria - Provvedimento del Ministero dell'agricoltura e foreste - Atto di natura regolamentare - Esclusione - Conseguenze. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 maggio 2002, n. 2515 (M)</i>	125		
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Presupposti - Prodotti ortofrutticoli - Avvenuto pagamento del prezzo delle materie prime nella misura minima -			

sta infondatezza. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 luglio 2002, n. 9817</i> , con nota redazionale	301	natoria dello stato dei luoghi abusivamente alterato - Applicabilità nel medesimo termine prescrizione. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 febbraio 2003, n. 2204</i> , con nota di G. Caracciolo	622
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Acquisto della proprietà - Art. 10 l. 30 aprile 1976, n. 386 - Portata - Conseguenze - In caso di decesso dell'assegnatario. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 gennaio 2002, n. 678</i> , con nota redazionale	302	Agricoltura e foreste - Olivicoltura - Aiuti comunitari - Riconoscimento del frantoio - Revoca - Presupposti - Irregolare contabilità. <i>T.A.R. Calabria, Sez. I 28 novembre 2002, n. 3156 (M)</i>	658
Agricoltura e foreste - Prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti - Stabilimento di produzione - Direttore tecnico - Requisiti - Titolo di studio - Conoscenze proprie dei chimici o delle figure professionali equivalenti. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 17 luglio 2002, n. 6341 (M)</i>	327	Agricoltura e foreste - Olivicoltura - Aiuti comunitari - Riconoscimento del frantoio - Revoca - Durata della revoca - Apprezzamento discrezionale - Sindacabilità - Solo per illogicità. <i>T.A.R. Calabria, Sez. I 28 novembre 2002, n. 3156 (M)</i>	658
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Controversie - Competenza - A.G.O. e giudice amministrativo - Criterio di riparto. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2001, n. 2224</i> , con nota di M. MAZZI	384	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione del pomodoro - Imprese di trasformazione - Contrattazione con i produttori - Obbligo di fidejussione bancaria - Provvedimento del Ministero dell'agricoltura e foreste - Atto di natura regolamentare - Esclusione - Conseguenze. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 maggio 2002, n. 2515 (M)</i>	658
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - D.lgs. n. 114 del 1948 e legge n. 604 del 1954 - Divieto di alienazione del fondo e di cessazione della sua coltivazione prima del termine stabilito dalla legge - Violazione - Conseguenze - Decadenza dai benefici fiscali e dagli incentivi economici concessi - Configurabilità - Nullità dei contratti conclusi in violazione del divieto - Esclusione - Legge n. 230 del 1950 - Enunciazione di principi generali - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 23 dicembre 2002, n. 18260 (M)</i>	389	AGRITURISMO	
Agricoltura e foreste - Ammassi di prodotti agrari - Obbligatoria - Controversie pendenti relative a crediti dei consorzi agrari per ammasso obbligatorio e spese di commercializzazione - Entrata in vigore della l. 28 ottobre 1999, n. 410 - Assegnazione ai consorzi dei titoli di Stato previsti dall'art. 8 - Estinzione d'ufficio delle controversie. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 febbraio 2003, n. 1931 (M)</i>	456	Agriturismo - Attività agrituristiche - Somministrazione di pasti - Prodotti aziendali - Utilizzazione prevalente di prodotti non aziendali - Illecito. <i>Cass. Sez. I Civ. 13 settembre 2002, n. 13495</i> , commentata da F. ALBISINNI	217
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Godute in sede di acquisto del fondo dall'acquirente - Vendita volontaria prima del termine di dieci anni dall'acquisto - Decadenza ex art. 7 della legge n. 604 del 1954 - Alienazione del bene disposta entro il termine dall'erede - Applicabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 3 febbraio 2003, n. 1546 (M)</i>	456	AIUTI COMUNITARI	
Agricoltura e foreste - Ritiro di terreni seminativi - Domanda di aiuti comunitari - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione di aiuti comunitari - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 4 settembre 2002, n. 12864</i> , con nota di I. CANFORA	496	(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Decreto di riconoscimento della proprietà <i>ex lege</i> n. 346/1976 - Natura sostanziale della sentenza - Esclusione - Accertamento del diritto dominicale con ordinario giudizio di cognizione - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 20 febbraio 2003, n. 2563 (M)</i>	520	ALIMENTI E BEVANDE	
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Procedimento <i>ex art. 3</i> legge n. 346 del 1976 - Trascrizione del decreto pretorile - Eredi - Non qualificabilità come terzi - Conseguenze. <i>Cass. Sez. II Civ. 20 febbraio 2003, n. 2563 (M)</i>	520	Alimenti e bevande - Prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante - Art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283 - Referendum abrogativo - Richiesta inammissibilità. <i>Corte costituzionale 6 febbraio 2003, n. 46 (M)</i>	519
Agricoltura e foreste - Viticoltura - Violazione del divieto di impianti di nuovi vigneti o di reimpianto - Natura permanente - Termine prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Misura ripristi-		AMBIENTE	
		Ambiente - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - Misure adeguate - Necessità. <i>Corte di giustizia C.E., Sez. VI 13 giugno 2002, in causa C-117/00</i> , con nota di C. SCHEGGI	351
		Ambiente - Tutela - Aree a rischio idrogeologico - Piani stralcio per l'assetto idrogeologico - Determinazioni del Comitato istituzionale delle Autorità di bacino - Efficacia di variante agli strumenti urbanistici - Contrasto con le competenze regionali in materia di pianificazione urbanistica - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 9 dicembre 2002, n. 524</i> , con nota di G. POLIANDRI	418
		Ambiente - Tutela - Aree a rischio idrogeologico - Regioni danneggiate da calamità naturali - Comuni compresi in zone con vincolo idrogeologico - Potere del sindaco di autorizzare il taglio dei boschi - Ricorsi regionali della Toscana, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, del Piemonte e della Liguria - Compressione della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 9 dicembre 2002, n. 524</i> , con nota di G. POLIANDRI	418

Ambiente - Inquinamento - Inquinamento elettromagnetico - Collocazione impianti tecnologici - Previsione urbanistica - Assenza - Collocazione su tutto il territorio comunale - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 febbraio 2003, n. 673</i> , con nota di M. CARDILLO	450	di controinteressate - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 1° luglio 2002, n. 6067(M)</i>	255
Ambiente - Inquinamento - Inquinamento elettromagnetico - Collocazione impianti tecnologici (stazioni radio base per telefonia mobile) - Destinazione urbanistica - Destinazione a verde pubblico - Impedisce insediamento abitativo residenziale - Non preclude installazioni impianti di interesse generale. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 febbraio 2003, n. 673</i> , con nota di M. CARDILLO	450	Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Legittimazione - Soggetti cui gli atti si riferiscono - Interesse - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 1° luglio 2002, n. 6067(M)</i>	255
Ambiente - Inquinamento - Inquinamento elettromagnetico - Esposizione a campi elettromagnetici - Misure di minimizzazione - Limiti generali imposti da Comuni - Esclusione - Misure specifiche - Possibilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 febbraio 2003, n. 673</i> , con nota di M. CARDILLO	450	Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Interesse - Carattere autonomo e distinto dalla situazione legittimante all'impugnazione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 1° luglio 2002, n. 6067(M)</i>	255
Ambiente - Acque - Emergenza idrica - Regione Sicilia - Ordinanza - Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri - Interventi straordinari - Nomina commissario delegato - Spetta allo Stato. <i>Corte costituzionale 5 febbraio 2003, n. 39(M)</i>	519	Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Informazioni relative all'ambiente - Disponibilità per i richiedenti - Limiti - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 1° luglio 2002, n. 6067(M)</i>	255
Ambiente - Rifiuti - Gestione - Osservatorio nazionale - Province - Competenza - Istituzione osservatori provinciali - Art. 10, comma 5°, l. 23 marzo 2001, n. 93 - Violazione art. 117 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 28 marzo 2003, n. 96(M)</i>	519	Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Procedimento per taglio di bosco - Cittadino residente nelle vicinanze del bosco - Interesse - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 1° luglio 2002, n. 6067(M)</i>	255
Ambiente - Rifiuti - Osservatorio nazionale - Province - Competenza - Violazione art. 97, 1° comma, Cost. - Scelte legislative (efficienza ed economicità) - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 28 marzo 2003, n. 96(M)</i>	519	AZIENDA	
Ambiente - Danno ambientale - Risarcimento - Legittimazione ad agire dello Stato e degli Enti territoriali - Necessità di perdita economica o di spese - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539</i> , con nota di A. AMATO	636	Azienda - Affitto - Contratto relativo a beni situati in zona destinata ad attività agricola - Ramo d'azienda troppo ridotto per poter essere considerato azienda agrituristica - Conseguenze - Nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 agosto 2002, n. 12142(M)</i>	584
Ambiente - Danno ambientale - Nozione - Dimensione personale, sociale e pubblica - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539</i> , con nota di A. AMATO	636	BELLEZZE NATURALI	
Ambiente - Reati ambientali - Costituzione di parte civile - Associazioni di protezione ambientale - Ammissibilità - Condizioni - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539</i> , con nota di A. AMATO	636	Bellezze naturali - Alterazione dello stato dei luoghi senza autorizzazione paesaggistica - Elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - A notevole distanza di tempo - Inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2002, n. 13142(M)</i>	124
Ambiente - Danno ambientale - Risarcibilità - Associazioni di protezione ambientale - Possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986 - Necessità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539</i> , con nota di A. AMATO	636	Bellezze naturali - Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare al fine dei divieti di caccia - Necessità - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2002, n. 13121(M)</i>	124
		Bellezze naturali (protezione delle) - Natura - Reato di pericolo - Valutazione <i>ex ante</i> . <i>Cass. Sez. III Pen. 6 agosto 2001, n. 30505(M)</i>	190
ANIMALI		Bellezze naturali - Territorio coperto da bosco - Nozione - Macchia mediterranea - Inclusione nella disciplina di protezione di cui al d.l. n. 312 del 1985 - Applicabilità alla sola macchia alta. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 febbraio 2002, n. 6011</i> , con nota di A. ABRAMI	241
Animali - Maltrattamenti - Restituzione dell'animale all'imputato di maltrattamenti - Impossibilità - Confisca dell'animale - Legittimità. <i>Trib. Terni ord. 29 giugno 2002, n. 322</i> , con nota di P. MAZZA	249	Bellezze naturali (protezione delle) - In genere. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 2002, n. 39746(M)</i>	326
		Bellezze naturali - Vincolo paesaggistico - Area destinata a rimboschimento - Realizzazione box auto - Diniego - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 1° aprile 2003, n. 2966(M)</i>	327
ATTO AMMINISTRATIVO		Bellezze naturali - Vincolo paesaggistico - Richiesta nulla osta - Procedimento - Ad istanza di parte - Conseguenze - Comunicazione avvio di procedimento - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 1° aprile 2003, n. 2966(M)</i>	327
Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Amministrazioni che hanno formato i documenti - Posizione		Bellezze naturali - Vincolo paesaggistico - Divieto di costruzione - Legittimità - Zona già compromessa - Irrilevanza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 1° aprile 2003, n. 2966(M)</i>	327

Bellezze naturali - In genere. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 gennaio 2003, n. 4263 (M)</i>	391	vincia. <i>Cons. Stato, Sez. VI 2 febbraio 2001, n. 430, con nota di C. GRECA</i>	247
Bellezze naturali - Territori coperti da boschi - Esecuzione di attività ed opere di bonifica, antincendio e conservazione in assenza di autorizzazione forestale - Reato di cui all'art. 1 <i>sexies</i> d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 2002, n. 14292 (M)</i>	457	Caccia e pesca - Ordinamento amministrativo - Regioni - Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Province - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione <i>ex art. 2043 c.c.</i> - Configurabilità - Condizioni - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 settembre 2002, n. 13907 (M)</i>	325
Bellezze naturali - Realizzazione di discarica in zona sottoposta a vincolo - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2003, n. 2125 (M)</i>	457	Caccia e pesca - Caccia - In periodo consentito - Abbattimento di esemplare escluso - Reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 ottobre 2002, n. 34293 (M)</i>	391
Bellezze naturali - Bosco - Reato di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione (taglio) <i>ex art. 163 d.lgs. n. 490/99</i> - Soggetto passivo del reato - Esecutore materiale dei lavori - Onere di accertarsi dell'esistenza di una preventiva autorizzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2003, n. 19633, con nota di M. MAZZI</i>	507	Caccia e pesca - Caccia - Specie cacciabili - Individuazione - Competenza statale - Esclusività. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 21 novembre 2002, n. 846 (M)</i>	392
Bellezze naturali (protezione delle) - Legge n. 431 del 1985 - Ordine di rimessione in pristino - Natura di sanzione amministrativa - Fase esecutiva - Obbligo di verifica della preesistenza della incompatibilità ambientale - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2003, n. 19761 (M)</i>	585	Caccia e pesca - Caccia - Protezione fauna selvatica - Normativa comunitaria - Direttiva <i>self executing</i> - Applicazione immediata nell'ordinamento interno - Normativa regionale in contrasto con direttiva comunitaria - Disapplicazione da parte del giudice amministrativo. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 21 novembre 2002, n. 846 (M)</i>	392
Bellezze naturali (protezione delle) - Manufatto pertinenziale costruito in zona vincolata - Concessione edilizia - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 marzo 2003, n. 9527 (M)</i>	657	Caccia e pesca - Caccia - Pianificazione faunistico-venatoria - Impugnazione - Interesse di associazione ambientalista - Sussiste. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 22 novembre 2002, n. 1124 (M)</i>	392
Bellezze naturali (protezione delle) - Legge n. 431 del 1985 - Usi civici - Accertamento <i>ex lege</i> n. 1766 del 1927 - Necessità - Esclusione - Indagine da parte del giudice penale - Legittimità. <i>Cass. Sez. II Pen. 7 aprile 2003, n. 18730 (M)</i>	657	Caccia e pesca - Caccia - Pianificazione faunistico-venatoria - Ambiti territoriali - Dimensioni <i>sub</i> -provinciali - Intera provincia - Esclusione. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 22 novembre 2002, n. 1124 (M)</i>	392
Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. 490 del 1999 - Autorizzazione paesistica postuma - Estinzione del reato - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2003, n. 19761 (M)</i>	657	Caccia e pesca - Caccia - Pianificazione faunistico-venatoria - Protezione di fauna selvatica - Percentuali di territorio - Calcolo. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 22 novembre 2002, n. 1124 (M)</i>	392
		Caccia e pesca - Caccia - Pianificazione faunistico-venatoria - Volatili in stato di cattività - Qualità di «fauna selvatica» - Loro abbattimento - Costituisce attività venatoria - Regolamentazione specifica - Necessità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 22 novembre 2002, n. 1124 (M)</i>	392
BOSCHI E FORESTE		Caccia e pesca - Piano faunistico-venatorio - Impugnazione Associazioni ambientaliste - Sono legittimate. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 24 gennaio 2003, n. 46 (M)</i> .	586
(v. <i>Agricoltura e foreste, Bellezze naturali</i>)		Caccia e pesca - Piano faunistico-venatorio - Determinazione ambito territoriale - Criteri. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 24 gennaio 2003, n. 46 (M)</i>	586
CACCIA E PESCA		Caccia e pesca - Piano miglioramento ambientale - Finalità - Tutela fauna selvatica - Contenuto - Risorse economiche - Previsione di criteri di impiego - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 24 gennaio 2003, n. 46 (M)</i>	586
Caccia e pesca - Armi - Porto abusivo - Concorso di persone nel reato - Prestito di fucile da caccia a persona sprovvista di licenza - Configurabilità. <i>Cass. Sez. I Pen. 20 luglio 2001, n. 29444, con nota di G. Rossi</i> .	42	Caccia e pesca - Cattura uccelli per richiami vivi - Impianti di cattura - Autorizzazione - Competenza - Spetta alla Provincia. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 maggio 2003, n. 2698 (M)</i>	586
Caccia e pesca - Divieto di caccia nelle zone soggette a vincolo <i>ex l. 6 dicembre 1991, n. 394</i> - Tabellazione perimetrale di tali aree - Necessità - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2002, n. 13121 (M)</i>	124	Caccia e pesca - Cattura uccelli per richiami vivi - Impianti di cattura - Uso di reti - Legittimità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 maggio 2003, n. 2698 (M)</i> ...	586
Caccia e pesca - Uccellazione - Differenza - Rilevanza esclusiva del mezzo usato - Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 maggio 2002, n. 20422 (M)</i>	124	Caccia e pesca - Pesca - Fermo biologico - Regione Sardegna - Concessione premio - Requisiti - Mancanza - Diniego del premio - Legittimità. <i>T.A.R. Sardegna 24 luglio 2003, n. 888 (M)</i>	658
Caccia e pesca - Caccia - Direttiva C.E.E. n. 409 del 1979 - Effetti - Calendario venatorio - Prevalenza sulla normativa interna - Conseguenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 2 febbraio 2001, n. 430, con nota di C. GRECA</i>	247		
Caccia e pesca - Caccia - Divieto in prossimità di valichi interessati a rotte migratorie - Competenza della Pro-			

- Caccia e pesca - Pesca - Fermo biologico - Regione Sardegna - Concessione premio - Requisiti - Fondamento. *T.A.R. Sardegna 24 luglio 2003, n. 888 (M)* 658
- Caccia e pesca - Pesca - Fermo biologico - Concessione premio - Requisiti - Condizioni nazionali o regionali limitative - Contrasto con normativa comunitaria - Insussistenza. *T.A.R. Sardegna 24 luglio 2003, n. 888 (M)* 658
- Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Abbattimento e cattura numero di esemplari superiore alla norma - Esercizio con mezzi vietati. *Cass. Sez. III Pen. 28 novembre 2002, n. 40265, con nota di F. Di Dio* 687

CAVE E TORBIERE

- Cave e torbiere - Cave - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Realizzazione in zona non consentita - Reato di cui all'art. 20, lett. a) legge n. 47 del 1985 - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 2002, n. 26140 (M)* 457

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

- Comunità europea - Diritto comunitario - Certezza del diritto - Provvedimenti nazionali - Pubblicità - Idoneità - Competenza del giudice nazionale. *Corte di giustizia C.E. 20 giugno 2002, in causa n. C-313/99, con nota di I. CANFORA* 85
- Comunità europea - OCM settore vitivinicolo - Dichiarazione di raccolto, produzione e giacenza - Mancata presentazione nei termini - Causa di forza maggiore - Nozione. *Corte di giustizia, Sez. I 17 ottobre 2002, in causa n. C-208/01, con nota di M. BORRACCETTI*..... 147
- Comunità europea - O.C.M. settore vitivinicolo - Designazione e presentazione dei vini e dei mosti - Registrazione di marchio - Art. 40 reg. 2392/89 - Valutazione - Criteri - Competenza del giudice nazionale. *Corte di giustizia, Sez. II 24 ottobre 2002, in causa n. C-81/01, con nota di M. BORRACCETTI*..... 147
- Comunità europea - Prodotti agricoli e alimentari - Denominazione di origine - Tutela - Protezione DOP del «Grana Padano» - Operazioni di grattugiatura - Consentita solo nelle zone di produzione. *Corte di giustizia CE 20 maggio 2003, in causa C-469/00, con nota di L. COSTATO* 283
- Comunità europea - Prodotti agricoli e alimentari - Denominazioni di origine - Tutela - Protezione DOP del «Prosciutto di Parma» - Operazione di affettamento - Consentite solo nella zona di produzione. *Corte di giustizia CE 20 maggio 2003, in causa C-108/01, con nota di L. COSTATO* 283
- Comunità europea - Aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva - Spettanza - Dati identificativi del fondo - Erronea indicazione da parte del produttore, causata da errore incolpevole - Decadenza dai diritti all'aiuto - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. I Civ. 2 aprile 2003, n. 5065, con nota di R. MATTEI* 563
- Comunità europea - Prodotti alimentari - Direttiva 2000/13/CE - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Termine minimo di conservazione. *Corte di giustizia C.E., Sez. V 13 marzo 2003, in causa C-229/01, con nota di P. LATTANZI* 615

(v. anche *Agricoltura e foreste*)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI

- Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Scioglimento - Limiti - Nullità prevista dall'art. 17 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 - Applicabilità - Carattere assoluto - Sussistenza - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di qualunque interessato - Fattispecie. *Cass. Sez. II Civ. 17 gennaio 2003, n. 630, con nota redazionale* 426

CONSORZI

- Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carezza del potere impositivo - Restituzione - Natura tributaria della controversia - Configurabilità - Giurisdizione AGO - Competenza del Tribunale. *Cass. Sez. I Civ. 2 agosto 2002, n. 6213 (M)* 59
- Consorzi - Di bonifica - Lombardia - Costituzione *ex art.* 6, comma secondo della legge regionale n. 59 del 1984 - Assunzione delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario - Questione di legittimità costituzionale con riferimento al nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione - Non manifesta infondatezza. *Cass. Sez. Un. Civ. (ord.) 20 agosto 2002, n. 12257, con nota di S. CONVENTI* 355
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenza - Competenza esclusiva del Tribunale *ex art.* 9, secondo comma, c.p.c. - Sussistenza. *Cass. Sez. V Civ. 13 maggio 2003, n. 7302 (M)* .. 584

CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE

- Consulenza tecnica in materia civile - Consulente tecnico d'ufficio - Indagini del consulente e comunicazioni alle parti - Esplorative per la ricerca di elementi, fatti, circostanze non provati - Ammissibilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 26 febbraio 2003, n. 2887, con nota di S. CARMIGNANI* 682

CONTRATTI

- Contratti - Formazione - Forma - Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) - Natura - Disciplina tipica delle altre P.A. - Assoggettabilità - Contratti - Forma scritta - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 11 ottobre 2002, n. 14524, con nota redazionale* 570

CONTRATTI AGRARI**In genere**

- Contratti agrari - Comodato - Domanda di rilascio - Disdetta - Equipollenza. *Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. 17 novembre 2001, con nota di A. CORSARO* 44
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Domanda originaria di accertamento di contratto di affitto a coltivatore diretto - Domanda di declaratoria di contratto di affitto a coltivatore non diretto proposta per la prima volta in appello - Domanda nuova - Inammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 30 luglio 2002, n. 11248 (M)* 59
- Contratti agrari - Mezzadria - Conversione in affitto del contratto di mezzadria - Domanda giudiziale - Legittimazione a contraddire - Soggetto legittimato passivo - Concedente - Qualità del proprietario o usufruttuario del fondo - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 30 luglio 2002, n. 11248 (M)* 59

Contratti agrari - Terreni oggetto di concessione edilizia - Rilascio - Indennizzo e indennità - Indennità previste dall'art. 17, secondo comma, legge n. 865 del 1971 - Cumulabilità con la somma risultante dalla stima dell'Ispettorato e con l'indennizzo previsto dall'art. 43 legge n. 203 del 1982 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 giugno 2002, n. 8214</i> , con nota redazionale ..	228	del reddito dominicale di cui al catasto terreni del 1939 - Inidoneità - Violazione principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318</i> , con nota di A. DE SIMONE.....	94
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Rilascio - Determinazione delle modalità, con differimento nel tempo - Potere del giudice - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la locazione di immobili urbani - Asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 44 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2002, n. 16872 (M)</i>	253	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Prescrizione - Migliorie antecedenti la legge 11/71 - Decorrenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 ottobre 2002, n. 14526</i> , con nota redazionale	97
Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Poteri di rappresentanza - Applicabilità delle norme sulla società semplice. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8598</i> , con nota di N. RAUSEO	305	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti apportati senza il consenso del concedente in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, abrogativa dell'art. 1651 c.c. - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Miglioramenti successivi - Procedura di legittimità di cui agli artt. 11 legge n. 11 del 1971 e 16 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 ottobre 2002, n. 14526</i> , con nota redazionale	97
Contratti agrari - Contratti associativi - Miglioramenti eseguiti ante legge 756/64 - Diritto all'indennizzo - Sussistenza. <i>Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr. 11 gennaio 2002</i> , con nota di B. RONCHI.....	314	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Recesso - Disdetta - Richiesta contestuale di tentativo obbligatorio di conciliazione - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 luglio 2002, n. 10387</i> , con nota redazionale	101
Contratti agrari - Contratti associativi - Conversione - Unità produttive insufficienti - Valutazione tecnica rimessa all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Competenza esclusiva dell'organo amministrativo - Esclusione - Consulenza tecnica disposta dall'A.G.O. in corso di giudizio - Ammissibilità - Ispettorato - Relazione - Predisposizione - Attività - Consulente del giudice - Configurabilità - Esclusione - Deduzione in sede giudiziaria di censure sul procedimento seguito dall'Ispettorato - Ammissibilità - Esclusione - Impugnabilità in sede giudiziaria della relazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 gennaio 2002, n. 408</i> , con nota di L. COSTANTINO	371	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Diritto all'indennizzo - Presupposti - Prova - Onere - Soggetto gravato - Affittuario - Contestazioni da parte del concedente - Natura di eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2002, n. 8072</i> , con nota di A. SIRIGU	102
Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Poteri di rappresentanza - Applicabilità delle norme sulla società semplice. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 aprile 2003, n. 6107 (M)</i>	389	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Risoluzione - Qualità di coltivatore diretto - Perdita - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Necessità - «Riconduzione» del contratto all'affitto ex art. 27 legge 203/1982 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento <i>Cass. Sez. III Civ. 16 luglio 2002, n. 10280</i> , con nota di A. GRASSO	366
Contratti agrari - Diritto di ripresa - Decorso del termine triennale ex art. 42 della legge n. 203 del 1982 - Condizione di proponibilità della domanda volta alla ripresa del fondo - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 ottobre 2002, n. 14900 (M)</i>	455	Contratti agrari - Affitto - Contratto tra la Pubblica Amministrazione ed un privato - Forma scritta - Necessità - Stipulazione del contratto per <i>facta concludentia</i> - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 aprile 2003, n. 6443</i> , con nota redazionale	562
Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi - Colonia - Conversione in contratto di affitto - Disciplina ex art. 32 legge n. 203 del 1982 - Carattere pluripoderale dell'azienda - Nozione - Differenze rispetto all'azienda o proprietà fondiaria unica suddivisa in più appezzamenti di terreni. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 febbraio 2003, n. 2887</i> , con nota di S. CARMIGNANI	682	Contratti agrari - Affitto - Risoluzione del contratto - Grave inadempimento - Mancata abitazione della casa rurale. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 14 gennaio 2003, n. 1</i> , con nota di I. GRENDENE	579
Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi - Norme applicabilità - Art. 5 della legge n. 29 del 1990, introduttiva dell'art. 33 bis della legge n. 203 del 1982 - Decadenza dall'opposizione - Applicabilità retroattiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 febbraio 2003, n. 2887</i> , con nota di S. CARMIGNANI	682	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti eseguiti senza autorizzazione prima dell'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Decorrenza - Prescrizione. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 maggio 2003, n. 7368 (M)</i>	584
Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi - Colonia - Conversione in affitto - Disciplina ex art. 31 legge n. 203 del 1982 - Abrogazione per effetto della sopravvenuta legge n. 29 del 1990 - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 febbraio 2003, n. 2887</i> , con nota di S. CARMIGNANI	682	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennizzo - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 maggio 2003, n. 7181 (M)</i>	584
		Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Esecuzione di miglioramenti, da parte del conduttore, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge - Inadempimento contrattuale - Arricchimento ingiustificato del concedente - Non configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 maggio 2003, n. 7181 (M)</i>	584
Affitto			
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione			

- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti eseguiti senza autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Procedura di legittimazione di cui agli artt. 11 della legge n. 11 del 1971 e 16 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 11 giugno 2003, n. 9378 (M)* 656
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Decorrenza dell'annata agraria - Individuazione - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 30 maggio 2003, n. 8786 (M)* 656
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Eredi subentrati ad alcuni affittuari - *Litio* consorzio necessario nei confronti di tutti gli affittuari e tutti gli eredi dei medesimi - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 10 gennaio 2003, n. 203 (M)* 702
- Tentativo di conciliazione**
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Esperimento del tentativo di conciliazione *ex art.* 46 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Incompetenza per materia dichiarata dal giudice adito - Riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Insussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 12 dicembre 2002, n. 1963, con nota di L. TORTOLINI* 105
- Contratti agrari - Controversie - Tentativo di conciliazione - Omissione - Inammissibilità della domanda riconvenzionale - Applicabilità dell'art. 412-*bis* c.p.c. *Trib. Roma, Sez. spec. agr. 12 ottobre 2002 (ord.)*, con nota di N. RAUSEO 118
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Omissione - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Parte determinante tale effetto - Eccezione - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Art. 157, terzo comma, c.p.c. - Applicabilità. *Cass. Sez. III Civ. 1° luglio 2002, n. 9546, con nota redazionale* 227
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Esperibilità prima della domanda proposta dall'interveniente - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 9 gennaio 2002, n. 194, con nota di B. CAPALDINI* 303
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Precisazione delle domande - Conseguenze - Improcedibilità. *Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr. 11 gennaio 2002, con nota di B. RONCHI* 314
- Contratti agrari - Disdetta per scadenza contrattuale - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Esperibilità da parte del concedente senza attendere la fine del rapporto - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 9 ottobre 2002, n. 14438 (M)* 325
- Contratti agrari - Controversie - Domande riconvenzionali - Tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire autonomamente a cura del resistente - Necessità. *Trib. Enna, Sez. spec. agr. 27 marzo 2001, con nota di A. PAVONE* 449
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Onere relativo - A carico dell'attore - Configurabilità - A carico del convenuto che proponga domanda riconvenzionale - Configurabilità - Condizioni. *Cass. Sez. III Civ. 22 ottobre 2002, n. 14900 (M)* 455
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Espletamento - Richiesta all'I.P.A. - Sufficienza - Comparizione personale in sede di convocazione - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 11 giugno 2003, n. 9386 (M)* 656
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Adeguamento dell'onere - Verifica del giudice - Contenuto. *Cass. Sez. III Civ. 11 giugno 2003, n. 9386 (M)* 656
- CONTRIBUTI UNIFICATI**
(v. *Previdenza sociale*)
- COOPERATIVE**
(v. *Imposte e tasse*)
- CREDITO**
- Credito - Credito agrario - Provvidenze previste dal d.l. n. 367 del 1990 - Aziende agricole destinatarie - Nozione - Ambito. *Cass. Sez. I Civ. 6 dicembre 2002, n. 17347, con nota di A. GRASSO* 295
- DENOMINAZIONE DI ORIGINE**
(v. *Produzione, commercio e consumo*)
- EDILIZIA E URBANISTICA**
- Edilizia e urbanistica - Recinzione di fondo rustico - Realizzazione con opere di precaria installazione - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Fattispecie. *T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 6 marzo 2002, n. 425 (M)* 125
- Edilizia e urbanistica - Recinzione di fondo rustico - Realizzazione senza opere murarie - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Ragioni. *T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 6 marzo 2002, n. 425 (M)* 125
- Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia (opere soggette a) - Pertinenza - Rapporto di servizio con il bene principale - Irrilevanza - Pollaio - Caratteristiche di autonomia e volumetria - Incidenza sul carico urbanistico - Necessità della concessione. *T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma, 21 novembre 2002, n. 841 (M)* 522
- ESPROPRIAZIONE P.P.U.**
- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 legge n. 865/1971 - Soggetto beneficiario - Coltivatore diretto - Requisiti. *Cass. Sez. I Civ. 12 dicembre 2002, n. 17714 (M)* 390
- Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp. - Danno derivante da occupazione illegittima di fondo agricolo - Determinazione - Criteri dell'art. 5 *bis* della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Commisurazione al prezzo di

mercato - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 dicembre 2002, n. 17713 (M)</i>	456
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Strumenti urbanistici di secondo livello - Prescrizioni e vincoli - Natura conformativa della proprietà - Contenuto direttamente ablatorio - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 gennaio 2002, n. 434, con nota di A. VALLETTI - A. CIMELLARO</i>	500
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Offerta e accettazione - Art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992) - Decurtazione del quaranta per cento dell'indennità di espropriazione - Esclusione nel caso di cessione volontaria - Formulazione, da parte dell'ente espropriante, di un'offerta tempestiva ed efficace dell'indennità provvisoria - Mancanza - Cessione volontaria - Impossibilità - Conseguenze - Decurtazione, per l'espropriato, del quaranta per cento dell'indennità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 gennaio 2002, n. 434, con nota di A. VALLETTI - A. CIMELLARO</i>	500
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Riduzione o maggiorazione dell'indennità ex art. 16 d.lgs. n. 504/1992 - Omessa presentazione dichiarazione o denuncia ai fini I.C.I. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 gennaio 2002, n. 434, con nota di A. VALLETTI - A. CIMELLARO</i>	500
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Fondo rustico - Cessione volontaria all'espropriante - Indennità dovuta all'affittuario ex art. 17 legge 865/71 - Natura di debito di valuta - Configurabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 13 febbraio 2003, n. 2145, con nota di D. SALAMENA</i>	567
Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Occupazione acquisitiva - Danno subito dal terzo coltivatore - Liquidazione - Criteri. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 febbraio 2003, n. 2077, con nota di A. SCIALÒ</i>	629
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Termini - Aree agricole inserite in un P.E.E.P. - Acquisizione della natura edificatoria - Configurabilità - Conseguenze - Individuazione della natura edificatoria del terreno a fini espropriativi o risarcitori - Riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione - Sufficienza - Esclusione - Considerazione della destinazione assunta dallo stesso nel P.E.E.P. - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 1° aprile 2003, n. 4925 (M)</i>	701

ETICHETTA(v. *Produzione, commercio e consumo*)**FALLIMENTO**

Fallimento - Amministrazione controllata - Imprese soggette - Imprese agricole - Individuazione - Criteri - Fattispecie in tema di attività ortoflorovivaista. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 dicembre 2002, n. 17251, con nota di S. MASINI</i>	213
--	-----

FAMIGLIA COLTIVATRICE(v. *Contratti agrari*)**FAUNA SELVATICA**(v. *Agricoltura e foreste, Caccia, Responsabilità civile*)*Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 12/2003***FRANTOI**(v. *Produzione, commercio e consumo*)**GIURIDIZIONE CIVILE**

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Consorzi di bonifica - Legge della Regione Puglia n. 15 del 1994 - Gestione e manutenzione degli impianti irrigui - Previsione di utilizzazione del personale con contratto di natura privatistica - Qualificazione come privato del rapporto - Configurabilità - Conseguenze - Devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 15 ottobre 2002, n. 14614 (M)</i>	455
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Canone di depurazione delle acque reflue - Natura di tributo comunale fino al 3 ottobre 2000 (data di entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 258 del 2000) - Configurabilità - Controversie relative ai canoni dovuti fino a detta data - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 6 febbraio 2003, n. 1735 (M)</i>	456
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Legge della Regione Calabria n. 10 del 1998 - Uccisione di capi di bestiame da parte di animali protetti o di cani randagi - Previsione di risarcimento del danno in favore del proprietario da parte dell'amministrazione regionale - Posizione di diritto soggettivo - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 6 febbraio 2003, n. 1734 (M)</i>	520

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Giustizia amministrativa - Silenzio della P. A. - Impugnazione - Poteri del giudice - Limiti - Accertamento dell'illegittimità o meno del silenzio. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 12 maggio 2002, n. 766 (M)</i>	191
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atti impugnabili - Regolamento - Impugnabilità diretta - Condizioni - Fattispecie (requisiti per l'autorizzazione al controllo di prodotti sementieri). <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 2 agosto 2002, n. 6909 (M)</i>	255
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Silenzio-rifiuto - Presupposti - Obbligo dell'Amministrazione di provvedere - Rapporti sui quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo - Necessità - Fattispecie (Centrale latte di Roma). <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 28 gennaio 2003, n. 506, con nota di M.A. LAMBERTI</i>	515
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Richiesta all'Amministrazione di avvalersi di clausola di privato contratto - Questione tipicamente privatistica - Competenza dell'A.G.O. - Fattispecie (Centrale latte di Roma). <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 28 gennaio 2003, n. 506, con nota di M.A. LAMBERTI</i>	515
Giustizia amministrativa - Competenza e giurisdizione - Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture - Competenza del giudice amministrativo - Questioni sull'esecuzione dei contratti - Competenza dell'A.G.O. - Fattispecie (Centrale latte di Roma). <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 28 gennaio 2003, n. 506, con nota di M.A. LAMBERTI</i>	515
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Impugnativo del silenzio-rifiuto - Poteri del giudice. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 28 gennaio 2003, n. 506, con nota di M.A. LAMBERTI</i>	515

IGIENE E SANITÀ

Igiene e sanità - Industrie insalubri - Industrie insalubri di prima e di seconda classe - Ubicazione. *T.A.R. Marche 6 dicembre 2001, n. 1233* (M)..... 61

Igiene e sanità - Industrie insalubri - Impianto essiccazione foraggi - Classificazione - Industria insalubre di seconda classe *T.A.R. Marche 6 dicembre 2001, n. 1233* (M)..... 61

IMPIANTI INDUSTRIALI

Impianti industriali - Originanti emissioni in atmosfera - Autorizzazione. *Cass. Sez. III Pen. 5 febbraio 2003, n. 5417* (M)..... 657

IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Attività di «ortovivaista» - Natura agricola - Configurabilità. *Cass. Sez. V Civ. 21 novembre 2001, n. 14706*, con nota di G. DI PAOLO 37

Imposte e tasse - I.V.A. - Produttori agricoli - Speciale regime previsto in loro favore dall'art. 34 del d.p.r. n. 633 del 1972 - Requisiti per fruire di detti benefici - Scopi mutualistici risultanti non solo dallo statuto, ma anche dall'attività in concreto svolta - Presenza nello statuto delle clausole previste dall'art. 26 del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 - Presunzione di esistenza delle condizioni - Valore - Assoluto - Esclusione - Relativo - Configurabilità - Valutazioni espresse in sede amministrativa dall'autorità di vigilanza, o dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione - Idoneità a pregiudicare l'esito del giudizio contenzioso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. *Cass. Sez. V Civ. 11 agosto 2000, n. 10625*, con nota di A. ORLANDO 39

Imposte e tasse - I.N.V.I.M. - Terreni - Imponibile - Valutazione automatica ex art. 52, quarto comma, del d.p.r. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità ai terreni fatti oggetto, negli strumenti urbanistici, di destinazione edificatoria - Interpretazione - Strumenti urbanistici - Nozione - Perfezionamento mediante approvazione da parte della Regione - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 27 marzo 2002, n. 4381*, con nota di G. DI PAOLO 104

Imposte e tasse - I.N.V.I.M. - Imponibile - Fabbricati rurali - Destinazione agricola - Sussistenza - Valutazione separata dal fondo sul quale insistono - Ammissibilità - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 12 ottobre 2001, n. 12453*, con nota redazionale 110

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie per la cooperazione - Cooperative agricole e della piccola pesca - Esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR ex art. 10 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Condizioni - Qualità di coltivatori diretti dei soci della cooperative - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 27 marzo 2002, n. 4398*, con nota di A. GRASSO 162

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie per la cooperazione - Cooperative agricole e della piccola pesca - Prodotti di un'azienda agricola ubicata all'estero - Conferimento ad una cooperativa agricola da parte del socio - Reddito della cooperativa prodotto attraverso la loro alienazione - Agevolazione ex art. 10 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 8 aprile 2002, n. 4969*, con nota di A. GRASSO 163

Imposte e tasse - Imposta di registro - Acquirente di fondo rustico - Diniego dei benefici per la piccola

proprietà contadina - Impugnazione dell'atto innanzi al giudice amministrativo - Necessità - Esclusione - Ricorso contro la liquidazione della maggiore imposta pretesa - Ammissibilità. *Cass. Sez. V Civ. 16 novembre 2001, n. 14380*, con nota redazionale 165

Imposte e tasse - Imposta di registro - Applicazione - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze - Vendita di terreno - Presunzione di trasferimento del fabbricato in precedenza costruito sul suolo dall'acquirente - Superamento - Condizioni. *Cass. Sez. V Civ. 12 marzo 2002, n. 3559*, con nota di G. DI PAOLO 233

Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Base imponibile - Determinazione dei redditi e delle perdite - Oneri deducibili - Contributi agricoli unificati - Deducibilità - Esclusione in forza dell'art. 1 del d.l. n. 90, convertito in legge n. 165 del 1990. *Cass. Sez. V Civ. 17 dicembre 2001, n. 15931*, con nota redazionale 235

Imposte e tasse - Registro - Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Attenuazione dei vincoli ex art. 11 del d.lgs. n. 228/2001 - Applicabilità agli atti anteriori - Sussiste - L. 6 agosto 1954, n. 604 - Art. 11, commi 3 e 5, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. *Comm. Trib. Mantova, Sez. III 12 novembre 2001, n. 159*, con nota di G. DI PAOLO 387

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Imponibile - Valore finale - Determinazione - Criteri - Terreno inserito in uno strumento urbanistico con destinazione edificatoria - Natura agricola - Esclusione - Perfezionamento dello strumento urbanistico mediante approvazione da parte della Regione - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 12 dicembre 2002, n. 17762* (M) 390

Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Redditi fondiari - Reddito dominicale - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali (art. 28 TUIR) - Formazione della documentazione corografica per la delimitazione delle zone interessate ai sensi dell'art. 28, comma terzo, TUIR del 1986 - Spettanza del potere di iniziativa - Al Sindaco o altro rappresentante dei danneggiati - Affermazione - Al singolo contribuente - Esclusione - Diritto al rimborso in caso di carenza di documentazione UTE - Affermazione - Condizioni. *Cass. Sez. V Civ. 30 luglio 2002, n. 11228*, con nota redazionale 427

Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Redditi fondiari - Reddito agrario - Attività di coltivazione in serra e connessa vendita dei prodotti della terra - Relativo reddito - Natura agraria - Sussistenza - Condizioni. *Cass. Sez. V Civ. 20 aprile 2002, n. 5781*, con nota di A. ORLANDO 439

Imposte e tasse - INVIM - Esenzione ex art. 3, secondo comma, legge n. 168 del 1982 - Applicabilità - Condizione - Reimpiego integrale della somma ricavata dalla vendita nell'acquisto di nuovo immobile da adibire ad abitazione - Acquisto di immobile munito di terreno circostante - Caratteristiche del terreno - Natura pertinenziale - Necessità - Bene autonomo destinato all'agricoltura - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 15 maggio 2002, n. 7032*, con nota di G. DI PAOLO 498

Imposte e tasse - I.N.V.I.M. - Imponibile - Calcolo - Valore iniziale - Criterio della determinazione automatica del valore iniziale dell'immobile - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a precedente acquisto di fondo e fabbricato colonico annesso e successiva vendita del solo fabbricato. *Cass. Sez. V Civ. 6 agosto 2002, n. 11814*, con nota di A. ORLANDO 633

Imposte e tasse - I.C.I. - Agevolazioni - Terreni condotti direttamente - Da coltivatore diretto - Collocato in pensione - Riduzione *ex art. 9* del d.lgs. n. 504/1992 - Spetta. *Comm. trib. prov. Bari, Sez. V 13 marzo 2003, n. 38*, con nota di G. DI PAOLO 655

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Attività vivaistica - Reddito agrario - Presenza di indici di superamento della potenzialità del terreno - Natura commerciale - Sussiste. *Comm. trib. reg. Toscana, Sez. XXXI 31 gennaio 2002, n. 169*, con nota di G. DI PAOLO 698

IMPRESA E IMPRENDITORE

Impresa - Natura agricola o industriale dell'attività imprenditoriale - Criteri di individuazione. *Cass. Sez. Lav. 20 maggio 2002, n. 7316*, con nota di A. FONTANA 34

Impresa - Imprenditore - Agricolo - Impresa avicola - Riconducibilità - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 2 dicembre 2002, n. 17042 (M)* 123

(v. *Agricoltura e foreste, Contratti agrari*)

IMPUGNAZIONI CIVILI

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Condizioni di ammissibilità - Indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata in contrasto con le disposizioni indicate o con la loro interpretazione dottrinarica o della giurisprudenza di legittimità - Necessità - Assenza di tali indicazioni - Impossibilità per la Corte di cassazione di verificare il fondamento della denunciata violazione - Inammissibilità del motivo. *Cass. Sez. III Civ. 18 gennaio 2001, n. 721*, con nota di S. CONVENTI 166

INFORTUNI SUL LAVORO

(v. *Previdenza sociale*)

INQUINAMENTO

Inquinamento - Regione Marche - Industrie nocive (impianti essiccazione foraggi) - Insediamento - In zona individuata da strumento urbanistico - Mancata individuazione - Insediamento in zona agricola - Legittimità. *T.A.R. Marche 6 dicembre 2001, n. 1233 (M)* 61

Inquinamento - Inquinamento ambientale - Abbandono rifiuti - Responsabilità del proprietario dell'area - Solo in caso di comportamento doloso o colposo. *T.A.R. Piemonte, Sez. II 23 febbraio 2002, n. 471 (M)* 61

Inquinamento - Scarichi industriali - Ingiunzione sindacale per pagamento danni provocati da scarichi industriali - Opposizione - Competenza dell'A.G.O. - Ragioni. *T.A.R. Veneto, Sez. III 18 marzo 2002, n. 1111 (M)* 191

Inquinamento - Inquinamento ambientale - Ordine rimozione rifiuti - Soggetto obbligato - Proprietario incolpevole - Esclusione. *T.A.R. Campania, Sez. I 13 gennaio 2003, n. 99 (M)* 522

Inquinamento - Ordine di smaltimento rifiuti - In ipotesi di esecuzione di provvedimento impositivo - Sussiste - Ragioni - Fattispecie. *T.A.R. Piemonte, Sez. II 11 gennaio 2003, n. 5 (M)* 522

Inquinamento - Inquinamento ambientale - Ordine di bonifica - Soggetto obbligato - Proprietario colpevole - Condotta colpevole del proprietario - Responsabilità - Sussiste. *T.A.R. Piemonte, Sez. II 11 gennaio 2003, n. 5 (M)* 522

Inquinamento - Inquinamento ambientale - Impianto smaltimento rifiuti - Autorizzazione - Conferenza servizi - Soggetti partecipanti - Individuazione. *T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 gennaio 2003, n. 434 (M)* 586

(v. anche *Acque, Ambiente, Sanità pubblica*)

LAVORO

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Qualifiche - Fattore di campagna - Rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna - Inclusione nello schema del mandato - Inammissibilità - Contratto di impiego - Configurabilità - Conseguenze - Poteri di rappresentanza - Conferimento - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 11 ottobre 2002, n. 14526*, con nota redazionale 97

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Scambi di manodopera - Integrazione salariale a favore degli operai agricoli - Requisito della prestazione lavorativa per oltre 180 giornate lavorative in un anno - Computo di tali giornate - Assenze per malattia o infortunio - Inclusione. *Cass. Sez. Lav. 18 novembre 2002, n. 16235 (M)* 253

MANDATO

Mandato - Estinzione - Mandatario *ad negotia* costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del mandante - Interruzione del processo - Condizioni - Dichiarazione o notificazione della morte da parte del procuratore legale - Necessità - Conoscenza della morte da parte del giudice o della controparte - Irrilevanza - Atti compiuti dal mandatario anteriormente alla conoscenza della morte del mandante - Validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi. *Cass. Sez. III Civ. 18 gennaio 2001, n. 721*, con nota di S. CONVENTI 166

MASO CHIUSO

Maso chiuso - Usucapione parziale - Esclusione. *Cass. Sez. II Civ. 19 agosto 2002, n. 12234*, con nota di R. TRIOLA 219

Maso chiuso - Commissione locale - Attività consultiva - Composizione - Collegio perfetto - Esclusione. *T.R.G.A. Bolzano 29 novembre 2002, n. 530 (M)* 658

(v. anche *Agricoltura e foreste*)

NOTARIATO

Notariato - Responsabilità professionale - Obblighi - Attività di consulenza anche fiscale - Sussistenza - Fattispecie. *Cass. Sez. II Civ. 13 gennaio 2003, n. 309 (M)* 325

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO (OCM)

(v. *Agricoltura e foreste, Comunità europea*)

PARCHI E RISERVE NATURALI

- Parchi e riserve naturali - Parco nazionale dello Stelvio - Interventi *ex art.* 13 legge n. 394 del 1991 - Nulla osta - Competenza - Consorzio della gestione. *Cons. Stato, Sez. V 20 agosto 2001, n. 4469*, con nota di P. PUPO 46
- Parchi e riserve naturali - Parco nazionale dello Stelvio - Interventi *ex art.* 13 legge n. 394 del 1991 - Obbligo preventivo rilascio nulla osta - Sussistenza - Mancata approvazione del piano e del regolamento del Parco - Irrilevanza. *Cons. Stato, Sez. V 20 agosto 2001, n. 4469*, con nota di P. PUPO 46

PERTINENZA

- Pertinenza - Nozione - Fattispecie - Non è tale. *Cons. Stato, Sez. V 18 aprile 2001, n. 2325*, con nota di C. GRECA 319

PESCA

(v. *Caccia e pesca*)

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

- Piccola proprietà contadina - Regolarizzazione del titolo di proprietà - Decreto pretorile di riconoscimento della proprietà emesso ai sensi dell'art. 4 della legge 1610 del 1962 - Funzione - Efficacia - Limiti. *Cass. Sez. II Civ. 23 febbraio 2001, n. 2660*, con nota di A. ORLANDO 115
- Piccola proprietà contadina - Agevolazioni fiscali in favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina - Atti di acquisto e di rivendita di terreni nell'ambito delle finalità istituzionali - Imposta fissa di registro ed ipotecaria - Applicazione dei benefici - Dato oggettivo - Sufficienza - Sopravvenuta abrogazione della normativa di favore - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 22 dicembre 2000, n. 16075*, con nota di A. ORLANDO 375

(v. *Agricoltura e foreste, Imposte e tasse*)

PRELAZIONE E RISCATTO

- Prelazione e riscatto - Legittimazione - Coltivatore diretto - Nozione - Esercizio della sola attività di allevamento del bestiame - Sufficienza - Esclusione - Coltivazione del fondo - In concorso o meno con l'allevamento - Indefettibilità. *Cass. Sez. III Civ. 24 maggio 2002, n. 7635*, con nota di G. Busetto 24
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Terreno confinante con quello offerto in vendita - Proprietario - Coltivazione diretta - Mancanza - Prelazione - Ammissibilità - Esclusione - Qualità di coltivatore diretto - Sussistenza rispetto ad altri fondi - Rilevanza - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 24 maggio 2002, n. 7635*, con nota di G. Busetto 24
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Condizioni - Coltivazione diretta per un biennio - Computabilità, ai fini del compimento del biennio, di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 12 febbraio 2002, n. 1971*, con nota di G. Busetto 24
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Domanda giudiziale - Oggetto - Successive variazioni relative all'estensione del terreno ed al prezzo offerto - Inammissibilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 16 maggio 2001, n. 6743*, con nota di M. FILIPPINI 27

- Prelazione e riscatto - Riscatto - Giudizio instaurato dall'avente diritto - Adesione alla domanda del retraente da parte del compratore retrattato - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza. *Cass. Sez. III Civ. 16 ottobre 2002, n. 14679 (M)* 59
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Contratto preliminare - Efficacia subordinata all'esercizio del diritto di prelazione - Evento risolutivo del rapporto - Individuazione. *Cass. Sez. III Civ. 6 agosto 2002, n. 11757*, con nota di L. COSTANTINO 153
- Prelazione e riscatto - Fondi con destinazione in parte agricola ed in parte edificatoria - Esercizio del diritto con riferimento all'intero fondo - Necessità - Limiti. *Cass. Sez. III Civ. 6 agosto 2002, n. 11757*, con nota di L. COSTANTINO 153
- Prelazione e riscatto - Esercizio del diritto - Rivendita del fondo - Nullità. *Trib. Pavia 20 marzo 2002, n. 193*, con nota di S. CARMIGNANI 177
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione - Prova - Necessità - Onere probatorio gravante su chi esercita il diritto di prelazione - Difetto di espressa contestazione di controparte - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 13 novembre 2002, n. 15932 (M)* 189
- Prelazione e riscatto - Condizioni - Contiguità materiale fisica dei fondi - Necessità - Contiguità cosiddetta funzionale dei fondi - Sufficienza - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 6 agosto 2002, n. 11779*, con nota redazionale 219
- Prelazione e riscatto - Regime anteriore alla vigenza della legge 203/82 - Diritto di prelazione e di riscatto - Coadiutori nella coltivazione del fondo del soggetto titolare degli stessi. - Spettanza - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8598*, con nota di N. RAUSEO 305
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Contratto preliminare - Efficacia subordinata all'esercizio del diritto di prelazione - Evento risolutivo del rapporto - Individuazione. *Cass. Sez. III Civ. 6 agosto 2002, n. 11757*, con nota di R. TRIOLA 361
- Prelazione e riscatto - Fondi con destinazione in parte agricola ed in parte edificatoria - Esercizio del diritto con riferimento all'intero fondo - Necessità - Limiti. *Cass. Sez. III Civ. 6 agosto 2002, n. 11757*, con nota di R. TRIOLA 361
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Nuovo contratto d'affitto con terzi - Scadenza del contratto d'affitto col precedente conduttore anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4 bis della legge 203/82, introdotto con l'art. 5 d.lgs. n. 228 del 2001 - Inammissibilità di applicazione retroattiva di tale legge. *Trib. Verona, Sez. spec. agr. 16 febbraio 2002, n. 14*, con nota di G. Busetto 379
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Prelazione e riscatto del proprietario del fondo finitimo - Configurabilità - Condizioni. *Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2003, n. 6290 (M)* 389
- Prelazione e riscatto - Coltivazione del fondo nel biennio antecedente la vendita - Necessità - Onere della prova. *Cass. Sez. III Civ. 26 febbraio 2003, n. 2879 (M)* 389
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Rinuncia - Forma scritta - Requisito *ad substantiam* - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 4 marzo 2003, n. 3166*, con nota di G. Busetto 425

Prelazione e riscatto - Facoltà personale del soggetto - Trasferibilità con la vendita del fondo - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 luglio 2002, n. 11134</i> , con nota di N. FERRUCCI	428	Previsione di strumento urbanistico pubblicato prima dell'esercizio del riscatto - Rilevanza - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2003, n. 4374</i> , con nota di G. BUSETTO	680
Prelazione e riscatto - Prelazione del confinante - Requisiti soggettivi - Attività di coltivazione diretta svolta sul fondo a confine - Necessità - Coltivazione diretta di altri fondi - Irrelevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 luglio 2002, n. 11134</i> , con nota di N. FERRUCCI	428	Prelazione e riscatto - Del confinante - Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° aprile 2003, n. 4916 (M)</i>	701
Prelazione e riscatto - Prelazione del confinante - Soggetti legittimati - Allevatore diretto del bestiame - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 luglio 2002, n. 11134</i> , con nota di N. FERRUCCI	428	Prelazione e riscatto - Del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante - Limitazioni - Stabile presenza di coltivatore sul fondo posto in vendita - Mancanza - Effetti - Rinuncia alla proroga legale del contratto agrario da parte del coltivatore del fondo posto in vendita - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario del fondo confinante - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 aprile 2003, n. 5376 (M)</i>	701
Prelazione e riscatto - Versamento del prezzo, ovvero offerta reale del medesimo, nel prescritto termine perentorio - <i>Condictio iuris</i> del trasferimento della proprietà al retraente - Pluralità di retrattati - Obbligo di versare a ciascuno la corrispondente quota di prezzo - Fondamento - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2001, n. 13416</i> , con nota di L. TORTOLINI	439	Prelazione e riscatto - Prelazione - Clausola per l'eventualità della prelazione, <i>ex art. 8</i> , quarto comma, della legge n. 590 del 1965 - Funzione - Contenuto. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 maggio 2003, n. 8394 (M)</i>	701
Prelazione e riscatto - Riscatto - Accertamento della sussistenza di contratto d'affitto agrario e domanda di riscatto - Carattere di presupposto dell'accertamento - Competenza della Sezione specializzata agraria. <i>Trib. Milano, Sez. V 26 settembre 2002</i> , con nota di G. BUSETTO.....	448	Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione al coltivatore diretto della proposta di alienazione - Accettazione senza riserva da parte del coltivatore - Pagamento del prezzo entro il termine previsto dalla legge - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 maggio 2003, n. 8394 (M)</i>	702
Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio del diritto - Rivendita del fondo prima del decorso di dieci anni - Nullità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 aprile 2003, n. 5372</i> , con nota di R. TRIOLA.....	485	Prelazione e riscatto - Spettanza - Sussistenza delle condizioni di legge - Accertamento d'ufficio - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 maggio 2003, n. 8417 (M)</i>	702
Prelazione e riscatto - Spettanza - Sussistenza delle condizioni di legge - Accertamento d'ufficio - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2003, n. 4842</i> , con nota redazionale	486	Prelazione e riscatto - Prelazione - Presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione - Prova - Necessità - Onere probatorio gravante su chi esercita il diritto di prelazione - Difetto di espressa contestazione di controparte - Irrelevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 maggio 2003, n. 8417 (M)</i>	702
Prelazione e riscatto - Riscatto agrario - Condizioni - Destinazione agricola del fondo - Momenti rilevanti - Destinazione del fondo a finalità non strettamente connesse alle esigenze agricole - Strumenti urbanistici - Divenuti inefficaci successivamente al retratto - Adottati in epoca successiva al retratto - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2003, n. 4842</i> , con nota redazionale..	486	Prelazione e riscatto - Prelazione - Vendita del fondo - Assenza di coltivatori diretti sul medesimo - Prova relativa - Onere del retraente - Ammissione del convenuto - Efficacia - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 giugno 2003, n. 10016 (M)</i>	702
Prelazione e riscatto - Aree destinate alla formazione di spazi pubblici (cosiddetto verde pubblico) - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2003, n. 4842</i> , con nota redazionale	486	Prelazione e riscatto - Riscatto - Condizioni di legge - Requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici - Onere della prova - A carico del riscattante. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 giugno 2003, n. 10016 (M)</i>	702
Prelazione e riscatto - Riscatto - Del confinante coltivatore diretto - Condizioni - Coltivazione da almeno un biennio in virtù di idoneo titolo. <i>Trib. Parma 24 marzo 2003, n. 552</i> , con nota di M. MEGHA	652		
Prelazione e riscatto - Limiti - Fondo talmente esiguo da escludere ogni possibilità di coltivazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 maggio 2003, n. 7769 (M)</i>	656		
Prelazione e riscatto - Prelazione - Fondo con destinazione urbanistica diversa da quella prevista dai Piani territoriali regionali di coordinamento (L. reg. Veneto n. 61/1985) - Conseguenze - Esclusione della prelazione e del riscatto. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2003, n. 4374</i> , con nota di G. BUSETTO	680		
Prelazione e riscatto - Prelazione - Oggetto - Fondo rustico - Idoneità ad essere utilizzato per uso agricolo - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2003, n. 4374</i> , con nota di G. BUSETTO	680		
Prelazione e riscatto - Diritto di riscatto - Fatti costitutivi del diritto - Condizioni per la sussistenza del diritto - Destinazione urbanistica diversa da quella agricola -			
		PREVIDENZA SOCIALE	
		Previdenza sociale - Maternità (tutela della) - Lavoratrici agricole autonome - Indennità di maternità nel periodo di gravidanza e puerperio - Parto in data anticipata - Corresponsione della indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, per la durata complessiva di cinque mesi - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra parto prematuro e parto a termine, nonché mancata tutela della maternità e del minore - Obbligo di opzione ermeneutica conforme alla Costituzione e all'evoluzione del sistema normativo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. <i>Corte costituzionale 16 maggio 2002, n. 197</i> , con nota di C. GATTA	17
		Previdenza sociale - Maternità (tutela della) - Lavoratrici agricole autonome - Indennità giornaliera di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 5 marzo 2001, n. 3192</i> , con nota di C. GATTA	17
		Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Sgravi - Esenzione contributiva parziale in favore delle	

- aziende agricole colpite da siccità, *ex art.* 9 d.l. n. 367 del 1990, conv. in legge n. 31 del 1991 - Presupposti - Accertamento - Sanatoria *ex art.* 18, diciottesimo comma, legge n. 724 del 1994 - Applicabilità alle sole domande di esenzione già presentate - Sussistenza. *Cass. Sez. Lav.* 2 maggio 2002, n. 6270, con nota redazionale 30
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Agevolazioni per le zone svantaggiate e per le zone montane - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento - Legge applicabile - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav.* 21 gennaio 2002, n. 621, con nota di A. FONTANA..... 108
- Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Maternità - Lavoratrice agricola - Diritto all'indennità per astensione facoltativa dal lavoro - Sussistenza del requisito per l'iscrizione negli elenchi nominativi - Anno di riferimento. *Cass. Sez. Lav.* 30 luglio 2002, n. 11304, con nota di C. GATTA 159
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Proprietari, mezzadri, affittuari esercenti opera manuale abituale nelle rispettive aziende - Estensione - Limiti - Infortunio subito nel corso di attività di organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale - Tutela assicurativa - Esclusione - Attività di carattere meramente esecutivo - Tutela assicurativa - Applicabilità - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav.* 5 luglio 2002, n. 9757, con nota di A. FONTANA 224
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni previdenziali - Sussistenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa al deferimento del giuramento suppletorio in una ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. *Cass. Sez. Lav.* 1° marzo 2001, n. 2939, con nota di C. GATTA 307
- Previdenza sociale - Maternità (tutela della) - Coltivatrici dirette - Indennità di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi di categoria - Necessità - Iscrizione retroattiva - Diritto alle prestazioni solo a decorrere dalla richiesta di iscrizione - Fondamento. *Cass. Sez. Lav.* 7 dicembre 2002, n. 17470 (M) 325
- Previdenza sociale - Rapporto assicurativo - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. *Cass. Sez. Lav.* 22 luglio 2002, n. 10708, con nota di C. GATTA 363
- Previdenza sociale - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Operai a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Rilascio del certificato - Conseguenze - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav.* 11 novembre 2002, n. 15835 (M) 390
- Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Lavoro agricolo - Presupposti - Disoccupazione involontaria - Risoluzione del preesistente rapporto di lavoro - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav.* 12 marzo 2003, n. 3617, con nota di A. FONTANA..... 423
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Qualifica di territorio montano ai fini dell'esenzione contributiva - Applicabilità all'intero territorio comunale - Necessità - Esclusione - Menzione del Comune in legge regionale di determinazione di zone omogenee costituite in comunità montane - Carattere non decisivo. *Cass. Sez. Lav.* 18 luglio 2002, n. 10471, con nota di C. GATTA 434
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Pagamento per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri - Illegittimità *ex* sentenza costituzionale n. 370 del 1985 - Efficacia nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate - Esclusione. *Cass. Sez. Lav.* 18 luglio 2002, n. 10471, con nota di C. GATTA 434
- Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Integrazione salariale a favore degli operai agricoli - Requisito della prestazione di 180 giornate lavorative in un anno - Accertamento - Giornate non effettivamente lavorate per una causa di sospensione del rapporto - Computo - Ammissibilità - Condizioni - Versamento dei contributi. *Cass. Sez. Lav.* 14 gennaio 2003, n. 453 (M)..... 455
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. *Cass. Sez. Lav.* 9 gennaio 2003, n. 129 (M) 520
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria *ex art.* 8 legge n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita *ex art.* 148 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. *Cass. Sez. Lav.* 22 aprile 2002, n. 5826, con nota di C. GATTA..... 571
- Previdenza sociale - Contributi agricoli unificati - Accertamento delle giornate imponibili a mezzo di «stima tecnica» *ex art.* 8 d.lgs. n. 375 del 1993 - Verbale ispettivo - Rilevazione dei dati oggettivi caratterizzanti la specifica tipologia dell'azienda ispezionata - Indicazione del procedimento analitico seguito per il calcolo del fabbisogno occupazionale stimato - Necessità - Omissione - Conseguenze. *Trib. Pavia* 6 giugno 2002, n. 88 - *Corte d'app. Milano* 20 maggio 2003, n. 329, con nota di C. GATTA 576
- Previdenza sociale - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali - Esonero in caso di soccombenza - Beneficiari - Ricorrenti - Effettiva sussistenza del rapporto assicurativo o del diritto all'assistenza pubblica - Irrilevanza - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav.* 6 agosto 2003, n. 11880, con nota di C. GATTA 621
- Previdenza sociale - Prestazioni di maternità - Lavoratrici agricole a tempo determinato - Rapporto assicurativo - Requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno - Equiparazione del periodo di astensione obbligatoria per maternità al lavoro effettivo - Sussistenza. *Cass. Sez. Lav.* 25 maggio 2002, n. 7671, con nota di C. GATTA..... 634
- Previdenza sociale - Contributi - Ripetizione d'indebitto - Sgravi - Fiscalizzazione degli oneri sociali -

Cumulabilità - Criteri di computo. <i>Corte d'app. Trento, Sez. Bolzano 11 giugno 2003</i> , con nota di A. FONTANA	645	co - Impossibilità di concessione del suolo - Diniego di autorizzazione - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 27 aprile 2002, n. 3644 (M)</i>	125
PRIVILEGI		Produzione, commercio e consumo - Prodotti agrari e sostanze di uso agrario - Mangimi - Divieto di somministrazione di sostanze farmacologicamente attive - Reato di cui agli artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 119 del 1992 - Depenalizzazione per effetto del d.lgs. n. 507 del 1999. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 aprile 2002, n. 15479 (M)</i>	190
Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Privilegio ai sensi del n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c. aggiunto dall'art. 18 legge 59/1992 - Fondamento - Natura del credito e non tutela del lavoro dei soci, <i>ratio</i> della legge 426/1975, introduttiva dell'art. 2751 bis c.c. - Conseguenze - Sussistenza della garanzia anche per cooperative e loro consorzi tra imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, pur in presenza di soci sovventori - Criterio della cooperazione, funzione costituzionalmente protetta indipendentemente dalla dimensione e organizzazione dell'impresa. <i>Cass. Sez. I Civ. 29 marzo 2001, n. 4585</i> , con nota di A. PERRI	110	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Cattivo stato di conservazione di sostanze alimentari - Riferibilità alle sole caratteristiche intrinseche delle sostanze - Esclusione - Riferimento anche alle modalità estrinseche della conservazione - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. IV Pen. 18 novembre 2002, n. 38513 (M)</i>	326
PROCEDIMENTI		Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Produzione vini - Disciplinare D.O.C. - Modifica del disciplinare mediante ampliamento zona produzione - Possibilità - Condizioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 12 luglio 2002, n. 6289 (M)</i>	327
Procedimento giurisdizionale - Spese di lite - Condanna alle spese - In caso di soccombenza - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 marzo 2002, n. 1746</i> , con nota di M. CARDILLO	56	Produzione, commercio e consumo - Impresa di produzione e vendita alimenti e bevande - Natura artigiana - Requisiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 dicembre 2002, n. 17703</i> , con nota redazionale	354
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Finalità - Parere contrario di un componente - Motivazione sul punto - Esclusione - Preclusione del provvedimento finale - Esclusione. <i>T.A.R. Marche 6 dicembre 2001, n. 1233 (M)</i>	61	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Reato previsto dall'art. 5, lett. d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti infestati da parassiti - Accertamento di laboratorio previo prelievamento di campioni - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 gennaio 2003, n. 1568 (M)</i>	391
Procedimenti speciali - Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice - Natura giurisdizionale del procedimento in fase «pretoria» (ora, innanzi al giudice monocratico) - Conseguenze in materia di spese processuali. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2002, n. 10417</i> , con nota di G. Busetto	220	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Presenza di residui chimici nocivi - Venditore - Responsabilità - Sussistenza - Verifiche e controlli - Obbligo. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 settembre 2002, n. 31002 (M)</i>	521
Procedimenti speciali - Riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice da parte del proprietario - Condizioni - Consolidamento di impresa coltivatrice di dimensioni economicamente efficienti - Necessità - Criteri di valutazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2002, n. 10417</i> , con nota di G. Busetto	220	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reg. (CE) n. 258/97 - Nuovi prodotti alimentari - Immissione sul mercato - Alimenti prodotti a partire da varietà di granturco geneticamente modificato - Valutazione dell'innocuità - Potenziale pericolosità per la salute umana. <i>Corte di giustizia C.E. 9 settembre 2003, in causa C-236/01</i> , con nota di L. Agliocchi	551
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO		Produzione, commercio e consumo - Nuovi prodotti alimentari - Equivalenza sostanziale - Procedura semplificata - Rischi per il consumatore. <i>Corte di giustizia C.E. 9 settembre 2003, in causa C-236/01</i> , con nota di L. Agliocchi	551
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Esposizione di prodotti alle condizioni atmosferiche esterne tra cui i raggi solari - Pericolo per la salute - Sussistenza - Reato di cui all'art. 5, lett. b) legge n. 283 del 1962 - Configurabilità - Fattispecie in tema di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 aprile 2002, n. 15491 (M)</i>	60	Produzione, commercio e consumo - Nuovi prodotti alimentari - Principio di precauzione - Misura di uno Stato membro che limita o sospende temporaneamente la commercializzazione o l'utilizzazione sul proprio territorio di nuovo prodotto alimentare - Condizioni di ammissibilità. <i>Corte di giustizia C.E. 9 settembre 2003, in causa C-236/01</i> , con nota di L. Agliocchi	551
Produzione, commercio e consumo - Vendita diretta di prodotti agricoli - Vendita di vino - Rilascio autorizzazione sindacale - Presupposto - Collegamento tra sede dell'azienda agricola e luogo di vendita - Mancanza - Diniego dell'autorizzazione - Legittimità. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 13 marzo 2002, n. 1060 (M)</i> ..	125	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Olii - Vendita come olio di oliva di miscela di oli - Violazione amministrativa di cui alla legge 1407 del 1960 - Reato di cui all'art. 516 c.p. - Concorso - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 giugno 2000, n. 7318</i> , con nota di S. Nicolucci	575
Produzione, commercio e consumo - Vendita diretta di prodotti agricoli - Vendita di ortofrutticoli - Richiesta di autorizzazione comunale - Condizioni - Indicazione del luogo di vendita - Posteggio su suolo pubbli-		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Carni - In genere <i>Cass. Sez. III Pen. 6 marzo 2003, n. 10264 (M)</i>	585

Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Disciplinare D.O.C.G. vini Soave Superiore - Disposizione limitativa della movimentazione - Impugnazione - Interesse della Federazione nazionale commercio del vino - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 1° marzo 2003, n. 1670 (M)</i>	586	PROVVEDIMENTI CAUTELARI	
Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Disciplinare D.O.C.G. vini Soave Superiore - Disposizione limitativa della movimentazione - Contrasto con artt. 29 e 30 Trattato C.E. - Insussistenza - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 1° marzo 2003, n. 1670 (M)</i>	586	Provvedimenti cautelari - Ordinanza resa dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale - Reclamo - Competenza della Corte d'appello. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 6 luglio 2002, con nota di N. RAUSEO</i>	650
Produzione, commercio e consumo - Prodotti fitosanitari - Uso nell'agricoltura e nella conservazione dei prodotti alimentari - Disposizioni della legge n. 283 del 1962 - Referendum abrogativo - Carattere manipolativo dell'abrogazione - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 6 febbraio 2003, n. 46, con nota di M. CARDILLO</i>	677	Provvedimenti cautelari - Ordinanza emessa dalla Sezione specializzata del Tribunale - Reclamo - Inammissibilità. <i>Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. 21 febbraio 2002, con nota di A. CORSARO</i>	694
Produzione, commercio e consumo - Prodotti fitosanitari - Uso nell'agricoltura e nella conservazione dei prodotti alimentari - Disposizioni della legge n. 283 del 1962 - Referendum abrogativo - Contrasto con disposizione non sottoposta a referendum - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 6 febbraio 2003, n. 46, con nota di M. CARDILLO</i>	677	QUADERNO DI CAMPAGNA	
		Quaderno di campagna - Mancata istituzione e aggiornamento del registro utilizzazione antiparassitari - Ordinanza ingiunzione - Irrogazione di sanzione amministrativa - Termini - Proroga. <i>Trib. Latina 4 luglio 2002, n. 1523, con nota di A. MORGI</i>	120
		QUOTE LATTE	
		(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
		RESPONSABILITÀ CIVILE	
		Responsabilità civile - Proprietà di animali - Animale da tiro - Conducente - Procedente a piedi - Investimento da parte di un veicolo a motore - Obblighi del conducente dell'animale - Art. 134 c.d.s. abrogato - Applicabilità - Esclusione - Art. 104, comma secondo stesso codice - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 31 luglio 2002, n. 11370 (M)</i>	455
PROFESSIONI		RIFIUTI	
Professioni - Categoria professionale dei dottori agronomi e forestali - Zoonomi - Nuova professione - Esclusione - Sub-categoria dei dottori agronomi e forestali - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 12 marzo 2003, n. 1845 (M)</i> .	392	(v. <i>Ambiente, Sanità pubblica</i>)	
Professioni - Veterinari e Zoonomi - Competenze - Diversità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 12 marzo 2003, n. 1845 (M)</i>	392	RIFORMA AGRARIA	
Professioni - Agrotecnici - Attivazione di competenze - Circolare Agenzia del territorio - Contenuto con carattere immediatamente lesivo - Impugnabilità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 25 marzo 2003, n. 2618 (M)</i>	522	(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Professioni - Agrotecnici - Competenza per gli atti di aggiornamento del catasto - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 25 marzo 2003, n. 2618 (M)</i>	522	SANITÀ PUBBLICA	
Professioni - Agrotecnici - Competenze in materia catastale - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 25 marzo 2003, n. 2618 (M)</i>	522	Sanità pubblica - Rifiuto - Qualificazione di un bene quale rifiuto - Natura di accertamento di fatto - Sindacabilità in cassazione - Limiti. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 2002, n. 14762 (M)</i>	60
PROPRIETÀ		Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Smaltimento e recupero ad opera della stessa impresa che li ha prodotti e nei luoghi di produzione - Disciplina di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 2002, n. 14762 (M)</i>	60
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Accesso al fondo - Da parte del vicino - Obbligazione reale - Configurabilità - Servitù - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 novembre 2002, n. 16482 (M)</i>	253	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Ordinanza contingibile ed urgente - Motivata esclusivamente da ragioni finanziarie - Legittimità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2002, n. 25926 (M)</i>	124
Proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici - Di alto fusto - Alberi di alto fusto - Nozione. <i>Cass. Sez. II Civ. 26 febbraio 2003, n. 2865, con nota redazionale</i>	621	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti solidi urbani - Da parte del comune a mezzo discarica - Autorizzazione regionale - Necessità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2002, n. 25926 (M)</i>	124
Proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici - Alberi di alto fusto con tronchi superiori e tronchi inferiori ai tre metri di altezza - Obbligo di rispetto delle distanze legali - Affermazione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 26 febbraio 2003, n. 2865, con nota redazionale</i>	621	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Provenienza da attività di demolizione e costruzione - Natura di rifiuto speciale - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2002, n. 7430, con nota di M. FABRIZIO</i>	170

- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Attività di demolizione e costruzione di edifici - Applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 - Questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento con la disciplina per le terre e rocce da scavo di cui alla legge n. 443 del 2001 - Manifesta infondatezza - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2002, n. 7430*, con nota di M. FABRIZIO 170
- Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva - Sentenza di condanna - Confisca dell'area in caso di proprietà della stessa - Condizioni. *Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2002, n. 7430*, con nota di M. FABRIZIO 170
- Sanità pubblica - Titolare di rivendita di materiali edili - Abbandono di rifiuti - Ripetitività e abitudine della condotta - Reato di gestione di discarica abusiva - Configurabilità - Interpretazione autentica in tema di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo fornita dall'art. 1, comma 17, l. 21 dicembre 2001, n. 443 - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Pen. 6 maggio 2002, n. 16383*, con nota di M. FABRIZIO 170
- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Autorizzazione per il recupero di rifiuti - Validità anche per impianto dislocato in luogo diverso da quello oggetto dell'originaria istanza - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 9 gennaio 2002, n. 554*, con nota di S. TOFINI 174
- Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in discarica - Inadempimento delle prescrizioni e/o condizioni dell'autorizzazione da parte di soggetto diverso dal titolare - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione - Sussistenza - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 12 aprile 2002, n. 13884 (M)* 190
- Sanità Pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alle immissioni - Natura - Reato permanente - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2002, n. 18198 (M)* 190
- Sanità pubblica - Rifiuti - Violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - Fattispecie: violazione del divieto di smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale - Configurabilità del reato di cui all'art. 51, comma 4, d.lgs. n. 22/1997 - Sussistenza - Limiti. *Cass. Sez. III Pen. 11 novembre 2002 (c.c.) (M)* 326
- Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Organi di governo locale - Avvenuta delega di funzioni ai dirigenti amministrativi del comune - Permanenza dell'obbligo di prevenire illeciti connessi alla gestione tecnica del servizio - Limiti - Questioni esulanti la programmazione generale e, per il sindaco, la funzione di ufficiale del governo - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 21 giugno 2002, n. 23855 (M)* 326
- Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione di domanda di autorizzazione ex art. 25 d.p.r. 203/88 - Reato omissivo permanente - Fino alla presentazione della domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche. *Cass. Sez. III Pen. 15 marzo 2002, n. 10885*, con nota di F. DE SANTIS 377
- Sanità pubblica - In genere. *Cass. Sez. III Pen. 29 gennaio 2003, n. 4060 (M)* 391
- Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Stato di emergenza - Ordinanza d'urgenza ex art. 38 legge n. 142 del 1990 - Legittimità - Anche dopo d.lgs. n. 22 del 1997. *T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I 27 marzo 2000, n. 813*, con nota di A. R. STOLFI 452
- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti solidi urbani - Sindaco - Ordinanza contingibile ed urgente - Presupposti di fatto - Sindacato del giudice penale - Ambito. *Trib. Locri, Sez. Siderno, 26 febbraio 2001, n. 64*, con nota di F. DE SANTIS 512
- Sanità pubblica - In genere - Deposito temporaneo di rifiuti. *Cass. Sez. III Pen. 20 maggio 2003, n. 22063 (M)* 585
- Sanità pubblica - In genere - Smaltimento dei rifiuti - Reato di raccolta di rifiuti in assenza di iscrizione all'Albo - Confisca dei mezzi utilizzati ex art. 53 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 20 maggio 2003, n. 22063 (M)* 585
- Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti di gassificazione dei rifiuti - Connessi alla cogenerazione di energia elettrica - Disciplina di cui al d.p.r. n. 203 del 1988 sulle immissioni in atmosfera - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539*, con nota di A. AMATO 636
- Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti di trattamento dei rifiuti - Comportanti emissioni in atmosfera - Disciplina applicabile - Concorrenza delle norme in materia di gestione dei rifiuti e delle immissioni in atmosfera - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539*, con nota di A. AMATO 636
- Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto di recupero di rifiuti urbani - Attivato con procedura semplificata ex art. 31 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997 in assenza dei presupposti di legge - Reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539*, con nota di A. AMATO 636
- Sanità pubblica - Gestione di rifiuti - Amministratore di fatto di società di capitale - Responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997 - Condizioni - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2002, n. 22539*, con nota di A. AMATO 636
- Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Realizzazione e/o gestione di discarica abusiva - Applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - Confisca dell'area e rimessione in pristino - Non comprese nell'accordo - Pronuncia - Legittimità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 20 maggio 2003, n. 22063 (M)* 657
- Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Attività di lavorazione del marmo - Disciplina prevista dal d.p.r. n. 203 del 1988 - Applicabilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2001, n. 5920*, con nota di S. NICOLUCCI 692
- Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reati di cui all'art. 24 d.p.r. 2003 del 1998 - Permanenza fino al rilascio della autorizzazione - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2001, n. 5920*, con nota di S. NICOLUCCI 692
- (v. anche *Ambiente, Inquinamento*)
- SERVITÙ**
- Servitù di elettrodotto - Incendio colposo per arco voltaico - Responsabilità del gestore della linea elettrica - Sussistenza - Obbligo contrattuale del proprietario del fondo servente di tagliare i rami degli alberi - Irrilevanza. *Cass. Sez. IV Pen. 2 giugno 2000, n. 6571*, con nota di F. PALMIERI 244
- Servitù - Di elettrodotto - Incendio colposo per arco voltaico - Obbligo contrattuale del proprietario del fondo servente di provvedere al taglio dei rami degli alberi - Irrilevanza - Responsabilità esclusiva dell'utente della

servitù - Sussistenza. <i>Cass. Sez. IV Pen. 2 giugno 2000, n. 6571</i> , con nota di F. MAZZA	378	zio di attività su detto terreno - Istanza di annullamento o revoca - Ordinanza di rigetto del Commissario - Carattere decisorio - Insussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione - Convertibilità in regolamento preventivo - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 5 giugno 2002, n. 8145</i> , con nota di G.M. MILITERNI	230
Servitù - Di passaggio - Destinazione del padre di famiglia - <i>Actio negatoria</i> - Contenuto. <i>Trib. Trani 14 settembre 2001</i> , con nota di B. RONCHI	380	Usi civici - Mutamento di destinazione - Autorizzazione regionale - Beneficio per la generalità degli abitanti - Interesse collettivo non esclusivamente di natura agricola. <i>Cass. Sez. II Civ. 30 gennaio 2001, n. 1307</i> , con nota di E. TOMASELLA	236
Servitù - Di elettrodotto - Illegittima occupazione del fondo - Danni - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 gennaio 2003, n. 141 (M)</i>	390	Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero la qualità demaniale del suolo - Giurisdizione del Commissario regionale - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 19 novembre 2002, n. 16268 (M)</i>	253
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione negoziale - Servitù di presa d'acqua - Utilizzazione di acque derivanti al fondo servente da ente pubblico - Ammissibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 gennaio 2003, n. 1315 (M)</i>	456	Usi civici - Norma di cui all'art. 7 r.d.l. n. 1071 del 1933 - Portata interpretativa - Declaratoria di estinzione di usi civici gravanti tanto su terre private che sul pubblico demanio - Configurabilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 gennaio 2003, n. 896</i> , con nota di A. GERMANÒ	488
Servitù - Di elettrodotto - Occupazione temporanea preordinata all'asservimento - Indennità - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. I Civ. 1° aprile 2003, n. 4919</i> , con nota di I. CIMATTI	679	Usi civici - Affrancazione - Natura dei terreni - Competenza. <i>Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr. 2 dicembre 2002, n. 1015</i> , con nota di S. CONVENTI	508
SINDACO		VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)	
Sindaco - Ordinanze - Contingibile e urgente - Presupposti - Situazione di pericolo - Sufficienza - Lungo tempo trascorso - Irrilevanza. <i>T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I 27 marzo 2000, n. 813</i> , con nota di A. R. STOLFI	452	(v. Ambiente)	
TERRE INCOLTE		***	
(v. Agricoltura e foreste, Contratti agrari)		MASSIMARIO	
URBANISTICA		Giurisprudenza costituzionale (a cura di F. MAZZA).....	
Urbanistica - Lottizzazione di aree fabbricabili - Oneri relativi alle opere di urbanizzazione - Natura - Obbligazione <i>propter rem</i> . <i>Cass. Sez. II Civ. 28 agosto 2002, n. 12571</i> , con nota di R. TRIOLA	298	Giurisprudenza civile (a cura di P. MANDRICI).....59, 123, 189, 253, 325, 389, 455, 520, 584, 656, 701	
USI CIVICI		Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA) 60, 124, 190, 326, 391, 457, 521, 585, 657	
Usi civici - Commissari regionali - Competenza - Giurisdizione - Domande di risarcimento del danno - Fuori dei casi di responsabilità aggravata - Esorbitanza dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario - Devoluzione al giudice ordinario - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 17 ottobre 2002, n. 14750 (M)</i>	59	Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI)....61, 125, 191, 254, 327, 392, 522, 586, 658	
Usi civici - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Giudizio di reintegrazione alla civica amministrazione di terreno - Provvedimento sindacale inibente l'eserci-			

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2000			<i>MAGGIO</i>		
<i>MARZO</i>			16	Cass. Sez. III Civ. n. 6743	27
27	T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I	452	<i>GIUGNO</i>		
<i>GIUGNO</i>			22	Cass. Sez. III Civ. n. 8598	305
2	Cass. Sez. IV Pen. n. 6571	244	<i>LUGLIO</i>		
2	Cass. Sez. IV Pen. n. 6571	378	10	Cass. Sez. III Pen. n. 27660	444
22	Cass. Sez. III Pen. n. 7318	575	20	Cass. Sez. I Pen. n. 29444	42
<i>AGOSTO</i>			<i>AGOSTO</i>		
11	Cass. Sez. V Civ. n. 10625	39	20	Cons. Stato, Sez. V n. 4469	46
<i>NOVEMBRE</i>			<i>SETTEMBRE</i>		
13	Trib. Vallo della Luccania n. 438	181	14	Trib. Trani	380
<i>DICEMBRE</i>			17	Cass. Sez. I Pen. n. 33761	312
11	Cass. Sez. III Pen. n. 12952 (M)	60	<i>OTTOBRE</i>		
22	Cass. Sez. V Civ. n. 16075	375	12	Cass. Sez. V Civ. n. 12453	110
2001			29	Cass. Sez. III Civ. n. 13416	439
<i>GENNAIO</i>			<i>NOVEMBRE</i>		
18	Cass. Sez. III Civ. n. 721	166	12	Comm. Trib. Mantova, Sez. III n. 159	387
30	Cass. Sez. II Civ. n. 1307	236	16	Cass. Sez. V Civ. n. 14380	165
<i>FEBBRAIO</i>			17	Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr.	44
2	Cons. Stato, Sez. VI n. 430	247	21	Cass. Sez. V Civ. n. 14706	37
13	Cass. Sez. III Pen. n. 5920	692	<i>DICEMBRE</i>		
23	Cass. Sez. I Civ. n. 2660	115	6	T.A.R. Marche n. 1233 (M)	61
26	Trib. Locri, Sez. Siderno n. 64	512	17	Cass. Sez. V Civ. n. 15931	235
<i>MARZO</i>			2002		
1	Cass. Sez. Lav. n. 2939	307	<i>GENNAIO</i>		
5	Cass. Sez. Lav. n. 3192	17	9	Cass. Sez. III Pen. n. 554	174
27	Trib. Enna, Sez. spec. agr.	449	9	Cass. Sez. III Civ. n. 194	303
29	Cass. Sez. I Civ. n. 4585	110	11	Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr.	314
<i>APRILE</i>			15	Cass. Sez. III Civ. n. 408	371
12	Cons. Stato, Sez. IV n. 2224	384	17	Cass. Sez. I Civ. n. 434	500
18	Cons. Stato, Sez. V n. 2325	319	21	Cass. Sez. Lav. n. 621	108
			22	Cass. Sez. II Civ. n. 678	302
			<i>FEBBRAIO</i>		
			11	T.A.R. Emilia-Romagnaa, Sez. Parma n. 81 (M)	61
			12	Cass. Sez. III Civ. n. 1971	24
			12	Cass. Sez. III Civ. n. 1963	105
			14	Cass. Sez. III Pen. n. 6011	241
			16	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 14	379
			21	Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr.	694

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
23	T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 471 (M)	61	12	Cass. Sez. III Pen. n. 26614 (M)	190
26	Cass. Sez. III Pen. n. 7430	170	12	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>tern.</i> n. 6289 (M)	327
MARZO			16	Cass. Sez. III Civ. n. 10280	366
6	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II n. 425 (M)	125	17	Cass. Sez. III Civ. n. 10387	101
11	T.A.R. Sicilia, Sez. I n. 688	61	17	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 6341	327
12	Cass. Sez. V Civ. n. 3559	233	18	Cass. Sez. III Civ. n. 10417	220
13	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 1060 (M)	125	18	Cass. Sez. Lav. n. 10471	434
15	Cass. Sez. III Pen. n. 10885	377	22	Cass. Sez. Lav. n. 10708	363
18	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 1111 (M)	191	25	Cass. Sez. V Civ. n. 10939	299
20	Trib. Pavia, n. 1031	177	27	Cass. Sez. III Civ. n. 11134	428
21	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma n. 188 (M)	191	30	Cass. Sez. III Civ. n. 11248 (M)	59
27	Cons. Stato, Sez. IV n. 1746	56	30	T.A.R. Sicilia, Sez. II n. 1423 (M)	191
27	Cass. Sez. V Civ. n. 4381	104	30	Cass. Sez. Lav. n. 11304	159
27	Cass. Sez. V Civ. n. 4398	162	30	Cass. Sez. V Civ. n. 11228	427
APRILE			31	Cass. Sez. III Civ. n. 11370 (M)	455
8	Cass. Sez. III Pen. n. 13121 (M)	124	AGOSTO		
8	Cass. Sez. III Pen. n. 13142 (M)	124	2	Cass. Sez. I Civ. n. 6213 (M)	59
8	Cass. Sez. V Civ. n. 4969	163	2	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 6909 (M)	254
12	Cass. Sez. III Pen. n. 13884 (M)	190	6	Cass. Sez. III Pen. n. 30505 (M)	190
15	Cass. Sez. III Pen. n. 14292 (M)	457	6	Cass. Sez. III Civ. n. 11757	153
17	Cass. Sez. Lav. n. 5826	571	6	Cass. Sez. III Civ. n. 11779	219
9	Cass. Sez. III Pen. n. 14762 (M)	60	6	Cass. Sez. III Civ. n. 11757	361
20	Cass. Sez. V Civ. n. 5781	439	6	Cass. Sez. V Civ. n. 11814	633
24	Cass. Sez. III Pen. n. 15491 (M)	60	9	Cass. Sez. III Pen. n. 29651 (M)	521
24	Cass. Sez. III Pen. n. 15479 (M)	190	10	Cass. Sez. III Civ. n. 12142 (M)	584
27	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 3644 (M)	125	19	Cass. Sez. II Civ. n. 12234	219
MAGGIO			20	Cass. Sez. Un. Civ. (ord.) n. 12257	355
2	Cass. Sez. Lav. n. 6270	30	28	Cass. Sez. II Civ. n. 12571	298
6	Cass. Sez. III Pen. n. 16383	170	SETTEMBRE		
9	Cons. Stato, Sez. V n. 2515 (M)	125	4	Cass. Sez. I Civ. n. 12864	496
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 2515 (M)	658	13	Cass. Sez. I Civ. n. 13495	217
12	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II n. 766 (M)	191	17	Corte di giustizia, in causa C-253/00	186
14	Cass. Sez. III Pen. n. 18198 (M)	190	17	Cass. Sez. III Pen. n. 31002 (M)	521
15	Cass. Sez. V Civ. n. 7032	498	19	Corte di giustizia, in causa C-366/00	186
16	Corte costituzionale n. 197	17	19	Corte di giustizia, in causa C-113/00	188
20	Cass. Sez. Lav. n. 7316	34	24	Cass. Sez. III Civ. n. 13907 (M)	325
24	Cass. Sez. III Civ. n. 7635	24	26	Trib. Milano, Sez. V	448
24	Cass. Sez. III Pen. n. 20422 (M)	124	OTTOBRE		
25	Cass. Sez. Lav. n. 7671	634	2	Cass. Sez. III Pen. n. 32825 (M)	521
30	Cass. Sez. I Civ. n. 7908	161	9	Cass. Sez. III Civ. n. 14438 (M)	325
GIUGNO			11	Cass. Sez. III Civ. n. 14526	97
4	Cass. Sez. III Civ. n. 8072	102	11	Cass. Sez. III Civ. n. 14524	570
5	Cass. Sez. Un. Civ. n. 8145	230	12	Trib. Roma, Sez. spec. agr. (ord.)	118
6	Cass. Sez. III Civ. n. 8214	228	14	Cass. Sez. III Pen. n. 34293 (M)	391
6	Trib. Pavia n. 88	576	15	Cass. Sez. Un. Civ. n. 14614 (M)	455
10	Cass. Sez. III Pen. n. 22553 (M)	60	16	Cass. Sez. III Civ. n. 14679 (M)	59
10	Cass. Sez. III Pen. n. 22539	636	17	Cass. Sez. Un. Civ. n. 14750 (M)	59
13	Corte di giustizia CE, Sez. VI, in causa C-117/00	351	17	Corte di giustizia, Sez. I, in causa C-208/01	147
20	Corte di giustizia C.E., in causa C-313/99	85	22	Cass. Sez. III Civ. n. 14900 (M)	455
21	Cass. Sez. III Pen. n. 23855 (M)	326	24	Corte di giustizia, Sez. II, in causa C-81/01	147
29	Trib. Terni - Ord. n. 322	249	NOVEMBRE		
LUGLIO			11	Cass. Sez. III Pen. (c.c.) (M)	326
1	Cass. Sez. III Civ. n. 9546	227	11	Cass. Sez. Lav. n. 15835 (M)	390
1	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>bis</i> n. 6067 (M)	254	13	Cass. Sez. III Civ. n. 15932 (M)	189
4	Trib. Latina n. 1523	120	14	Cass. Sez. III Pen. n. 38201 (M)	391
5	Corte costituzionale n. 318	94	15	Cass. Sez. Un. Civ. n. 16157 (M)	189
5	Cass. Sez. Lav. n. 9757	224	18	Cass. Sez. Lav. n. 16235 (M)	253
5	Cass. Sez. I Civ. n. 9817	301	18	Cass. Sez. IV Pen. n. 38513 (M)	326
6	Trib. Roma, Sez. spec. agr.	650	19	Cass. Sez. Un. Civ. n. 16268 (M)	253
8	Cass. Sez. III Pen. (M)	124	21	T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma n. 814 (M)	522
9	Cass. Sez. III Pen. n. 26140 (M)	457	21	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma n. 846 (M)	392
12	Cass. Sez. III Pen. n. 26614	116	22	Cass. Sez. II Civ. n. 16482 (M)	253
			22	T.A.R. Liguria, Sez. II n. 1124 (M)	392
			26	Cass. Sez. III Pen. n. 39746 (M)	326
			28	Cass. Sez. III Civ. n. 16872 (M)	253

Data	Autorità	pagina
28	T.A.R. Calabria, Sez. I n. 3156 (M)	658
28	Cass. Sez. III Pen. n. 40265	687
29	T.R.G.A. Bolzano n. 530 (M)	658
29	Cass. Sez. II Civ. n. 16970 (M)	189

DICEMBRE

2	Cass. Sez. III Civ. n.17042 (M)	123
2	Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr. n. 1015	505
5	Cass. Sez. I Civ. n. 17251	213
5	Cass. Sez. I Civ. n. 17253 (M)	189
6	Cass. Sez. II Civ. n. 17438 (M)	123
6	Cass. Sez. I Civ. n. 17347	295
7	Cass. Sez. Lav. n. 17470 (M)	325
9	Corte costituzionale n. 524	418
10	Cass. Sez. Un. Civ. n. 17551 (M)	123
12	Cass. Sez. I Civ. n. 17703	354
12	Cass. Sez. I Civ. n. 17713 (M)	456
12	Cass. Sez. I Civ. n. 17714 (M)	390
12	Cass. Sez. V Civ. n. 17762 (M)	390
23	Cass. Sez. II Civ. n. 18260 (M)	389

2003

GENNAIO

9	Cass. Sez. Lav. n. 129 (M)	520
10	Cass. Sez. I Civ. n. 141 (M)	390
10	Cass. Sez. III Civ. n. 203 (M)	700
11	T.A.R. Piemonte, Sez. II n. 5 (M)	522
13	Cass. Sez. II Civ. n. 309 (M)	325
13	T.A.R. Campania, Sez. I n. 99 (M)	522
14	Cass. Pen. Sez. III n. 1054 (M)	457
14	Cass. Sez. Lav. n. 453 (M)	455
14	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 1	579
15	Cass. Sez. III Pen. n. 1547 (M)	521
15	Cass. Sez. III Pen. n. 1568 (M)	391
15	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 434 (M)	586
16	Corte di giustizia C.E. in causa C-426/01	321
16	Corte di giustizia C.E. in causa C-63/02	323
16	Corte di giustizia C.E. in causa C-29/02	323
16	Corte di giustizia C.E. in causa C-122/02	323
17	Cass. Sez. II Civ. n. 630	426
17	Cass. Sez. III Pen. n. 2125 (M)	457
22	Cass. Sez. III Pen. n. 3077 (M)	457
22	Cass. Sez. III Civ. n. 896	488
23	Corte di giustizia C.E. in causa C-221/00	321
23	Corte di giustizia C.E. in cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-16/01	321
24	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia n. 46 (M)	586
28	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 506	515
29	Cass. Sez. III Pen. n. 4060 (M)	391
29	Cass. Sez. II Civ. n. 1315 (M)	456
30	Cass. Sez. III Pen. n. 4263 (M)	391

FEBBRAIO

3	Cass. Sez. V Civ. n. 1546 (M)	456
5	Corte costituzionale n. 39 (M)	519
5	Cass. Sez. III Pen. n. 5417 (M)	657
6	Cass. Sez. Un. Civ. n.1734 (M)	520
6	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1735 (M)	456
6	Corte costituzionale n. 46	519, 677
10	Cons. Stato, Sez. VI n. 673	450
10	Cass. Sez. III Civ. n. 1931 (M)	456
12	Cass. Sez. I Civ. n. 2077	629
13	Cass. Sez. I Civ. n. 2145	567
14	Cass. Sez. I Civ. n. 2204	622
20	Cass. Sez. II Civ. n. 2563 (M)	520
25	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 2618 (M)	522
26	Cass. Sez. II Civ. n. 2865	621
26	Cass. Sez. III Civ. n. 2879 (M)	389
26	Cass. Sez. III Civ. n. 2887	682
27	Corte di giustizia C.E. in causa C-415/01	323

Data	Autorità	pagina
27	Corte di giustizia C.E. in causa C-389/00	324
28	Corte costituzionale n. 96 (M)	519
29	Cass. Sez. III Civ. n. 4842	486

MARZO

1	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 1670 (M)	586
3	Cass. Sez. III Pen. n. 9527 (M)	657
4	Cass. Sez. III Civ. n. 3166	425
6	Trib. primo grado C.E. in cause riunite T-61/00 e T-62/00	322
6	Corte di giustizia C.E. in causa C-240/00	323
6	Cass. Sez. III Pen. n. 10264 (M)	585
11	Trib. primo grado C.E. in causa T-186/00	322
12	Trib. primo grado C.E. in causa T-254/99	322
12	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 1845 (M)	392
12	Cass. Sez. Lav. n. 3617	423
13	Corte di giustizia CE, Sez. V, in causa C-229/01	615
13	Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. V n. 38	655
13	Trib. primo grado C.E. in causa T-340/00	322
24	Trib. Parma n. 552	652
25	Cass. Sez. III Civ. n. 4374	680

APRILE

1	Cass. Sez. III Civ. n. 4916 (M)	701
1	Cass. Sez. I Civ. n. 4919	679
1	Cass. Sez. I Civ. n. 4925 (M)	701
1	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 2966 (M)	326
2	Cass. Sez. I Civ. n. 5065	563
3	Corte di giustizia CE in causa C-116/01	581
5	Cass. Sez. III Civ. n. 5372	498
5	Cass. Sez. III Civ. n. 5376 (M)	701
7	Cass. Sez. II Pen. n. 18730 (M)	657
10	Corte di giustizia CE in causa C-276/01	582
16	Cass. Sez. III Civ. n. 6107 (M)	389
18	Cass. Sez. III Civ. n. 6290 (M)	389
22	Cass. Sez. III Civ. n. 6443	562
28	Cass. Sez. III Pen. n. 19633	507
29	Cass. Sez. III Pen. n. 19761 (M)	585
29	Cass. Sez. III Pen. n. 19761 (M)	657

MAGGIO

12	Cass. Sez. III Civ. n. 7181 (M)	584
13	Cass. Sez. V Civ. n. 7302 (M)	584
14	Cass. Sez. III Civ. n. 7368 (M)	584
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 2698 (M)	586
19	Cass. Sez. III Civ. n. 7769 (M)	656
20	Corte di giustizia C.E. in causa C-469/00	283
20	Corte di giustizia C.E. in causa C-108/01	283
20	Cass. Sez. III Pen. n. 22034 (M)	585
20	Cass. Sez. III Pen. n. 22063 (M)	585
22	Corte di giustizia CE in causa C-393/01	582
22	Cass. Sez. III Pen. n. 22063 (M)	657
27	Cass. Sez. III Civ. n. 8392 (M)	702
27	Cass. Sez. III Civ. n. 8394 (M)	701
27	Cass. Sez. III Civ. n. 8417 (M)	702
30	Cass. Sez. III Civ. n. 8786 (M)	656

GIUGNO

11	Corte d'app. Trento, Sez. Bolzano	645
11	Cass. Sez. III Civ. n. 9378 (M)	656
11	Cass. Sez. III Civ. n. 9386 (M)	656
24	Cass. Sez. III Civ. n. 10016 (M)	702

LUGLIO

24	T.A.R. Sardegna n. 888 (M)	658
----	----------------------------	-----

AGOSTO

6	Cass. Sez. Lav. n. 11880	621
---	--------------------------	-----

SETTEMBRE

9	Corte di giustizia CE in causa C-236/01	551
---	---	-----

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

Costituzione

Art. 2	253
Art. 3	17, 94, 105, 170, 253, 418, 522, 571
Art. 4	253
Art. 5	418
Art. 11	418
Art. 24	105
Art. 31	17
Art. 35	522
Art. 38	307
Art. 41	418
Art. 42	94
Art. 44	94, 253
Art. 97	418
Art. 97, comma 1	519
Art. 111	230
Art. 117	418, 519
Art. 118	418
Art. 128	418

Codice civile

Art. 184	27
Art. 230 <i>bis</i>	305
Art. 843	253
Art. 892	621
Art. 892, comma 1, n. 1	621
Art. 896	253
Art. 934	233
Art. 947	123
Art. 952	233
Art. 1080	456
Art. 1111	426
Art. 1158	59
Art. 1159 <i>bis</i>	59, 520
Art. 1168	253
Art. 1176	325
Art. 1321	570
Art. 1346	584
Art. 1350	425, 562, 570
Art. 1398	166
Art. 1399	166
Art. 1418	389, 562, 584
Art. 1453	702
Art. 1618	194
Art. 1651	97, 584, 656
Art. 1703	97, 166
Art. 1704	97
Art. 1722	166
Art. 2043	59, 325, 390, 629, 636
Art. 2070	34
Art. 2083	390
Art. 2094	97
Art. 2095	97
Art. 2135	34, 37, 123, 213, 295, 390
Art. 2138	97
Art. 2152	314

Art. 2257	305, 389
Art. 2266	305, 389
Art. 2548	110
Art. 2652, comma 6	520
Art. 2697	59
Art. 2736	307
Art. 2739	307
Art. 2751 <i>bis</i>	390
Art. 2751 <i>bis</i> , comma 5	110

Disp. att. c.p.c.

Art. 148	571
Art. 152	621

Codice procedura civile

Art. 5	584
Art. 9	59, 584
Art. 38	105
Art. 41	230
Art. 50	105
Art. 61	682
Art. 77	166
Art. 83	166
Art. 91	220
Art. 96	59
Art. 102	702
Art. 110	42
Art. 112	486
Art. 157	227
Art. 191	371, 682
Art. 299	166
Art. 300	166
Art. 331	702
Art. 354	702
Art. 360	166
Art. 362	230
Art. 366	166
Art. 412 <i>bis</i>	118
Art. 437	59
Art. 669, <i>terdecies</i>	650

Codice penale

Art. 2	60, 391
Art. 40	457
Art. 40, comma 2	326
Art. 42	244, 378
Art. 62, comma 6	124
Art. 110	326
Art. 423	244, 378
Art. 516	575
Art. 640, comma 2	
Art. 727	249

Nuovo codice procedura penale

Art. 76	636
Art. 90	636
Art. 91	636
Art. 93	636
Art. 129	444
Art. 444	657
Art. 673	60, 391

Codice della Strada abrogato

Art. 104, comma 2	455
Art. 134, comma 1	455

Leggi statali

<i>R.D. 18 novembre 1923, n. 2240</i>	
Art. 16	570
Art. 17	570
<i>R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267</i>	181
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>	488, 657
Art. 12	236
Art. 29	59, 230, 253, 508
Art. 30	230
<i>R.D. 26 febbraio 1928, n. 332</i>	
Art. 41	236
<i>R.D.L. 4 agosto 1933, n. 1071</i>	
Art. 7	488
<i>R.D. 13 febbraio 1933, n. 215</i>	355
<i>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775</i>	
Art. 40	123
Art. 121	244, 378
Art. 123	390
<i>R.D. 27 luglio 1934, n. 1265</i>	
Art. 216	61
<i>L. 3 giugno 1940, n. 1078</i>	
Art. 5	302
<i>R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949</i>	363, 390, 520
<i>L. 17 agosto 1942, n. 1150</i>	347
<i>D.Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212</i>	
Art. 3	634
Art. 4	363, 390, 520
<i>D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577</i>	
Art. 23	162
<i>D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114</i>	
Art. 3	375
Art. 9	389
<i>D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121</i>	
Art. 9	375
<i>D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 1242</i>	
Art. 2	375
<i>L. 29 aprile 1949, n. 264</i>	
Art. 32	423
<i>L. 12 maggio 1950, n. 230</i>	
Art. 17	302
Art. 18	389

<i>L. 25 luglio 1952, n. 991</i>	
Art. 1	434
Art. 8	434
<i>L. 11 dicembre 1952, n. 2362</i>	
Art. 13	375
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>	191, 387
Art. 3	165, 299
Art. 4	299
Art. 7	389, 456
<i>L. 30 luglio 1957, n. 657</i>	
Art. un.	434
<i>L. 13 novembre 1960, n. 1407</i>	575
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>	
Art. 5	60, 521
Art. 5, lett. b)	326
Art. 5, lett. d)	391
Art. 5, lett. b)	519, 677
<i>L. 14 maggio 1962, n. 1610</i>	
Art. 4	520
<i>L. 14 novembre 1962, n. 1610</i>	115
<i>L. 30 dicembre 1962, n. 283</i>	
Art. 5	585
<i>L. 9 gennaio 1963, n. 9</i>	
Art. 11	17, 325
<i>L. 9 febbraio 1963, n. 59</i>	125
Art. 1	125
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i>	
Art. 8	24, 27, 59, 153, 177, 189, 219, 220, 305, 361, 389, 425, 428, 448, 485, 486, 652, 656, 680, 701, 702
Art. 28	485
Art. 31	24, 428
Art. 33	299
<i>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>	
Art. 205	224
<i>L. 30 giugno 1965, n. 1167</i>	123
<i>L. 29 maggio 1967, n. 379</i>	189
Art. 1	302
Art. 7	302
<i>L. 6 agosto 1967, n. 765</i>	
Art. 28	298
<i>L. 2 ottobre 1967, n. 895</i>	
Art. 4	42
Art. 7	42
<i>L. 4 gennaio 1968, n. 15</i>	
Art. 4	30
<i>L. 19 novembre 1968, n. 1187</i>	
Art. 2	500
<i>L. 30 aprile 1969, n. 153</i>	
Art. 63	17, 325
<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i>	159, 571
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i>	159
Art. 17	307
Art. 22	571

<i>D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639</i>		<i>L. 10 maggio 1976, n. 319</i>	191, 457, 521
Art. 47	571	Art. 17 <i>ter</i>	189
<i>L. 20 maggio 1970, n. 300</i>		Art. 21	43, 60, 391, 457, 521
Art. 18	34	Art. 21, comma 3	312
Art. 35	34	<i>L. 10 maggio 1976, n. 346</i>	
<i>D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049</i>		Art. 2	59
Art. 1	423	Art. 3	59, 520
<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>		Art. 4	520
Art. 11	97, 102, 584, 656	<i>L. 13 aprile 1977, n. 114</i>	
Art. 14	97, 102, 584	Art. 5	235
Art. 15	97, 584	<i>D.L. 23 dicembre 1977, n. 942</i>	
Art. 17	97, 584	Art. 7	434
Art. 29	97, 656	<i>L. 27 dicembre 1977, n. 984</i>	
<i>L. 11 giugno 1971, n. 426</i>		Art. 15	434
Art. 1	354	<i>L. 27 febbraio 1978, n. 41</i>	434
<i>L. 9 agosto 1971, n. 825</i>	375	<i>L. 27 luglio 1978, n. 392</i>	
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>		Art. 56	253
Art. 7	24, 177, 189, 219, 389, 425, 428,	<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i>	
Art. 8 153	652, 656, 680, 701, 702	Art. 1	59
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>		<i>D.L. 29 luglio 1981, n. 402</i>	
Art. 16	679	Art. 13	108, 434
Art. 20	679	<i>L. 26 settembre 1981, n. 537</i>	108, 434
Art. 17	390, 567, 629	<i>L. 15 ottobre 1981, n. 590</i>	
Art. 17, comma 2	228	Art. 1	30
<i>L. 3 dicembre 1971, n. 1102</i>		<i>L. 24 novembre 1981, 689</i>	
Art. 3	434	Art. 9, comma 1	181
<i>L. 6 dicembre 1971, n. 1034</i>		Art. 28	622
Art. 21 <i>bis</i>	515	Art. 40	444
<i>L. 30 dicembre 1971, n. 1204</i>	159	<i>D.L. 23 gennaio 1982, n. 9</i>	
<i>L. 8 agosto 1972, n. 457</i>		Art. 7	657
Art. 8	253, 455	<i>L. 25 marzo 1982, n. 94</i>	657
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i>		<i>L. 22 aprile 1982, n. 168</i>	
Art. 34	37, 39	Art. 3	498
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635</i>		<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	59
Art. 24	375	Art. 1	253
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643</i>		Art. 2	253, 656
Art. 6	104, 390, 633	Art. 4	101, 325
<i>L. 11 agosto 1973, n. 533</i>		Art. 4 <i>bis</i>	379
Art. 8	571	Art. 5	101
<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597</i>		Art. 9	94
Art. 13	235	Art. 16	97, 102, 584, 656
<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601</i>		Art. 17	584
Art. 10	162, 163	Art. 21	59
Art. 42	375	Art. 25	59
<i>D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065</i>	254	Art. 31	220, 682
<i>L. 14 ottobre 1974, n. 497</i>		Art. 32	682
Art. 12	42	Art. 33 <i>bis</i>	682
Art. 14	42	Art. 39	656
<i>L. 9 maggio 1975, n. 153</i>	299	Art. 41	562
<i>L. 19 maggio 1975, n. 151</i>		Art. 42	455
<i>L. 29 luglio 1975, n. 426</i>		Art. 43	228, 629
Art. 2	110	Art. 46	101, 227, 303, 314, 325, 449, 455, 656
<i>L. 30 aprile 1976, n. 386</i>		Art. 47	253
Art. 10	302	Art. 48	305
		Art. 50	228
		Art. 62	94
		<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i>	142, 285
		Art. 12	124, 512
		Art. 23	366
		Art. 25	124
		Art. 27	366
		Art. 31	124, 371

<i>D.L. 12 settembre 1983, n. 463</i>	
Art. 5, comma 8	634
<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>	
Art. 1	657
Art. 17	426
Art. 20	457
Art. 20, lett. c)	391, 657
Art. 40	426
<i>D.L. 27 giugno 1985, n. 312</i>	
Art. 1 <i>sexies</i>	241, 326, 391, 457, 585
<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	241, 326, 391, 457, 585, 657
Art. 1, <i>sexies</i>	124, 190
<i>L. 8 agosto 1985, n. 443</i>	
Art. 3	354
Art. 5	354
<i>D.M. 4 settembre 1985</i>	
Art. 4	161
Art. 29	161
<i>L. 5 dicembre 1985, n. 730</i>	
Art. 2	217
<i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i>	
Art. 24	233
Art. 52	104
<i>D.M. 27 giugno 1986</i>	354
<i>L. 8 luglio 1986, n. 349</i>	
Art. 13	586, 636
Art. 18	586, 636
<i>L. 20 novembre 1986, n. 778</i>	123
<i>L. 5 dicembre 1986, n. 730</i>	
Art. 1	584
Art. 2	584
Art. 3	584
<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>	
Art. 10	235
Art. 28	427
Art. 29	163
Art. 29, comma 2, lett. c)	439
<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>	658
Art. 3	161, 496
Art. 4	496
<i>D.L. 7 settembre 1987,</i>	370 622
<i>L. 4 novembre 1987, n. 460</i>	622
Art. 4	189
<i>L. 29 dicembre 1987, n. 546</i>	
Art. 1	17, 325
Art. 3	17
<i>D.L. 30 dicembre 1987, n. 536</i>	645
<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>	636, 692
Art. 6	636
Art. 17	636
Art. 24	657, 692
Art. 25	377
Art. 25, comma 1	190
<i>D.M. 4 agosto 1988</i>	354
<i>L. 23 agosto 1988, n. 400</i>	
Art. 17	125, 658
<i>D.P.C.M. 21 luglio 1989</i>	636
<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>	
Art. 5	682
<i>D.L. 27 aprile 1990, n. 90</i>	
Art. 1	235
<i>L. 8 giugno 1990, n. 142</i>	325
Art. 38	452
<i>L. 26 giugno 1990, n. 165</i>	235
<i>L. 7 agosto 1990 n. 241</i>	
Art. 7	327
Art. 14	61
Art. 22, comma 1	254
Art. 25, comma 2	254
<i>D.L. 6 dicembre 1990, n. 367</i>	
Art. 1	295
Art. 4	295
Art. 9	30
<i>L. 29 dicembre 1990, n. 428</i>	
Art. 63	299
<i>L. 30 gennaio 1991, n. 31</i>	30, 295
<i>D.M. 19 febbraio 1991, n. 63</i>	
Art. 8	496
<i>L. 28 marzo 1991, n. 112</i>	
Art. 1	354
<i>D.L. 29 marzo 1991, n. 103</i>	571
<i>L. 1° giugno 1991, n. 166</i>	
Art. 6	571
<i>L. 25 agosto 1991, n. 287</i>	
Art. 1	354
<i>D.L. 13 settembre 1991, n. 299</i>	
Art. 1	110.
<i>L. 18 novembre 1991, n. 363</i>	110
<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	
Art. 11	124
Art. 13	46
Art. 21	124
Art. 22	124
<i>L. 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Art. 70, comma 3	375
<i>L. 31 gennaio 1992, n. 59</i>	
Art. 4	110
Art. 18	110
<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119</i>	
Art. 36	190
Art. 38	190
<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>	124, 392
Art. 1	325
Art. 3, lett. b)	687
Art. 4, comma 3	586
Art. 9	325
Art. 10	247, 325
Art. 10, comma 3	586
Art. 18	391
Art. 26	191
Art. 30	124, 391
<i>D.M. 9 aprile 1992, n. 9</i>	496
<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>	
Art. 5 <i>bis</i>	500, 701

<i>L. reg. 15 febbraio 1994, n. 8</i>	392
<i>L. reg. 25 agosto 1997, n. 30</i>	392
LOMBARDIA	
<i>L. reg. 24 novembre 1984, n. 59</i>	
Art. 5	355
Art. 6, comma 2	355
MARCHE	
<i>L. reg. 8 marzo 1990, n. 13</i>	
Art. 3, comma 3	61
PUGLIA	
<i>L. reg. 18 aprile 1994, n. 15</i>	
Art. 5	455
SARDEGNA	
<i>L. reg. 22 luglio 1991, n. 25</i>	
Art. 1	658
SICILIA	
<i>L. reg. 2 gennaio 1979, n. 1</i>	61
TOSCANA	
<i>L. reg. 1° luglio 1994, n. 29</i>	392
TRENTINO-ALTO ADIGE	
<i>Provincia di Bolzano</i>	
<i>L.p. 25 luglio 1978, n. 33</i>	
Art. 4	219
<i>L.p. 11 agosto 1997, n. 13</i>	
Art. 41	658
VENETO	
<i>L. reg. 27 giugno 1985, n. 61</i>	
Art. 5	680
Art. 35	680
Art. 36	680
<i>L. reg. 23 luglio 1991, n. 64</i>	
Art. 2	217

Norme comunitarie

<i>Trattato CE</i>	
Art. 29	586
Art. 30	586
<i>Reg. CEE 4 luglio 1966, n. 1294</i>	
Art. 12	147
<i>Dir. CEE 17 aprile 1972, n. 159</i>	
	56
<i>Reg. CEE 21 gennaio 1975, n. 154</i>	
	563
<i>Dir. CEE 2 aprile 1979, n. 409</i>	
Art. 2	392
Art. 3	247
Art. 4	351
Art. 9	351
<i>Reg. CEE 16 ottobre 1979, n. 2276</i>	
	563
<i>Reg. CEE 17 luglio 1984, n. 2261</i>	
Art. 3	563
<i>Reg. CEE 16 marzo 1987, n. 822</i>	
Art. 6	622
Art. 7	622
<i>Reg. CEE 2 marzo 1088, n. 586</i>	
	563
<i>Reg. CEE 29 aprile 1988, n. 1272</i>	
	384
<i>Reg. CEE 24 luglio 1989, n. 2392</i>	
Art. 40	147
<i>Dir. CEE 7 giugno 1990, n. 313</i>	
	254
<i>Reg. CEE 3 maggio 1991, n. 1158</i>	
	125, 658
<i>Dir. CEE 21 maggio 1992, n. 43</i>	
Art. 6, n. 2	351
<i>Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081</i>	
	283
<i>Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950</i>	
Art. 7, n. 1	85
<i>Reg. CEE 14 giugno 1993, n. 1560</i>	
	85
<i>Reg. CE 17 gennaio 1997, n. 258</i>	
Art. 3, n. 4	551
Art. 5	551
Art. 12	551
<i>Dir. CE 20 marzo 2000, n. 13</i>	
Art. 18	615

V - Panorami

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- <i>comunitaria</i>	62, 126, 255, 393, 458, 523, 587,	659
- <i>nazionale</i>	62, 126, 255, 393, 458, 523, 587,	659
- <i>regionale</i>	63, 127, 255, 395, 459, 524, 588,	660

LIBRI

LUIGI RUSSO: Rinunce, transazioni e accordi individuali in deroga nei contratti agrari (<i>P. Mandrici</i>)	64
GABRIELE BOTTINO: I servizi idrici (<i>A. Saccardo</i>)	128
ROBERTO TRIOLA: Codice civile, annotato con la giurisprudenza.....	128
GIULIO LEONE (a cura di): Scritti di Giuseppe Medici (<i>M.F. Rabaglietti</i>)	192

EDO RONCHI e MAURIZIO SANTOLOCI: La riforma dei rifiuti. I nodi critici (<i>M.A. Prosperoni</i>).....	192
FRANCESCO DE SIMONE: Profili sistematici della prelazione agraria (<i>L. Napolitano</i>)	256
P. CRIVELLARO e A. FUGARO: I finanziamenti per lo sviluppo rurale (<i>A. Saccardo</i>)	328
MAURIZIO BALLETTA e BARBARA PILLON: Il danno ambientale (<i>F. Mazza</i>)	396
LUIGI COSTATO (diretto da): Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario - 3 ^a ediz. (<i>C. Gatta</i>)	459
LUIGI GARBAGNATI: Il processo agrario (<i>P. Mandrici</i>)	524
LUIGI GARBAGNATI, MASSIMO NICOLINI, CRISTINA CANTÙ: I contratti agrari (<i>P. Mandrici</i>)	524
FRANCESCO ADORNATO (a cura di): Attività agricole e legislazione di orientamento (<i>P. Mandrici</i>)	524
V. CORSARO: Le esecuzioni espropriative speciali (<i>P. Mandrici</i>)	524
MATTEO M. BENOZZO - FRANCESCO BRUNO: Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio. (<i>M.A. Prosperoni</i>)	660